Numero della proposta

7

4

1

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 29 Maggio 1863

dal Ministro degli Esteri

OGGETTO

Trattato di Commercio colla Francia

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore Giorgini

Adottata nella tornata del 28 giugno **1863**

Seduta del 12 febbraio 1863. N° 589.

Progetto di legge

Vittorio Emanuele ecc.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla Convenzione di Navigazione ed al Trattato di Commercio conchiusi colla Francia e firmati in Parigi li 13. Giugno 1862 e 17. Gennajo 1863.

Onorevoli Signori Deputati

Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la convenzione di navigazione fra S. M. e l'Imperatore de' Francesi stata sottoscritta in Parigi il 13. Giugno del 1862 ed il Trattato di Commercio concluso pure in Parigi il 17 Gennaio di quest'anno.

Questi trattati fanno passare il riconoscimento del nuovo Regno d'Italia dall'ordine meramente politico nell'ordine degl'interessi economici.

Questi interessi traducono in fatti quotidiani ed in vincoli efficaci le pure relazioni di diritto, e per essi gli stati ~~rispettivamente~~ come gli individui danno rispettivamente corpo e realità al concetto astratto della personalità loro giuridica.

In questo uno degli intendimenti principali che si proposero il Governo Italiano ed il Francese quando furono fatte le prime aperture per la negoziazione dei patti che oggi ha conchiuso.

Ma a prescindere da questa importante considerazione generale un trattato di Commercio e di navigazione per la Francia era per altre ragioni più speciali, ma non meno urgenti ~~divenute~~ diventato anzichè utile, indispensabile, perciochè varii erano i trattati fra la Francia e gli Stati in cui era ordinanza divisa la Penisola quando fu unificato il Regno ed estesa a tutta Italia la tariffa Doganale della Sardegna. Per effetto di questi due fatti le relazioni marittime e commerciali tra la Francia e l'Italia si trovavano in uno stato anormale che non poteva senza gravi inconvenienti essere lungamente protratto.

E per vero incominciando da ciò che

concerne la navigazione i bastimenti francesi avevano già, per virtù del trattato napolitano colla Sardegna, colla Toscana e con Napoli, la facoltà di approdare successivamente nei principali porti delle coste allora appartenenti a varii stati italiani e fare operazioni di commercio.

Per effetto della unificazione ciascuno di questi porti divenendo parte d'un medesimo stato, la navigazione di uno di essi verso l'uno o l'altro di essi, trovavasi naturalmente convertita in navigazione di cabotaggio.

Escludendo la Francia dopo l'unificazione, la nuova navigazione sarebbe stata lo stesso che privarla d'un beneficio di cui già godeva sotto altra forma e sotto altro nome, allorchè l'Italia era divisa in più stati. Ripeto, volendolo, non si sarebbe potuto. Perciocchè prima che il Governo

Francese avesse riconosciuto il nuovo Regno d'Italia, aveva diritto a chiedere che continuasse a suo profitto il Commercio di Scalo tra porti Italiani; e ricusargli il cabotaggio sarebbe stato allora un grave errore politico, perchè avrebbe posto un ostacolo d'interessi al riconoscimento del nuovo Regno.

Epperò da quell'alta mente che egli era il Conte di Cavour, dopo breve negoziato mostrò di consentire senza altro e per via di fatto alla Francia il cabotaggio dei bastimenti a vapore; ed avrebbe consentito anche più se gli si fosse offerta la reciprocità. Se ciò deve arrecare maraviglia attesochè il Conte di Cavour era uomo di larghi principj, ed intimamente convinto che il privilegio del Cabotaggio, come tutti i privilegi, se nuoce ai terzi nuoce anche a coloro che lo godono, togliendo loro lo stimolo a far meglio. Egli sapeva che quasi tutte le nazioni

civile hanno abbolito il privilegio del
cabotaggio, e che mentre nella Gran Bretagna
credevasi che le navi Danesi ed in
generale la navigazione Scandinava
avrebbero usurpato gran parte del
cabotaggio Inglese, ed in questi altri
Stati per contrario temevasi la concorrenza
Inglese, l'abolizione del privilegio così
in Inghilterra come in tutti quei paesi
che hanno coste sui mari del Nord, ha
provato che quasi nessuna parte del
rispettivo cabotaggio viene fatta da
navi straniere in alcuno di quei
Stati, non ostante l'incremento generale
della navigazione a vela ed a vapore.

Rammentiamo altresì che a cagione
della Dittatura nel Napoletano ed in
Sicilia la mancanza delle corrispondenze
derivanti dalla ristrettezza del numero
delle navi a vapore che continuavano
il traffico tra Napoli e l'alta Italia e
tra i porti medesimi dell'una del

l'altra Sicilia, fu motivo per cui si diè licenza alle navi a vapore Francesi di fare il cabotaggio anche fra Napoli e Sicilia.

E già d'altra parte il cabotaggio era dalla Toscana conceduto alla Francia nei precedenti ~~trattati~~ accordi; ond'è che il Governo del Re d'Italia succedendo in queste condizioni a precedenti Governi, non avrebbe potuto, senza dar prova di poca sapienza e di durezza ingiustificabile, impedire ogni specie di cabotaggio a Battelli Francesi.

Quando dunque le negoziazioni per un trattato di Commercio e di Navigazione cominciarono fra l'Italia e la Francia, la navigazione di cabotaggio era stata in principio offerta ed in pratica consentita per le navi a vapore.

Dando a questo fatto una forma legale e più generica, non si veniva dunque a concedere alla Francia un gran che di

di nuovo, era quindi difficile ottenerne in cambio larghe concessioni.

E questi fatti vogliamo ~~noslotarli~~ ricordarli unicamente per coloro che ~~sono~~ educati alla scuola del protezionismo credono, che ogni passo verso la libertà, ~~che~~ ogni brano di privilegio perduto sieno un sacrifizio di nazionali interessi, una concessione, un dono fatto allo Straniero a discapito del proprio paese.

Altra è, onorevoli Signori, la convinzione del Ministero.

E per cominciare dal cabotaggio delle navi a vapore, se i nostri concittadini di Genova e delle altre coste del Regno non destinano somme sufficienti a costrurre Batelli, per la navigazione di cabotaggio qual male vi sarà che vengano altri a farcela. ~~Vi dirà che in~~ E se alcuni teme, che in tal guisa lo sviluppo della nostra marina sarà impedito dalla straniera concorrenza; Noi non partecipiamo a questi timori.

La ~~abitudine di temperanza~~ parsimonia dei nostri marinai e l'ardimento loro sono citati ad esempio. Queste nobili qualità ci mettono in condizioni di navigare con poca gente e poca spesa lungo le nostre coste, e perciò allontanano il pericolo che la nostra ~~mari~~ marina ~~neria~~ venga soprafatta dalla Francese. Potrà forse opporsi che questo vale per le navi a vela fra loro, ma non per quelle a vapore. La marina Francese essendo più potente della nostra per la navigazione a vapore. Ristretta a questi termini l'importanza della obbiezione è di molto ridotta. Perchè se si tratta delle navi a vapore di lungo corso, le quali dirette a maggiori viaggi toccano i porti principali d'Italia, nulla sarebbe essenzialmente mutato oggi dallo stato delle cose tale e quale era prima del trattato, quando cioè i Batelli Francesi toccavano i medesimi porti, facendo tra essi una navigazione di scalo. Se trattasi poi dei punti intermedi, crediamo affermare

che alle navi Francesi di lungo corso non tornerà conto fermarsi nei ponti intermedii tra Genova, Livorno, tra Livorno, Napoli; e quanto al traffico fra le isole ed il continente Italiano niuna cosa a noi sembra tanto desiderevole quanto vederlo accresciuto e prospero. Questo fatto è per se solo causa potente di accrescimento di ricchezze e di movimenti. ~~Dal che~~ finchè la nostra Marina a vela potrà anch'essa ricevere incremento per le medesime ragioni per le quali avviene che tra due punti messi in relazione di traffico continuo da una strada ferrata suole aumentare e per numero e per frequenza l'andare ed il venire de carri e delle carrozze ordinarie. La stessa marina a vapore che per sorgere e per prosperare richiede che gran numero di viaggiatori e considerevole quantità di merci si muovano da un punto all'altro troverà il suo tornaconto in Italia se, come credesi, una marina più potente

o artificialmente incoraggiata a spese d'altri potrà venire a crearsi in casa questa attività ove manca, e per diffetto della quale ora non abbiamo molte navi a vapore. E questi argomenti valgono anche per calmare le apprensioni di coloro che temono la invasione delle coste Italiane da navi a vapore Francesi di poca portata, le quali secondo loro, verranno a fare il piccolo Cabotaggio sui punti intermedii dei principali porti d'Italia, escludendo da questa specie di navigazione le piccole e numerose nostre navi a vela. Oltre di che non ci pare probabile che tra punti poco distanti la navigazione a vapore più cara possa fare grande concorrenza alla navigazione a vela. Sopra piccole distanze il risparmio del tempo non compensa il maggiore dispendio.

Ma lasciando ~~in disparte~~ stare queste argomentazioni generali è pur da notare che le molte e piccole navi dedite al

cabotaggio in Italia, prima dell'unificazione
avevano facoltà di navigare soltanto sul tratto
delle coste Italiane spettanti allo Stato a
cui rispettivamente esse navi appartenevano,
ma dopo hanno acquistato tutte indistinta-
mente quella di estendere la loro navigazione
lungo quasi tutte le coste di Italia. Questo
beneficio è pur congiunto ad un privilegio
che prima non avevano, perocchè le
navi a vela Francesi, le quali, facevano
lo stato nei varii ~~porti~~ porti, Italiani, ed in
ciascuno di essi compivano operazioni
commerciali, oggi non possono: essendo
quel modo di traffico convertito in cabotaggio
e come tale riservato alle sole navi Italiane
a vela.

Vedi che in realtà da una parte
le navi a vela hanno acquistato un privi-
legio ed una facoltà che non avevano,
e dall'altro si vedono esposte ad una
concorrenza che quanto ai porti primi-
tivi nulla muta allo stato precedente,

quanto ai porti intermedi sarà poca o nulla).

In fine la convenzione di navigazione tra l'Italia e la Francia riconoscendo e generalizzando lo scalo ed il cabotaggio delle navi a vapore francesi ha procacciato alla nostra Marina ed al nostro traffico i seguenti vantaggi

"Dopo l'unione delle varie provincie italiane in un sol Regno nasi convenuto provvisoriamente colla Francia che i trattati precedenti col Piemonte sarebbero applicati a tutta Italia.

In questi trattati sono conservati i diritti differenziali sulle merci importate in Francia da navi italiane anche nel traffico diretto, cioè ancorchè ~~navi~~ merci italiane fossero dai porti nostri con nostri bastimenti trasportate in Francia.

Non è oramai chi non sappia che grandissima parte del nostro

Commercio diretto si fa colla Francia. Sicchè i diritti differenziali sulle nostre merci trasportate sulle nostre navi, diventava un agravio considerevole alla nostra marina, la quale aveva sola a sopportarne il peso se non voleva vedersi preferiti per questo traffico legni francesi. Col nuovo Trattato i diritti differenziali nel commercio diretto sono intieramente aboliti.

I negoziatori italiani dimandarono l'abolizione dei diritti differenziali anche nel commercio indiretto.

Ma tant'era far risolvere dal Governo Francese la gravissima questione marittima che all'Inghilterra non è riuscita ~~di far risoluta~~ non ostante il suo largo modo di procedere verso la Francia, siccome più appresso ~~vi spiegheremo~~ esporremo.

Le istanze dei plenipotenziarii italiani contribuirono alla determinazione presa dal Governo Francese di aprire una solenne inchiesta sull'argomento della libera

navigazione, per ciò che concerne l'abolizione sia dei diritti differenziali, sia del privilegio del cabotaggio.

Questa inchiesta cominciò effettivamente nel mese di maggio 1862 e fu preceduta da uno splendido rapporto fatto all'Imperatore dal valente suo Ministro del commercio signor Rouher ch'era uno dei plenipotenziarii francesi per i trattati di commercio e di navigazione coll'Italia.

L'inchiesta è giunta quasi al suo termine e per quanto ci consta i suoi risultamenti sono favorevoli alla libera navigazione e all'abolizione dei diritti differenziali.

Quando la Francia dimandò che le si conservasse, e si facesse entrare nelle regole di diritto il cabotaggio delle navi a vapore i plenipotenziarii italiani offrirono invece il cabotaggio illimitato d'ogni specie di navi sulle coste italiane a condizione della intiera reciprocità.

A questa offerta gli autorizzava la legge del 9 aprile 1855 che forma parte

del nostro diritto pubblico internazionale.

Le cose qui sopra rammentate fanno comprendere per quali ragioni la Francia si ricusasse di accogliere immediatamente questa offerta. I plenipotenziarii francesi rinnovando la promessa dell'inchiesta, ben tosto effettuata si restrinsero ad insistere pel cabotaggio dei legni a vapore, e solo condiscesero ad accordare immediatamente la reciprocità sulle coste del Mediterraneo.

Questa distinzione tra il Mediterraneo e l'Oceano è nelle leggi francesi, le quali, chiamano l'uno piccolo e l'altro gran cabotaggio. Accordando all'Italia e l'uno e l'altro sarebbesi dovuto estendere tale concessione anche all'Inghilterra, e di mano in mano agli altri stati marittimi; sarebbesi cioè risoluta la questione, per la quale siccome sopra dicemmo il Governo Francese credeva indispensabile far precedere una inchiesta per illuminare la pubblica opinione.

che in quel paese, non è scevra da erronee apprensioni a tal riguardo.

Fu già molto che nel Trattato coll' Italia cominciasse il Governo imperiale per la prima volta a toccare almeno in una parte, il privilegio del cabotaggio accordando la reciprocità limitata pel piccolo cabotaggio alle navi a vapore. Perciocchè i privilegi come tutte le instituzioni decrepite, rovinano per intiero quando si riesce a demolirne la minima frazione. Senonchè i plenipotenziarii italiani insistettero ed ottennero che il cabotaggio si estendesse anche alle coste dell' Affrica francese e che si potesse intrecciare colla navigazione di scalo.

Ognuno intende il vantaggio della prima clausola. Quanto alla seconda è chiaro che non avendo noi un esteso marina a vapore non possiamo realmente giovarci della offerta reciprocità se non allargando la navigazione e rendendo così possibile la creazione o l'ampliazione della nostra

marina a vapore. Quando le nostre navi possono fare lo scalo ed il cabotaggio potranno recarsi dall'Italia o d'altronde in un porto francese del Mediterraneo già cariche, e quindi continuare dall'uno all'altro le loro operazioni incominciando dall'Algeria e terminando colà il loro corso.

Il terzo vantaggio ottenuto, quasi a compenso della reciprocità ~~incompleta~~ incompiuta è questo, che le navi nostre in Francia saranno come le francesi esenti da diritti di navigazione, mentre le navi francesi continueranno a pagharli nei nostri porti.

Nel Trattato col Belgio, e anche nel Trattato collo Zollverein, è invece stipulato espressamente che sinoachè questi stati non avranno aboliti i diritti di navigazione i legni Belgi ed Alemanni, pagheranno in Francia diritti uguali a quelli che si ~~affliggono~~ esigono ~~nei~~ nei porti dello Zollverein e del Belgio dai legni francesi.

Un quarto vantaggio si è la riduzione a metà del grave diritto di ~~otto~~ 800 franchi che la Francia riscuote sulle coste dell'Algeria

la ogni nave straniera adatta alla pesca del corallo.

Dall'Italia, e specialmente dalla Torre del Greco presso Napoli, recansi sulle coste africane la massima parte delle barche, che pescano il corallo nell'Algeria. Secondo uno specchio inviato dal nostro Console, le barche che colà pescarono il corallo, nel 1860 sono 204. Di queste, 152 appartenevano all'Italia tra cui 121 al Napoletano, 26 spagnuole e 26 francesi. Queste barche sono condotte ognuna da cinque o sei marinai, che vivono più mesi di una vita di privazioni e di stenti per fare un peculio di poche centinaia di lire.

Il Governo Borbonico non aveva mai potuto ottenere dalla Francia una diminuzione del grosso peso di 800 lire che il Governo francese riscuoteva da ciascuna barca. Ciononostante, e malgrado l'opinione contraria delle autorità locali dell'Algeria, i plenipotenziarii italiani ottennero che il presente diritto di patente fosse scemato di metà. Questa

diminuzione è tanto più utile ai nostri 21
pescatori di corallo, inquantochè i pescatori
francesi pagando ormai un diritto uguale
rimane ai nostri la più perfetta libertà di
concorrenza ad eguali condizioni. S. E. Governo
S. M. si lusinga aggiungere, che questa concessione
sarà accolta con gran favore, come atta ad
incoraggiare una classe operosissima di marinai
chiamati all'occasione a far parte degli nostri
equipaggi di guerra

Passando ora al Trattato di Commercio dobbiamo notare innanzi tutto che esso è da considerarsi come intimamente congiunto alla convenzione di navigazione, e, per così dire inseparabile da essa. Ma non sarà soperchio notare che cosi per le cose commerciali propriamente dette come per quelle concernenti la navigazione era impossibile che un nuovo trattato non venisse a porre termine allo scompiglio che il mutato ordine di cose aveva gettato nelle precedenti relazioni fra i due Stati.

Erano in vigore trattati con Napoli con Toscana, con Piemonte, nessun trattato esisteva cogli Stati Pontificii. Per uscire alla meglio dagl'imbarazzi derivanti da un tale stato di cose, fu in pratica seguito il sistema di riguardare come estesi di fatto a tutta Italia i precedenti trattati fra il Piemonte e la Francia.

Questo provvedimento tacitamente consentito aggravò in qualche parte

le condizioni commerciali di alcune provincie, come le Napoletane che perdettero il benefizio del ragguaglio delle proprie navi alle Francesi nel commercio diretto; in altre parti giovò tanto alle provincie medesime del Napoletano, quanto alle altre. La Francia dal canto suo approfittavasi delle clausole che le giovavano, ma lagnavasi di quelle che tornavano a suo discapito, siccome era per esempio, l'aumento del dazio sopra alcune merci nella Toscana.

La sola considerazione che faceva tollerare reciprocamente quello stato di cose era che fosse puramente temporaneo e passeggiero.

Anche sotto questo rispetto non era possibile che un nuovo e generale trattato non intervenisse tra l'Italia e la Francia. Ed era utile che si facesse sopra tutto nell'interesse delle provincie Napoletane. Perochè l'alta tariffa colà vigente ed il fare sospettoso del cessato Governo di Napoli

avevano impedito che quelle provincie ottenessero considerevoli agevolazioni per le loro principali derrate, le quali essendo scarse o mancando affatto nelle provincie subalpine erano state poco considerate o trascurate dai trattati intervenuti fra la Francia e la Sardegna.

Non devesi pertanto omettere che essendosi, per la necessità stessa delle cose estesa la tariffa sarda a quelle provincie, era pur diventato più difficile di ottenere dalla Francia vantaggi considerevoli; chè poco o nulla le si poteva più offerire in ricambio.

L'Inghilterra quando le furono note le intenzioni che aveva il Governo Imperiale di modificare nel senso liberale le tariffe Francesi, si comportò largamente verso la Francia, siccome sogliono le nazioni che hanno la coscienza della loro grandezza e procedendo con ampie vedute, e con vigorosi provvedimenti stipulò il 23. Gennaio 1860.

un primo trattato col quale mentre concedeva alla Francia considerevoli vantaggi tra cui una grande diminuzione del dazio sul vino e l'abolizione d'ogni specie di dazio sui tessuti di seta, sulle porcellane, sugli articoli di moda, su parecchi tessuti di lana, sui merletti, sulla gioielleria, sulle carte per tappezzerie, sugli spiriti d'acquavite e sopra un altra numerosa lista di prodotti, si contentò solamente d'una promessa del governo Francese colla quale obbligavasi a rivedere le sue tariffe per ridurre i Dazi sui prodotti Britannici in modo che non superassero il 30 °/₀ e dal 1864 in poi il 25 °/₀. Solo per il carbone di terra fu fissato la riduzione a 15 Centesimi

Certamente agli spiriti angusti questo procedere dovè parere arrischiato. Le moltitudini in Inghilterra il censurarono; in qualche luogo il Cobden che era stato il negoziatore di quel Trattato fu bruciato in effigie, ne gli valse

a comparire dal tanto furono la memoria d'esser
egli stato il capo della lega per l'abolizione
dei Diritti sui cereali. Ma fu per lui nuovo
argomento di onore l'aver osato affrontare
l'impopolarità per fare ciò che reputava
utile al proprio paese e conforme ai
propri principii.

Questo primo accordo non tardò a portare
i suoi frutti. Agevolò la revisione delle
Tariffe Francesi; le quali, grazie alla
Determinazione di Colui che regge i Destini
della cosa pubblica in Francia, secondo
lo Dall'energico Ministro degli affari Esteri
e dal dotto e operoso Ministro del commercio,
furono con una convenzione complementare
del 12 Ottobre 1860 interamente riformate.

Le proibizioni tutte furono abolite, molte
meni tassate dal 30 al 15 %; molte furono
fatte esenti da ogni Diritto; quasi tutte
esonerate da Dazio di esportazione nel
commercio internazionale colla Gran Bretagna.

Una larga inchiesta fatta per

convertire nella massima parte dei casi in diritti specifici il diritto ad valorem stabilito in massima colla Inghilterra, offrì al Governo Francese materia sufficiente per convincerlo che poteva fare riduzioni più forti di quelle che avea promesso e le fece mediante altra convenzione supplementare del 16. Novembre detto stesso anno.

In capo a breve tempo un Trattato simile a quello stipulato coll'Inghilterra fu conchiuso tra la Francia ed il Belgio. Questo trattato porta la data del 1. Maggio 1861.

In questo stato erano le cose allorchè furono introdotte le negoziazioni del trattato colla Zollverein e colla Italia.

I negoziati coll'Italia cominciarono dopo, ma il lavoro delle riforme daziarie fu compiuto prima, sebbene alcuni incidenti speciali avessero ritardata la conclusione del Trattato in modo che le stipulazioni colla Prussia precedono oggi di data, le stipulazioni

coll'Italia.

Questa avvertenza è necessaria per meglio comprendere ed estimare alcune concessioni speciali, e gli impedimenti, che i negoziatori del Trattato hanno avuto da rimuovere.

Nel negoziare colla Francia, lo stato in cui erano le cose tra lo scorcio del 1861 ed il principio del 1862, era naturale che si prendessero le mosse da recenti trattati stipulati dalla Francia colla Inghilterra e col Belgio.

? L'Art. XIV del Trattato di ~~20 Maggio~~ 5 Novembre 1850 stipulato fra il Governo del Re ed il Governo Francese che poi fu esteso a tutta Italia diceva „ En tout „ ce qui concerne les droits de douane „ et de navigation, les deux Hautes Parties „ contractantes se promettent réciproque„ment de n'accorder aucun privilège „ faveur ou immunité à un autre État „ qu'il ne le soit aussi; et à l'instant

" étendu a leur sujets respectifs gratuitement
" si la concession est gratuite et en donnant
" la même compensation ou l'équivalent
" si la concession a été conditionnelle "

Fem

La Francia perciò diceva " Io vi
" applicherò la tariffa convenzionale concedente
" all'Inghilterra ed al Belgio; ma voi mi
" darete in compenso la reciprocità riducendo
" quei diritti che per avventura
" potranno essere ancora nella vostra tariffa
" maggiori dei dazi che io ho conservati
" nella mia tariffa dopo la convenzione
" con quei due stati, ed abbolendoli
" quando io li ho abboliti; è questo il
" compenso che vi richiedo: la reciprocità "

I plenipotenziari Italiani non
potevano accettare questa offerta senza
riserva.

Innanzi tutto essi notavano che le
concessioni equivalenti a quelle, in iscambio
delle quali, la Francia aveva riformato
la sua Tariffa rispetto all'Inghilterra

ed al Belgio, trovavansi nelle Tariffe convenzionali, Inglese e Belgica e non nella Francese.

Ciò non ostante dichiaravano non poter essi accettare in massima tutte le concessioni fatte dall'Inghilterra e dal Belgio. Aggiungevano che avendo a stipulare un nuovo trattato ed a nome di tutta Italia conveniva che la Francia scemasse i dazi su certi prodotti, che non interessavano l'Inghilterra nè il Belgio, e che d'altra parte considerassero che molte riduzioni da essa concedute a quei due Stati, poco fruttando all'Italia era pur conveniente che non esigesse dall'Italia in tutto e per tutto le identiche concessioni ottenute e dall'Inghilterra e dal Belgio.

Colla scorta di queste massime e con queste riserve fu incominciata la revisione di quasi tutta la tariffa Italiana e Francese.

Presa quindi per base la nomenclatura

della tariffa Franco-Belgica, si riordinò la nostra in modo da riscontrarla con quella dopo aver aggiunto ai Dazi in essa segnati il decimo di guerra, ed il ventesimo per diritto di spedizione all'entrata.

Questo riscontro offrì ai Plenipotenziari dei due Stati l'occasione di chiedere speciali modificazioni, o soppressioni di Dazi, od aggiunte o diminuzione di articoli.

È superfluo ripetere quali siano state tutte le dimande fatte nell'interesse dell'Italia o in quello della Francia; nè tutte quelle che sono state reciprocamente accolte.

Gli specchi di confronto fra tutti gli articoli compresi nelle tariffe convenzionali franco-Italiane cogli articoli delle rispettive tariffe precedenti tuttora in vigore, dimostreranno partitamente tutte le modificazioni rispettivamente arrecate dal trattato a queste tariffe. Noi qui ci restringiamo a notare.

1° Alcuni speciali vantaggi tra quelli

quaranta specie di prodotti proibiti alla importazione in Francia, tra quali alcuni degni di molta considerazione per noi. Tali erano per esempio parecchi lavori in pelle tra cui i guanti che possono divenire facilmente per certe provincie Italiane un industria importante; l'estratto della Rabbia la quale è tanta parte dell'industria agraria delle provincie meridionali; ed i bastimenti che si costruiscono su molti punti delle coste Italiane, per non dire di altre produzioni che ora sono scarse od impotenti per fare concorrenza a quelle di Francia, ma che potrebbero, dopo tolto il divieto della immissione in quell'Impero acquistare un importanza che non hanno. Tutte queste proibizioni sono scomparse.

Quanto agli altri articoli non ci fermeremo sui metalli o lavori di metallo che sono i primi notati in tariffa, perché realmente non è per noi, nel presente stato delle cose, così avanti questa maniera

di produzione, da confidare che le proibizioni tolte, tra cui eran quelle concernenti la ghisa ed il ferro lavorato in certi casi, e i dazi grandemente abbassati, dieno subito un utile risultamento. Sebbene un paese che possiede svariate e ricche miniere, possa sperare che ove si ordini meglio la industria metallurgica e progrediscano le scoperte già in parte averatesi che restringono l'uso del combustibile nel trattamento de minerali e massime del ferro, l'Italia possa bastare allo spaccio interno e forse anche aver materia da fornire al commercio esterno. Anche nel presente stato di cose alcune delle provincie settentrionali, esporta una qualche quantità di falci e di simili, strumenti agrari per le provincie limitrofe della Francia. La tariffa generale Francese imponeva 120. lire, e coi diritti differenziali o per terra L. 128,50 sulle falci, e così L. 80. od 86,50 sulle falcette oltre i 2/10.

33

La tariffa convenzionale riduce questi dazi immediatamente a L. 40. e nel 1864 a L. 32. senza nessun aumento di diritti accessori.

E così pure in due provincie del Napoletano sono per antica tradizione assai estese e provette due industrie, l'una della fabbrica di oggetti d'acciaio in Campobasso, l'altra dell'oro battuto in Solofra. L'oro battuto era prima soggetto in Francia a 330 lire oltre i due decimi, cioè a L. 396. il Chilogramma, ed ora sarebbe sottoposto a sole L. 25. per virtù del Trattato. Parimenti gli oggetti di acciaio sarebbero tassati a 40. lire e dal 1864 a L. 32. per ogni 100. K.; od al 20. p. % fin d'oggi e dal 1. Gennaio 1866 al 15. % secondo che sono compresi o no nella categoria de coltelli, quando che presentemente la loro importazione in Francia è proibita.

= 148

Ma lasciando stare questi che pur sono vantaggi più o meno rilevanti, ma forse non tutti immediati

indicheremo come di maggior rilievo quelli che derivano da riduzione od abbolizione di diritti su prodotti che presentemente sono di maggior considerazione per alcune provincie Italiane.

Quasi tutti questi prodotti cominciando dall'oro battuto di cui si è fatta testè menzione, sono stati presi in ispeciale considerazione nel nostro trattato per farne materia di concessioni non ancor fatte neppure negli ultimi trattati Anglo-Francese e Franco-Belgico a quelle due nazioni contraenti.

Diffatto per virtù della estensione all'Italia delle concessioni contenute già nei trattati suddetti, i bastimenti, in addietro proibiti, sono sottoposti al diritto di L. 25. o L. 15. per Tonnellata e di L. 20 o di L. 10 dal 1864 in poi e i diritti sui mobili dal 15.% sono abbassati al 10.%

Quasi tutti gli acidi e molti altri prodotti chimici tra cui sono quelli nè quali entra lo zolfo ed il sale od altre materie

da noi possedute sono, o dichiarati esenti, o poco imposti, il che se non pel presente, può avere per l'avvenire una certa importanza per noi; e più ancora il diritto di L. 16.50 sulla canapa e sul lino pettinati è intieramente abbolito. I diritti sui fili più ordinari di canapa e di lino da L. 41.80 = 52.80 = e 86.50 secondo il loro numero sono scemati a L. 15 = 20 = e 30. Le funi e le gomene gravate del dazio di L. 27.50 pagheranno L. 15 il quintale. Le sete e le seterie liberate da ogni dritto siano o no tinte, e la borra filata assoggettata a soli 75 centesimi; la quale abbolizione o riduzione di dritti potrà giovare ad una parte della nostra industria serica come più chiaramente vi esporremo in appresso.

I legni e le radici per tinta dichiarati liberi i marmi non statuari sottratti a diritti che prima montavano da L. 5.50 sino a L. 44 il quintale per essere sottomessi

a dazi assai miti. Le lavagne per costruzione od in lastre larghe, prima tassate con dazi che montavano da L. 14. a 300. p. 0/00. ora indistintamente sottoposte a sole L. 4. per le une e L. 10. per le altre senza distinzione di misura. E così parecchi altri prodotti, siccome risulta dagli specchi comparativi che saranno presentati a ~~questo~~ cotesto Consesso.

Questi, che pur sono benefici provenienti dal trattato erano comuni all'Inghilterra ed al Belgio come molti altri. Noi gli abbiamo notati perchè concernono più specialmente materie di cui fanno o possono prossimamente fare commercio più o meno esteso tutte od alcune delle provincie del Regno. Diffatti la canapa è prodotta in abbondanza nella Romagna; i marmi sono da per tutto quasi da per tutto è la seta.

A noi però non bastavano con tutte le altre riduzioni, quelle più utili delle quali abbiamo testè toccato. Epperò i

negoziatori Italiani insistettero per ottenerne altre, anche di maggiore interesse.

Il dazio sul riso che è tanta parte della produzione di alcune provincie settentrionali era stato ultimamente ridotto in Francia a Lire 2. ~~tre~~ il Quintale ~~oltre i diritti differenziali~~; il nostro trattato scema questo dazio a soli Cent.mi 50. ~~senza distinzione di bandiera~~.

Il dazio sull'olio di oliva era stato abbassato recentemente a Lire 6. ~~trasportato da navi Francesi ed a Lire 7 trasportato da bastimenti Italiani~~. I negoziatori insistettero molto, e non senza grandi sforzi ottennero che fosse ridotto a sole Lire 3. il quintale, le ~~quali non saranno accresciute di alcuna tassa differenziale allorchè gli oli verranno trasportati da navi Italiane~~.

Il dazio sulle paste era anche stato ridotto a Lire ~~6.~~ 5. ~~coll'aumento del decimo e del diritto differenziale e fu~~ coll'aumento del decimo e del diritto differenziale, e fu ad istanza dei negoziatori abbassato a Lire 3.

19. 9. 40

Gli aranci ed i limoni freschi godevano eccezionalmente per l'antico Piemonte il beneficio d'un dazio di L. 4. con navi Francesi e L. 4.40 con navi Sarde, e per la tariffa generale Francese pagano L. 10; e col dazio differenziale L. 11. In virtù del nuovo trattato gli aranci di Italia pagheranno indistintamente sole L. 2 per quintale. Dall'Italia Meridionale e dalla Spagna, la quale non ha trattati commerciali coll'Impero Francese, questo tira quasi tutti gli aranci che consuma e che dettero all'erario Francese nel 1861 il considerevole provento di L. 1,638,000. La differenza tra 11. lire di dazio e sole due lire accrescerà immensamente l'esportazione di questo prodotto che è uno dei principali in parecchie provincie del Regno e che pel suo volume impegna in sommo grado l'interesse dei noli marittimi.

La manna che è prodotto delle foreste Calabre pagava per lo addietro

39

80. lire il Quintale e non ne pagherà d'ora innanzi che 8. Il succo della Regolizia era stato ridotto, non ha guari a L. 12. di dazio. Gli Oli essenziali erano sottoposti a dazi rilevanti. Pel trattato quel succo sarà da oggi in poi sottoposto in Francia ad un terzo del dazio che pagava, nonostante il reclamo dei fabbricanti di Marsiglia, e gli Oli essenziali pagheranno sola una lira per Chilogrammo. Tutti questi prodotti dell'industria Calabra si gioveranno molto di siffatta riduzione.

Il pesce marinato era per la Tariffa generale Francese colpito d'un dazio di ~~proibitivo di L. 10. per quintale, per la tariffa eccezionale Sarda era abbassato a L. 25 trasportato con bastimenti Francesi ed a~~ Ore 25. trasportato con bastimenti fra e L. 27,50 con bastimenti ~~Sardi~~ esteri. Nel trattato coll'Inghilterra e col Belgio il pesce marinato era stato escluso; nel nostro si è fatto comprendere in considerazione della quantità che se ne produce in alcune provincie

e si è ottenuto il trattamento già concordato per i pesci secchi, cioè quello di L. 10. per Quintale.

I Cappelli di paglia erano stati assoggettati al diritto di 25. Cent.mi l'uno, senza distinzione. Questo Dazio lieve pei Cappelli molto fini riusciva grave per gli ordinari, essendovene di quelli che costano pochi soldi, e che possono per la migliore loro qualità relativa e pel basso prezzo trovare largo smercio nel mezzodì della Francia. La tariffa annessa al nostro trattato converte questo dazio in un diritto di sole L. 10. per ogni 100 Chilogrammi di Cappelli di paglia, che corrisponderà a qualche centesimo per capo. Nel 1861 furono dall'Italia importati in Francia pel Commercio speciale 639,316 Cappelli di paglia, e noi non godendo ancora per tutto l'anno del ribasso a 25. Cent.mi pagammo 507,269. lire di dazio. È chiaro da ciò che l'agevolazione ottenuta è per se medesima di una certa

considerazione, e potrà giovare grandemente allo spaccio ed alla industria de cappelli di paglia più ordinari.

Il diritto sui muli è abbassato da L. 6, dazio di favore per la Sardegna, a L. 5.

I guanti che già per la Tariffa Gen.le Francese ancora in vigore rispetto a noi erano proibiti, e che furono dalla convenzionale Franco-Belgica ammessi col dazio del 10 % ~~furono~~ scemaro, ad istanza dei negoziatori, sottoposti al solo diritto, al certo non grave del 5 p % ad valorem. L'industria dei guanti è pel suo buon mercato molto innanzi nelle provincie del mezzodì, e per poco che si migliori la qualità del prodotto, potrà diventare materia di una esportazione considerevole per la Francia, ove il prezzo dei guanti è molto elevato.

I marmi statuari, oltre le riduzioni notevolissime fatte sugli altri marmi, sono dichiarati esenti, e così la senapa, il sommaco, l'acido gallico, le ~~go~~ dogarelle ed

altri prodotti che ancora conservavano diritti, più o meno leggeri anche nelle tariffe convenzionali, coll'Inghilterra e col Belgio.

All'uscita di Francia quasi tutti i prodotti, (se si eccettano gli stracci, le paste di carta ed i pezzi di vecchio cordame) sono esentati da dazi. Per noi possono avere maggiore importanza le sete tinte che erano colpite d'un dazio di L. 6. e che potrà tornar conto d'immettere nel nostro paese per certe gradazioni di colore difficili ad imitare, ed i carnicci e le raschiature di varie sostanze dimandate in Italia per farne uso in altre industrie.

Con un ~~patto~~ articolo speciale poi si è stabilito che non potrà mai la Francia impedire l'esportazione del carbon fossile per l'Italia. Se questo patto si riprodurrà, come confidiamo, nei trattati coll'Inghilterra e col Belgio, ognuno ne comprenderà l'importanza per noi che fin ora manchiamo

di questo combustibile.

La nostra Tariffa generalmente bassa non ci metteva in grado di offerire molte riduzioni di dazio in iscambio di queste diminuzioni di diritti ~~ottenute~~ e di altre pure ottenute e che non abbiamo neanco menzionate.

La Francia principalmente si restrinse ad insistere per l'abbolizione d'ogni diritto sulla esportazione degli Oli e degli Zolfi dall'Italia, per la reciprocità della abbolizione del dazio sui tessuti di seta e per un considerevole abbassamento del diritto specifico stabilito dalla nostra tariffa sui pannini —

Questi erano in realità i punti principali della nostra tariffa la cui modificazione poteva rappresentare un compenso alla Francia delle concessioni di cui abbiamo sopra toccato. —

Ma quanto a ciò che concerne l'uscita

degli Zolfi, le strettezze del nostro erario e una certa condizione speciale di questa produzione ci fecero dichiarare che non si poteva da noi abbandonare nè ridurre il dazio sulla uscita. Vedrà il potere legislativo se mai la concorrenza che fanno alla nostra produzione naturale le piriti trattate con processi chimici per estrarne lo zolfo non ci costringa a modificare od abolire più tardi questo dazio, allorchè sarà interamente cessata la domanda che ne fa l'agricoltura, per combattere la brittagama. E per ora fu giudicato più conveniente resistere all'abolizione o alla riduzione di questo dazio che fu nella tariffa convenzionale fissato ad una lira per quintale, il quale dazio sta al valore dello zolfo tra il cinque ed il sei per cento, ed è in cifra tonda il dazio che in oggi si paga.

Si cercò di negoziare invece il diritto anormale ed eccezionale di spedizione sugli olii delle provincie meridionali. Questo diritto

che già il Governo avea più volte promesso di abolire, colpiva non meno l'esportazione per l'estero, che la spedizione per le altre provincie del Regno, per via di mare. Basta enunciare un simile diritto per condannarlo. Fu ~~l'abolizione~~ l'abbandono di questo diritto che giovò principalmente ad ottenere l'abbassamento del dazio sull'entrata in Francia degli ~~o~~ olii medesimi. Ma anche a tal riguardo la nostra concessione ebbe un limite.

Nella rimanente Italia, ~~oltre del diritto di cui è parola~~ e un lieve dazio all'uscita di trenta centesimi per Quintale, il quale aumentato del solito decimo, monta a trenta tre centesimi. Si pensò che rinunciando alla Francia il diritto eccezionale di spedizione nel Napoletano si avesse a conservare e ad estendere a tutta Italia un dazio di esportazione un poco più alto dei soli trentatre centesimi. Ci riserbammo dunque il dazio di una lira, il quale darà all'erario da cinque a seicento mila lire di rendita. Ne potranno dolersene i proprietarii o gli incettatori

degli ~~oglii~~, ai quali si offre contemporaneamente, il risparmio di lire ~~quattro~~ tre, ~~sul dazio~~ sul dazio d'immissione in Francia ~~dei loro oglii se esportati con navi italiane.~~

Veramente questa concessione, era non solo limitata, ma in sostanza più apparente che reale, almeno per l'avvenire; perciocchè le interpellanze parlamentari avevano fatto noto che un giorno, si sarebbe abolito il diritto di spedizione, sicchè la Francia in iscambio di ciò non concedè in sulle prime se non una riduzione del dazio a quattro lire.

Più tardi condiscese a ridurlo a tre, e v'aggiunse la riduzione del dazio sugli aranci e sulle paste e sul riso, quando si riuscì ad intendersi intorno ai tessuti di seta ed a quelli di lana che furono i punti più discussi e più contrastati.

Quanto a tessuti di lana si notava che l'Industria è così progredita in Europa che si hanno prodotti i quali costano anche meno di lire quattro il Kilogramma. Un dazio specifico di lire una e quaranta, alzato da

dritti accessori e straordinarii a lire una e sessanta, diventa, per cotesti tessuti ed anche per quelli di cinque o sei o sette lire un dazio che corre, dal venticinque al trentacinque per cento. Intanto, dicevasi, già da lungo tempo il commercio gode per le qualità più fine del dazio di lire una e sessanta che è minore del quindici per cento e per le qualità sopraffine anche minore del dieci.

Insistevasi quindi, che fossero distinti i tessuti sodati, da non sodati, e gli uni si sottomettessero ad un dazio di metà inferiore a quello degli altri.

Veramente nel tempo stesso la Francia faceva le medesime istanze allo Zollverein ed otteneva, che il dazio di lire due e venticinque che colà aggrava i sodati e non sodati indistintamente, fosse, come è stato dalla seguita convenzione, ridotto a lire una e ottanta, ed dal 1866 in poi a lire una e cinquanta sui panni sodati, ed a centesimi settantacinque immediatamente sui non sodati.

Noi resistemmo, e dopo lungo dibattimento

si venne alla transazione di ammettere per norma il diritto ad valorem del quindici per ora e più tardi del dieci per cento; e per evitare che in certi casi questi diritti fossero maggiori di lire una e sessanta, si lasciò l'alternativa all'introduttore della merce, purchè ne facesse dichiarazione nell'atto della immissione, di scegliere tra i due dazi. Il che è conforme alla massima generale, che ad ognuno è dato eleggere tra il dazio convenzionale e quello portato nella tariffa generale. E notisi come il maximum essendo fissato a lire una e sessanta, questo dazio è pur maggiore di quello del quale il Conte di Cavour credè che potessero indistintamente accontentarsi i panni nostrali, e che era di lire una e quaranta. L'aumento di venti centesimi prodotto da diritti straordinarii di guerra o accessorii era puramente accidentale e temporaneo. Esso equivale ad un settimo del dazio principale ed è ora convertito in diritto definitivo.

Questa concessione quindi, mentre fa sparire

dalla nostra tariffa, una inegualianza troppo forte nella applicazione uniforme di un dritto specifico frutta poco alla Francia la quale, manda all'Italia tessuti molto leggeri o di fantasia i cui costo è molto alto rispetto al peso. Ond'è che a suoi prodotti converrà, nel maggior numero dei casi continuare a pagare il dazio di lire una e settanta. E la prova evidente di questa nostra asserzione è in ciò che secondo lo specchio generale del commercio della Francia pel 1861, questa esportò di tessuti suoi proprii per l'Italia 1,063,280 Kilogrammi valutati secondo il prezzo corrente 26,624,950 lire. Ciascheduno Kilogramma sarebbe stimato in Francia 26 lire in media. Il quindici ed anche il dieci per cento sarebbe su cotesti tessuti di molto superiore al dazio specifico di lire una e settanta fissato dalla nostra tariffa generale.

Come si scorge da questa esposizione, le concessioni da noi fatte non essendo di molta considerazione, la Francia insisteva

pini che mai intorno a quella che concerne-
va i diritti su tessuti di seta.

L'Inghilterra non ostante la sua inferiorità relativa in questa industria, aveva conceduta la assoluta esenzione alla Francia.

Il Belgio aveva accordata l'immediata riduzione del suo dazio di dodici lire a tre sopra le varie specie di tessuti di seta.

Lo Zollverein da lire otto e venticinque, mentre da noi stavasi negoziando, riduceva il dazio su tessuti di seta immediatamente a lire tre e settantacinque e dal 1866 a tre lire.

In questo stato di cose ~~a noi parve~~ parve al R.° Governo che i riguardi dovuti a certe preoccupazioni ed a certi interessi secondarii non fossero sufficienti ~~per farci~~ per resistere alla domanda di riduzioni che in realtà non credevamo punto perniciose alla nostra industria serica, e probabilmente giovevoli, perchè contribuiranno a farle acquistare migliore coscienza di se medesima e la spingeranno a portare, se è d'uopo, la sfida sullo stesso mercato Francese, a certe

qualità di tessuti per le quali non può ne deve poter avere la Francia ragione alcuna di sopraffarci come or ora dimostremo.

Queste riduzioni non pertanto furono anche più temperate e più miti per noi, che non erano o non saranno pel Belgio e per lo Zollverein.

Diffatti dalle Lire 10 di dazio posto dalla nostra tariffa sui tessuti di seta comincierà a scendersi a 9 lire e si conserverà quello di 8 sulla filosella e poi a Capo a due anni e l'uno e l'altro dazio scenderanno a Lire 6 nel 1868 a Lire 3.

Se questo abbassamento convenne i nastri i quali sotto uguale peso comprendono maggior valore ed in questo valore una parte comparativamente maggiore dovuta all'opera dell'uomo.

I nastri conserveranno, se di velluto, un dazio di Lire 5 e tutti gli altri un dazio di Lire 8.

Quanto ai tessuti misti mettendo termine ad infinite interpretazioni che rendevano la tariffa italiana oltremodo vessatoria, si è stabilito che se la seta vi entra per meno del 12 per cento, cioè di un ottavo circa del peso, il tessuto pagherà come quello della materia dominante; se v'entra per più, pagherà 3 lire, e sicco che questo diritto di 3 lire non diventerà il dazio comune anche ai tessuti di seta e filosella pure; il misto pagherà il dazio della seta o filosella pura se questa vi entra per più della metà del peso.

Queste concessioni, come vedesi, sono tali che quantunque si arrivi, da nostri in fuori, alla concessione fatta dal Belgio e dallo Zollverein, pure vi si arriva più tardi e mediante una scala di diminuzione assai lenta.

Se sarà pure danneggiata la nostra industria! Una qualche attenta riflessione ~~un po' di ragionamento~~ e qualche fatto ci

ci convincono del Contrario

L'Italia è produttrice della materia prima e ne Omercia all'estero per molte diecine di milioni

L'industria della tessitura della Seta non è di quelle che si giova grandemente del fare in grande e per macchine raccolte in vasti orifizj e sicchè non vale il solito argomento della difficoltà di emulare con pochi sussidj le più ricche e potenti fabbriche straniere

Nascono dunque di fondamento le due principali Ragioni che si sono fatte contro l'abolizione dei dazi protezzitori.

La Francia consuma molte Sete straniere, e quelle della Cina ch'entrano per circa 1,500,000 chilogrammi nella sua consumazione la va ancora a comprare di seconda mano sui mercati d'Inghilterra; i suoi utensili sono più costosi degli inglesi di circa il 40 p% Eppure la Francia accetta la Concorrenza inglese; e perchè?

Perchè la parte più elevata dell'industria serica della Francia, che è quella di Lione, deve la sua superiorità a certe speciali condizioni che sono indipendenti da poche lire di più o di meno di dazj o di spese di produzione o sul chilogramma di stoffa.

La superiorità di quest'industria è nelle stoffe di colori più fini, nelle operate, e nelle stoffe a disegni.

La Francia è maestra di mode all'Europa. Le stoffe in cui predomina la ~~parte~~ parte che dev'essere fatta alle incessanti mutazioni della moda ed al gusto sia sul colorito, sia pel disegno verranno di Francia così con le cime con ~~xxx~~ 3 lire di dazio; tanto più che realmente la differenza è così lieve, relativamente al costo di simili stoffe, che non può avere grande influenza sul consumo.

Invece nelle stoffe liscie e di colori più semplici e massime nelle nere che sono più costantemente e più generalmente ricercate

ne crediamo che le fabbriche Italiane fornite di buona seta com'è la nostra nulla avranno a temere per lo spaccio interno dalla progressiva diminuzione del dazio, e siamo certi che intervenendo quei miglioramenti, che la stima della Commissione farà presto introdurre non ci sarà ragione per cui non possiamo mandare coteste loro tessuti sulle stesse mercato francese.

La materia prima è dappertutto in Italia e di qualità svariata, i lavoranti [illegible] che in Francia e per quanto concerne la tinta [illegible] per noi [illegible] l'acquisto coll'abbassamento di dazio [illegible] chimici, si può contare sul miglior mercato delle stesse [illegible] di cui è [illegible] più che ad altro di esse è anche oggi conservata una certa [illegible] sui quasi tutte potrebbe col tempo risorgere quella di cui un giorno godevano.

Nulla di peggio che riposare sulla pretesa, ma impotente protezione d'una tariffa, si smarrisce perfino la coscienza di ciò che si vale e si perde ogni stimolo a far meglio.

Le nostre speranze sono anche fondate sopra dati di fatto. Questa industria di tessuti di seta ha resistito alle dure vicende degli ultimi anni ed ora è tuttavia per effetto della crisi economica del mondo industriale in condizioni non del tutto favorevoli, come tutte le altre industrie e specialmente quelle che hanno per iscopo la tessitura dello stoffe di varie materie e che son più strettamente solidali fra loro. Ma quando la crisi cesserà l'industria della tessitura della seta sentirà meglio quel che ora avverte meno, di avere cioè di molto migliorata la sua condizione in Italia per fatto importantissimo di essersi aperto a ciascuna delle fabbriche sparse qua e là nella Penisola il gran mercato del Regno Italiano.

Nella relazione stampata dal Giurato dell'Esposizione del 1858 in Torino e in quella che la Camera di Commercio di Milano pubblicava nel 1857 leggesi per lo appunto come uno de' rimedj al poco sviluppo della tessitura della Seta lo ampliamento del mercato in Italia.

Allora speravansi trattati che facessero scemare gli alti dazj d'importazione negli altri Stati italiani. Oggi ogni barriera è caduta, i dazj sparvero colle dogane per effetto dell'unificazione del Regno, e quanto a ciò le speranze dei produttori e dei fabbricatori sono state di gran lunga superate.

Dai dati raccolti dalla Direzione Gen.le delle Gabelle rileviamo che nel 1861 da Como, Genova, Napoli, Toscana, Ancona e Sicilia si sono esportati 116 mila chilogrammi di tessuti di Seta, mentre in tutta Italia, compresi anche i tessuti misti di Seta e d'altre materie

materie se ne sono importati 201,883 chilogrammi. Quando si considera che i 116/mila chilogrammi dell'esportazione sono una cifra raccolta dalle dogane che non ha obbligo di riscuotere dazio di sorta e che perciò è assai probabilmente minore della effettiva, nè comprende tutta l'esportazione dell'Italia si scorge come non sia a me la differenza tra l'esportazione e la importazione dei tessuti di seta e specialmente di drappi dello stesso di seta pura. ~~Mancano maggiori particolari per più precisi [illegible]~~

Quanto alla Francia poi leggesi nelle Tavole pubblicate pel Commercio esterno da quella Direzione Generale delle dogane che in Italia furono spedite

" di foulards chilogrammi	18,729
" " stesse pure e lisce d'ogni colore	60,864
" " " operate	34,836.
In tutto chilogrammi	114,429,

oltre

Nr. 86,154 chilogrammi di tessuti misti.

Non consta che i 114/mila chilogrammi di stoffe francesi siano tutti rimasti in Italia, entrati cioè in quello che dicesi Commercio speciale; ma se pure ciò fosse è facile ad intendere come non sia enorme questa introduzione dei tessuti francesi massime quando si confronta alla esportazione fatta dall'Italia.

Ed è degno di nota che la provincia di Como conta essa sola nell'esportazione del 1861, senza gli scialli ancora dalle tabelle per 45,234 chilogrammi. Questi vanno in massima parte nell'Austria non ostante il grave dazio di Lire 13.05 che pesa sopra ogni chilogramma di tessuti alla importazione in quell'impero, ed una parte ne giunge fino nella Russia malgrado i elevatissimi. Ora se l'Italia può far concorrenza agli altri paesi produttori di stoffe di seta, sul mercato Austriaco, perchè non potrà resistere nel proprio seno alla concorrenza Francese?

straniera) e sperare anzi di concorrere per i tessuti lisci e più andanti sullo stesso mercato francese ora che colà sono soppressi i dazi d'importazione i quali montavano da Lire 16 a 20 oltre i due decimi di guerra!

Se i tessitori di Como poterono continuare a spacciare in Austria i loro tessuti non ostante che prima del ~~1829~~ 1859 ve li importavano gratuitamente e dopo dovettero pagare un dazio di Lire 15 istantaneamente e senza nessuna specie di graduazione, perchè dovranno ~~[illegible]~~ soggiacere nella concorrenza della Francia dal perchè il dazio sulle stoffe francesi sarà abbassato gradatamente in Italia, e con lenta progressione di una, ~~[illegible]~~ di quattro e poi di sette lire in cinque anni?

I fabbricanti che sostenessero non poter essi in tali condizioni continuare la loro industria, verebbero a confessare che la tessitura della seta non può vivere in Italia. Se così fosse, che certo non è, non sarebbe un gran male che l'attività dei nostri operai

e dei nostri capitali si rivolgesse altrove.
Anche in questa ipotesi, lontana dai fatti
il trattato lasciando all'esperimento cinque
anni di tempo sarebbe scevro d'ogni ragione-
vole attacco.

Fuori di questa riforma daziaria sulle sete
pochi altri dazii sono stati ridotti nella
nostra tariffa se si eccettuino le riduzioni o
abolizioni di diritti sui prodotti per i quali
il Governo imperiale a nostra istanza aboli-
va il dazio di immissione in Francia.

Queste hanno l'apparenza più che la realità
di riduzioni o di abolizioni, perchè concernono
prodotti che non abbondavano in Piemonte
e perciò erano tassati nella tariffa sarda ma
che abbondano nella rimanente Italia come
gli aranci, i capelli di paglia, il sommacco, la
rubbia e somiglianti.

Le riduzioni o variazioni di dazii che
meritano di essere principalmente notate
sono quelle dei dazii sulle pelli, sulla
porcellana, sui vetri, sulla gioielleria, sugli
articoli di moda e sui prodotti chimici

e l'abolizione d'una qualche importanza sebbene affatto secondaria, si è quella sul dazio sui libri, e delle carte geografiche.

Le pelli verniciate ~~e le marocchinate~~ sono le marocchinate e ragguagliate a 80 lire; ~~dazio~~ ~~marocchinaggi~~ per tinte di montone sono conservate ~~[illegible]~~ nei loro antichi diritti ~~[illegible] 80.~~

~~[illegible]~~ Ma le conciate da lire 40 saranno abbassate a 25 nel prossimo anno ed a 15 nel 1863 per ogni quintale. Tutte le altre rimarranno al gennaio 1864 ridotte da 20 lire a

15.

Le materie per la concia a miglior mercato, perchè abbondanti nelle provincie meridionali, e la maggior facilità di avere le pelli crude che si ottengono ancora in Italia, sono sufficienti a giustificare quello abbassamento dopo l'unificazione del Regno.

La porcellana dorata e dipinta rimane sotto posta al dazio che oggi la grava: ma fatto il ragguaglio tra il valore medio di questa porcellana ed il diritto di 25 lire vedesi che

il dazio di 15 lire sulla porcellana bianca era senza proporzione maggiore; e perciò si condiscese a scemarlo per l'ottobre 1864 a lire 12. Riduzione di poco conto e fatta in omaggio della proporzionalità del diritto.

Quanto a cristalli ed a vetri la nostra tariffa impone agli specchi non montati 25 lire per quintale: Questo dazio è conservato. I cristalli d'ogni sorta sono colpiti dalla stessa tariffa d'un dazio di 15 lire; la tariffa convenzionale distingue le lastre brute di specchio, cioè quelle non ispianate dagli altri cristalli, e tra queste distingue quegli tagliati al torno o incisi o colorati, da non tagliati o semplicemente gettati a forma. Il valore di queste tre specie di cristalli è grandemente diverso, e però ai più cari conserva il dazio di 15 lire e lo riduce per gli altri a 12 lire, ad 8, ed a 7 pel 1864.

Questa riduzione non ha importanza

industriale di sorta e lieve o niuna 66
importanza fiscale.

Di maggior rilievo è quella sui vetri per la sola parte che concerne i vetri di finestre. Questi danno vita ad una industria non molto estesa presso di noi ma sono d'altra parte materia di consumazione di prima necessità per tutti, così pel ricco come pel povero che spesso e con detrimento della sua salute applica alle imposte una tela o della carta invece di troppo care invetriate.

Quindi è che da 8 lire abbiamo ridotto il dazio su cotessi vetri a 7 per ora, ed a 5 lire dal 1 ottobre 1864 in poi.

La oreficeria è gravata nella nostra tariffa di 10 lire l'ettogramma e la gioielleria di 16 se di oro.

Quella d'argento è gravata di 12, 20 o 24 lire il Kilogramma. Veramente per questa specie di prodotti un dazio elevato incoraggia il contrabbando tanto più facile per quanto è

minore il volume. Ed oltraccio, nei casi in cui per vaghezza di forme o per isquisitezza di cesello o per novità e svettezza d'incastri o per la varietà ed il pregio tanto diverso delle gioie il valore varia immensamente rispetto al peso, il dazio specifico diventa disugualissimo.

Per queste due ragioni si è facilmente condisceso dai negoziatori a convertire il diritto portato dalla tariffa Generale, in un diritto ad valorem del 5 p %.

Gli articoli detti di moda che sono pel loro numero e per la loro qualità diversissimi erano nella nostra tariffa assoggettati a lire 15 di dazio. Da una parte la varietà grande di questi articoli dava occasione agli introduttori di farli facilmente classificare in altre categorie, e dall'altra il dazio elevato offeriva un premio al contrabbando. Sicchè piccolissima era la rendita doganale dei diritti su questo articolo. Prendendo esempio dal metodo seguito in simili casi

dalla nostra tariffa, si è ridotto il dazio specifico a lire 5 per Kilogramma, e vi si è aggiunta una parte variabile e corrispondente al 5 % ad valorem. Il diritto diventando in alcuni casi più lieve, e sempre più proporzionale saranno eliminate le cause delle frodi.

Resta a dire dei prodotti chimici.

La Francia nonostante la concorrenza al certo formidabile della vicina Inghilterra ha liberati da dazii quasi tutti gli acidi, e ridotti i diritti su quasi tutti gli altri prodotti chimici. E per vero questi sono elementi necessarii di ~~quasi~~ pressochè tutte le industrie, ed il loro buon mercato è una delle condizioni della loro prosperità.

Da noi si è seguito un criterio che diremmo mediano. I lievi dazii esistenti non erano veramente protettori. Talvolta erano di aggravio pel consumatore.

Agevolando colla riduzione dei dazii la importazione di alcune sostanze più utili all'industria abbiamo cercato di

dalla nostra tariffa, si è ridotto il dazio specifico a lire 5 per Kilogramma, e vi si è aggiunta una parte variabile e corrispondente al 5 % ad valorem. Il diritto diventando in alcuni casi più lieve, e sempre più proporzionale saranno eliminate le cause delle frodi.

Resta a dire dei prodotti chimici.

La Francia nonostante la concorrenza al certo formidabile della vicina Inghilterra ha liberati da dazii quasi tutti gli acidi, e ridotti i diritti su quasi tutti gli altri prodotti chimici. E per vero questi sono elementi necessarii di ~~quasi~~ pressochè tutte le industrie; ed il loro buon mercato è una delle condizioni della loro prosperità.

Da noi si è seguito un criterio che diremmo mediano. I lievi dazii esistenti non erano veramente protettori. Talvolta erano di aggravio pel consumatore.

Agevolando colla riduzione dei dazii la importazione di alcune sostanze più utili all'industria abbiamo cercato di

dalla nostra tariffa, si è ridotto il dazio specifico a lire 5 per Kilogramma, e vi si è aggiunta una parte variabile e corrispondente al 5 % ad valorem. Il diritto diventando in alcuni casi più lieve, e sempre più proporzionale saranno eliminate le cause delle frodi.

Resta a dire dei prodotti chimici.

La Francia nonostante la concorrenza al certo formidabile della vicina Inghilterra ha liberati da dazii quasi tutti gli acidi, e ridotti i diritti su quasi tutti gli altri prodotti chimici. E per vero questi sono elementi necessarii di ~~quasi~~ pressochè tutte le industrie; ed il loro buon mercato è una delle condizioni della loro prosperità.

Da noi si è seguito un criterio che diremmo mediano. I lievi dazii esistenti non erano veramente protettori. Talvolta erano di aggravio pel consumatore.

Agevolando colla riduzione dei dazii la importazione di alcune sostanze più utili all'industria abbiamo cercato di

conservare alcuni diritti esistenti, e ridurre la categoria dei non nominati, da lire 10 a lire 4.

Un paese che ha in abbondanza il sale e lo zolfo può fabbricare parecchi prodotti, sol che si trovi il mezzo di esonerarlo, almeno nella concorrenza, dei diritti che paga sul sale. Il Trattato offre al Governo questo mezzo autorizzandolo ad aggiungere ai diritti principali le sopratasse equivalenti. (Art. 6 e 7 del trattato)

Se ciononostante i prodotti chimici dell'estero saranno forniti a migliore mercato, perchè privarne tutte quante le arti che dopo del ferro, trovano in essi uno dei principali loro sussidi?

Se questa parte della riforma daziaria è attesamente esaminata si scorgerà come non sia una vera concessione alla Francia ma una utile modificazione alla nostra tariffa. Solo vogliamo notare un particolare, ed è che mentre noi conserviamo il dazio sull'uscita dello zolfo ed il dazio d'una lire sull'entrata del acido solforico, la Francia ci ha

in quest'acida come sugli altri accordata la
sopraccitata franchigia.

Diremo appena una parola dell'abolizione
dei diritti sulle carte geografiche. Questo dazio
a peso non è una gran protezione, e d'altronde
i consumatori di queste materie sono più
ch'ogni altro meritevoli di riguardo e debbono
più di tutti essere favoriti nel prezzo dei
prodotti che consumano, o per dir meglio
tramutano nel più prezioso dei capitali
quale è quello della istruzione.

Convertendo in diritti convenzionali colla
Francia i diritti generali della nostra tariffa,
abbiamo creduto conveniente lasciare al
potere legislativo una certa larghezza per
ciò che concerne i fili e tessuti di cotone
e le macchine. La presente crisi americana
e i futuri destini dell'industria metallurgi-
ca potrebbero per avventura dare occasione
a qualche variazione della tariffa che
non fosse una semplice riduzione di diritti.
I negoziatori del trattato chiesero quindi ed
ottennero che due apposite note fosse

riserbata al Governo italiano la facoltà di
riformare ed accrescere in certi discreti limiti
i diritti sui cotoni filati o tessuti e di distin-
guere nominandole, le varie macchine
comprese oggi sotto una indicazione gene-
rale assoggettandole a dazi diversi perchè
non siano più alti di quelli che sono nella
tariffa francese. Sebbene credessero che l'uso
di queste note non fosse probabile perchè
poco conforme a principii che informano
a nostra legislazione industriale e commerciale
pure le speciali condizioni in cui sono e
potrebbero essere quelle due specie di produzioni
fecero tentare ai due plenipotenziarii italia-
ni che avessero a riuscire accetto a molti
questo due riserve. Alle quali chiesero che se
ne aggiungesse una terza più generale conce-
nente la possibile conversione di parecchi
diritti specifici in diritti al valore.

~~A questa esposizione delle principali
modificazioni fatte alle tariffe e prima
di toccare alcuno articolo del trattato
occorre aggiungere la breve storia di alcune~~

7 ~~questioni che ne ritardarono la conclusione e che furono poi con diversa tesi eliminate dalla presente stipulazione~~

Segue

Cessiamo ora ad alcuni commenti &c.

~~Non è superfluo l'aggiungere alcune~~

~~Passiamo ora ad alcuni commenti sopra certi articoli del Trattato.~~

~~Non diremo del primo, secondo e terzo articolo chiari di per se, essi contengono la sanzione delle tariffe.~~

Il quarto articolo stabilisce un principio generale reso dal quinto articolo comune alla Francia ed all'Italia.

Questo principio è che quando un produttore nazionale è sottoposto ad un peso proveniente sia da un diritto che gravita sulle sue produzioni o sulle materie che adopera, come sarebbe il sale e come potrebbe essere il vino o altra sostanza, sia da una spesa cagionatagli da una vigilanza amministrativa stabilita sulla sua produzione, come sarebbe quella delle gabelle per esempio ove il sale si fornisse gratuitamente, questo peso potrà essere compensato da sopratasse che saranno aggiunte a diritti d'entrata dall'estero, acciochè gli introduttori di prodotti simili non godano di una specie di diritto differenziale a proprio esclusivo favore

Sono queste le modificazioni le più importanti arrecate alle tariffe dei due stati; non è superfluo di aggiungere ora qualche osservazione sopra alcuni articoli del trattato.

Il primo, secondo e terzo articolo contengono la sanzione delle tariffe

12

Questo principio Generale è dall'articolo 6 applicato al caso in cui nuovi diritti siano imposti anche sulle materie comprese espressamente nelle tariffe convenzionali; così resta eliminato il dubbio che la precedente ~~enunciazione~~ enunciazione potesse unicamente riferirsi alle altre che non vi sono comprese.

Questi due articoli sono importanti; perchè realmente essi ci mettono in condizione di esaminare se vi è modo di far sorgere ed estendere in Italia la fabbricazione di certi prodotti chimici e specialmente di quelli in cui entra il sale; e d'altra parte ci lasciano intera libertà d'adunare come si crederà meglio i dazii di consumazione interna, guarentendo nel miglior modo che si crederà gli interessi dei produttori.

La sola condizione sarà di non assoggettare e di non far assoggettare dai comuni i prodotti francesi a dazii di consumazione maggiori di quelli che pagheranno i prodotti nazionali. Questo principio di stretta giustizia è sancito dagli articoli 7 ed 8.

~~sei~~ sette ed otto.

La lista che leggesi annessa all'articolo 4°. merita qualche spiegazione.

Essa è diversa da quella che leggesi nel trattato col Belgio; perocchè nell'intervallo della conclusione dei due trattati, la legge francese ha stabilito che il sale fosse fornito all'industria gratuitamente e ha imposto alle fabbriche una vigilanza amministrativa. Ond'è che tutte le sostanze in cui entra il sale come materia, e che prima erano sottoposte a sopratasse equivalenti all'importo del sale adoperato, trovansi ora sottoposte a sopratasse assai più miti e tali che servono a compensare le sole spese della vigilanza.

Vi ha solo tre eccezioni, per una certa specie di prodotti la cui fabbricazione è vietata in Francia quando non giungano ad un certo dato titolo, colla clausola che quante volte una fabbrica volesse immetterne pagherebbe il diritto di consumazione sul sale che vi è compreso (1)

(1) Vedi decreto 13 Dicembre 1862

Ciò è stato prescritto, perchè da quei prodotti nei casi preveduti può facilmente ricostrarsi il sale e vendersi per gli usi comuni.

Era giusto che nei casi identici s'imponesse a simili prodotti esteri la sopratassa equivalente al costo del sale.

Tutte queste sopratasse sono in misura uguale sopportate dai prodotti dell'Inghilterra e del Belgio.

L'Articolo 9 e l'articolo 10 spiegano meglio, cose che sarebbero intese anche nel silenzio del Trattato. L'uno riserba la la ~~garantia~~ garentia su prodotti dell'oro e dell'argento. L'altro dice più chiaro che quando vi fosse una sopratassa di navigazione su prodotti non originarii d'Italia, e questa sopratassa fosse imposta anche alle navi francesi, sarebbe pagata dalle navi italiane. Certo la parità del trattamento non porta privilegi.

L'articolo 11 agevola il commercio per via di terra; perchè così alle merci una volta vietate come a tutte le altre che non sieno di origine italiana permette l'immissione

in Francia, come se fosse trasportate da legni francesi.

L'articolo 12 ripete la medesima facilitazione che legge in quasi tutti i trattati di paesi confinanti, cioè la circolazione libera di certi prodotti agrarii ai suoi confini.

Dal decimoterzo al vigesimo secondo articolato tracciate norme alle dogane per la liquidazione e l'applicazione dei diritti. In essi molta è detto quanto alle dogane per le quali potranno entrare le merci tassate ad valorem. Questo silenzio, siccome è stato dichiarato tra plenipotenziarii, lascia intera facoltà a rispettivi governi di fissare quelle dogane che a loro sembra essere meglio acconcie alla stimazione di quei prodotti.

L'articolo 23 contiene l'abolizione dei diritti di transito.

L'articolo 24 estende all'Algeria tutti i patti e le convenzioni del trattato. Questa dichiarazione era necessaria attesochè l'Algeria è retta da speciali norme commerciali e daziarie. Tutti i negoziatori

76

che negli anni addietro stipularono trattati colla Francia trovarono sempre il Governo francese irremovibile sul punto dell'Algeria, ritenuta come un campo riservato ad esecutivo vantaggio della bandiera francese. I nostri plenipotenziarii hanno dunque in ciò ottenuto più che un vantaggio commerciale, un trionfo di principii.

Nulla diremo delle clausole d'uso, nè della durata del trattato estesa a dodici anni, invece di dieci che solitamente suol porsi in simili casi dacchè certe riduzioni di diritti sono rimandate al 1866 e quella più importante del dazio sulle seterie è prorogata al 1868.

Veramente l'ultimo articolo ed uno dei più rilevanti del trattato è l'articolo 26.

In esso è posto per principio che qualunque nuovo abbassamento di tariffa o favore che sarà convenuto in avvenire ad un terzo stato da una delle parti contraenti debba in ogni caso fruttare all'altra di pieno diritto e senza la solita condizione del relativo compenso

Questa massima è la conseguenza legittima che deriva dal considerare i trattati non come una serie di reciproche compiacenze e di sacrificj, ma come una parte di legislazione a cui si accede mediante negoziazioni internazionali dirette ad agevolare il trionfo di principii utili e convenienti ad ambe le parti contraenti in materie che sono di lor natura comuni a tutte le nazioni e conformi a tutti gli interessi.

L'articolo 26 è uno di quegli articoli che giova efficacemente a rendere inutili i trattati nel tempo avvenire; In ciò consiste il suo maggior pregio, perchè i trattati sono, come tutti gli espedienti pratici, meglio la cui utilità temporanea contingente svanisce là dove può sostituirsi loro l'attuazione larga e netta d'un principio.

Il presente trattato ha precisamente questi caratteri, perchè esso contribuisce per ora e tende per lo avvenire all'applicazione più estesa della libertà commerciale che è

78

Le trattative per queste due Convenzioni, cominciate nel gennajo dello scorso anno, erano procedute con sufficiente speditezza, atteso il buon volere che i due Governi vi apportavano ~~Il minuto esame delle tariffe de' due Sti~~ e non ostante la gravità degl'interessi che vi ~~si trattar~~ erano impegnati. ~~La~~ Il ~~cagione~~ trattato di navigazione in fatti era segnato il 13 ~~luglio~~ Giugno 1862.

La cagione che ~~ha~~ avea fatto ritardare fino al 17 gennajo prossimo passato la firma del trattato di commercio era stata una quistione, diciam così incidentale, quella dell'esercizio delle miniere di ferro dell'Isola dell'Elba; ella essendo essa stata felicemente risoluta nel senso che il Governo Italiano avea sempre desiderato, ogni impedimento era tolto.

Il Governo Francese, ad oggetto di fornire ogni possibile agevolezza alla industria della fabbricaz. del ferro in quell'Impero, la quale dolevasi del colpo ricevuto ~~colle tariffe~~ dalle diminuzioni di diritti o abolizioni di proibizioni che erano state un effetto ~~del~~ de' trattati coll'Inghilterra.

e col Belgio, mostravasi preoccupato degli ostacoli che l'organizzaz. attuale dell'esercizio delle miniere dell'Isola dell'Elba metteva ad ottenersi il minerale di ferro a migliori patti. Esso sosteneva che ~~il monopolio esercitato dalla Società concessionaria che esercitava insieme al Governo~~ il modo col quale esercitavansi quelle miniere costituiva un monopolio governativo che ne rendeva ~~difficile~~ impossibile il miglioramento ~~di quel sostenere altresì che il solo Stato erasi assunto un diritto~~. Insisteva perciò perchè lo Stato avesse rinunziato a quell'esercizio e che avesse lasciato libera la coltivaz. di quelle miniere a coloro che fossero proprietari delle terre.

Il Governo Italiano ~~non~~ dal canto suo sosteneva trattarsi di diritti che si esercitavano dallo Stato in virtù di leggi che erano ancora in vigore; e che ciò non era materia propria di un trattato di commercio.

Ma dopo lunghe ~~di~~ discussioni, ~~si venne infine alla~~ fu accettato il principio da noi assunto; fu solamente promesso che il Governo avrebbe presentato ~~alla~~ Camera

al Parlamento un progetto
di legge sulle miniere e che
le miniere ~~quelle~~ di ferro dell'Isola dell'Elba
non sarebbero state assoggettate
a questo nuovo diritto comune

un principio la cui utilità è dimostrata dalla ragione, confermata dalla esperienza riconosciuta oramai da tutte le nazioni civili dell'Europa.

L'esposizione fin qui fatta vi convincerà, lo speriamo, che abbiamo ottenuto tanto pel trattato commerciale, quanto per la convenzione marittima tutto ciò che era possibile ottenere nelle condizioni attuali della legislazione economica francese.

Noi aspiriamo al momento in cui tutte le Nazioni ~~adotte~~ istruite da lunga e forse per loro costosa esperienza, abbandonati i sistemi restrittivi, entreranno francamente in quella via che noi stiamo tanto utilmente percorrendo da più anni. Ma fino a che ciò non si compia dobbiamo contentarci di ottenere dagli altri dei vantaggi relativi. Certamente quelli ottenuti ~~dagli abili~~ Plenipotenziarj di S. M. sono tali da

lasciarvi lusingare che Ve. Vorrete dare
loro la Vostra Sanzione coll' approvare
il seguente progetto di legge.

Italie

Tarif A.

annexé au Traité de Commerce
conclu entre l'Italie et la France
(Art 1er)

Droits à l'entrée en France.

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits au 1er Octobre 1864
26			6
Métaux			
Fer et Fonte			
Minerai de fer	„	exempt	exempt
Mâchefer, limailles et scories de forge	„	Cie.	Cie.
Fonte brute en masse et fonte moulée pour lest de navire	100 Kil.	2f.50	2f. „
Débris de vieux ouvrages en fonte	100 Kil.	2f.50	2f. „
Fonte épurée dite Mazée	Cie.	3.25	2.75
Ferrailles et débris de vieux ouvrages en fer	Cie.	3.25	2.75
Fer brut en massiaux ou prismes retenant encore des scories	Cie.	5. „	4.50
Fers en barres, carrées, ronds ou plates, rails de toute forme et dimension, fers d'angle et à T et fils de fer, sauf les exceptions ci-après	Cie.	7. „	6. „

Dénomination des Articles	Base	Taxe des droits au 1863	Taxe des droits au 1er Octobre 1864
Fers feuillards en bande d'un millimètre d'épaisseur ou moins			
Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre d'épaisseur en feuilles pesant 200 Kilog. ou moins, et dont la largeur n'excède pas un mètre 20 cent. ni la longueur 4 mètres 50 centimètres	100 K.	f. c. 8. 50	f. c. 7. 50
Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre d'épaisseur, en feuilles pesant plus de 200 Kilogrammes, ou bien ayant plus de 1 mètre 20 centimètres de largeur ou plus de 4 mètres 50 centimètres de longueur	id.	9. 50	7. 50
Tôles minces et fers noirs en feuilles d'un millimètre d'épaisseur ou moins	id.	13. "	10. "
(Les feuilles de tôle ou fers noirs, planes, découpées d'une façon quelconque, paieront un dixième en sus des feuilles rectangulaires)			
Fer étamé (Fer blanc), cuivré, zingué ou plombé	id.	16. "	13. "
Fil de fer de 5/10e de millimètre de diamètre et au dessous qu'il soit ou non étamé, cuivré ou zingué	id.	14. "	10. "
Acier:			
en barres de toute espèce et feuillard	id.	15. "	13. "
en tôle ou en bandes brunes, laminées à chaud d'une épaisseur supérieure à un demi millimètre	id.	22. "	18. "
en tôle ou en bandes brunes, laminées à chaud, d'un demi millimètre d'épaisseur ou moins	id.	31. "	25. "
en tôle ou en bandes blanches, laminées à froid,			

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits au 1er Octobre 1864
quelle que soit l'épaisseur	100 K	30 „	25 „
Fil d'acier, même blanchi, pour cordes d'instruments	id.	30 „	25 „
Cuivre:			
Minerai	„	exempt	exempt
Limailles et débris de vieux ouvrages en cuivre	„	id.	id.
Pur ou allié de zinc ou d'étain de 1ère fusion, en masses, barres, saumons ou plaques	„	id.	id.
Pur ou allié de zinc ou d'étain laminé ou battu, en barres ou planches	100 K.	15 „	10 „
Pur ou allié en fils de toute dimension, polis ou non	id.	15 „	10 „
Doré ou argenté, battu, tiré ou laminé, filé sur fil ou sur soie	id.	100 „	100 „
Zinc:			
Minerai cru ou grillé, pulverisé ou non	„	exempt	exempt
Limailles et débris de vieux ouvrages	„	id.	id.
En masses brutes, saumons, barres ou plaques	„	id.	id.
Laminé	100 K.	6 „	4 „
Plomb:			
Minerai et scories de toute sorte	„	exempt	exempt
Limailles et débris de vieux ouvrages	„	id.	id.
En masses brutes, saumons, barres ou plaques	100 K.	3 „	id.
Laminé	id.	5 „	3 „
Allié d'antimoine en masse	id.	5 „	3 „
Vieux caractères d'imprimerie	id.	5 „	3 „

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits au 1er Octobre 1863	Taux des droits au 1er Octobre 1864
Etain:			
Minerai	—	exempt	exempt
En masses brutes, saumons, barres ou plaques	—	id.	id.
Limailles et débris	—	id.	id.
Allié d'antimoine (métal britannique) en lingots	100 k.	5. —	5. —
Pur ou allié, battu ou laminé	id.	6. —	6. —
Cadmium brut	—		
Mercure natif	—		
Bismuth et étain de glace	—		
Antimoine:	—	Exempts	
. Minerai	—		
Sulfuré fondu	—		
Métallique ou régule	100 k.	2. —	6. —
Nickel:	—		
. Minerais de Nickel et speiss	—		
Pur ou allié d'autres métaux (notamment de cuivre	—	exempts	
ou de zinc (argentan), en lingots ou masses brutes	—		
Pur ou allié d'autres métaux, battu, laminé ou étiré	100 k.	15. —	10. —
Manganèse: minerais	—		
Arsenic: minerais	—	exempts	
métallique	—		
Minerais non dénommés	—		

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits au 1er octobre 1864
Ouvrages en Métaux			
Fonte:			
Ouvrages en fonte moulée, non tournés ni polis:			
1ère Classe. Coussinets de chemins de fer, plaques ou autres pièces coulées à découvert	100 k	3. 50	3. "
2e Classe. Tuyaux cylindriques, droits, pentelles et colonnes pleines ou creuses, connues pour la fabrication du gaz; barreaux pleins et leurs assemblages, grilles de plaques de foyers, arbres de transmission, bâtis de machines et autres objets sans ornements ni agrémens	id.	4. 25	3. 75
3me Classe. Poteries et tous autres ouvrages non désignés dans les deux classes précédentes	id.	5. "	4. 50
Ouvrages en fonte polis ou tournés	id.	9. "	6. "
Ouvrages en fonte étamés, émaillés ou vernissés	id.	12. "	10. "
Fer:			
Ferronnerie comprenant: Pièces de charpente, Courbes et solives pour navires, Ferrures de Charrettes et wagons, Gonds, pentures, gros verrous, équerres et autres gros fermements de portes ou croisées, non tournés ni polis	id.	9. "	8. "
Grilles en fer plein, lits, sièges d'meubles de jardins ou autres, avec ou sans ornements accessoires en fonte, cuivre ou acier	id.	9. "	8. "

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits au 1. Octobre 1864
		f. c.	f. c.
Chaudronnerie			
Toiles en fil de cuivre ou laiton	100 K.	25. „	20. „
Objets d'art et d'ornement et tous autres ouvrages en cuivre pur ou allié de zinc ou d'étain			
Ouvrages en zinc de toute espèce	Q.	10. „	8. „
Tuyaux et autres ouvrages de plomb de toute sorte	id.	5. „	3. „
Caractères d'imprimerie neufs, clichés et planches gravées pour impression sur papier	Q.	10. „	8. „
Poteries et autres ouvrages en étain pur ou allié d'antimoine	Q.	30. „	30. „
Ouvrages en Nickel allié au cuivre ou au zinc (argentan)	Q.	100. „	100. „
Ouvrages en plaqué sans distinction de titre	Q.	100. „	100. „
Ouvrages en métaux dorés ou argentés, soit au mercure, soit par les procédés électro-chimiques	Q.	100. „	100. „
Orfèvrerie et bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux	Q.	300. „	300. „
Horlogerie	de la valeur	5 %	5 %
Fournitures d'horlogerie	100 K.	100. „	100. „

Machines et Mécaniques

Appareils complets:

Machines à vapeur fixes, avec ou sans chaudières avec ou sans volant	Q.	10. „	6. „
Machines à vapeur fixes pour la navigation, avec ou sans chaudières	Q.	20. „	12. „
Machines locomotives ou locomobiles	Q.	15. „	10. „

Dénominations des Articles	Base	Taux des Objets en 1863	Taux des Objets au 1. Octobre 1864
		f. c.	f. c.
Tenders complets de machines locomotives	100 k	10. „	8. „
Machines pour la filature	id.	15. „	10. „
„ à nettoyer et ouvrir la laine, le coton, le lin, le chanvre et autres matières textiles	id.	9. „	6. „
„ pour le tissage „ à fabriquer le papier „ à imprimer „ pour l'agriculture „ à bouter les plaques et rubans de carde	id.	9. „	6. „
Métiers à tulle Appareils en cuivre, à distiller „ à sucre Appareils de chauffage Cardes non garnies	id.	15.	10. „
Chaudières à vapeur en tôle de fer, cylindriques ou sphériques, avec ou sans bouilleurs ou réchauffeurs.	id.	10. „	8. „
Chaudières à vapeur tubulaires en tôle de fer, à tubes en fer, cuivre ou laiton, étirés ou en tôle clouée, à foyers intérieurs, et toutes autres chaudières de forme non cylindrique ou sphérique simple.	id.	15. „	12. „
Chaudières à vapeur en tôle d'acier de toute forme.	id.	30. „	25. „
Gazomètres, chaudières découvertes, poêles et calorifères en tôle ou en fonte et tôle	id.	10. „	8. „

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits au 1. Octobre 1864
		f. c.	f. c.
Machines-outils et Machines non dénommées contenant 75% de fonte et plus	100 K	9. „	6. „
„ „ 50 à 75% exclusivement de leur poids en fonte	Qx.	15. „	10. „
„ „ moins de 50% de leur poids en fonte	Qx.	20. „	15. „
Pièces détachées de Machines:			
Plaques et rubans de cardes sur cuir, caoutchouc ou sur tissus purs ou mélangés	Qx.	60. „	30. „
Dents de rots en fer ou cuivre	Qx.	30. „	30. „
Rots, ferrures ou peignes à tisser, à dents de fer ou de cuivre	Qx.	30. „	30. „
Pièces en fonte, polies, limées et ajustées	Qx.	9. „	6. „
Pièces en fer forgé, polies, limées et ajustées ou non quel que soit leur poids	Qx.	15. „	10. „
Ressorts en acier pour carrosserie, wagons et locomotives	Qx.	17. „	15. „
Pièces en acier, polies, limées, ajustées ou non, pesant plus d'un Kilogramme	Qx.	30. „	25. „
„ pesant un Kilogramme ou moins	Qx.	40. „	35. „
Pièces en cuivre pur ou allié de tous autres métaux	Qx.	25. „	20. „
Plaques et rubans de cuir, de caoutchouc et de tissus spécialement destinés pour cardes	Qx.	20. „	20. „
Or et argent battus en feuilles — Or	1. Kil.	25. „	25. „
Argent	id.	20. „	20. „

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits au 1. Octobre 1864
		f. c	f. c
Sucres, bruts de betteraves (droit de consommation compris)	100 K.	44. „	44. „
„ raffinés (droit de consommation compris)	id.	55. „	55. „
„ candis (droit de consommation compris)	id.	58. „	58. „
Carrosserie	de la valeur	10 c/o	10 c/o
Tabletterie et ouvrages en ivoire	de la valeur	10 c/o	10 c/o
Peaux brutes	„	exemptes	exemptes
Peaux vernies	100 K.	80. „	80. „
Peaux maroquinées	100 K.	80. „	80. „
Peaux de mouton teintes	id.	45. „	45. „
Peaux préparées de toute autre espèce	id.	15. „	15. „
Gants de peaux	de la valeur	5 %	5 %
Ouvrages en peaux et en cuirs de toute espèce	id.	10 %	10 %
Futailles vides, neuves ou vieilles montées ou démontées cerclées en bois	„	exemptes	exemptes
Futailles vides, neuves ou vieilles montées ou démontées cerclées en fer	id.	10 %	10 %
Bois feuillards et merrains	„	exempts	exempts
Pelles, fourches, râteaux et manches d'outils en bois avec ou sans viroles.	„	id.	id.
Arrions	„	id.	id.
Plats, cuillers, écuelles et autres articles de ménage en bois	„	id.	id.
Pièces de charpente et de charronage, brutes ou façonnées	„	id.	id.
Autres ouvrages en bois non dénommés	de la valeur	10 %	10 %
Meubles	de la valeur	10 %	10 %
Articles d'emballage ayant déjà servi	„	exempts	exempts

Dénomination des Articles		Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
			f. c.	f. c.
Bâtiments de mer construits dans le Royaume d'Italie non encore immatriculés ou naviguant sous pavillon italien	en bois	par tonneau de jauge français	25. »	20. »
	en fer		70. »	60. »
Coques de bâtiments de mer et bateaux de rivières:				
	en bois	id.	15. »	10. »
	en fer	id.	30. »	40. »
N. B. Les machines et moteurs installés à bord de ces bâtiments seront taxés séparément d'après le chiffre des droits spécifiés sous la rubrique Machines et Mécaniques.				
Industries textiles				
Lin et Chanvre:				
Lin et Chanvre peigné		»	exempt	exempt
Fils de Lin ou de chanvre mesurant au Kilogramme:				
Simples. écrus	6000 mètres ou moins	100 k	15. »	15. »
	plus de 6000 mètres; pas plus de 12000 m.	id.	20. »	20. »
	» 12000 » » 24000 »	id.	30. »	30. »
	» 24000 » » 36000 »	id.	36. »	36. »
	» 36000 » » 72000 »	id.	60. »	60. »
	» 72000 »	id.	100. »	100. »
blanchis ou teints	6000 mètres ou moins	id.	20. »	20. »
	plus de 6000 mètres; pas plus de 12000 m.	id.	27. »	27. »
	» 12000 » » 24000 »	id.	40. »	40. »
	» 24000 » » 36000 »	id.	48. »	48. »
	» 36000 » » 72000 »	id.	80. »	80. »
	» 72000 »	id.	133. »	133. »

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
		f. c.	f. c.
Retors : Ecrus		Le droit afférent au fil simple écru employé au retordage augmenté de 30 % =	
Retors : Blanchis ou teints		Le droit afférent au fil simple teint ou blanchi employé au retordage, augmenté de 30 % =	
Les fils de lin ou de chanvre mélangés suivront le même régime que les fils de lin ou de chanvre purs, pourvu que le lin ou le chanvre domine en poids.			
Tissus de lin ou de chanvre unis ou ouvrés présentant, en chaîne, dans l'espace de 5 millimètres carrés :			
Ecrus : 8 fils ou moins	100 k	22	"
Ecrus : 9, 10 et 11 fils	id.	55	"
Ecrus : 12 fils	id.	65	"
Ecrus : 13 et 14 fils	id.	90	"
Ecrus : 15, 16 et 17 fils	id.	115	"
Ecrus : 18, 19 et 20 fils	id.	170	"
Ecrus : 21, 22 et 23 fils	id.	260	"
Ecrus : 24 fils et au dessus	id.	400	"
Blanchis, teints ou imprimés : 8 fils ou moins	id.	38	"
Blanchis, teints ou imprimés : 9, 10 et 11 fils	id.	70	"
Blanchis, teints ou imprimés : 12 fils	id.	95	"
Blanchis, teints ou imprimés : 13 et 14 fils	id.	120	"
Blanchis, teints ou imprimés : 15, 16 et 17 fils	id.	155	"
Blanchis, teints ou imprimés : 18, 19 et 20 fils	id.	230	"
Blanchis, teints ou imprimés : 21, 22 et 23 fils	id.	350	"
Blanchis, teints ou imprimés : 24 fils et au dessus	id.	535	"

Dénomination des Articles	Base	Sauf les droits en 1863	Sauf les droits en 1864
		f. c.	f. c.
Coutils unis ou façonnés, écrus, blanchis, teints ou imprimés	de la valeur	16 %	
Linge damassé	id.	16 %	
Batiste	même régime que les toiles unies		
Linon			
Mouchoirs encadrés	id.		
Tulle de lin	de la valeur	15 %	
Dentelles de lin		5 %	
Bonneterie de lin		15 %	
Passementerie de lin	de la valeur	15 %	
Rubannerie de fil écrue, blanchie ou teinte			
Articles en lin ou en chanvre confectionnés en tout ou en partie			
Vêtements et Articles non-dénommés			
Tissus de lin ou de chanvre mélangés, quand le lin ou le chanvre domine en poids	id.	15 %	
Jute			
En brins, teillé ou peigné	"	exempt	
Fils de jute, mesurant au kilogramme			
Ecrus : moins de 1400 mètres	100k	7. "	5. "
de 1400 à 3700 mètres exclusivement	id.	9.20	6. "
de 3700 à 4200 " "	id.	10.20	7. "
de 4200 à 6000 " "	id.	15. "	10. "
Plus de 6020 mètres	"	même régime que les fils de lin.	

Dénomination des Articles		Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
			f. c.	f. c.
Blanchis ou teints	moins de 1400 mètres	100 K	10 „	7 „
	de 1400 à 3700 mètres, exclusivement	Id.	13 „	9 „
	de 3700 à 4200 „ „	Id.	15 „	10 „
	de 4200 à 6000 „ „	Id.	22 „	14 „
	Plus de 6000 mètres „	même régime que les fils de lin		
Tissus de jute, présentant, en chaîne, dans l'espace de 5 millimètres:				
Ecrus	1. 2 et 3 fils unis	100 K	13 „	10 „
	1. 2 et 3. fils croisés	Id.	15 „	12 „
	4 et 5 fils	Id.	21 „	16 „
	6. 7 et 8 fils	Id.	30 „	24 „
	Plus de 8 fils	même régime que les tissus de lin, suivant la Classe.		
Blanchis ou teints	1. 2 et 3. fils unis	100 K	19 „	15 „
	1. 2 et 3. fils croisés	Id.	22 „	17 „
	4 et 5 fils	Id.	30 „	23 „
	6. 7 et 8 fils	Id.	44 „	35 „
	Plus de 8 fils	même régime que les tissus de lin suivant la classe		
Tapis de jute ras ou à poil		100 K	32 „	24 „
Les fils de jute mélangés avec d'autres matières suivront le même régime que les fils de jute purs, pourvu que le jute domine en poids				
Tissus de jute mélangés, quand le jute domine en poids		de la valeur	20 %	15 %

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
		f. c.	f. c.
Végétaux filamenteux:			
Phormium tenax, Abaca et autres végétaux filamenteux non dénommés:			
Filaments: Bruts teillés	Exempts	—	
Filaments: Peignés ou tordus	Exempts	—	
Fils	de la valeur	5 %	
Tissus	de la valeur	10 %	
Crin:			
Crin brut de toute nature, même préparé ou frisé	Exempt		
Tissus et ouvrages de crin ou de poils de vaches purs ou mélangés	de la valeur	10 %	
Coton:			
Coton de l'Inde en laine	Exempt		
Coton en feuilles cardées ou gommés (Ouates)	1 K	0 f. 10 c.	
Fils de Coton simples mesurant au demi-kilogramme:			
Ecrus: 20,000 mètres ou moins	1 K	0 f. 15 c.	
Ecrus: de 21,000 m à 30,000 mètres		0. 20.	
Ecrus: de 31,000 m à 40,000 "		0. 30.	
Ecrus: de 41,000 m à 50,000 "		0. 40.	
Ecrus: de 51,000 m à 60,000 "		0. 50.	
Ecrus: de 61,000 m à 70,000 "		0. 60.	
Ecrus: de 71,000 m à 80,000 "		0. 70.	

Dénomination des Articles		Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
	de 81,000 m à 90,000 mètres	1 K.	0 f. 90 c.	
	de 91,000 m à 100,000 „		1 „	
	de 101,000 m à 110,000 m.		1 20	
Écrus	de 111,000 m à 120,000 „		1 40	
	de 121,000 m à 130,000 „		1 60	
	de 131,000 m à 140,000 „		2 „	
	de 141,000 m à 170,000 „		2 50	
	de 171,000 mètres et au dessus		3 „	
Blanchis		Le droit sur le fil simple écru, augmenté de 15 pour cent.		
Teints		Le droit sur le fil simple écru, augmenté de 25 centimes par Kilogramme		
Fils de Coton retors en deux bouts	Écrus	Le droit afférent au numéro du fil simple employé au retordage, augmenté de 30 pour cent		

Dénomination des Articles		Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Fils de Coton retors en deux bouts	Blanchis	Le droit sur le fil écru retors en deux bouts, augmenté de 15 pour cent		
	Teints	Le droit sur le fil écru retors en 2 bouts, augmenté de 25 cent.mes par Kilogramme,		
Chaînes ourdies	Écrues	Le droit sur le fil simple, augmenté de 30 pour cent,		
	Blanchies	Le droit sur les chaînes ourdies, écrues, augmenté de 15 pour cent.		
	Teintes	Le droit sur les chaînes ourdies, écrues, augmenté de 25 centimes par Kilogramme.		
Fils écrus, blanchis ou teints, en trois bouts ou plus.				
"	à simple torsion	1000 mètres	f. 0. c. 06	
"	à plusieurs torsions ou câbles	id.	0. 12.	

Dénomination des Articles			Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Tissus de coton écrus, unis, croisés, coutils:					
1.ere classe	pesant 11 Kil. et plus les 100 mètres carrés	de 35 fils et au dessous aux 5 millimètres carrés	1 Kil.	f. c. 0. 50	
		de 36 fils et au dessus	id.	0. 80.	
2.me classe	pesant de 7 à 11 Kil. exclusivement, les 100 mètres carrés	de 35 fils et au dessous	id.	0. 60	
		de 36 fils à 43 fils	id.	1. "	
		de 44 fils et au dessus	id.	2. "	
3.me classe	pesant de 3 à 7 Kil. exclusivement, les 100 mètres carrés.	de 27 fils et au dessous	id.	0. 80	
		de 28 fils à 35 fils	id.	1. 20	
		de 36 fils à 43 fils	id.	1. 90	
		de 44 fils et au dessus	id.	3. "	
Tissus de coton		blanchis	15% en sus du droit d'écru		
		teints	25 centimes par Kil. en sus du droit sur écru.		
		imprimés	de la val.	15 %	
Velours de coton:					
" façons soie (dits velvets)		écrus	1. Kil.	f. c. 0. 85.	
		teints ou imprimés	id.	1. 10	
" autres (cords, moleskins etc.)		écrus	id.	0. 60.	
		teints ou imprimés	id.	0. 85	

690 | 48
40
00

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Tissus de coton écrus, unis ou croisés, pesant moins de 3 Kilogrammes par 100 mètres carrés	de la valeur	15 %	
Piqués, basins, façonnés, damassés et brillantés			
Couvertures de coton			
Tulles unis ou brodés			
Gazes et mousselines, brodées ou brochées pour ameublements ou tentures			
Vêtements et Articles confectionnés en tout ou en partie, et articles non dénommés			
Broderies à la main	Id.	10 %	
Dentelles et blondes de coton	Id.	5 %	
Les fils de coton mélangés paieront les mêmes droits que les fils de coton pur, pourvu que le coton domine en poids dans le mélange			
Tissus de coton mélangés, quand le coton domine en poids	Id.	15 %	
Laines:			
Laine en masse	„	Exempte	
Laine teinte en masse	100 K.	25 f. „	
Laine peignée, teinte ou non	Id.	25 „	
Fils de laine, blanchis ou non, simples, mesurant au Kilogramme:			
de 30,000 mètres et au dessous	1 Kil.	0 f. 25	
de 31,000 „ à 40,000 mètres	Id.	0 35	

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
de 41,000 mètres à 50,000 mètres	1 Kil.	0f	45c
de 51,000 „ à 60,000 „	id.	0.	55
de 61,000 „ à 70,000 „	id.	0.	65
de 71,000 „ à 80,000 „	id.	0.	75
de 81,000 „ à 90,000 „	id.	0.	85
de 91,000 „ à 100,000 „	id.	0.	95
de 101,000 „ et au dessus	id.	1.	„
Fils de laine, blanchis ou non, retors pour tissage.	Le droit afférent aux fils de laine simples employés au retordage, augmenté de 30%		
id. id. retors pour tapisserie.	Le droit sur le fil simple, élevé au double.		
id. teints, simples ou retors.	Le droit sur le fil non teint, augmenté de 25 centimes par Kilogramme.		
Tissus de laine	de la valeur	15%	10%
Feutres de toute sorte	id.	id.	id.
Couvertures de laine	id.	id.	id.
Tapis de toute espèce	id.	15%	
Bonneterie de laine	id.	15%	10%
Passementerie de laine	id.	id.	id.
Rubannerie de laine	id.	id.	id.
Dentelles de laine	id.	id.	id.
Chaussons de lisières	id.	10%	10%
Châles et écharpes de cachemire des Indes	id.	5%	5%
Articles non dénommés	id.	15%	10%
Lisières de draps de toute espèce, entières ou coupées	id.	Exemptes	
Vêtements et Articles confectionnés:			
neufs	id.	15%	10%
vieux	100 Kil.	20f	„

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Les fils et tissus d'Alpaca, de Lama, de vigogne et de chameau, purs ou mélangés de laine, suivront le même régime que les fils et tissus de laine, quelle que soit la proportion du mélange. Les fils et tissus de laine et des autres matières ci-dessus dénommées, mélangés de coton ou d'autres filaments quelconques, paieront les mêmes droits que les fils et tissus de laine pure, pourvu que la laine domine dans le mélange. Les fils de poil de chèvre conserveront le régime qui leur est actuellement applicable. Les tissus de poil de chèvre suivant le régime des tissus de laine.			
Soies:			
En cocons		Exemptes	
Grèges ou moulinées		Exemptes	
Teintes à coudre, à broder et à dentelles	1 Kil.	3. „	exemptes
Teintes autres.	„	exemptes	
Bourre de soie en masse			
Bourre de soie peignée	1 Kil.	f. 10. c	
Bourre de soie filée, simple et retorse, écrue, blanche, jaunie, teinte:			
— — de 80,000 mètres simples au Kil. et au dessous	id.	0.75	
— de 81,000 „ „ „ et au dessus	id.	1.20	

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits en 1863	Taux des Droits en 1864
Tissus, bonneterie, dentelles de pure soie		exempts	
Crêpes, façon d'Angleterre, écrus, noirs ou de couleurs	1 Kil.	10 f.	à partir de 1866, exempts
Tulles — Unis, écrus	id.	20. „	à partir de 1865, exempts
Tulles — apprêtés	de la valeur	15 %	id.
Tulles — façonnés, écrus ou apprêtés	id.	10 %	id.
Tissus de bourre de soie pure, de soie et bourre de soie, écrus, blancs, teints, imprimés	1 Kil.	2 f.	c „
Tissus, passementerie et dentelles de soie ou de bourre de soie :	même traitement que les tissus suivant l'espèce		
avec or ou argent fin	1 Kil.	12.	„
avec or ou argent mi-fin ou faux	id.	3.	50
Tissus de soie ou de bourre de soie mélangés, la soie ou la bourre de soie dominant en poids	id.	3.	„
Rubans de soie ou de bourre de soie :			
de velours	id.	5.	„
autres	id.	8.	„
mélangés	de la valeur	10 %	
Les vêtements et articles confectionnés en soie suivront le régime des tissus dominant en poids			

Produits Chimiques

Iode	Exempts	
Brôme		

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Acides : Sulfurique, Gallique, Nitrique, Tartrique, Benzoïque, Borique, Citrique, Arsénieux	Exempts		
Jus de citron	Exempts		
Oxydes : de fer, de zinc gris, d'étain, d'urane, de cuivre	Exempts		
Safre et autres composés du Cobalt	Exempts		
Sulfures d'arsénic	Exempts		
Chlorure de potassium	Exempts		
Iodure de potassium	Exempts		
Salin de betteraves	Exempts		
Carbonate de potasse	Exempts		
Sulfate de potasse	Exempts		
Nitrate de potasse	Exempts		
Tartrates de potasse	Exempts		
Cendres végétales, vives et lessivées	Exempts		
Lies de vin	Exempts		

Dénomination des Articles	Taux des droits Base	en 1863	en 1864
Borax brut	Exempts		
Nitrate de Soude			
Soude de varech			
Noir d'os			
Os calcinés, blancs			
Phosphates naturels			
Citrates de chaux			
Sulfate de magnésie			
Carbonate de magnésie			
Chlorure de magnésium			
Acétate de fer liquide			
Garancine			
Sucre de lait			
Albumine			
Curcuma en poudre			
Maurelles			
Bleu de Prusse			
Carmins de toute sorte			
Cendres bleues ou vertes			
Laque en teinture ou en trochisques			
Vert de montagne			
Suif de grain			
Kermès en grains et en poudre (animal)			

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Essence de houille et ses dérivés	de la valeur	5 %	
Phosphore blanc	100 Kil.	40. "	40. "
Oxyde de zinc (blanc de zinc)	id.	5. "	2. "
Oxydes et carbonates de plomb.	id.		
Acide oléique	id.	5. "	5. "
Acide oxalique et oxalates de potasse	id.	15. "	10. "
Prussiate de potasse jaune	id.	20. "	
Prussiate de potasse rouge	id.	30. "	
Extraits de bois de teinture pour les noirs et violets	id.	20. "	
Extraits de bois de teinture pour les rouges et jaunes	id.	30. "	
Acide hydrochlorique (acide muriatique)	id.		C. 60 c.
Soude caustique	id.	6. "	3. "
Carbonate de Soude (Sel de Soude) à tous degrés	id.	4. 50	3. "
Soude artificielle brute	id.	2. 30	1. 50
Carbonate de Soude cristallisé (cristaux de Soude)	id.	2. 30	1. 50
Sulfate et sulfite de Soude	id.	1. 20	1. 20
Sulfate et sulfite de Soude cristallisé (Sel de Glauber)	id.	1 "	C. 70
Bicarbonate de Soude et autres Sels de Soude non dénommés	id.	5. 25	3. 50
Chlorure de chaux	id.	1. 25	2. 20
Chlorate de potasse	id.	20. 00	25. 75
Savons ordinaires et de parfumerie	id.	6. "	6. "
Cendre mer	id.	15. "	15. "

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Phosphore rouge	de la valeur	10 %	
Aluminium			
Aluminate de soude			
Chlorure d'Aluminium			
Chromates de potasse			
Chromates de plomb			
Couleurs non dénommés, sèches, en pâte et liquides			
Acide stéarique	Qx.	5 %	
Colle forte et gélatine			
Vernis à l'huile	Qx.	16 %	
Vernis à l'essence			
Vernis à l'esprit-de-vin			
Savons de toute sorte	Qx.	3 %	
Produits chimiques non dénommés			
Verrerie et Cristallerie			
Miroirs ayant moins de 1 mètre carré	Qx.	10 %	
Glaces brutes	par mètre carré de superficie	1 f. 50 c.	
Glaces étamées ou polies		4 „	

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Bouteilles de toutes formes	100 K.	1f 30c	
Verres à vitres	id.	3. 50	
Verres de couleur, polis ou gravés.	de la valeur	10 %	
Verres de montre et d'optique.			
Gobeleterie et cristaux, blancs et colorés.			
Vitrifications			
Emaux			
Objets en verre non dénommés			
Groisil et verre cassé	exempts		
Cristal de roche brut ou ouvré			

N. B. Le cristal monté sera taxé comme la bijouterie et l'orfévrerie.

Poteries

Poterie grossière:

Carreaux, briques et tuiles	Exempts	
Cornus à gaz, tuyaux de drainage et autres creusets de toute sorte, y compris ceux en graphite et plombagine.		
Pipes en terre.		
Vernissée ou non, de toutes formes	Exempt	
" avec décorations en reliefs unicolores et multicolores, platerie et creux	100 K.	5f " c

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Poterie grès:			
Ustensiles et appareils pour la fabrication des produits chimiques	Exempts		
Commune de toute sorte, platerie et creux, comprenant la forme bouteille, les carafes, objets de ménage, ustensiles de cuisine, etc	100 K.	4 "	
Faïence:			
Stannifère, pâte colorée, glaçure blanche	Exempts		
" glaçure colorée, majoliques, vernissées, multicolores	de la valeur	20 %	15 %
" fine			
Grès fins			
Porcelaines de toute sorte, blanches ou décorées, parion et biscuit blanc	Cie	10 %	
Articles divers			
Fleurs artificielles	Exempts		
Objets de mode	Cie		
Tresses en paille de toute sorte	100 K.	3 "	
Chapeaux de paille	Cie	10 "	
Mercerie de toute sorte	de la valeur	10 %	
Boutons fins ou communs, autres que de passementerie			
Broderie de toute espèce			
Instruments de musique et pièces détachées d'instruments			

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Epingles de toute sorte	100 k.	50 f. " c.	
Caoutchouc ouvré:			
pur ou mélangé	id.	20. "	
appliqué sur tissus en pièces ou sur			
d'autres matières	id.	100. "	
Vêtements confectionnés	id.	120. "	
en tissus élastiques, pièces de toute dimension	id.	200. "	
Chaussures	id.	60. "	
N.B. Les ouvrages en gutta-percha suivront			
le même régime.			
Toiles cirées:			
pour emballages	id.	5. "	
pour ameublement, tentures et autres usages	id.	15. "	
Cire à cacheter	id.	30. "	
Cirage de toute sorte	id.	4. "	
Encre à écrire, à dessiner ou imprimer	id.	20. "	
Filets de pêche	id.	20. "	
Poisson d'eau douce:			
Frais	"	exempt	
préparé	id.	10. "	
Epices préparées (Sauces)	id.	25. "	
Fromage de pâte dure	id.	4. "	
" de pâte molle	id.	3. "	

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Bière (en sus du droit de consommation)	1 hectol.	2 f. c.	
Cidre	Qx.	0. 25	
Huiles d'olive	100 K.	3 „	
Huiles essentielles, volatiles de toute sorte, à l'exception de l'huile de roses	1 Kil.	1 f. c.	
Jus d'oranges		exempt	
Mamme	Qx.	8. „	
Mélasses contenant moins de 50 % de richesse saccharine	Qx.	11. 30 droit de consommation compris	
Mélasses contenant plus de 50 % de richesse saccharine	le droit	s/ le sucre brut	
Mélasses importées pour la distillation		exemptes	
Alcool, par 100 degrés, en sus des droits de consommation	1 hectol.	20 f. „	15 f. „
Eaux-de-vie en bouteilles, et liqueurs, sans distinction de degrés, en sus des droits de consommation	Qx.	15. „	
Ardoises pour toitures	le 1000 en nombre	4. „	
Ardoises en carreaux ou en tables polies	le 100 en nombre	10. „	
Mules et mulets	par tête	5. „	
Poils non spécialement tarifés, bruts et filés		exempts	
Poils de chèvre peignés	100 K.	10. „	
Plumes à écrire, brutes ou apprêtées		exemptes	
„ à lit, de toute sorte, duvet et autres	Qx.	30. „	
Cire brute, jaune ou blanche	Qx.	1. „	
„ ouvrée	Qx.	4. „	
Lait		exempt	
Beurre frais ou fondu		Qx.	
„ salé	Qx.	2. 50	

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Miel		exempt	
Oreillons		id.	
25 Poissons de mer { frais, secs, salés ou fumés, à l'exclusion de la morue, marinés ou à l'huile	100 K.	10. „	
homards		exempts	
huitres fraiches	le 1000 en nombre	1 f 30 c	
„ marinées	100 K.	6. „	
Moules et autres coquillages pleins		exempts	
Graisses de poisson	id.	6. „	
Graisses de toute sorte et dégras de peaux		exempts	
Blanc de baleine et de cachalot	id.	2. „	
Fanons de baleine bruts		exempts	
Peaux de chien de mer et de phoques, brutes, fraiches ou sèches		id.	
Corail brut taillé et non monté		id.	
Drogueries (Produits compris sous la désignation de drogueries) :			
Cantharides desséchées, civette, musc, castoreum, ambre gris, fruits à distiller, storax, Styrax, sarcocolle, Kino et autres sucs végétaux desséchés, racines médicinales de toute espèce, herbes, fleurs, feuilles et écorces médicinales, agaric (amadou) kermès minéral, extrait de quinquina, camphre brut et raffiné, praiss, Anis vert.	id.	2 f „	

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Éponges de toute sorte	100 K.	50 f	
Os, sabots de bétail et dents de loup		exempts	
Cornes de bétail:			
brutes		id.	
préparées et débitées en feuilles de toute dimension	id.	3 "	
Résines de toute sorte même distillées		exempts	
Jus de réglisse	id.	4 "	
Safran		exempt	
Sumac moulu		id.	
Liége: brut et rapé de toute sorte		id.	
ouvré	de la valeur	10 %	
Bois de teinture, même moulus		exempts	
Joncs et roseaux bruts		id.	
Écorces à tan de toute sorte, même moulues		id.	
Riz: en grains	100 K.	0 f 50 c	
" en paille	id.	0. 25.	
Pâtes d'Italie	id.	3 "	
Betteraves		exemptes	
Pommes de terre		id.	
Houblon	id.	20 "	
Grains à ensemencer		exempts	
Fruits et graines oléagineuses		id.	

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Fruits de table frais, citrons, oranges et leurs variétés	100. K.	2.	"
Fruits secs ou tapés, pistaches, fruits confits, cornichons ou concombres, olives, capres, fruits conservés sans sucre ni miel	id.	8.	"
Légumes salés ou confits au vinaigre	id.	3.	"
Racines de chicorée: vertes	id.	0.	25
" Sèches	id.	1.	"
Plantes alcalines		exemptes	
Marbres et albâtre de toute sorte:			
" Blancs statuaires		id.	
" Bruts, équarris ou sciés à 16 centim. et plus d'épaisseur	id.	1.	"
" id. autrement sciés, sculptés, moulés ou polis	id.	1.	50
Ecaussines et autres pierres de construction, y compris les pierres d'ardoise:			
" Brutes, taillées ou sciées		exemptes	
" Sculptées ou polies	id.	0.	30
Pierres gemmes de toute sorte		exemptes	
Agates et autres pierres de même espèce ouvrées	de la valeur	10	%
Meules			
Pierres à aiguiser de toute sorte		exemptes	
Chaux et plâtre			
Graphite et plombagine			
Crayons: simples en pierre	100. K.	1.	"
" composés, à gaîne de bois	de la valeur	10	%

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Parfumeries:			
" Alcooliques	régime de l'alcool		
" Autres	100 K.	10. "	
Moutarde: en graines		exempte	
" liquide ou composée	id.	5. "	
Chicorée brûlée ou moulue	id.	5. "	
Bougies de toute sorte	de la valeur	10 %	
Chandelles			
Colle de poisson	100 K.	40. "	
Extraits de viande		exempts	
Chocolat et cacao simplement broyés	id.	35 "	
Eaux minérales, cruchons compris		exemptes	
Papier de toute sorte	id.	10 f "	8 f "
Cartons en feuilles de toute sorte	id.	10. "	8. "
Cartons moulés, coupés et assemblés	de la valeur	10 %	
Livres en langues française, mortes ou étrangères			
Gravures, lithographies, photographies et dessins de toute sorte sur papier			
Cartes géographiques	Exemptes		
Musique gravée			
Etiquettes imprimées, gravées et coloriées			
Objets de collection, hors de commerce			
Statues: moyennes en marbre ou en pierre		exemptes	
" en métal de grandeur naturelle au moins			
Bimbeloterie	de la valeur	10 %	
Vannerie	id.	id.	

Désignation des Articles	Base	Taux des droits en 1863	Taux des droits en 1864
Parasols et parapluies	de la valeur	10 %	
Cheveux tressés,		exempts	
Balais communs			
Bois de chêne et de noyer			
Bitumes de toute sorte			
Anicon	100 K.	1 f. 50 c.	
Soufre brut, épuré ou sublimé		exempt	
Cartes à jouer	de la valeur	15 %	
Cordes et câbles	100 K.	15 f. " c.	
Sangsues			
Champignons et truffes			
Gibier		Exempts	
Viande fraiche			
Volaille			
Racine de reglisse			
(L.S.) Nigra			
(L.S.) Scialoja			
(L.S.) Drouyn de Lhuys			
(L.S.) Rouher			

Serge

Tarif B.

Tarif B.

annexé au Traité de Commerce

(Art. 2)

Droits à l'entrée en Italie

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Métaux		
Fer et Fonte :		
Minerai de Fer, écailles, pailles, limailles et scories		Exempts
Fonte en masse et débris de vieux ouvrages		id.
Ferrailles et débris de vieux ouvrages en fer	100 K.	f. c. 1. 15
Fer, de première fabrication, en barres, verges, etc. de toute forme ou diamètre	Q.	5. 75
Fers en rails pour Chemins de fer	Q.	1. 15
Fer laminé en plaques de 4 millimètres d'épaisseur, et au dessous	Q.	5. 75
id. id. en plaques, au dessous de 4 millimètres et même en tuyaux	Q.	9. 25
Fer blanc (tôle étamée) non ouvré	Q.	9. 25
Fil de fer au dessous de 7 millimètres	Q.	8. 10

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Acier:		
en barres ou verges et débris de vieux ouvrages	100. K.	1. c.
laminé, en feuilles ou plaques	100. K.	13.85
Fil d'acier	id.	23.10
Cuivre, Laiton et Bronze:		
Minerai de Cuivre		exempte
Limailles de cuivre, laiton et bronze		id.
Cuivre, Laiton et Bronze, en pains, rosettes, masses et débris de vieux ouvrages	id.	4. "
Cuivre ou laiton laminé	id.	9.25
id. id. battu et en fils	id.	12. "
id. id. doré ou argenté en lingots	id.	34.65
id. id. id. id. filé sur fil ou sur soie	id.	98.15
id. id. id. id. battu, étiré ou laminé y compris les cannetilles et les paillettes	id.	57.55
Zinc:		
Minerais	"	exempt
de première fusion, en masses brutes, saumons, barres ou plaques et débris de vieux ouvrages		id.
Laminé	id.	4. "
Plomb:		
Minerai		exempt
Plomb en pains et en débris	id.	1 c. 30
Plomb battu, laminé (au 1er Octobre 1864)	100. K.	6. "
" allié d'antimoine en masses (au 1er Octobre 1864)	id.	3. "
Vieux caractères d'imprimerie	id.	3. "

Désignation des Articles	Base	Taux des droits
Etain:		
Minerai et en pains, saumons, barres et débris		exempt
battu, laminé et en feuilles	100. K.	6 f. "
Cadmium brut:	exemptés	
Mercure natif:		
Bismuth, étain de glaces		
Antimoine:		
minerai.		exempt
métallique ou Régule	100. K.	6 f. "
Nickel:	même régime que le cuivre	
allié d'autres métaux (Argenton), en lingots ou masses brutes	100. K.	4. "
battu, laminé et étiré	id.	10 f. "
Manganese, minerai		exempt
Arsenic métallique		id.
Ouvrages en Métaux.		
Fonte:		
en coussinets pour Chemins de fer.	id.	0. 60
Fonte ouvrée, polie ou tournée, étamée, émaillée ou vernissée, même garnie d'autres métaux.	id.	4. 60
Fonte ouvrée, non polie ni tournée, etc.	id.	6. "
Fer:		
Fer simple, de seconde fabrication	id.	11. 55
Ancres, canons, enclumes, martinets, socs de charrues	id.	8. "
Fer blanc ouvré, même avec de petites garnitures d'autres métaux	id.	15. "

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Fer ouvré, garni d'autres métaux	100. K.	13. 85 f. c.
Acier:		
Acier ouvré	id.	23. 20
Aiguilles à coudre	id.	57. 75
Plumes métalliques, en métal autre que l'or et l'argent	id.	57. 75
Hameçons de toute espèce	même régime que l'acier ouvré	
Coutellerie pour les arts et les métiers et Coutellerie avec les manches, en bois commun, non garnis	100. K.	9. 25 f. c.
id. avec les manches de toute autre matière	même régime que la mercerie	
Instruments de chirurgie, de précision, de physique et de chimie (pour Laboratoire)	100. K.	10. " f.
Armes:		
Baïonnettes	id.	23. 10
Canons de fusil	la pièce	1. 15
" de pistolet	id.	0. 40
Fusils de calibre	id.	2. 30
Canons de fusils de chasse	id.	3. 45
Pistolets de mesure	id.	1. 70
Lames de sabre ordinaires	100. K.	27. 70
id. id. dorées ou damasquinées	la pièce	0. 50
Sabres et épées avec poignée d'acier	id.	2. 60
id. d'argent	id.	[illegible]. 05
id. d'argent doré	id.	[illegible]. 40
id. d'autre métal	id.	[illegible]. 75
id. d'autre métal doré ou argenté	id.	3. 45

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Métaux divers:		
Outils en fer, en acier ou en fer et acier, pour les arts, les métiers et l'agriculture	100. K.	f. c. 9. 25
Objets en fonte et fer	régime de la matière dominante.	
Toiles métalliques en fer et en acier	100. K.	15. "
id. au 1er Octobre 1864	id.	10. "
Toiles en fil de cuivre ou laiton	id.	13. 25
Cuivre ou laiton ouvré, non ferré	id.	23. "
id. id. au 1er Octobre 1864	id.	20. "
id. id. ferré	id.	17. 30
id. id. doré ou argenté	id.	100. "
Bronze ouvré en cloches, canons et gros objets	id.	17. 30
id. objets divers non dorés	id.	50. "
id. id. dorés	id.	100. "
Ouvrages en zinc, tuyaux et autres ouvrages grossiers	id.	6. 95
id. autres	id.	8. "
id. id. dorés	id.	57. 75
Ouvrages en plomb de toute sorte	id.	6. "
id. au 1er Octobre 1864	id.	3. "
Caractères d'imprimerie neufs	id.	5. 75
Poterie et autres ouvrages en étain pur ou allié d'antimoine	id.	17. 30
Ouvrages en Nickel allié au cuivre ou au zinc (Argentan)	id.	100. "
Ouvrages en métaux plaqués, sans distinction de titres	id.	100. "
Ouvrages en métaux dorés ou argentés, non dénommés	id.	100. "
Orfèvrerie et Bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux	de la valeur	3

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Horlogerie:		
Montres simples à boite d'or.	la pièce	2.t 30.c
id. id. à boite de tout autre métal.	id.	1. 15
id. à répétition et carillon.	id.	4. 60
horloges de table, horloges pour voyages et en tableaux.	id.	3. 30
Carillons à musique.	id.	3. "
Mouvements de montres.	id.	0. 35
id. d'horloges de table, d'horloges pour voyages, pour tableaux et pour pendules.	100. K.	57. 75
id. d'horloges de clocher.	id.	23. 10
Cages de pendules en albâtre, bronze, cristal ou bois.	même régime que les mouvages lors la matière dont elles sont formées	
Fournitures d'horlogerie.	100. K.	57. 75
Machines et Mécaniques.		
Machines et Mécaniques non dénommées.	de la valeur	1 p.%
N.B. Le Gouvernement Italien se réserve la faculté de dénommer dans le Tarif les Machines non dénommées, et de les assujettir à des droits spécifiques qui, en tout cas, ne pourront dépasser les droits établis dans le Tarif français.		
Pièces détachées de Machines.	même régime que les machines	
Peignes à tisser et Broches	100. K.	5. 75
Ressorts pour Carrosseries et autres.	id.	15. "
Cardes à carder et leurs garnitures	id.	5. 75

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Or battu en feuilles	1 kil.	9. 25.
Argent id.	id.	4. 60
Sucres raffinés	100. K.	22. 85
id. non raffinés	id.	20. 20
Voitures et wagons pour voyageurs	la pièce	10. f. plus 5 % de la valeur.
id. id. pour marchandises	id.	5. f. plus 5 % de la valeur.
La Tabletterie et les ouvrages en ivoire sont compris dans la mercerie.		
Peaux brutes		exemptes
" vernies et maroquinées	100. kil.	20
" teintes de moutons	id.	45
" tannées en 1863.	id.	40
au 1er janvier 1864.	id.	25
au 1er janvier 1865.	id.	15
Autres, préparées de toute sorte en 1863.	id.	20
au 1er janvier 1864.	id.	15
Gants	ad val.	5 %
Ouvrages en peaux et en cuirs	100 K.	50. f. "
Fusailles vives, neuves ou vieilles, montées ou démontées — cerclées en bois		exempte
Fusailles vives, neuves ou vieilles, montées ou démontées — cerclées en fer	de la valeur.	10 %
Bois feuillards et merrain	"	exempts
Bois de construction, brut, scié ou simplement equarri	"	exempts
id. en éclisses, pour caisses, boites, tamis, etc.	"	id.
Avirons	"	id.
Echalas et perches	"	id.

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Meubles en bois commun, vernissés ou plaqués, sculptés ou non, même garnis de métal, simples ou rembourrés	de la valeur	10 %
Ustensiles et ouvrages divers en bois	id.	id.
Bâtiments, barques et bateaux	"	exempts

Industries textiles

Lin et Chanvre:

Lin et Chanvre, brut ou peigné	"	exempt
Fils de lin ou de chanvre, simples, écrus, lessivés ou blanchis	100. K.	11. 55
id. id. id. teints	id.	23. 10
id. id. retors, écrus, lessivés ou blanchis	id.	23. 10
id. id. id. teints	id.	34. 65
Tissus de Lin ou de chanvre unis, ayant moins de 6 fils, en chaîne dans l'espace de 5 millimètres, écrus ou blanchis	id.	23. 10
Tissus de Lin ou de Chanvre, de 6 fils en chaîne, dans l'espace de 5 millimètres et au dessus, écrus, blanchis ou mélangés de blanc	id.	57. 75
Tissus de Lin ou de chanvre teints ou fabriqués avec des fils teints,		
ayant moins de 6 fils	id.	38. "
au dessus	id.	90. "
Imprimés	1. Kil.	1. 15

Dénomination des Articles	Base	Taux des Droits
Coutil, Linge damassé, batiste, etc.	comme les tissus	
Tulles et dentelles de lin	1 Kil.	9. 25
Bonneterie, Passementerie et boutons	comme les tissus.	
Rubannerie de fil écru, blanchie ou teinte	1 Kil	0. 80
Vêtements, Lingerie et Articles non dénommés	Comme l'étoffe principale dont ils sont formés.	
Tissus de Lin ou de chanvre mélangés de laine ou de coton	régime de la matière dominante.	
Tapis de pieds	1 Kil	0. 40.
Jute:		
Fils et tissus — même traitement que les fils et tissus de chanvre.		
à partir du 1er Janvier 1864 mêmes droits que ceux du Tarif franco-belge.		
Phormium tenax:		
même régime que le lin et le chanvre.		
Crin:		
brut de toute nature	„	exempt
frisé et cardes	100. K.	3. „
Ouvrages grossiers	Ci.	4. „
Tissus de crin pour tamis	„	25. „
Ci. autres	„	40. „
Coton:		
Coton en laine ou en masse	„	exempt
Ci. feuilles cardées ou gommées (Ouates)	100. K.	5. 75

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
		L. c.
Fils de coton, écrus, simples, du N.° 45 et au-dessous	100. K.	11. 55
id. id. id., au-dessus.	id.	23. 10
id. id., retors, de tout numéro.	id.	28. 85
id. blanchis ou teints, de toute qualités ou numéro	id.	34. 65
Tissus de coton, écrus ou blanchis.	id.	46. 20
id., teints.	id.	69. 30
id., de fils teints.	id.	86. 60
id., imprimés.	id.	115. 50
id., brodés en lin, coton ou laine, gazes et mousselines brodées ou brochées	id.	232. "
N.B. Le Gouvernement Italien se réserve la faculté de remanier le tarif des fils et des tissus de coton. En tout cas, on ne pourra dépasser, pour les qualités inférieures, les Droits du Tarif Conventionnel français, et, pour les qualités supérieures, 25 centim." le Kilog. pour les fils, et 90 Centim." le Kilog. pour les toiles.		
Velours de Coton de toute espèce.	id.	85. "
Tapis de coton, de pieds.	id.	23. 10
Tulles, dentelles et blondes.	1 Kil.	2. 30
Vêtements, lingerie et autres articles non-dénommés	même régime que l'étoffe principale dont ils sont formés	
Tissus de coton mélangés de lin ou de laine.	régime de la matière dominante	
Laine:		
Laines en masse et bourre de laine	exemples	
" " teintes	100. K.	3. 45

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Fils de laine de toute espèce	100. K.	46. 20
" teints	id.	69. 30
Tissus de laine {	ad valor.	15 %
{ au 1er Octobre 1864.	id.	10 %
N. Toutefois l'importateur aura la faculté de payer, au lieu des droits ad valorem sus-indiqués, le droit spécifique d'un franc soixante centimes par kilogramme pour les tissus de laine. L'importateur devra faire son option entre les droits à la valeur et les droits spécifiques au moment de la déclaration en douane.		
Feutres à doublage, pour semelles, etc à filtrer.	100. K.	5. 75
" pour chapeaux.	id.	17. 30
Couverture de bourre de laine, de lambeaux et lisières de drap.	id.	57. 75
id. id. de toute autre qualité.	1. Kil.	0. 80
Tapis de laine.	id.	1. "
Bonneterie et passementerie de laine.	même régime que les tissus.	
Rubannerie de laine ou poil, même mélangée de fil de coton.	1. Kil.	2. 30
Dentelles de laine.	id.	2. 30
Châles, mouchoirs, cravates et autres articles à la pièce:		
" valant 50 fr ou moins.	1. Kil.	3. 45
" de valeur supérieure, même mélangés de soie ou bourre de soie, ou brodés.	id.	3. 45 plus 5% de la valeur.
Vêtements et tous autres ouvrages non dénommés.	comme l'étoffe principale.	
id. id. vieux.	la moitié du droit.	

Les poils et tissus de Chèvre, d'Alpaca, de Vigogne et de chameau, purs ou mélangés de laine, suivront le même régime que le poils, fils et tissus de laine, quelle que soit la proportion du mélange.

Les tissus de laine et des autres matières ci dessus dénommées mélangés de coton ou d'autres filaments quelconques, paieront les mêmes droits que les tissus de laine pure, pourvu que la laine domine en poids dans le mélange.

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Soie :		
Soie en cocons, grège ou moulinée		exempte
Bourres de soie et déchets de soie, en masse ou filées		id.
Soie et bourre de soie, teinte	1. Kil.	2. "
au 1er Octobre 1866	id.	exempte
Tissus de soie pure — en 1863	1. Kil.	9. "
Tissus de soie pure — au 1er Janvier 1865	id.	6. "
Tissus de soie pure — id. 1868	id.	3. "
Tissus de bourre de soie ou de bourre et de soie — en 1863	id.	8. "
Tissus de bourre de soie ou de bourre et de soie — au 1er Janvier 1865	id.	6. "
Tissus de bourre de soie ou de bourre et de soie — id. 1868	id.	3. "
Les Tissus mélangés paieront le droit de la matière dominante en poids; toutefois, lorsqu'ils contiendront plus de 12% et jusqu'à 50% de soie ou de bourre de soie, ils seront soumis à un droit de 3f par Kilogramme		
Rubans de soie ou de bourre de soie — de velours — en 1863	id.	9. "
Rubans de soie ou de bourre de soie — de velours — au 1er janvier 1865	id.	7. "
Rubans de soie ou de bourre de soie — de velours — id. 1868	id.	5. "
Rubans de soie ou de bourre de soie — autres — en 1863	id.	9. "
Rubans de soie ou de bourre de soie — autres — au 1er janvier 1865	id.	8. "
Rubans de soie ou de bourre de soie — mélangés	de la valeur	10 %
Foulards écrus, imprimés ou teints	1. Kil.	3. "
Passementerie, bonneterie, couvertures et tapis	comme les tissus	
Tulles et dentelles	de la valeur	5 %
Tissus, passementerie et dentelles avec or ou argent fin	1. K.	11. 55
id. id. id. avec or ou argent faux	id.	3. 50
Vêtements et tout autre Article non dénommé	même régime que l'étoffe principale dont ils sont formés	

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Produits chimiques		
Iodes	100. K	2. "
Brômes	id.	2. "
Acides sulfurique	id.	1. "
Acides nitrique	id.	1. "
Acides benzoïque		exempt.
Acides borique		id.
Acides gallique		id.
Jus de citrons, d'oranges et leurs variétés		id.
Oxyde de fer	id.	2. "
" de zinc, gris ou blanc	id.	2. "
" d'étain	id.	2. "
Safres et autres composés de Cobalt	id.	1. "
Chlorure de potassium	id.	2. "
Carbonates de potasse et cendres végétales	id.	0. 50 c.
Nitrate de potasse		exempt.
Sulfate de potasse	id.	0. 50 c.
Lies de vin		exempt.
Borax brut		id.
Nitrate de soude		id.
Soude de varechs		id.
Noir d'os et os calcinés blancs	id.	2. "
Phosphates naturels		exempts
Sulfate de magnésie	id.	1. "
Sulfure de mercure	id.	1. "

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Carbonate de barite	100. K.	f. 2. „
Sulfate de barite	id	1. „
Sulfate de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc, et double de fer et de cuivre, dit vitriol d'ammoniure et de Salzbourg	id.	2. „
Sulfate d'alumine et de potasse ou alun de toute espèce	id	0. 50
Garancine	id.	2. „
Acétates de fer, de plomb, de cuivre et d'aluminium (pirolignites d'Aluminium)	id.	1. „
Curcuma en poudre		exempt
Maurelles		id.
Stil de grain		id.
Kermès en grains et en poudre (animal)	id.	2. „
Oxyde de plomb	id.	2. „
Acide oxalique	id.	8. „
Acide oléique	id.	5. „
Prussiate de potasse rouge ou jaune	id.	10. „
Acide hydrochlorique (acide muriatique)	id.	2. „
Sel marin ou Chlorure de Sodium	Prohibé comme matière de monopole fiscal.	
Sel gemme, fossile, en cristaux	100. K.	10. „
Soude artificielle	id.	0. 50
Carbonate de Soude de toute espèce	id.	0. 50
Sulfate de Soude	id.	1. „
Chlorure de chaux	id.	2. „
Chlorure de Soude et de Manganese	id.	2. „

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Savons ordinaires et de parfumerie	100 K.	6 f. c.
Couleurs non dénommées en pâte ou en tablettes	"	4. "
Acier d'Usage	id.	5. "
Colle forte	id.	10. "
Vernis de toute sorte	id.	10. "
Oseilles de toute sorte	id.	2. "
Racines et Bois de teinture, et pour tanneries, non dénommés, moulus ou non		exempts
Produits chimiques non dénommés y compris les Acides	id.	4. "
Verrerie et Cristallerie		
Glaces brutes	id.	8. "
" polies non étamées	id.	15. "
" " étamées	id.	25. "
Objets en cristal, unis ou moulés, non coloriés et non taillés	id.	12. "
" " taillés, gravés ou coloriés	id.	15. "
Objets en verre, unis ou moulés, non coloriés et non taillés	id.	6. "
" au 1er Octobre 1864	id.	5. "
" taillés, gravés ou coloriés	id.	8. "
au 1er Octobre 1864	id.	7. "
Verres à vitre	id.	7. "
au 1er Octobre 1864	id.	5. "
Bouteilles de toute forme	id.	2. "
Groisil et verre cassé		exempt
Cristal de roche brut ou ouvré		id.

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Poteries		
Poterie grossière de terre et de grès commun :		
Carreaux, briques et tuiles		exempt
Tuyaux de drainage et autres		id
Carreaux enduits ou vernissés	100 K.	0. 90
Creusets, jarres à huile, fourneaux même incrustés		
de faience et autres ouvrages grossiers	id.	1. 15
Poterie en terre et en grès commun	id.	3. 1/2
Poterie de faïence et de grès fin :		
Carreaux pour pavés	id.	2. "
Ouvrages divers blancs	id.	8. "
id. dorés, peints ou coloriés	id.	12. "
Porcelaine blanche { 1er Octobre 1864	id.	15. "
	id.	12. "
id. dorée, peinte ou coloriée	id.	25. "
Articles divers.		
Fleurs artificielles et leurs fournitures	1 Kil.	5. f. plus 3% de la valeur
Objets de modes	id.	id.
Tresses en paille de toute sorte	100 K.	5. "
id. pour cordages	id.	2. "
Chapeaux de paille		exempts
Mercerie commune de bois	id.	10. "
id. id. autre	id.	30. "
id. fine	id.	100. "
(Les Boutons et la Broderie suivent le même régime.)		

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Instruments de musique:		
Orgues pour Eglises	100. K.	10. "
Orgues portatifs	la pièce	4. "
Pianos	id.	7. "
	plus 5 % de la valeur.	
Autres Instruments	la pièce	0.50
Epingles	100. K.	30. "
Caoutchouc et Gutta percha ouvrés	id.	22.85
" en passementerie et rubans	id.	115.50
" en fils et en courroies pour machines et mécaniques	id.	4.60
Toiles cirées pour emballages, pour ameublement, tentures et autres usages	de la valeur	10 %
Cire à cacheter	id.	id.
Cirage de toute sorte	100. K.	4. "
Encre à écrire ou à imprimer	id.	11.55
Filets de pêche	id.	13.85
Poissons d'eau douce frais		exempts
id. préparés	id.	4.60
Epices préparées (Sauces)	id.	25. "
Fromages de pâte dure	id.	4. "
" de pâte molle	id.	3. "
Bière	l'Hectolitre	2. "
	en sus du droit de consommation	
Cidres	l'Hectolitre	3. 30
Mélasse	100. K.	6.60

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Eaux-de-vie et Alcools:		
id. id. en futailles, simples, de 22 degrés et au dessous	l'Hectolitre	f. c. 5. 50
id. id. id. id. au dessus de 22 degrés	id.	10. "
id. id. id. composés (Liqueurs.)	id.	15. "
id. id. en bouteilles, simples	la bouteille	0 " 10
id. id. id. composés.	id.	0 15
Ardoises.		exempt
Plumes à écrire brutes ou apprêtées.		id.
id. à lit, de toute sorte, duvets et autres.	100. K.	11. 55
Cire brute, jaune, blanche et ouvrée.	de la valeur	3 %
Lait.		exempt
Beurre frais ou fondu.		id.
id. salé.	100. K.	2. "
Miel.	id.	5. "
Oreillons		exempt
Poissons de mer, frais, secs ou salés ou fumés,	id.	4. 60
id. marinés ou à l'huile	id.	10. "
Graisses de poisson.	id.	5. 75
Graisses de toute sorte et dégras de peaux.	id.	1. "
Blanc de Baleine et de Cachalot.	id.	2. "
Fanons de baleine bruts.		exempt
Peaux de chien de mer.		id.
Corail brut, taillé, non monté.		id.

Dénomination des Articles	Base	Taux de droits
Droguerie:		
Cantharides desséchées, civette, musc, castoreum, ambre gris, fruits à distiller, storax, styrax, sarcocolle, kino et autres sucs végétaux desséchés, racines médicinales de toute espèce, herbes, fleurs, feuilles et écorces médicinales, agaric (amadou), kermès minéral, extrait de quinquina, camphre brut et raffiné, praiss, anis vert	100. K.	2. "
Eponges ordinaires	id.	20. "
" fines	id.	50. "
Os, sabots de bétail et dents de loup		exempts
Cornes de bétail brutes		id.
id. préparées	100. K.	3. "
Résines ordinaires d'exsudation et de combustions	id.	1. "
id. id. épurées	id.	2. "
id. exotiques et gommes résines, baumes	id.	2. "
Jus de réglisse	id.	4. "
Liége brut		exempt
Liége ouvré	id.	10. "
Bois de teinture même moulus		
Joncs et roseaux bruts		
Ecorces à tan de toute sorte, même moulues		exemptes
Sumac moulu		
Betteraves		
Pommes de terre		

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Soublon	100. K.	2. 50
Graines à ensemencer		exempts
Fruits et graines oléagineuses		id.
Fruits verts de table		id.
Oranges, citrons et leurs variétés		id.
Fruits secs et tapés	id.	8. „
„ confits, cornichons et concombres	id.	8. „
Olives et picholines, câpres	id.	8. „
Légumes salés ou confits au vinaigre	id.	3. „
Racines de chicorée vertes	id.	0. 25
id. id. sèches	id.	1. „
Plantes alcalines		exempts
Marbres et Albâtres de toute sorte:		
id. bruts, équarris, ébauchés et pulvérisés		id.
id. sciés en planches de 16 centimètres et plus d'épaisseur	100. K.	1. „
id. autrement sciés, sculptés, moulés ou polis	100. K.	1. 50
Ecaussines et autres pierres de construction, brutes,		
taillées ou sciées		exempts
id. sculptées ou polies	id.	0. 50
Pierres gemmes de toute sorte		exempts
Agate, et autres pierres de même espèce, ouvrées	de la valeur	10 %
Meules et pierres à aiguiser		exempts
Chaux et plâtre		
Graphite et plombagine		

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Crayons simples en pierres taillées ou taillées	100. K.	1. f. »
id. composés, à gaine de bois	de la valeur	10 %
Parfumerie	id.	10 %
Moutarde en graines		exempte
id. liquide ou composée	100. K.	5. »
Chicorée brulée ou moulue	id.	5. »
Bougies de toute sorte		
" en cire		régime de la cire ouvrée.
" d'huile stéarique	100. K.	10. »
Chandelles de suif	id.	5. »
Colle de poisson	id.	11. 50.
Extraits de viande		exempts
Chocolat et Cacao simplement broyés	id.	35. »
Eaux minérales (Cruches et bouteilles non comprises)		exemptes
Papier blanc et de pâte de couleur de toute qualité	id.	10. »
id. peint ou doré, et pour tenture	id.	25. »
id. grossier pour enveloppes, et brouillard	id.	2. »
Cartons de toute espèce	id.	8. »
Livres en langues, italienne, morte ou étrangères		exempts
id. reliés en velours ou autrement	1. Kil.	1. »
Gravures, lithographies et étiquettes		exemptes
Cartes géographiques		
Musique gravée	100. K.	15. »
Objets de collection hors de commerce		exempts

Dénomination des Articles	Base	Taux des droits
Statues modernes en marbre ou en pierre		exempts
" en métal de grandeur naturelle au moins		id.
Bimbeloterie	100. K.	40. "
Vannerie grossière	id.	5. "
" fine	id.	20. "
" nattes	id.	2. "
Parasols et parapluies en soie	la pièce	1. "
" d'autre étoffe	id.	0. 50
" fournitures	100. K.	20. "
Balais communs		exempts
Bois de chêne et de noyer		
Bitume de toute sorte		
Amidon	id.	1. 50
Soufre brut, épuré ou sublimé		exempts
huiles fines d'Olives	id.	3. "
" de sésame, d'Arachide, de pavots et autres non dénommés, comestibles ou combustibles	id.	6. "
" de lin, de chenevis, de palme, de coco de maïs, de poisson, et autres non comestibles ni combustibles	id.	5. 75
Essences volatiles d'orange et leurs variétés		exempts
Cartes à jouer	le jeu	0. 20
Tarots	id.	0. 40
Cordes et Câbles	100. K.	3. "

Dénominations des Articles	Base	Taux de droits
Riz en grains		
Pâtes d'Italie		
Sangsues	Exempts	
Champignons et truffes		
Gibier		
Viande fraiche		exempte
Volailles		id.
Manne	100 K.	2 f. c
Mules et Mulets	par tête	5 "
Eau de la Chartreuse		exempte
Racines de reglisse		id.

A l'égard des Articles tarifés spécifiquement à leur importation en Italie et tarifés à la valeur à leur importation en France, le Gouvernement Italien se réserve la faculté de remplacer ces droits spécifiques par des droits à la valeur qui ne pourront être supérieurs à ceux fixés pour l'importation en France des dits Articles.

Cette réserve n'est pas applicable aux tissus de laine.

(L.S.) Nigra

(L.S.) Scialoja

(L.S.) Drouyn de Lhuys

(L.S.) Rouher

Tarif C.

annexé au Traité de Commerce

(Art: 3)

Droits de sortie de France

Dénomination des Articles	Base	Droits
Peaux brutes.		Exempts
Oreillons		
Os de toute espèce et cornes de bétail.		
Tourteaux de graines oléagineuses.		
Engrais		
Soies: en cocons		
" teintes de toute sorte.		
" à coudre.		
Bourre de soie filée.		
Chiffons de laine sans mélange.		
Chardons, cardères.		
Noir animal		
Meules.		
Bois de noyer		
Autres Chiffons et drilles de toute espèce	100 K.	12 f. " c
Pâte à papier		
Vieux cordages goudronnés ou non	Id.	4. "

(L.S.) Nigra.
(L.S.) Scialoja
(L.S.) Drouyn de Lhuys
(L.S.) Rouher

Tarif D.

annexé au Traité de Commerce

(Art: 3.)

Droits à la sortie d'Italie

Dénomination des Articles	Base	Droits
Charbons de bois	Exempts	
Bois à brûler		
Bois de toute espèce, brut, équarri ou scié, ou ouvré		
Armes de toute qualité		
huiles d'Olives	100. Kil.	1. f. " c
Soufre brut	Id.	1. "

(L.S.) Nigra

(L.S.) Scialoja

(L.S.) Drouyn de Lhuy

(L.S.) Rouher

Per copia conforme all'originale
Torino il 10. Febbrajo 1863
Il Segretario Generale
del Ministero per gli Affari Esteri
Visconti Venosta

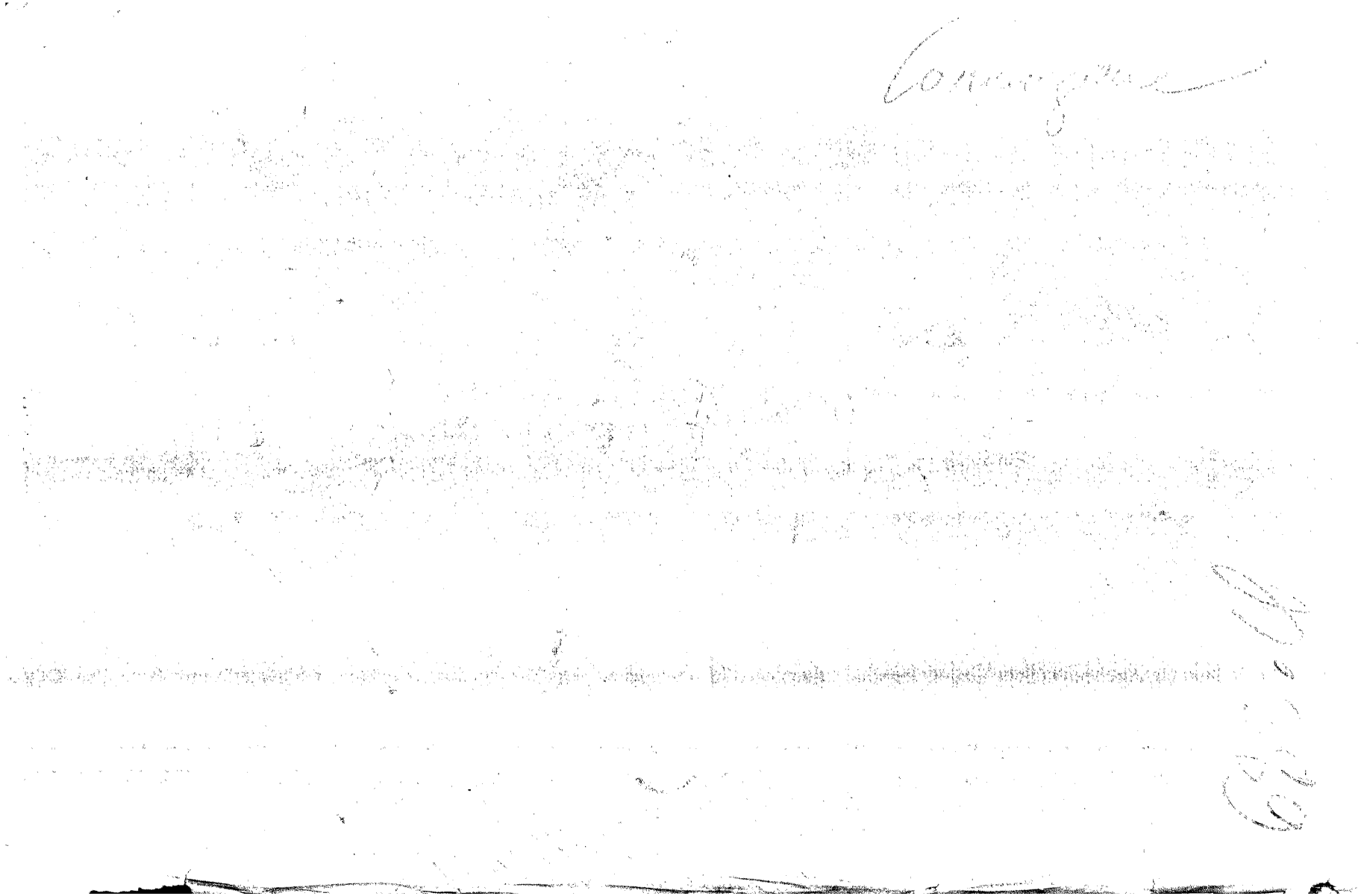

SESSIONE 1861-1862

Nº 389

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 7
RICEVUTA 29 MAGGIO 1863
SESSIONE 1863

CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE

E

TRATTATO DI COMMERCIO

CONCHIUSI COLLA FRANCIA

SESSIONE 1861-1862 — N° 589

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri

(PASOLINI)

nella tornata del 12 febbraio 1863

Convenzione di navigazione e trattato di commercio conchiusi colla Francia.

SIGNORI! — Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la convenzione di navigazione fra Sua Maestà e l'imperatore dei Francesi stata sottoscritta in Parigi il 13 giugno del 1862, ed il trattato di commercio concluso pure in Parigi il 17 gennaio di quest'anno.

Questi trattati fanno passare il riconoscimento del nuovo regno d'Italia dall'ordine meramente politico nell'ordine degl'interessi economici.

Questi interessi traducono in fatti quotidiani ed in vincoli efficaci le pure relazioni di diritto; e per essi gli Stati come gli individui danno rispettivamente corpo e realtà al concetto astratto della personalità loro giuridica.

Fu questo uno degli intendimenti principali che si proposero il Governo italiano ed il francese quando furono fatte le prime aperture per la negoziazione dei pátti che oggi han conchiusi.

Ma a prescindere da questa importante considerazione generale un trattato di commercio e di navigazione per la Francia era, per altre ragioni più speciali, ma non meno urgenti, diventato anzichè utile, indispensabile, perciocchè varii erano i trattati fra la Francia e gli Stati in cui era or dianzi divisa

la Penisola quando fu unificato il regno ed estesa a tutta Italia la tariffa doganale della Sardegna. Per effetto di questi due fatti le relazioni marittime e commerciali tra la Francia e l'Italia si trovavano in uno stato anormale che non poteva senza gravi inconvenienti essere lungamente protratto.

È per vero, incominciando da ciò che concerne la *navigazione*, i bastimenti francesi avevano già, per virtù dei trattati stipulati colla Sardegna, colla Toscana e con Napoli, la facoltà di approdare successivamente nei principali porti delle coste allora appartenenti a varii Stati italiani e farvi operazioni di commercio.

Per effetto della unificazione, ciascuno di questi porti diventando parte d'un medesimo Stato, la navigazione di *scalo* tra l'uno e l'altro di essi trovavasi naturalmente convertita in navigazione di *cabotaggio*.

Escludere la Francia, dopo l'unificazione, da questa navigazione sarebbe stato lo stesso che privarla d'un beneficio di cui già godeva sotto altra forma e sotto altro nome allorchè l'Italia era divisa in più Stati. Anzi, volendolo, non si sarebbe potuto; perciocchè prima che il Governo francese avesse riconosciuto il nuovo regno d'Italia, aveva diritto a chiedere che continuasse a suo profitto il commercio di scalo tra' porti italiani; e ricusargli il cabotaggio sarebbe stato allora un grave errore politico, perchè avrebbe posto un ostacolo d'interessi al riconoscimento del nuovo regno.

Epperò da quell'alta mente ch'egli era il conte di Cavour, dopo breve negoziato, mostrò di consentire senza altro e per via di fatto alla Francia il cabotaggio dei bastimenti a vapore; ed avrebbe consentito anche più se gli si fosse offerta la reciprocità. Nè ciò deve arrecare maraviglia, attesochè il conte di Cavour era uomo di larghi principii ed intimamente convinto che il privilegio del cabotaggio, come tutti i privilegi, se nuoce ai terzi, nuoce anche a coloro che lo godono, togliendo loro lo stimolo a far meglio. Egli sapeva che quasi tutte le nazioni civili hanno abolito il privilegio del cabotaggio, e che mentre nella Gran Bretagna credevasi che le navi danesi ed in generale la navigazione scandinava avrebbero usurpato gran parte del cabotaggio inglese, ed in questi altri Stati per contrario temevasi la concorrenza inglese, l'abolizione del privilegio, così in Inghilterra come in tutti quei paesi che hanno coste sui mari del nord, ha provato che quasi nessuna parte del rispettivo cabotaggio non è fatta da navi straniere in alcuno di quelli Stati, non ostante l'incremento generale della navigazione a vela ed a vapore.

Rammentiamo altresì che al tempo della dittatura nel Napolitano ed in Sicilia la mancanza delle corrispondenze derivante dalla ristrettezza del numero delle navi a vapore che continuavano il traffico tra Napoli e l'alta Italia, e tra i porti medesimi dell'una e dell'altra Sicilia, fu motivo per cui si diè licenza alle navi a vapore francesi di fare il cabotaggio anche tra Napoli e Sicilia.

E già d'altra parte il cabotaggio era dalla Toscana conceduto alla Francia nei precedenti accordi; ond'è che il Governo del Re d'Italia, succedendo in queste condizioni a precedenti Governi, non avrebbe potuto, senza dar prova di poca sapienza e di durezza ingiustificabile, impedire ogni specie di cabotaggio a navi a vapore francesi.

Quando dunque le negoziazioni per un trattato di commercio e di navigazione cominciarono fra l'Italia e la Francia, la navigazione di cabotaggio era stata in principio offerta, ed in pratica consentita per le navi a vapore.

Dando a questo fatto e limitatamente alla navigazione a vapore una forma legale e più generica, non si veniva dunque a concedere alla Francia un gran che di nuovo; era quindi difficile ottenerne in cambio larghe concessioni.

E questi fatti vogliamo ricordarli unicamente per coloro che, educati alla scuola del protezionismo, credono che ogni passo verso la libertà, ogni brano di privilegio perduto sieno un sacrifizio di nazionali interessi, una concessione, un dono fatto allo straniero a discapito del proprio paese.

Altra è, onorevoli signori, la convinzione del Ministero.

E per cominciare dal cabotaggio delle navi a vapore, se i nostri concittadini di Genova e delle altre coste del regno non destinano somme sufficienti a costrurre navi per la navigazione di cabotaggio, qual male vi sarà che vengano altri a farcela? E se alcuno teme che in tal guisa lo sviluppo della nostra marina sarà impedito dalla straniera concorrenza, noi non partecipiamo a questi timori.

La parsimonia dei nostri marinai e l'ardimento loro sono citati ad esempio. Queste nobili qualità ci mettono in condizioni di navigare con poca gente e poca spesa lungo le nostre coste, epperciò allontanano il pericolo che la nostra marina venga sopraffatta dalla francese. Vorrà forse opporsi che questo vale per le navi a vela fra loro, ma non per quelle a vapore, essendo la marina francese assai più potente della nostra per la navigazione a vapore. Ristretta a questi termini l'importanza dell'obbiezione è di molto ridotta. Perchè se si tratta delle navi a vapore di lungo corso, le quali, dirette a maggiori viaggi, toccano i porti principali d'Italia, nulla sarebbe essenzialmente mutato oggi dallo stato delle cose tale e quale era prima del trattato, quando cioè i battelli francesi toccavano i medesimi porti, facendo tra essi una navigazione *di scalo*. Se trattasi poi dei punti intermedi, crediamo affermare che alle navi francesi di lungo corso non tornerà conto fermarsi nei punti intermedi tra Genova e Livorno, tra Livorno e Napoli, e quanto al traffico fra le isole ed il continente italiano niuna cosa a noi sembra tanto desiderevole quanto vederlo accresciuto e prospero. Questo fatto è per sè solo causa potente di accrescimento di ricchezze e di movimenti, sicchè la nostra marina a vela potrà anch'essa riceverne incremento.

La stessa marina a vapore che per sorgere e per prosperare richiede che gran numero di viaggiatori e considerevole

quantità di merci si muovano da un punto all'altro, troverà il suo tornaconto in Italia se, come credesi, una marina più potente o artificialmente incoraggiata a spese d'altri potrà venire a crearci in casa questa attività ove manca, e per difetto della quale ora non abbiamo molte navi a vapore. E questi argomenti valgono anche per calmare le apprensioni di coloro che temono l'invasione delle coste italiane da navi a vapore francesi di poca portata, le quali, secondo loro, verranno a fare il piccolo cabotaggio sui punti intermedi dei principali porti d'Italia, escludendo da questa specie di navigazione le piccole e numerose nostre navi a vela. Oltre di che non ci pare probabile che tra punti poco distanti la navigazione a vapore più cara possa fare grande concorrenza alla navigazione a vela. Sopra piccole distanze il risparmio del tempo non compensa il maggiore dispendio.

Ma, lasciando stare queste argomentazioni generali, è pur da notare che le molte e piccole navi dedite al cabotaggio in Italia avevano, prima dell'unificazione, facoltà di navigare soltanto sul tratto delle coste italiane spettanti allo Stato a cui rispettivamente esse navi appartenevano. Ma dopo hanno acquistato tutte indistintamente quella di estendere la loro navigazione lungo quasi tutte le coste d'Italia. Questo beneficio è pur congiunto ad un privilegio che prima non avevano, perciocchè le navi a vela francesi, le quali facevano lo *scalo* in varii porti italiani ed in ciascuno di essi compievano operazioni commerciali, oggi nol possono, essendo quel modo di traffico convertito in *cabotaggio*, e come tale riservato alle sole navi italiane a vela.

Ond'è che in realtà da una parte le navi a vela hanno acquistato un privilegio ed una facoltà che non avevano, e dall'altra si vedono esposte ad una concorrenza che quanto ai porti principali nulla muta allo stato precedente, e quanto ai porti intermedi sarà poca o nulla.

Infine la convenzione di navigazione tra l'Italia e la Francia, riconoscendo e generalizzando lo scalo ed il cabotaggio delle navi a vapore francesi, ha procacciato alla nostra marina ed al nostro traffico i seguenti vantaggi:

Dopo l'unione delle varie provincie italiane in un sol regno, erasi convenuto provvisoriamente colla Francia che i trattati precedenti col Piemonte sarebbero applicati a tutta Italia.

In questi trattati erano conservati i diritti differenziali sulle merci importate in Francia da navi italiane anche nel *traffico diretto*, cioè ancorchè merci italiane fossero dai porti nostri con nostri bastimenti trasportate in Francia.

Non è oramai chi non sappia che grandissima parte del nostro commercio diretto si fa colla Francia. Sicchè i diritti differenziali sulle nostre merci trasportate sulle nostre navi diventavano un aggravio considerevole alla nostra marina, la quale aveva sola a sopportarne il peso, se non voleva vedersi preferiti per questo traffico legni francesi. Col nuovo trattato

i diritti differenziali nel commercio diretto sono intieramente aboliti.

I negoziatori italiani dimandarono l'abolizione dei diritti differenziali anche nel commercio indiretto.

Ma tant'era far risolvere dal Governo francese la gravissima questione marittima, ciò che all'Inghilterra non riuscì, non ostante il suo largo modo di procedere verso la Francia, siccome più appresso esporremo.

Le istanze dei plenipotenziari italiani contribuirono alla determinazione presa dal Governo francese di aprire una solenne inchiesta sull'argomento della libera navigazione, per ciò che concerne l'abolizione sia dei diritti differenziali, sia del privilegio del cabotaggio.

Questa inchiesta cominciò effettivamente nel mese di maggio 1862, e fu preceduta da uno splendido rapporto fatto all'imperatore dal valente suo ministro del commercio signor Rouher, che era uno dei plenipotenziari francesi per i trattati di commercio e di navigazione coll'Italia. L'inchiesta è giunta quasi al suo termine, e, per quanto ci consta, i suoi risultamenti sono favorevoli alla libera navigazione ed all'abolizione dei diritti differenziali.

Quando la Francia dimandò che le si conservasse e si facesse entrare nelle regole di diritto il *cabotaggio delle navi a vapore*, i plenipotenziari italiani offrirono invece il *cabotaggio illimitato d'ogni specie di navi* sulle coste italiane, a condizione della intiera reciprocità.

A questa offerta li autorizzava la legge del 9 aprile 1855, che forma parte del nostro diritto pubblico internazionale.

Le cose qui sopra rammentate fanno comprendere per quali ragioni la Francia rifiutasse di accogliere immediatamente quest'offerta. I plenipotenziari francesi, rinnovando la promessa dell'inchiesta, ben tosto effettuata, si restrinsero ad insistere pel cabotaggio dei legni a vapore, e solo condiscesero ad accordare immediatamente la reciprocità sulle coste del Mediterraneo.

Questa distinzione tra il Mediterraneo e l'Oceano è nelle leggi francesi, le quali chiamano l'uno *piccolo* e l'altro *gran cabotaggio*. Accordando all'Italia e l'uno e l'altro, sarebbesi dovuto estendere tale concessione anche all'Inghilterra, e di mano in mano agli altri Stati marittimi; sarebbesi, cioè, risoluta la questione per la quale, siccome sopra dicemmo, il Governo francese credeva indispensabile far precedere una inchiesta per illuminare la pubblica opinione, che in quel paese non è scevra da erronee apprensioni a tale riguardo.

Fu già molto che nel trattato coll'Italia cominciasse il Governo imperiale per la prima volta a toccare almeno in una parte il privilegio del cabotaggio, accordando la reciprocità limitata pel piccolo cabotaggio alle navi a vapore. Perciocchè i privilegi, come tutte le istituzioni decrepite, tosto rovinano per intiero quando si riesce a demolirne la minima frazione.

Senonchè i plenipotenziari italiani insistettero ed otten-

nero che il cabotaggio si estendesse anche alle coste dell'Africa francese e che si potesse intrecciare colla navigazione di scalo.

Ognuno intende il vantaggio della prima clausola. Quanto alla seconda è chiaro che, non avendo noi una estesa marina a vapore, non possiamo realmente giovarci della offerta reciprocità se non allargando la navigazione e rendendo così possibile la creazione o l'ampliazione della nostra marina a vapore. Quando le nostre navi possano fare lo scalo ed il cabotaggio, potranno recarsi dall' Italia o d'altronde in un porto francese del Mediterraneo già cariche, e quindi continuare dall'uno all'altro le loro operazioni incominciando dall'Algeria e terminando colà il loro corso.

Il terzo vantaggio ottenuto, quasi a compenso della reciprocità incompiuta, è questo, che le navi nostre in Francia saranno, come le francesi, esenti dai diritti di navigazione, mentre le navi francesi continueranno a pagarli nei nostri porti.

Nel trattato col Belgio ed anche nel trattato collo Zollverein è invece stipulato espressamente che, fintanto che questi Stati non avranno aboliti i diritti di navigazione, i legni belgi ed alemanni pagheranno in Francia diritti eguali a quelli che si esigono nei porti dello Zollverein e del Belgio dai legni francesi.

Un quarto vantaggio si è la riduzione a metà del grave diritto di 800 franchi che la Francia riscuote sulle coste dell'Algeria da ogni nave straniera addetta alla pesca del corallo.

Dall'Italia, e specialmente dalla Torre del Greco presso Napoli, recansi sulle coste africane la massima parte delle barche che pescano il corallo nell'Algeria. Secondo uno specchio inviato dal nostro console, le barche che colà pescarono il corallo nel 1860 furono 204. Di queste, 152 appartevano all'Italia, tra cui 121 al Napoletano, 26 spagnuole e 26 francesi. Queste barche sono condotte ognuna da cinque o sei marinai, che vivono più mesi una vita di privazioni e di stenti per fare un peculio di poche centinaia di lire.

Il Governo borbonico non aveva mai potuto ottenere dalla Francia una diminuzione del grosso peso di 800 lire che il Governo francese riscuoteva da ciascuna barca. Ciò non ostante, e malgrado l'opinione contraria delle autorità locali dell'Algeria, i plenipotenziari italiani ottennero che il presente diritto di patente fosse scemato di metà. Questa diminuzione è tanto più utile ai nostri pescatori di corallo, in quanto che i pescatori francesi pagando ormai un *diritto uguale*, rimane ai nostri la più perfetta libertà di concorrenza ad eguali condizioni. Il Governo di S. M. si lusinga adunque che questa concessione sarà accolta con gran favore, come atta ad incoraggiare una classe operosissima di marinai chiamati all'occasione a far parte dei nostri equipaggi di guerra.

Passando ora al trattato di commercio, dobbiamo notare innanzi tutto ch'esso è da considerarsi come intimamente congiunto alla convenzione di navigazione, e, per così dire, inseparabile da essa. Ma non sarà soperchio notare, che così per le cose commerciali propriamente dette, come per quelle concernenti la navigazione, era impossibile che un nuovo trattato non venisse a porre termine allo scompiglio che il mutato ordine di cose avea gettato nelle precedenti relazioni fra i due Stati.

Erano in vigore trattati con Napoli, con Toscana e con Piemonte; nessun trattato esisteva cogli Stati Pontifici. Per uscire alla meglio dagl'imbarazzi derivanti da un tale stato di cose, fu in pratica seguito il sistema di riguardare come estesi di fatto a tutta Italia i precedenti trattati fra il Piemonte e la Francia.

Questo provvedimento tacitamente consentito aggravò in qualche parte le condizioni commerciali di alcune provincie, come le napoletane, che perdettero il benefizio del ragguaglio delle proprie navi alle francesi nel commercio diretto; in altre parti giovò tanto alle provincie medesime del Napoletano, quanto alle altre. La Francia dal canto suo approfittavasi delle clausole che le giovavano, ma lagnavasi di quelle che tornavano a suo discapito, siccome era, per esempio, l'aumento del dazio sopra alcune merci nella Toscana.

La sola considerazione che faceva tollerare reciprocamente quello stato di cose, era che fosse puramente temporaneo e passeggiero.

Anche sotto questo rispetto non era possibile che un nuovo e generale trattato non intervenisse tra l'Italia e la Francia. Ed era utile che si facesse sopratutto nell'interesse delle provincie napoletane. Perocchè l'alta tariffa colà vigente ed il fare sospettoso del cessato Governo di Napoli avevano impedito che quelle provincie ottenessero considerevoli agevolazioni per le loro principali derrate, le quali essendo scarse o mancando affatto nelle provincie subalpine, erano state poco considerate o trascurate dai trattati intervenuti fra la Francia e la Sardegna.

Non devesi pertanto omettere che, essendosi, per la necessità stessa delle cose, estesa la tariffa sarda a quelle provincie, era pur diventato più difficile di ottenere dalla Francia vantaggi considerevoli, perchè poco o nulla le si poteva più offerire in ricambio.

L'Inghilterra, quando le furono note le intenzioni che aveva il Governo imperiale, di modificare nel senso liberale le tariffe francesi, si comportò largamente verso la Francia, siccome sogliono le nazioni che hanno la coscienza della loro grandezza, e procedendo con ampie vedute e con vigorosi provvedimenti, stipulò il 23 gennaio 1860 un primo trattato, col quale mentre concedè alla Francia considerevoli vantaggi, tra cui una grande diminuzione del dazio sul vino e l'abolizione d'ogni specie di dazio sui tessuti di seta, sulle porcel-

lane, sugli articoli di moda, su parecchi tessuti di lana, sui merletti, sulla gioielleria, sulle carte per tappezzerie, sugli spiriti ed acquavite e sopra un'altra numerosa lista di prodotti, si contentò solamente d'una promessa del Governo francese, colla quale obbligavasi a rivedere le sue tariffe per ridurre i dazi sui prodotti britannici, in modo che non superassero il 30 per cento, e dal 1864 in poi il 25 per cento. Solo per il carbone di terra fu fissata la riduzione a 15 centesimi.

Certamente agli spiriti angusti questo procedere dovè parere arrischiato. Le moltitudini in Inghilterra il censurarono; in qualche luogo il Cobden che era stato il negoziatore di quel trattato fu bruciato in effigie, nè gli valse a campare da tanto furore la memoria d'esser egli stato il capo della lega per l'abolizione dei diritti sui cereali. Ma fu per lui nuovo argomento di onore l'aver osato affrontare l'impopolarità, per fare ciò che reputava utile al proprio paese e conforme ai propri principii.

Questo primo accordo non tardò a portare i suoi frutti. Agevolò la revisione delle tariffe francesi, le quali, grazie alla determinazione di Colui che regge i destini della cosa pubblica in Francia, secondato da quell'energico ministro degli affari esteri e dal dotto ed operoso ministro del commercio, furono con una convenzione complementare del 12 ottobre 1860 interamente riformate.

Le proibizioni tutte furono abolite; molte merci tassate dal 10 al 15 per cento; molte furono fatte esenti da ogni diritto; quasi tutte esonerate da dazio di esportazione nel commercio internazionale colla Gran Bretagna.

Una larga inchiesta fatta per convertire nella massima parte dei casi in diritti specifici il diritto *ad valorem* stabilito in massima coll'Inghilterra, offrì al governo francese materia sufficiente per convincerlo che poteva fare riduzioni più forti di quelle che avea promesso, e le fece mediante altra convenzione supplementare del 16 novembre dello stesso anno.

In capo a breve tempo un trattato simile a quello stipulato coll'Inghilterra fu concluso tra la Francia ed il Belgio. Questo trattato porta la data del 1° maggio 1861.

In questo stato erano le cose allorchè furono introdotte le negoziazioni del trattato collo Zollverein e coll'Italia.

I negoziati coll'Italia cominciarono dopo, ma il lavoro delle riforme daziarie fu compiuto prima, sebbene alcuni incidenti speciali avessero ritardata la conclusione del trattato, in modo che le stipulazioni colla Prussia precedono oggi di data le stipulazioni coll'Italia.

Questa avvertenza è necessaria per meglio comprendere ed estimare alcune concessioni speciali e gli impedimenti che i negoziatori del trattato hanno avuto a rimuovere.

Nel negoziare colla Francia e nello stato in cui erano le cose tra lo scorcio del 1861 ed il principio del 1862, era na-

turale che si prendessero le mosse da' recenti trattati stipulati dalla Francia coll'Inghilterra e col Belgio.

L'articolo 14 del trattato del 5 novembre 1850, stipulato fra il Governo del Re ed il governo francese, che poi fu esteso a tutta Italia, diceva: « En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre État qu'il ne le soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession est gratuite et en donnant la même compensation ou l'équivalent si la concession a été conditionnelle. »

La Francia perciò diceva: « Io vi applicherò la tariffa con-« venzionale conceduta all'Inghilterra ed al Belgio; ma voi « mi darete in compenso la reciprocità, riducendo quei di-« ritti che per avventura potranno essere ancora nella vostra « tariffa maggiori dei dazi che io ho conservati nella mia ta-« riffa dopo la convenzione con quei due Stati, ed abolendoli « quando io li ho aboliti; è questo il compenso che vi richiedo: « la reciprocità. »

I plenipotenziari italiani non potevano accettare quest'offerta senza riserva.

Innanzi tutto essi notavano che le concessioni equivalenti a quelle, in iscambio delle quali la Francia aveva riformato la sua tariffa rispetto all'Inghilterra ed al Belgio, trovavansi nelle tariffe convenzionali inglese e belgica, e non nella francese.

Ciò non ostante dichiaravano non poter essi accettare in massima tutte le concessioni fatte dall'Inghilterra e dal Belgio. Aggiungevano che avendo a stipulare un nuovo trattato, ed a nome di tutta Italia, conveniva che la Francia scemasse i dazi su certi prodotti che non interessavano l'Inghilterra, nè il Belgio, e che d'altra parte considerassero che molte riduzioni, da essa concedute a quei due Stati, poco fruttando all'Italia, era pur conveniente che non esigesse dall'Italia in tutto e per tutto le identiche concessioni ottenute e dall'Inghilterra e dal Belgio.

Colla scorta di queste massime e con queste riserve fu incominciata la revisione di quasi tutta la tariffa italiana e francese.

Presa quindi per base la nomenclatura della tariffa franco-belgica, si riordinò la nostra in modo da riscontrarla con quella, dopo aver aggiunto ai dazi, in essa segnati, il *decimo di guerra*, ed il ventesimo per diritto di spedizione all'entrata.

Questo riscontro offrì ai plenipotenziari dei due Stati l'occasione di chiedere speciali modificazioni, o soppressioni di dazi, od aggiunte, o diminuzione di articoli.

È superfluo ripetere quali sieno state tutte le dimande fatte nell'interesse dell'Italia o in quello della Francia; nè tutte quelle che sono state reciprocamente accolte.

Gli specchi di confronto fra tutti gli articoli compresi nelle tariffe convenzionali franco-italiane cogli articoli delle rispettive tariffe precedenti tuttora in vigore, e che verranno distribuiti alla Camera, dimostreranno partitamente tutte le modificazioni rispettivamente arrecate dal trattato a queste tariffe. Noi qui ci restringiamo a notare:

1° Alcuni speciali vantaggi tra quelli derivanti dalla sostituzione della tariffa convenzionale ora stipulata, alla tariffa generale francese, o alla convenzionale franco-sarda, diventata generale rispetto all'Italia, così per l'importazione dall'Italia in Francia, come per l'esportazione dalla Francia per l'Italia;

2° Le speciali riduzioni accordate dalla Francia all'Italia al di là delle tariffe convenzionali coll'Inghilterra e col Belgio;

3° Le resistenze opposte alle domande fattevi dalla Francia di maggiori riduzioni o di abolizioni di diritti, sia nell'importazione in Italia, sia nell'esportazione dall'Italia per la Francia di alcuni prodotti più importanti, sui quali non si è creduto adottare modificazioni;

4° Finalmente le riduzioni più o meno rilevanti di diritti, o l'abolizione d'ogni dazio adottato sopra alcuni principali prodotti.

Innanzi tutto la tariffa generale francese conservava ancora rispetto all'Italia circa quaranta specie di prodotti proibiti all'importazione in Francia, tra quali alcuni degni di molta considerazione per noi. Tali erano, per esempio, parecchi lavori in pelle, tra cui i guanti, che possono divenire facilmente per certe provincie italiane un'industria importante; l'estratto della robbia, la quale è tanta parte dell'industria agraria delle provincie meridionali; ed i bastimenti che si costruiscono su molti punti delle coste italiane, per non dire di altre produzioni che ora sono scarse od impotenti per fare concorrenza a quelle di Francia, ma che potrebbero, dopo tolto il divieto dell'immissione in quell'impero, acquistare un'importanza che non hanno. Tutte queste proibizioni sono scomparse.

Quanto agli altri articoli non ci fermeremo sui metalli o lavori di metallo che sono i primi notati in tariffa, perchè realmente non è per noi, nel presente stato delle cose, così avanti questa maniera di produzione da confidare che le proibizioni tolte, tra cui eran quelle concernenti la ghisa ed il ferro lavorato in certi casi, e i dazi grandemente abbassati dieno subito un utile risultamento. Sebbene un paese che possiede svariate e ricche miniere possa sperare che ove si ordini meglio la industria metallurgica e progrediscano le scoperte già in parte avveratesi, che restringono l'uso del combustibile nel trattamento de' minerali e massime del ferro, l'Italia possa bastare allo spaccio interno e forse anche aver materia da fornire al commercio esterno.

Anche nel presente stato di cose alcune delle provincie settentrionali esportano una qualche quantità di falci e di si-

mili strumenti agrari per le provincie limitrofe della Francia. La *tariffa generale* francese imponeva 120 lire, e con diritti differenziali o per terra lire 128 50 sulle falci, e così lire 80 o 86 50 sulle falcette oltre i 2/10. La *tariffa convenzionale* riduce questi dazi immediatamente a lire 40, e nel 1864 a lire 32, senza nessun aumento di diritti accessorii.

E così pure in due provincie del Napolitano sono per antica tradizione assai estese e provette due industrie, l'una della fabbrica di oggetti d'acciaio in Campobasso; l'altra dell'oro battuto in Solofra. L'oro battuto era prima soggetto in Francia a 330 lire oltre i due decimi, cioè a lire 396 il chilogramma, ed ora sarebbe sottoposto a sole lire 25 per virtù del trattato. Parimente gli oggetti di acciaio sarebbero tassati a 40 lire e dal 1864 a lire 32 per ogni 100 chilogrammi, o al 20 per 100 fin d'oggi, e dal 1° gennaio 1866 al 15 per 100, secondo che sono compresi o no nella categoria dei coltelli, quando che presentemente la loro importazione in Francia è proibita.

Ma lasciando stare questi, che pur sono vantaggi più o meno rilevanti, ma forse non tutti immediati, indicheremo come di maggior rilievo quelli che derivano da riduzione od abolizione di dritti su prodotti che presentemente sono di maggior considerazione per alcune provincie italiane.

Quasi tutti questi prodotti, cominciando dall'oro battuto di cui si è fatto testè menzione, sono stati presi in ispeciale considerazione nel nostro trattato per farne materia di concessioni non ancora fatte neppure negli ultimi trattati anglo-francese e franco-belgico a quelle due nazioni contraenti.

Di fatto, per virtù della estensione all'Italia delle concessioni contenute già nei trattati suddetti, i bastimenti, in addietro proibiti, sono sottoposti al diritto di lire 25 o lire 15 per tonnellata, e di lire 20 o di lire 10 dal 1864 in poi, e i diritti sui mobili dal 15 per 100 sono abbassati al 10 per 100. Quasi tutti gli acidi e molti altri prodotti chimici, tra cui sono quelli ne' quali entra lo zolfo ed il sale o altre materie da noi possedute, sono o dichiarati esenti, o poco imposti, il che, se non pel presente, può avere per l'avvenire una certa importanza per noi; e più ancora il diritto di lire 16 50 sulla canapa e sul lino pettinati è intieramente abolito. I diritti sui fili più ordinari di canapa o di lino da lire 41 80, 52 80 e 86 50 secondo il loro numero sono scemati a lire 15, 20 e 30. Le funi e le gomene gravate dal dazio di lire 27 50, pagheranno lire 15 il quintale. Le sete e le seterie liberate da ogni diritto siano o no tinte, e la borra filata assoggettata a soli 75 centesimi; la quale abolizione o riduzione di dritti potrà giovare ad una parte della nostra industria serica, come più chiaramente vi esporremo in appresso.

I legni e le radici per tinta, dichiarati liberi; i marmi non statuari sottratti a' diritti che prima montavano da lire 5 50 sino a lire 44 il quintale per essere sottomessi a dazi assai miti. Le lavagne per costruzione o in lastre larghe, prima

tassate con dazi che montavano da lire 14 a 300 per 100, ora indistintamente sottoposte a sole lire 4 per le une, e lire 10 per le altre, senza distinzione di misura. E così parecchi altri prodotti, siccome risulta da' suddetti specchi comparativi.

Questi, che pur sono benefizi provenienti dal trattato, erano comuni all'Inghilterra e al Belgio come molti altri. Noi li abbiamo notati perchè concernono più specialmente materie di cui fanno o possono prossimamente far commercio più o meno esteso tutte od alcune delle provincie del regno. Diffatti la canapa è prodotta in abbondanza nella Romagna; i marmi sono dappertutto; quasi dappertutto è la seta.

A noi però non bastavano, con tutte le altre riduzioni, quelle più utili delle quali abbiamo testè toccato. Epperò i negoziatori italiani insistettero per ottenerne altre anche di maggior interesse.

Il dazio sul riso, che è tanta parte della produzione di alcune provincie settentrionali, era stato ultimamente ridotto in Francia a lire 2 il quintale; il nostro trattato scema questo dazio a soli centesimi 50.

Il dazio sull'olio d'oliva era stato abbassato recentemente a lire 6. I negoziatori insistettero molto, e non senza grandi sforzi ottennero che fosse ridotto a sole lire 3 il quintale. Ed è questo un favore fatto veramente all'Italia, perchè gli olii di altre sostanze continueranno a pagare lire 6 il quintale.

Il dazio sulle paste era anche stato ridotto a lire 5, e coll'aumento dei due decimi e del diritto differenziale, a 7, e fu ad istanza dei negoziatori abbassato a lire 3.

Gli aranci ed i limoni freschi godevano eccezionalmente per l'antico Piemonte il benefizio di un dazio di lire 4 con navi francesi, e lire 4 40 con navi sarde; e per la *tariffa generale* francese pagano lire 10; e col dazio differenziale lire 11. In virtù del nuovo trattato gli aranci d'Italia pagheranno indistintamente sole lire 2 per quintale. Dall'Italia meridionale e dalla Spagna, la quale non ha trattati commerciali coll'impero francese, questo tira quasi tutti gli aranci che consuma e che diedero all'erario francese nel 1861 il considerevole provento di lire 1,658,000. La differenza tra 11 lire di dazio e sole 2 lire accrescerà immensamente la esportazione di questo prodotto, che è uno dei principali in parecchie provincie del regno, e che pel suo volume impegna in sommo grado l'interesse dei noli marittimi.

La manna, che è prodotto delle foreste calabre, pagava per lo addietro 80 lire il quintale, e non ne pagherà d'ora innanzi che 8. Il succo della regolizia era stato ridotto, non ha guari, a lire dodici di dazio. Gli olii essenziali erano sottoposti a dazi rilevanti. Pel trattato quel succo sarà da oggi in poi sottoposto in Francia ad un terzo del dazio che pagava, non ostante il riclamo dei fabbricanti di Marsiglia, e gli olii essenziali pagheranno solo una lira per chilogramma. Tutti questi prodotti dell'industria calabra si gioveranno molto di siffatta riduzione.

Il pesce marinato era per la tariffa generale francese colpito d'un dazio di lire 25 trasportato con bastimenti francesi, e di lire 27 50 con bastimenti esteri. Nel trattato coll'Inghilterra e col Belgio il *pesce marinato* era stato escluso; nel nostro si è fatto comprendere in considerazione della quantità che se ne produce in alcune provincie, e si è ottenuto il trattamento già concordato per i pesci secchi, cioè quello di lire 10 per quintale.

I cappelli di paglia erano stati assoggettati al diritto di 25 centesimi l'uno senza distinzione. Questo dazio, lieve pei cappelli molto fini, riusciva grave per gli ordinari, essendovene di quelli che costano pochi soldi, e che possono per la migliore loro qualità relativa e pel basso prezzo trovare largo smercio nel mezzodì della Francia. La tariffa annessa al nostro trattato converte questo dazio in un diritto di sole lire 10 per ogni cento chilogrammi di cappelli di paglia, che corrisponderà a qualche centesimo per capo. Nel 1861 furono dall' Italia importati in Francia pel commercio speciale 659,316 cappelli di paglia; e noi, non godendo ancora per tutto l'anno del ribasso a 25 centesimi, pagammo 507,269 lire di dazio. È chiaro da ciò che l'agevolazione ottenuta è per sè medesima di una certa considerazione, e potrà giovare grandemente allo spaccio ed all'industria de' cappelli di paglia più ordinari.

Il dritto sui muli è abbassato da lire 6, dazio di favore per la Sardegna, a lire 5.

I guanti, che già per la tariffa generale francese ancora in vigore rispetto a noi erano proibiti, e che furono dalla convenzionale franco-belgica ammessi col dazio del 10 per cento, furono, ad istanza dei negoziatori, sottoposti al solo diritto, al certo non grave, del 5 per cento *ad valorem*. L'industria dei guanti è, pel suo buon mercato, molto innanzi nelle provincie del mezzodì, e, per poco che si migliori la qualità del prodotto, potrà diventare materia di una esportazione considerevole per la Francia, ove il prezzo dei guanti è molto elevato.

I marmi statuari, oltre le riduzioni notevolissime fatte sugli altri marmi, sono dichiarati esenti; e così la senapa, il sommacco, l'acido gallico, le dogarelle ed altri prodotti che ancora conservavano diritti più o meno leggeri anche nelle tariffe convenzionali coll'Inghilterra e col Belgio.

All'uscita di Francia quasi tutti i prodotti (se si eccettuano gli stracci, la pasta di carta ed i pezzi di vecchio cordame) sono esentati dai dazi. Per noi possono avere maggior importanza le sete tinte, che erano colpite d'un dazio di lire 6, e che potrà tornar conto d'immettere nel nostro paese per certe gradazioni di colore difficili ad imitare, ed i carnicci o le raschiature di varie sostanze dimandate in Italia per farne uso in altre industrie.

Con un articolo speciale poi si è stabilito che non potrà mai la Francia impedire l'esportazione del carbon fossile per

l'Italia. Se questo patto si riprodurrà, come confidiamo, nei trattati coll'Inghilterra e col Belgio, ognuno ne comprenderà l'importanza per noi, che finora manchiamo di questo combustibile.

La nostra tariffa generalmente bassa non ci metteva in grado di offerire molte riduzioni di dazio in iscambio di queste diminuzioni di diritti e di altre pure ottenute, e che non abbiamo neanco menzionate.

La Francia principalmente si restrinse ad insistere per la abolizione d'ogni diritto sulla esportazione degli olii e degli zolfi dall'Italia, per la reciprocità dell'abolizione del dazio sui tessuti di seta e per un considerevole abbassamento del diritto specifico stabilito dalla nostra tariffa sui panni.

Questi erano in realtà i punti principali della nostra tariffa, la cui modificazione poteva rappresentare un compenso alla Francia delle concessioni di cui abbiamo sopra toccato.

Ma quanto a ciò che concerne l'uscita degli zolfi, le strettezze del nostro erario e una certa condizione speciale di questa produzione ci fecero dichiarare che non si poteva da noi abbandonare, nè ridurre il dazio sull'uscita. Vedrà il potere legislativo, se mai la concorrenza che fanno alla nostra produzione naturale le piriti trattate con processi chimici per estrarne lo zolfo, non ci costringa a modificare od abolire più tardi questo dazio, allorchè sarà interamente cessata la domanda che ne fa l'agricoltura per combattere la crittogama. Per ora fu giudicato più conveniente resistere all'abolizione o alla riduzione di questo dazio, che fu nella tariffa convenzionale fissato ad una lira per quintale, il quale dazio sta al valore dello zolfo tra il 5 ed il 6 per cento, ed è in cifra tonda il dazio che in oggi si paga.

Si cercò di negoziare invece il diritto anormale ed eccezionale di *spedizione* sugli olii nelle provincie meridionali. Questo diritto, che già il Governo avea più volte promesso di abolire, colpiva non meno l'esportazione per l'estero, che la spedizione per le altre provincie del regno, per via di mare. Basta enunciare un simile diritto per condannarlo. Fu l'abbandono di questo diritto che giovò principalmente ad ottenere l'abbassamento del dazio sull'entrata in Francia degli olii medesimi. Ma anche a tal riguardo la nostra concessione ebbe un limite.

Nella rimanente Italia è un lieve dazio all'uscita di trenta centesimi per quintale, il quale, aumentato del solito decimo, monta a trentatrè centesimi. Si pensò che, rinunciando alla Francia il diritto eccezionale di spedizione nel Napoletano, si avesse a conservare e ad estendere a tutta Italia un dazio di esportazione un poco più alto dei soli trentatrè centesimi. Ci riserbammo dunque il dazio di una lira, il quale darà all'erario da 500 a 600 mila lire di rendita. Nè potranno dolersene i proprietari o gli incettatori degli olii, ai quali si offre contemporaneamente il risparmio di lire tre sul dazio d'immissione in Francia.

Veramente questa concessione era non solo limitata, ma in sostanza più apparente che reale, almeno per l'avvenire; perciocchè le interpellanze parlamentari avevano fatto noto che un giorno si sarebbe abolito il diritto di spedizione, sicchè la Francia in iscambio di ciò non concedè in sulle prime se non una riduzione del dazio a quattro lire.

Più tardi condiscese a ridurlo a tre, e v'aggiunse la riduzione del dazio sugli aranci e sulle paste e sul riso, quando si riuscì ad intendersi intorno ai tessuti di seta ed a quelli di lana, che furono i punti più discussi e più contrastati.

Quanto a' tessuti di lana, si notava che l'industria è così progredita in Europa che si hanno prodotti, i quali costano anche meno di lire 4 il chilogramma. Un dazio specifico di lire 1 40, alzato da dritti accessorii e straordinari a lire 1 60 diventa, per cotesti tessuti ed anche per quelli di 5 o 6 o 7 lire, un dazio che corre dal venticinque al trentacinque per cento. Intanto, dicevasi, già da lungo tempo il commercio gode per le qualità più fine del dazio di lire 1 60, che è minore del quindici per cento e per le qualità sopraffine anche minore del dieci.

Insistevasi quindi che fossero distinti i tessuti sodati dai non sodati, e gli uni si sottomettessero ad un dazio di metà inferiore a quello degli altri.

Veramente nel tempo stesso la Francia faceva le medesime istanze allo Zollverein, ed otteneva che il dazio di lire 2 25, che colà aggrava i sodati e non sodati indistintamente, fosse, come è stato dalla seguita convenzione, ridotto a lire 1 80, e dal 1866 in poi a lire 1 50 sui panni sodati, ed a centesimi 75 immediatamente sui non sodati.

Noi resistemmo; e dopo lungo dibattimento si venne alla transazione di ammettere per norma il diritto *ad valorem* del quindici per ora e più tardi del dieci per cento; e per evitare che in certi casi questi diritti fossero maggiori di lire 1 60, si lasciò l'alternativa all'introduttore della merce, purchè ne facesse dichiarazione nell'atto della immissione, di scegliere tra i due dazi. Il che è conforme alla massima generale, che ad ognuno è dato eleggere tra il dazio convenzionale e quello portato nella tariffa generale. E notisi come il *maximum* essendo fissato a lire 1 60, questo dazio è pur maggiore di quello del quale il conte di Cavour credè che potessero indistintamente accontentarsi i panni nostrali, e che era di lire 1 40.

L'aumento di venti centesimi prodotto da diritti straordinari di guerra o accessorii era puramente accidentale e temporaneo. Esso equivale ad un settimo del dazio principale, ed è ora convertito in diritto definitivo.

Questa concessione quindi, mentre fa sparire dalla nostra tariffa una ineguaglianza troppo forte nella applicazione uniforme d'un dritto specifico, frutta poco alla Francia, la quale manda all'Italia tessuti molto leggeri o di fantasia, il cui costo è molto alto rispetto al peso. Onde è che ai suoi prodotti con-

verrà, nel maggior numero dei casi, continuare a pagare il dazio di lire 1 e 60. E la prova evidente di questa nostra asserzione è in ciò che, secondo lo specchio generale del commercio della Francia pel 1861, questa esportò di tessuti suoi propri per l'Italia 1,063,280 chilogrammi valutati secondo il prezzo corrente 26,624,950 lire. Ciaschedun chilogramma sarebbe stimato in Francia 26 lire in media. Il quindici ed anche il dieci per cento sarebbe su cotesti tessuti di molto superiore al dazio specifico di lire una e sessanta fissato dalla nostra tariffa generale.

Come si scorge da questa esposizione, le concessioni da noi fatte non essendo di molta considerazione, la Francia insisteva più che mai intorno a quella che concerneva i diritti sui tessuti di seta.

L'Inghilterra, non ostante la sua inferiorità relativa in questa industria, aveva conceduta l'assoluta esenzione alla Francia.

Il Belgio aveva accordata l'immediata riduzione del suo dazio di dodici lire a tre sopra le varie specie di tessuti di seta.

Lo Zollverein mentre da noi stavasi negoziando, riduceva il dazio sui tessuti di seta immediatamente da lire 8 25 a lire 3 e 75 e dal 1866 a 3 lire.

In questo stato di cose parve al regio Governo che i riguardi dovuti a certe preoccupazioni ed a certi interessi secondari non fossero sufficienti per resistere alla domanda di riduzioni che in realtà non parevano punto perniciose alla nostra industria serica, e probabilmente giovevoli, perchè contribuiranno a farle acquistare migliore coscienza di sè medesima e la spingeranno a portare, se è d'uopo, la sfida sullo stesso mercato francese a certe qualità di tessuti, per le quali non può nè deve poter avere la Francia ragione alcuna di sopraffarci, come or ora dimostreremo.

Queste riduzioni non pertanto furono anche più temperate e più miti per noi, che non erano o non saranno pel Belgio e per lo Zollverein.

Diffatti dalle lire 10 di dazio posto dalla nostra tariffa sui tessuti di seta comincerà a scendersi a 9 lire, e si conserverà quello di 8 sulla filosella, e poi a capo a due anni e l'uno e l'altro dazio scenderanno a lire 6, e nel 1868 a lire 3.

Nè questo abbassamento concerne i nastri, i quali sotto uguale peso comprendono maggior valore ed in questo valore una parte comparativamente maggiore dovuta all'opera dell'uomo.

I nastri conserveranno, se di velluto, un dazio di lire 5, e tutti gli altri un dazio di lire 8.

Quanto ai tessuti misti mettendo termine ad infinite interpretazioni che rendevano la tariffa italiana oltremodo vessatoria, si è stabilito che se la seta vi entra per meno del 12 per cento, cioè di un ottavo circa del peso, il tessuto pagherà come quello della materia dominante; se v'entra per più,

pagherà 5 lire, e sino a che questo diritto di 5 lire non diventerà il dazio comune anche ai tessuti di seta o filosella puri; il misto pagherà il dazio della seta o filosella pura, se questa vi entra per più della metà del peso.

Queste concessioni, come vedesi, sono tali che quantunque si arrivi, da nastri in fuori, alla concessione fatta dal Belgio e dallo Zollverein, pure vi si arriva più tardi e mediante una scala di diminuzione assai lenta.

Ne sarà forse danneggiata la nostra industria?

Una attenta riflessione e qualche fatto ne convincono del contrario.

L'Italia è produttrice della materia prima, e ne smercia all'estero per molte decine di milioni.

L'industria della tessitura della seta non è di quelle che si giovano grandemente del fare in grande e per macchine raccolte in vasti opifici, sicchè non vale il solito argomento della difficoltà di emulare con pochi sussidi le più ricche e potenti fabbriche straniere.

Mancano dunque di fondamento le due principali obbiezioni che soglionsi fare contro l'abolizione dei dazi proteggitori.

La Francia consuma molte sete straniere, e quelle della Cina ch'entrano per circa 1,500,000 chilogrammi nella sua consumazione le va ancora a comprare di seconda mano sui mercati d'Inghilterra; i suoi utensili sono più costosi degli inglesi di circa il 40 per cento. Eppure la Francia accetta la concorrenza inglese; e perchè?

Perchè la parte più elevata dell'industria serica della Francia, che è quella di Lione, deve la sua superiorità a certe speciali condizioni che sono indipendenti da poche lire di più o di meno di dazi o di spese di produzione d'un chilogramma di stoffa.

La superiorità di quest'industria è nelle stoffe di coloriti più fini, nelle operate, e nelle stoffe a disegni.

La Francia è maestra di mode all'Europa, e le stoffe in cui predomina la parte che dev'esser fatta alle incessanti mutazioni della moda ed al gusto sia pel colorito, sia pel disegno verranno di Francia così con 10 come con 3 lire di dazio; tanto più che realmente la differenza è così lieve, relativamente al costo di simili stoffe, che non può avere grande influenza sul consumo.

Invece nelle stoffe liscie e di colori più semplici e massime nelle nere, che sono più costantemente e più generalmente ricercate, noi crediamo che le fabbriche italiane fornite di buona seta, com'è la nostra, nulla avranno a temere per lo spaccio interno dalla progressiva diminuzione del dazio, e siamo certi che intervenendo quei miglioramenti che lo stimolo della concorrenza farà presto introdurre, non vi sarà ragione per cui non possano mandare cotesti loro tessuti sullo stesso mercato francese.

La materia prima è dappertutto in Italia e di qualità svariate; i lavoranti costano ancora meno che in Francia, e per

(389)

quanto concerne la tinta venendone per noi sempre più agevolato l'acquisto coll'abbassamento dei dazi sui prodotti chimici, si può contare sul miglior mercato delle stoffe italiane di cui è parola. Tanto più che ad alcune di esse è anche oggi conservata una certa rinomanza, e per quasi tutte potrebbe col tempo risorgere quella di cui un giorno godevano.

Nulla di peggio che riposare sulla pretesa, ma impotente protezione d'una tariffa; si smarrisce perfino la coscienza di ciò che si vale e si perde ogni stimolo a far meglio.

Le nostre speranze sono anche fondate sopra dati di fatto. Quest'industria de' tessuti di seta ha resistito alle dure vicende degli ultimi anni, ed ora è tuttavia, per effetto della crisi economica del mondo industriale, in condizioni non del tutto favorevoli come tutte le altre industrie, e specialmente quelle che hanno per iscopo la tessitura delle stoffe di varie materie e che sono più strettamente solidali fra loro. Ma quando la crisi cesserà, l'industria della tessitura della seta sentirà meglio quel che ora avverte meno, di aver cioè di molto migliorata la sua condizione in Italia, pel fatto importantissimo di essersi aperto a ciascuna delle fabbriche sparse qua e là nella Penisola il gran mercato del regno italiano.

Nella relazione stampata dai giurati dell'esposizione del 1858 in Torino, e in quella che la Camera di commercio di Milano pubblicava nel 1857, leggesi per lo appunto come uno de' rimedi al poco sviluppo della tessitura della seta fosse lo ampliamento del mercato in Italia.

Allora speravansi trattati che facessero scemare gli alti dazi d'importazione negli altri Stati italiani. Oggi ogni barriera è caduta: i dazi sparvero colle dogane per effetto della unificazione del regno, e, quanto a ciò le speranze dei produttori e dei fabbricatori sono state di gran lunga superate.

Dai dati raccolti dalla direzione generale delle gabelle rileviamo che nel 1861 da Como, Genova, Napoli, Toscana, Ancona e Sicilia si sono esportati 116,000 chilogrammi di tessuti di seta, mentre in tutta Italia, compresi anche i tessuti misti di seta e d'altre materie, se ne sono importati 201,883 chilogrammi. Quando si considera che i 116,000 chilogrammi dell'esportazione sono una cifra raccolta dalle dogane che non hanno obbligo di riscuotere dazio di sorta, e che perciò è assai probabilmente minore dell'effettiva, nè comprende tutta l'esportazione dell'Italia, si scorge come non sia enorme la differenza tra l'esportazione e l'importazione dei tessuti di seta, e specialmente de' drappi e stoffe di seta pura.

Quanto alla Francia poi leggesi nello specchio pubblicato pel commercio esterno da quella direzione generale delle dogane che in Italia furono spediti:

Di *foulards*	Chilogr.	18,729
Di stoffe pure e liscie d'ogni colore . .	»	60.864
Di stoffe operate	»	34.836
In tutto . . .	Chilogr.	114.429

oltre 86,154 chilogrammi di tessuti misti.

Non consta che i 114,000 chilogrammi di stoffe francesi sieno tutti rimasti in Italia, entrati cioè in quello che dicesi *commercio speciale*; ma se pure ciò fosse, è facile ad intendere come non sia enorme quest'introduzione dei tessuti francesi, massime quando si confronta all'esportazione fatta dall'Italia.

Ed è degno di nota che la provincia di Como conta essa sola nell'esportazione del 1861, secondo gli specchi raccolti dalle gabelle, per 45,254 chilogrammi. Questi vanno in massima parte nell'Austria, non ostante il grave dazio di lire 13 05 che pesa sopra ogni chilogramma di tessuto all'importazione in quell'impero, ed una parte ne giunge sino nella Russia, malgrado i dazi elevatissimi.

Ora, se l'Italia può far concorrenza agli altri paesi produttori di stoffe di seta sul mercato austriaco, perchè non potrà resistere nel proprio seno alla concorrenza straniera e sperare anzi di concorrere per i tessuti lisci e più andanti sullo stesso mercato francese, ora che colà sono soppressi i dazi d'importazione, i quali montavano da lire 16 a 20 oltre i due decimi di guerra?

Se i tessitori di Como poterono continuare a spacciare in Austria i loro tessuti, non ostante che prima del 1859 ve li importavano gratuitamente e dopo dovettero pagare un dazio di lire 13 istantaneamente e senza nessuna specie di graduazione, perchè dovranno soggiacere nella concorrenza della Francia, sol perchè il dazio sulle stoffe francesi sarà abbassato gradatamente in Italia, e con lenta progressione di una, di quattro e poi di sette lire in cinque anni?

I fabbricanti che sostenessero non poter essi in tali condizioni continuare la loro industria verrebbero a confessare che la tessitura della seta non può vivere in Italia. Se così fosse, che certo non è, non sarebbe un gran male che l'attività dei nostri operai e dei nostri capitali si rivolgesse altrove. Anche in questa ipotesi, lontana dai fatti, il trattato, lasciando all'esperimento cinque anni di tempo, sarebbe scevro d'ogni ragionevole attacco.

Fuori di questa riforma daziaria sulle sete pochi altri dazi sono stati ridotti, nella nostra tariffa, se si eccettuino le riduzioni o abolizioni di dritti sui prodotti per i quali il Governo imperiale, a nostra istanza, aboliva o scemava il dazio di immissione in Francia.

Queste hanno l'apparenza più che la realità di riduzioni o di abolizioni, perchè concernono prodotti che non abbondavano in Piemonte, e perciò erano tassati nella tariffa sarda, ma che abbondano nella rimanente Italia, come gli aranci, i cappelli di paglia, il sommacco, la robbia e somiglianti.

Le riduzioni o variazioni di dazi che meritano di essere principalmente notate sono quelle dei dazi sulle pelli, sulla porcellana, sui vetri, sulla gioielleria, sugli articoli di moda e sui prodotti chimici, e l'abolizione d'una qualche impor-

(589) tanza, sebbene affatto secondaria, si è quella sul dazio dei libri e delle carte geografiche.

Le pelli verniciate sono ragguagliate a 80 lire, le marocchinate e le tinte di montone sono conservate nei loro antichi diritti.

Ma le conciate da lire 40 saranno abbassate a 25 nel prossimo anno, ed a 15 nel 1865 per ogni quintale. Tutte le altre saranno nel gennaio 1864 ridotte da 20 lire a 15.

Le materie per la concia a miglior mercato, perchè abbondanti nelle provincie meridionali, e la maggiore facilità di usare le pelli crude che si esportano ancora di Italia sono sufficienti a giustificare questo abbassamento dopo l'unificazione del regno.

La porcellana dorata o dipinta rimane sottoposta al dazio che oggi la grava: ma fatto il ragguaglio tra il valore medio di questa porcellana ed il diritto di 25 lire videsi che il dazio di 15 lire sulla porcellana bianca era senza proporzione maggiore, e perciò si condiscese a scemarlo per l'ottobre 1864 a lire 12. È riduzione di poco conto e fatta in omaggio della proporzionalità del diritto.

Quanto ai cristalli ed ai vetri la nostra tariffa impone agli specchi non montati 25 lire per quintale. Questo dazio è conservato. I cristalli d'ogni sorta sono colpiti dalla stessa tariffa d'un dazio di 15 lire. La tariffa convenzionale distingue le lastre brutte di specchio, cioè quelle non ispianate dagli altri cristalli, e tra questi distingue quelli tagliati al torno o incisi, o colorati, dai non tagliati o semplicemente gettati a forma. Il valore di queste tre specie di cristalli è grandemente diverso, e però ai più cari conserva il dazio di 15 lire e lo riduce per gli altri a 12 lire, ad 8 ed a 7 pel 1864.

Questa riduzione non ha importanza industriale di sorta e lieve o niuna importanza fiscale.

Di maggior rilievo è quella sui vetri per la sola parte che concerne i vetri di finestre. Questi danno vita ad una industria non molto estesa presso di noi, ma sono d'altra parte materia di consumazione di prima necessità per tutti, così pel ricco come pel povero, che spesso e con detrimento della sua salute applica alle imposte una tela o della carta invece di troppo care invetriate.

Quindi è che da 8 lire abbiamo ridotto il dazio su cotesti vetri a 7 per ora, ed a 5 lire dal 1° ottobre 1864 in poi.

La orificeria è gravata nella nostra tariffa di 10 lire l'ettogramma e la gioielleria di 16 se di oro.

Quella d'argento è gravata di 12, 20 o 24 lire il chilogramma. Veramente per questa specie di prodotti un dazio elevato incoraggia il contrabbando tanto più facile per quanto è minore il volume. Ed oltracciò, nei casi in cui per vaghezza di forme o per isquisitezza di cesello, o per novità e sveltezza d'incastri, o per la varietà ed il pregio tanto diverso delle gioie il valore varia immensamente rispetto al peso, il dazio specifico diventa disugualissimo.

Per queste due ragioni si è facilmente condisceso dai negoziatori a convertire il diritto portato dalla tariffa generale in un diritto *ad valorem* del 5 per cento.

Gli articoli detti di moda che sono pel loro numero e per la loro qualità diversissimi erano nella nostra tariffa assoggettati a lire 15 di dazio. Da una parte la varietà grande di questi articoli dava occasione agli introduttori di farli facilmente classificare in altre categorie, e dall'altra il dazio elevato offriva un premio al contrabbando. Sicchè piccolissima era la rendita doganale dei diritti su questo articolo. Prendendo esempio dal metodo seguito in simili casi dalla nostra tariffa, si è ridotto il dazio specifico a lire 5 per chilogramma, e vi si è aggiunta una parte variabile e corrispondente al 5 per cento *ad valorem*. Il diritto diventando in alcuni casi più lieve e sempre più proporzionale, saranno eliminate le cause delle frodi.

Resta a dire dei prodotti chimici.

La Francia, non ostante la concorrenza al certo formidabile della vicina Inghilterra, ha liberati dai dazi quasi tutti gli acidi, e ridotti i diritti su quasi tutti gli altri prodotti chimici. E per vero questi sono elementi necessari di pressochè tutte le industrie, ed il loro buon mercato è una delle condizioni della loro prosperità.

Da noi si è seguito un criterio che diremmo mediano. I lievi dazi esistenti non erano veramente protettori. Talvolta erano di aggravio pel consumatore.

Agevolando colla riduzione dei dazi la importazione di alcune sostanze più utili all'industria, abbiamo cercato di conservare alcuni diritti esistenti, e ridurre la categoria dei non nominati da lire 10 a lire 4.

Un paese che ha in abbondanza il sale e lo zolfo può fabbricare parecchi prodotti, sol che si trovi il mezzo di esonerarlo, almeno nella concorrenza dello straniero, dai diritti che paga sul sale. Il trattato offre al Governo questo mezzo autorizzandolo ad aggiungere ai diritti principali le sopratasse equivalenti. (Art. 6 e 7 del trattato.)

Se ciò non ostante i prodotti chimici dell'estero saranno forniti a miglior mercato, perchè privarne tutte quante le arti che, dopo del ferro, trovano in essi uno dei principali loro sussidi?

Se questa parte della riforma daziaria è attentamente esaminata, si scorgerà come non sia una vera concessione alla Francia, ma una utile modificazione alla nostra tariffa. Solo vogliamo notare un particolare, ed è che mentre noi conserviamo il dazio sull'uscita dello zolfo ed il dazio d'una lira sull'entrata dell'acido solforico, la Francia ci ha su questo acido, come sugli altri, accordata l'assoluta franchigia.

Diremo appena una parola dell'abolizione dei diritti sulle carte geografiche. Questo dazio a peso non è una gran protezione, e d'altronde i consumatori di queste materie sono più che ogni altro meritevoli di riguardo e debbono più di

(389)

tutti essere favoriti nel prezzo dei prodotti che consumano, o per dir meglio tramutano nel più prezioso dei capitali, quale è quello dell'istruzione.

Convertendo in diritti convenzionali colla Francia i diritti generali della nostra tariffa, abbiamo creduto conveniente lasciare al potere legislativo una certa larghezza per ciò che concerne i fili e tessuti di cotone e le macchine. La presente crisi americana ed i futuri destini dell'industria metallurgica potrebbero per avventura dare occasione a qualche variazione della tariffa che non fosse una semplice riduzione di diritti.

I negoziatori del trattato chiesero quindi ed ottennero che con due apposite note fosse riserbata al Governo italiano la facoltà di riformare od accrescere in certi discreti limiti i diritti sui cotoni filati o tessuti e di distinguere, nominandole, le varie macchine comprese oggi sotto una indicazione generale, assoggettandole a dazi diversi, purchè non siano più alti di quelli che sono nella tariffa francese. Sebbene credessero che l'uso di queste note non fosse probabile, perchè poco conforme ai principii che informano la nostra legislazione industriale e commerciale, pure le speciali condizioni in cui sono o potrebbero essere quelle due specie di produzioni fecero pensare ai due plenipotenziari italiani che avessero a riuscire accette a molti queste due riserve. Alle quali chiesero che se ne aggiungesse una terza più generale concernente la possibile conversione di parecchi diritti *specifici* in diritti al valore.

Sono queste le modificazioni le più importanti arrecate alle tariffe dei due Stati; non è superfluo di aggiungere ora qualche osservazione sopra alcuni articoli del trattato.

Gli articoli 1, 2 e 3 contengono la sanzione delle tariffe.

L'articolo 4 stabilisce un principio generale reso dall'articolo 5 comune alla Francia ed all'Italia.

Questo principio è che quando un produttore nazionale è sottoposto ad un peso proveniente sia da un diritto che gravita sulle sue produzioni o sulle materie che adopera, come sarebbe il sale e come potrebbe essere il vino o altra sostanza, sia da una spesa cagionatagli da una vigilanza amministrativa stabilita sulla sua produzione, come sarebbe quella delle gabelle, per esempio, ove il sale si fornisse gratuitamente, questo peso potrà essere compensato da sopratasse che saranno aggiunte ai diritti d'entrata dall'estero, acciocchè gli introduttori di prodotti simili non godano di una specie di diritto differenziale a proprio esclusivo favore.

Questo principio generale è dall'articolo 6 applicato al caso in cui nuovi diritti sieno imposti anche sulle materie comprese espressamente nelle tariffe convenzionali; così resta eliminato il dubbio che la precedente enunciazione potesse unicamente riferirsi alle altre che non vi sono comprese.

Questi due articoli sono importanti, perchè realmente essi ci mettono in condizione di esaminare se vi è modo di far

sorgere ed estendere in Italia la fabbricazione di certi prodotti chimici e specialmente di quelli in cui entra il sale; e d'altra parte ci lasciano intera libertà d'ordinare come si crederà meglio i dazi di consumazione interna, guarentendo nel miglior modo che si crederà gli interessi dei produttori.

La sola condizione sarà di non assoggettare e di non fare assoggettare dai comuni i prodotti francesi a dazi di consumazione maggiori di quelli che pagheranno i prodotti nazionali. Questo principio di stretta giustizia è sancito dagli articoli 7 e 8.

La lista che leggesi annessa all'articolo 4 merita qualche spiegazione.

Essa è diversa da quella che leggesi nel trattato col Belgio, perocchè nell'intervallo della conclusione dei due trattati la legge francese ha stabilito che il sale fosse fornito all'industria gratuitamente ed ha imposto alle fabbriche una vigilanza amministrativa. Ond'è che tutte le sostanze in cui entra il sale come materia, e che prima erano sottoposte a sopratasse equivalenti all'importo del sale adoperato, trovansi ora sottoposte a sopratasse assai più miti e tali che servono a compensare le sole spese della vigilanza.

Vi ha solo tre eccezioni per una certa specie di prodotti la cui fabbricazione è vietata in Francia quando non giungano ad un certo dato titolo, colla clausola che quante volte una fabbrica volesse emetterne pagherebbe il diritto di consumazione sul sale che vi è compreso (1). Ciò è stato prescritto perchè da quei prodotti, nei casi preveduti, può facilmente riestrarsi il sale e vendersi per gli usi comuni.

Era giusto che nei casi identici s'imponesse a simili prodotti esteri la sopratassa equivalente al costo del sale.

Tutte queste sopratasse sono in misura uguale sopportate dai prodotti dell'Inghilterra e del Belgio.

L'articolo 9 e l'articolo 10 spiegano meglio cose che sarebbero intese anche nel silenzio del trattato. L'uno riserba la *garentia* su' prodotti dell'oro e dell'argento; l'altro dice più chiaro che quando vi fosse una sopratassa di navigazione su prodotti non originari d'Italia, e questa sopratassa fosse imposta anche alle navi francesi, sarebbe pagata dalle navi italiane. Certo la parità del trattamento non porta privilegi.

L'articolo 11 agevola il commercio per via di terra, perchè così alle merci una volta vietate come a tutte le altre che non sieno di origine italiana permette l'ammissione in Francia, come se fossero trasportate da legni francesi.

L'articolo 12 ripete una facilitazione che leggesi in quasi tutti i trattati di paesi confinanti, cioè la circolazione libera di certi prodotti agrari in sui confini.

Dal decimoterzo al vigesimo secondo articolo sono tracciate norme alle dogane per la liquidazione o l'applicazione dei dritti. In essi nulla è detto quanto alle dogane per le quali potranno entrare le merci tassate *ad valorem*. Questo

(1) Vedi decreto 15 dicembre 1862.

silenzio, siccome è stato dichiarato tra' plenipotenziari, lascia intera facoltà ai rispettivi Governi di fissare quelle dogane che a loro sembra essere meglio acconcie alla estimazione di quei prodotti.

L'articolo 23 consacra l'abolizione dei diritti di transito fatta già con regio decreto.

L'articolo 24 estende all'Algeria tutti i patti e le convenzioni del trattato. Questa dichiarazione era necessaria, attesochè l'Algeria è retta da speciali norme commerciali e daziarie. Tutti i negoziatori che negli anni addietro stipularono trattati colla Francia trovarono sempre il Governo francese irremovibile sul punto dell'Algeria, ritenuta come un campo riservato ad esclusivo vantaggio della bandiera francese. I nostri plenipotenziari hanno dunque in ciò ottenuto più che un vantaggio commerciale, un trionfo di principii.

Nulla diremo delle clausole d'uso, nè della durata del trattato estesa a dodici anni invece di dieci che solitamente suolporsi in simili casi, dacchè certe riduzioni di diritti sono rimandate al 1866, e quella più importante del dazio sulle seterie è prorogata al 1868.

Veramente l'ultimo articolo, ed uno dei più rilevanti del trattato, è l'articolo 26.

In esso è posto per principio che qualunque nuovo abbassamento di tariffa o favore che sarà convenuto in avvenire ad un terzo Stato da una delle parti contraenti debba in ogni caso fruttare all'altra di pieno diritto e senza la solita condizione del relativo compenso.

Questa massima è la conseguenza legittima che deriva dal considerare i trattati non come una serie di reciproche compiacenze e di sacrifici, ma come una parte di legislazione a cui si accede mediante negoziazioni internazionali dirette ad agevolare il trionfo di principii utili e convenienti ad ambe le parti contraenti in materie che sono di lor natura comuni a tutte le nazioni e conformi a tutti gli interessi.

L'articolo 26 è uno di quegli articoli che giova efficacemente a rendere inutili i trattati nel tempo avvenire; in ciò consiste il suo maggior pregio, perchè i trattati sono, come tutti gli espedienti pratici, mezzi la cui utilità temporanea e contingente svanisce là dove può sostituirsi loro l'attuazione larga e netta d'un principio.

Il presente trattato ha precisamente questi caratteri, perchè esso contribuisce per ora e tende per l'avvenire all'applicazione più estesa della libertà commerciale ch'è un principio la cui utilità è dimostrata dalla ragione, confermata dall'esperienza e riconosciuta oramai da tutte le nazioni civili d'Europa.

Le trattative per le due convenzioni, di cui vi abbiamo reso conto, cominciate nel gennaio dello scorso anno, erano procedute con sufficiente speditezza, atteso il buon volere che i due Governi vi apportavano, e non ostante la gravità

degl'interessi che vi erano impegnati. Il trattato di navigazione infatti era segnato il 3 giugno.

La cagione che fece ritardare fino al 17 gennaio prossimo passato la firma del trattato di commercio fu una quistione, diciamo così, incidentale, quella dell'esercizio delle miniere di ferro dell'isola dell'Elba. Ma essendo essa stata felicemente risoluta nel senso che il Governo italiano avea sempre desiderato, ogni impedimento era tolto.

Il Governo francese ad oggetto di fornire ogni possibile agevolezza all'industria della fabbricazione del ferro in quell'impero, la quale dolevasi del colpo ricevuto dalle diminuzioni di diritti o abolizione di proibizioni che erano state un effetto de' trattati coll'Inghilterra e col Belgio, mostravasi preoccupato degli ostacoli che l'organizzazione attuale dell'esercizio delle miniere dell'isola dell'Elba metteva ad ottenersi il minerale di ferro a migliori patti. Esso sosteneva che il modo col quale esercitavansi quelle miniere costituiva un monopolio governativo che ne rendeva impossibile il miglioramento. Insisteva perciò perchè lo Stato avesse rinunziato a quell'esercizio e che avesse lasciata libera la coltivazione di quelle miniere a coloro che fossero proprietari delle terre.

Il Governo italiano dal canto suo sosteneva trattarsi di diritti che si esercitavano dallo Stato in virtù di leggi che erano ancora in vigore, e che ciò non era materia propria di un trattato di commercio.

Dopo lunghe discussioni fu accettato il principio da noi assunto: fu solamente dichiarato che il Governo avrebbe presentato al Parlamento un progetto di legge sulle miniere, informato a principii liberali, e che le miniere di ferro dell'isola dell'Elba sarebbero state assoggettate a questo nuovo diritto comune.

L'esposizione fin qui fatta vi convincerà, lo speriamo, che abbiamo ottenuto tanto per la convenzione marittima, quanto pel trattato commerciale tutto ciò che era possibile ottenere nelle condizioni attuali della legislazione economica francese.

Noi aspiriamo al momento in cui tutte le nazioni istruite da lunga e forse per loro costosa esperienza, abbandonati i sistemi restrittivi, entreranno francamente in quella via che noi stiamo tanto utilmente percorrendo da più anni. Ma fino a che ciò non si compia dobbiamo contentarci di ottenere dagli altri dei vantaggi relativi, e certamente quelli ottenuti dai plenipotenziari di S. M. sono tali da lasciarci lusingare che voi vorrete dar loro la vostra sanzione coll'approvare il seguente progetto di legge.

(389)

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione di navigazione ed al trattato di commercio conchiusi colla Francia e firmati in Parigi il 13 giugno 1862 e 17 gennaio 1863.

Convention de navigation entre l'Italie et la France, signée à Paris par les plénipotentiaires respectifs le 13 juin 1862.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Français, animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations commerciales et maritimes entre les deux pays, en assurant à leurs pavillons respectifs la jouissance d'un régime réciproquement avantageux, ont résolu de conclure à cet effet une convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi d'Italie, monsieur le chevalier Constantin Nigra, grand officier de son ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français ; et monsieur le professeur Antoine Scialoia, commandeur de son ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazzare, chevalier de l'ordre civil de Savoie, etc., etc., député au Parlement national et secrétaire général de son Ministère des finances ;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, monsieur Edouard Antoine Thouvenel, sénateur de l'empire, grand'croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre religieux et militaire de Saints Maurice et Lazare, etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères ; et monsieur Rouher, sénateur de l'empire, grand'croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département de l'agricolture, du commerce et des travaux publics ;

Lesquels, après avoi échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays ; ils ne paieront point pour exercer leur commerce ou leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, ou ne fassent que les traverser, à titre de commis-marchands ou commis-voyageurs, de patentes, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux ; et les priviléges, immunités et autre faveurs quelconques dont jouissent, pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, les citoyens de l'un des deux États, seront communs à ceux de l'autre.

ART. 2.

Les navires français venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne paieront, dans les ports de l'Italie, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quai, de quarantaine, de port, de phar, de courtage, d'expédition et d'autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles, en Italie, les navires italiens venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

Par réciprocité, les navires italiens venant directement des ports de l'Italie avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, dans les ports de France, seront assimilés, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires français pour tous les droits ou charges quelconques portant sur la coque du navire.

ART. 3.

En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un de deux États, aucune privilége, ni aucun faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance ; la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments italiens et les bâtiments français soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 4.

Seront respectivement considérés comme navires italiens ou français ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux États, seront possédés et enregistrés selon les lois du pays, et munis de titres et patentes régulièrement délivrés par les autorités compétentes.

ART. 5.

Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des hautes parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés, sauf paiement des surtaxes différentielles de douane à l'entrée, ou en être exportés librement par des navires de l'autre puissance.

Les marchandises importées dans les ports d'Italie ou de France par les navires de l'une ou de l'autre puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou, enfin, être mise en entrepôt au gré des propriétaires ou de leurs ayant cause ; le tout sans être assujéties à des droits de magasinage, de vérification, de sur-

veillance ou autres charges de même nature, plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

ART. 6.

Les marchandises de toute nature importées directement d'Italie en France sous pavillon italien, et, réciproquement, les marchandises de toute nature importées directement de France en Italie sous pavillon français, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques; elles ne paieront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujéties à aucune autre formalité que si l'emportation en avait lieu sous pavillon national.

ART. 7.

Les marchandises de toute nature qui seront exportées de l'Italie par navires français ou de France par navires italiens, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujéties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront sous l'un et l'autre pavillon de toutes primes et restitutions de droits, ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

ART. 8.

Il est fait exception aux stipulations de la présente convention en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

ART. 9.

Les navires français entrant dans un port de l'Italie, et, réciproquement, les navires italiens entrant dans un port de France, et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant, toutefois, aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

ART. 10.

Les capitaines et patrons des bâtiments italiens et français seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels.

ART. 11.

Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs:

1° Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2° Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits ;

3° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages, et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

ART. 12.

Les navires français à vapeur sont autorisés à faire, soit la navigation d'escale, soit la navigation de côtes ou de cabotage dans tous les États de terre-ferme et dans les îles de Sardaigne et de Sicile, qui constituent le royaume d'Italie, sans être assujétis à d'autres ou à de plus forts droits que ceux qui sont imposés aux navires nationaux.

Par réciprocité, les navires italiens à vapeur sont autorisés à faire, soit la navigation d'escale, soit la navigation de côtes ou de cabotage dans tous les ports français de la Méditerranée, y compris ceux de l'Algérie, sans être assujétis à d'autres ou à de plus forts droits que ceux qui sont imposés aux navires nationaux.

ART. 13.

Les navires italiens venant des possessions britanniques en Europe seront traités comme les navires français venant des mêmes possessions.

ART. 14.

Les navires français faisant l'intercourse entre les ports italiens et l'Algérie, seront en tout, en Italie, placés sur la même ligne que les bâtiments français se livrant à l'intercourse directe entre les ports français et les ports italiens.

Les navires italiens employés à la même intercourse jouiront, dans les ports de l'Algérie, d'une réduction de 50 pour 0/0 sur le taux général des droits de tonnage.

Le droit de patente, actuellement imposé aux pêcheurs de corail italiens sur les côtes de l'Algérie, est réduit de moitié.

ART. 15.

En tout ce qui concerne les droits de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre État qui ne soit aussi, et à l'instant même, étendue à leurs sujets respectifs.

ART. 16.

La présente Convention sera soumise à l'approbation du Parlement italien.

ART. 17.

La présente convention restera en vigueur pendant douze années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans les cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans cette convention toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et donc l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ART. 18.

Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux États immédiatement après l'échange des ratifications.

ART. 19.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 13 juin de l'an de grâce 1862.

(L. S.) NIGRA

(L. S.) SCIALOIA

(L. S.) A. THOUVENEL

(L. S.) M. ROUHER

Per copia conforme all'originale :

Il segretario generale del Ministero degli affari esteri

VISCONTI-VENOSTA

Traité de commerce conclu entre le royaume d'Italie et la France.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Français également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples, et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre leurs États respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le chevalier Constantin Nigra, grand officier de son ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc., son envoyé extraordinarie et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français; et M. le professeur Antoine Scialoia, sénateur du royaume, grand officier de son ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre du mérite civil de Savoie, etc. etc.;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Drouyn de Lhuys, grand'croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères; et M. Rouher, sénateur de l'empire, grand'croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc., son ministre et secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1.er

Les objets d'origine ou de manufacture italienne énumérés dans le tarif *A* joint au présent traité, et importés directement, par terre ou par mer, sous pavillon italien ou français, seront admis en France aux droit fixés par le dit tarif, tous droits additionnels compris.

ART. 2.

Les objets d'origine ou de manufacture française énumérés dans le tarif *B* joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer, sous pavillon italien ou français, seront admis en Italie aux droits fixés par le dit tarif, tous droits additionnels compris.

ART. 3.

Les droits à l'exportation de l'un des deux États dans l'autre sont modifiés conformément aux tarifs *C* et *D*, annexés au présent traité.

ART. 4.

Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les charges supportées par les producteurs français, soit pour les droits grevant à l'intérieur leurs produits ou les matières dont leurs produits sont fabriqués, soit pour une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif établi sur leur production, pourront être compensées par des surtaxes complémentaires équivalentes sur les produits similaires d'origine ou de manufacture italienne.

En cas de suppression, de diminution ou d'augmentation des droits ou des charges mentionnées dans cet article, les surtaxes seront supprimées, réduites ou augmentées proportionnellement.

Par effet de l'application de ces principes, les produits italiens ci-dessous énumérés seront assujétis aux surtaxes suivantes à leur importation en France :

Sel ammoniac (hydrochlorate d'ammoniaque)	Fr. 10	»	100 kil.
Sulfate de soude, anhydre contenant en nature plus de 25 0/0 de sel :			
Pur	» 6	»	id.
Impur	» 5	40	id.
Soude artificielle brute, ne tirant pas au minimum 30 degrés	» 4	35	id
Carbonate de soude (sel de soude), ne tirant pas au *minimum* 60 degrés	» 11	»	id.
Soude artificielle brute (tirant au moins 30 degrés)	» »	40	id.
Cristaux de soude (carbonate de soude cristallisé)	» »	40	id.
Sulfate de soude :			
Impur — Anhydre ne contenant pas en nature plus de 25 0/0 de sel	» »	55	id.
Impur — Cristallisé ou hydraté	» »	20	id.
Pur — Anhydre ne contenant pas en nature plus de 25 0/0 de sel	» »	60	id.
Pur — Cristallisé ou hydraté	» »	25	id.
Sulfite de soude	» »	60	id.
Sel de soude (carbonate de soude) tirant au moins 60 degrés	» 1	10	id.
Acide hydrochlorique (acide muriatique)	» »	30	id.
Chlorure de chaux	» »	75	id.
Chlorate de potasse	» 6	60	id.
Chlorure de magnésium	» »	40	id.
Outremer factice	» »	65	id.
Soude de varech	» »	15	id.
Salin de betteraves	» »	10	id.
Sel d'étain	» »	50	id.
Soude caustique	» 1	40	id.
Bicarbonate de soude	» »	70	id.

Silicate de soude :			
Anhydré	Fr. »	70	100 kil.
Cristallisé ou hydraté	»	35	id.
Aluminate de soude	»	70	id.
Hyposulfite de soude	»	30	id.
Acétate de soude :			
Anhydré	»	50	id.
Cristallisé ou hydraté	»	30	id.
Alcool pur, liqueurs, eaux de vie, en bouteilles	» 90	»	l'hect.
Bière	» 2	40	id.
Vernis à l'esprit de vin, par hectolitre d'alcool pur contenu dans le vernis	» 90	»	id.

Il est entendu que les sucres bruts et les sucres raffinés ne sont pas compris dans cette nomenclature parce que les droits de douane fixés à l'importation de ces produits comprennent l'impôt de consommation, dont ils sont grevés actuellement en France.

Il demeure, en outre, convenu que si des drawbacks étaient accordés à des produits de fabrication française, les droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication italienne pourront être augmentés s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks.

Les drawbacks qui seraient établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise grevant les dits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

ART. 5.

L'Italie jouira des mêmes droits que ceux qui sont réservés à la France par l'article précédent.

ART. 6.

Si l'une des hautes parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'accise ou de consommation ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal.

ART. 7.

Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujéties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou greveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

ART. 8.

Le Gouvernement italien garantit que, dans aucun cas, les produits français ne seront assujétis par les administrations communales à des droits d'octroi ou de consommation autres

ou plus élevés que ceux auxquels seront assujétis les produits du pays; et vice-versâ, le Gouvernement français garantit que, dans aucun cas, les produits de l'Italie ne seront assujétis par les administrations communales à un droit d'octroi ou de consommation autre ou plus élevé que celui auquel seront imposés les produits du pays.

ART. 9.

Les articles d'orfévrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux pays dans l'autre, seront soumis au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

ART. 10.

Indépendamment du régime d'entrée établi par le présent traité à l'égard des produits non originaires de l'Italie, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'origine.

ART. 11.

Les marchandises de toute origine importées de France par la frontière de terre seront admises, à l'entrée en Italie, aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement de France par mer sous pavillon français.

Les marchandises non originaires d'Italie spécifiées ou non dans l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, importées de l'Italie en France par la frontière de terre seront admises, pour la consommation intérieure de l'Empire, moyennant l'acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles des pays de production, sous pavillon français.

ART. 12.

Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.

ART. 13.

Les deux hautes parties contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation.

De son côté, le Gouvernement français s'engage à ne pas élever, pendant la durée du présent traité, les droits actuellement applicables à l'importation en France des houilles, cokes et briquettes de charbon d'origine italienne.

Le droit d'importation en Italie des charbons de terre, du coke et des briquettes de charbon d'origine française, est réduit à un franc par mille kilogrammes.

ART. 14.

Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays, soit une déclaration officielle faite devant un

magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite, et qui résident dans les lieux d'expédition, ou dans les ports d'embarquement.

Les consuls ou agents consulaires respectifs légaliseront les signatures des autorités locales.

ART. 15.

Les droits *ad valorem* stipulés par le présent traité seront calculés sur la valeur au lieu d'origine ou de fabrication de l'objet importé, augmentés des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation dans l'un des deux Etats jusqu'au lieu d'introduction.

L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur.

Cette facture sera visée par un consul ou agent consulaire de la puissance dans le territoire de laquelle l'importation doit être faite.

ART. 16.

Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 5 pour cent.

Ce paiement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, seront en même temps restitués.

ART. 17.

L'importateur contre lequel la douane de l'un des deux pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par l'article précédent, pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.

ART. 18.

Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui est déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.

Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts.

Ce droit sera augmenté de 50 pour cent à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée.

Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de cinq pour cent la valeur déclarée; dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane.

ART. 19.

Dans les cas prévus par l'article 17, les deux arbitres-experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des douanes; en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort. Si le bureau de déclaration est à plus d'un miriamètre du siége du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix du canton ou le juge de mandement.

La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage.

ART. 20.

Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant les cas.

Si par suite de circonstances exceptionnelles le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l'importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays.

ART. 21.

A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le *net-réel*, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut sauf défalcation de la tare légale.

ART. 22.

Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les droits fixés par le présent traité ne subiront aucune réduction à raison d'avarie ou de détérioration quelconque de marchandises.

ART. 23.

On n'exigera, mutuellement, pour l'importation d'aucune marchandise, et notamment, pour les machines et mécaniques entières ou en pièces détachées, aucun modèle ou dessein de l'objet importé.

ART. 24.

Les marchandises de toute nature, venant de l'un des deux États ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre État de tout droit de transit.

Toutefois la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer; et les deux hautes parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est récipro-

(389) quement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

ART. 25.

Les dispositions du présent traité de commerce sont applicables en Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation et le transit des marchandises.

ART. 26.

Chacune des deux hautes parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autre nations.

ART. 27.

Le présent traité sera soumis à l'approbation du Parlement italien.

ART. 28.

Le présent traité restera en vigueur pendant douze années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ART. 29.

Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux États immédiatement après l'échange des ratifications.

ART. 30.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 17 janvier de l'an de grâce 1863.

(L. S.) NIGRA.

(L. S.) SCIALOIA.

(L. S.) DROUYN DE LHUYS.

(L. S.) G. ROUHER.

Disposition additionnelle et transitorie.

Les deux hautes parties contractantes prenant en considération la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent placées, par suite de l'annexion de la Savoie à l'empire français, les fabriques de Pont (Italie) et d'Annecy (Haute-Savoie) sont convenues de la disposition suivante:

Les tissus de coton écrus, fabriqués dans la manufacture de Pont, pourront, jusqu'à concurrence de deux cent cinquante mille kilogrammes et pendant trois années consécutives, être importés en franchise de droits en France pour être imprimés dans la manufacture d'Annecy, et réimportés, après l'impression, également en franchise en Italie.

Les douanes des deux pays prendront les mesures nécessaires pour s'assurer de l'origine et de l'identité de ces tissus.

La présente disposition additionnelle et transitoire sera considérée comme faisant partie du traité de commerce en date de ce jour et comprise avec ce traité dans les ratifications respectives.

Fait à Paris le 17 janvier 1863.

(L. S.) NIGRA.

(L. S.) SCIALOJA.

(L. S.) DROUYN DE LHUYS.

(L. S.) G. ROUHER.

Per copia conforme all'originale

Torino, 1° febbraio 1863.

Il segretario generale del Ministero degli affari esteri:

VISCONTI-VENOSTA.

TARIF A

annexé au Traité de Commerce conclu entre l'Italie et la France.

(Art 1er)

DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		En 1863	Au 1er octobre 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
MÉTAUX.			
Fer et fonte:			
Minerai de fer	»	Exempt	Exempt
Mâchefer, limailles et scories de forge	»	Exempt	Exempt
Fonte brute en masse et fonte moulée pour lest de navire	100	2 50	2 »
Débris de vieux ouvrages en fonte			
Fonte épurée dite *Mazée*	100	3 25	2 75
Ferrailles et débris de vieux ouvrages en fer	100	5 »	4 50
Fer brut en massiaux ou prismes retenant encore des scories	100	7 »	6 »
Fers en barres carrées, rondes ou plates; rails de toute forme et dimension, fers d'angle et à T, et fils de fer, sauf les exceptions ci-après	100	8 50	7 50
Fers feuillards en bande d'un millimètre d'épaisseur ou moins			
Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre d'épaisseur, en feuilles pesant 200 kilog. ou moins, et dont la largeur n'excède pas un mètre 20 centimètres, ni la longueur 4 mètres 50 centimètres	100	9 50	7 50
Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre d'épaisseur, en feuilles pesant plus de 200 kilogrammes, ou bien ayant plus de 1 mètre 20 centimètres de largeur ou plus de 4 mètres 50 centimètres de longueur	100	13 »	10 »
Tôles minces et fers noirs en feuilles d'un millimètre d'épaisseur ou moins	100	16 »	13 »
(Les feuilles de tôle ou fers noirs, planes, découpées d'une façon quelconque, paieront un dixième en sus des feuilles rectangulaires.)			
Fer étamé (fer blanc), cuivré, zingué ou plombé	100	14 »	10 »
Fil de fer de 5/10 de millimètre de diamètre et au dessous, qu'il soit ou non étamé, cuivré ou zingué			

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		EN 1863	AU 1er OCTOBRE 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Acier:			
En barres de toute espèce et feuillard	100	15 »	15 »
En tôle ou en bandes brunes, laminées à chaud d'une épaisseur supérieure à un demi-millimètre	100	22 »	18 »
En tôle ou en bandes brunes, laminées à chaud, d'un demi-millimètre d'épaisseur ou moins	100	30 »	25 »
En tôle ou en bandes blanches, laminées à froid, quelle que soit l'épaisseur	100	30 »	25 »
Fil d'acier, même blanchi, pour corde d'instruments	100	30 »	25 »
Cuivre:			
Minerai	»	Exempt	Exempt
Limailles et débris de vieux ouvrages en cuivre	»	Exempts	Exempts
Pur ou allié de zinc ou d'étain de première fusion, en masses, barres, saumons ou plaques	»	Exempt	Exempt
Pur ou allié de zinc ou d'étain laminé ou battu, en barres ou planches	100	15 »	10 »
Pur ou allié en fils de toute dimension, polis ou non	100	15 »	10 »
Doré ou argenté, battu, tiré ou laminé, filé sur fil ou sur soie	100	100 »	100 »
Zinc:			
Minerai cru ou grillé, pulverisé ou non	»	Exempt	Exempt
Limailles et débris de vieux ouvrages	»	Exempts	Exempts
En masses brutes, saumons, barres ou plaques	»	Exempt	Exempt
Laminé	100	6 »	4 »
Plomb:			
Minerai et scories de toute sorte	»	Exempt	Exempt
Limailles et débris de vieux ouvrages	»	Exempts	Exempts
En masses brutes, saumons, barres ou plaques	100	3 »	Exempt
Laminé	100	5 »	3 »
Allié d'antimoine en masse	100	5 »	3 »
Vieux caractères d'imprimerie	100	5 »	3 »
Etain:			
Minerai	»	Exempt	Exempt
En masses brutes, saumons, barres ou plaques	»	Exempt	Exempt
Limailles et débris	»	Exempts	Exempts
Allié d'antimoine (métal britannique) en lingots	100	5 »	5 »
Pur ou allié, battu ou laminé	100	6 »	6 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		En 1863	Au 1er octobre 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Cadmium brut			
Mercure natif			
Bismuth et étain de glace	»	Exempts	
Antimoine:			
Minerai			
Sulfuré fondu			
Métallique ou régule	100	8 »	6 »
Nickel:			
Minerai de nickel et speiss			
Pur ou allié d'autres métaux (notamment de cuivre ou de zinc) (argentan), en lingots ou masses brutes	»	Exempts	
Pur ou allié d'autres métaux, battu, laminé ou étiré	100	15 »	10 »
Manganèse — Minerai			
Arsénic:			
Minerai	»	Exempts	
Métallique			
Minerais non dénommés			
OUVRAGES EN MÉTAUX.			
Fonte:			
Ouvrages en fonte moulée non tournés ni polis:			
1re classe — Coussinets de chemins de fer, plaques ou autres pièces coulées à découvert	100	3 50	3 »
2me classe — Tuyaux cylindriques, droits, poutrelles et colonnes pleines ou creuses, cornues pour la fabrication du gaz; barreaux pleins et leurs assemblages, grilles et plaques de foyers, arbres de transmission, bâtis de machines et autres objets sans ornements ni ajustages	100	4 25	3 75
3me classe — Poteries et tous autres ouvrages non désignés dans les deux classes précédentes	100	5 »	4 50
Ouvrages en fonte polis ou tournés	100	9 »	6 »
Ouvrages en fonte étamés, émaillés ou vernissés	100	12 »	10 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		EN 1863	AU 1er OCTOBRE 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Fer:			
Ferronnerie, comprenant:			
Pièces de charpente			
Courbes et solives pour navires			
Ferrures de charrettes et wagons			
Gonds, pentures, gros verrous, équerres et autres gros ferrements de portes ou croisées, non tournés ni polis	100	9 »	8 »
Grilles en fer plein, lits, siéges et meubles de jardins ou autres, avec ou sans ornements accessoires en fonte, cuivre ou acier			
(*NB.* Les essieux, ressorts et bandages de roues ne sont pas compris dans cette nomenclature et figurent parmi les pièces détachées des machines.)			
Serrurerie, comprenant:			
Serrures et cadenas en fer de toute sorte, fiches et charnières en tôle, loquets, targettes et tous autres objets en fer ou tôle tournés, polis ou limés pour ferrures de meubles, portes et croisées	100	15 »	12 »
Clous forgés à la mécanique	100	10 »	8 »
Clous forgés à la main	100	15 »	12 »
Vis à bois, boulons et écrous	100	10 »	8 »
Ancres	100	10 »	8 »
Cables et chaînes de fer	100	10 »	8 »
Outils en fer pur, emmanché ou non	100	12 »	10 »
Tubes en fer étirés, soudés par simples rapprochements:			
De 9 millimètres de diamètre intérieur ou plus	100	13 »	11 »
De moins de 9 millimètres, raccords de toute espèce	100	25 »	20 »
Tubes en fer étirés, soudés sur mandrin et à recouvrement	100	25 »	20 »
Articles de ménage et autres ouvrages non dénommés:			
En fer ou en tôle, polis ou peints	100	17 »	14 »
En fer ou en tôle, émaillés, étamés ou vernissés	100	20 »	16 »
Acier:			
Outils en acier pur (limes, scies circulaires ou droites, faux, faucilles et autres non dénommés)	100	40 »	32 »
Aiguilles à coudre de moins de cinq centimètres	100	200 »	200 »
Aiguilles à coudre de 5 centimètres ou plus	100	100 »	100 »
Plumes métalliques, en métal autre que l'or et l'argent	100	100 »	100 »
Petits objets en acier, tels que perles, coulants, broches et dés à coudre	100	25 »	20 »
Articles de ménage et autres ouvrages en acier pur non dénommés	100	40 »	32 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		En 1863	Au 1er octobre 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Hameçons de toute espèce	100	50 »	50 »
Coutellerie de toute espèce	De la valeur	20 %, abaissé à 15 % à partir du 1er janvier 1866.	
Instruments de chirurgie, de précision, de physique et de chimie (pour laboratoire)	»	Exempts	
Armes de commerce . Armes blanches	100	40 »	40 »
Armes de commerce . Armes à feu	100	240 »	240 »
Métaux divers :			
Outils en fer rechargés d'acier, emmanchés ou non	100	18 »	15 »
Objets en fonte et fer non polis, le poids du fer étant inférieur à la moitié du poids total	100	5 »	4 50
Objets en fonte et fer non polis, le poids du fer étant égal ou supérieur à la moitié du poids total	100	10 »	8 »
Objets en fonte et fer polis, émaillés ou vernissés, même avec ornements accessoires en fer, cuivre, laiton ou acier.	100	15 »	12 »
Toiles métalliques en fer ou en acier	100	15 »	10 »
Cylindres en cuivre ou laiton pour impression, gravés ou non	100	15 »	15 »
Chaudronnerie :			
Toiles en fil de cuivre ou laiton	100	25 »	20 »
Objets d'art et d'ornement et tous autres ouvrages en cuivre pur ou allié de zinc ou d'étain			
Ouvrages en zinc de toute espèce	100	10 »	8 »
Tuyaux et autres ouvrages de plomb de toute sorte	100	5 »	5 »
Caractères d'imprimerie neufs, clichés et planches gravées pour impression sur papier	100	10 »	8 »
Poteries et autres ouvrages en étain pur ou allié d'antimoine	100	30 »	30 »
Ouvrages en nickel allié au cuivre ou au zinc (argentan)	100	100 »	100 »
Ouvrages en plaqué sans distinction de titre	100	100 »	100 »
Ouvrages en métaux dorés ou argentés, soit au mercure, soit par les procédés électro-chimiques	100	100 »	100 »
Orfévrerie et bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux	100	500 »	500 »
Horlogerie	De la valeur	5 %	5 %
Fournitures d'horlogerie	100	100 »	100 »
MACHINES ET MÉCANIQUES.			
Appareils complets :			
Machines à vapeur fixes, avec ou sans chaudières, avec ou sans volant	100	10 »	6 »
Machines à vapeur fixes pour la navigation, avec ou sans chaudières	100	20 »	12 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		En 1863	Au 1er octobre 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Machines locomotives ou locomobiles	100	15 »	10 »
Tenders complets de machines locomotives	100	10 »	8 »
Machines pour la filature	100	15 »	10 »
Machines à nettoyer et ouvrir la laine, le coton, le lin, le chanvre et autres matières textiles	100	9 »	6 »
Machines pour le tissage			
Machines à fabriquer le papier			
Machines à imprimer	100	9 »	6 »
Machines pour l'agriculture			
Machines à bouter les plaques et rubans de carde			
Métiers à tulle			
Appareils en cuivre, à distiller			
Appareils en cuivre, à sucre	100	15 »	10 »
Appareils de chauffage			
Cardes non garnies			
Chaudières à vapeur en tôle de fer, cylindriques ou sphériques, avec ou sans bouilleurs ou réchauffeurs	100	10 »	8 »
Chaudières à vapeur tubulaires en tôle de fer, à tubes en fer, cuivre ou laiton, étirés, ou en tôle clouée, à foyers intérieurs, et toutes autres chaudières de forme non cylindrique ou sphérique simple	100	15 »	12 »
Chaudières à vapeur en tôle d'acier de toute forme	100	30 »	25 »
Gazomètres, chaudières découvertes, poêles et calorifères en tôle ou en fonte et tôle	100	10 »	8 »
Machines-outils et machines non dénommées contenant 75 % de fonte et plus	100	9 »	6 »
Machines-outils et machines non dénommées contenant 50 à 75 % exclusivement de leur poids en fonte	100	15 »	10 »
Machines-outils et machines non dénommeés contenant moins de 50 % de leur poids en fonte	100	20 »	15 »
Pièces détachées de machines:			
Plaques et rubans de cardes sur cuir, caoutchouc ou sur tissus purs ou mélangés	100	60 »	50 »
Dents de rots en fer ou cuivre	100	30 »	30 »
Rots, ferrures ou peignes à tisser, à dents de fer ou de cuivre	100	30 »	30 »
Pièces en fonte, polies, limées et ajustées	100	9 »	6 »
Pièces en fer forgé, polies, limées et adjustées ou non, quelque soit leur poids	100	15 »	10 »
Ressorts en acier pour carrosserie, wagons et locomotives	100	17 »	15 »
Pièces en acier, polies, limées, ajustées ou non, pesant plus d'un kilogramme	100	30 »	25 »
Pièces en acier, polies, limées, ajustées ou non, pesant un kilogramme ou moins	100	40 »	35 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		En 1863	Au 1er octobre 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Pièces en cuivre pur ou allié de tous autres métaux	100	25 »	20 »
Plaques et rubans de cuir, de caoutchouc et de tissus spécialement destinés pour cardes	100	20 »	20 »
Or et argent battus en feuilles — Or	1	25 »	25 »
Or et argent battus en feuilles — Argent	1	20 »	20 »
Sucres bruts de betteraves (droit de consommation compris)	100	44 »	44 »
Sucres raffinés (droit de consommation compris)	100	55 »	55 »
Sucres candis (droit de consommation compris)	100	58 »	58 »
Carrosserie	De la valeur	10 %	10 %
Tabletterie et ouvrages en ivoire	De la valeur	10 %	10 %
Peaux — Brutes	»	Exemptes	
Peaux — Vernies	100	80 »	80 »
Peaux — Maroquinées	100	80 »	80 »
Peaux — De mouton teintes	100	45 »	45 »
Peaux — Préparées de toute autre espèce	100	15 »	15 »
Gants de peaux	De la valeur	5 %	5 %
Ouvrages en peaux et en cuirs de toute espèce	De la valeur	10 %	10 %
Futailles vides, neuves ou vieilles montées ou démontées. — Cerclées en bois	»	Exemptes	
Futailles vides, neuves ou vieilles montées ou démontées. — Cerclées en fer	De la valeur	10 %	10 %
Bois feuillards et merrains	»	Exempts	
Pelles, fourches, râteaux et manches d'outils en bois avec ou sans viroles.	»		
Avirons	»		
Plats, cuillers, écuelles et autres articles de ménage en bois.	»		
Pièces de charpente et de charronage, brutes ou façonnées	»		
Autres ouvrages en bois non dénommées.	De la valeur	10 %	10 %
Meubles	De la valeur	10 %	10 %
Articles d'emballage ayant déjà servi	»	Exempts	
Bâtiments de mer construits dans le royaume d'Italie non encore immatriculés ou naviguant sous pavillon italien. — En bois	Par tonneau de jauge française	25 »	20 »
Bâtiments de mer construits dans le royaume d'Italie non encore immatriculés ou naviguant sous pavillon italien. — En fer	Idem	70 »	60 »
Coques de bâtiments de mer et bateaux de rivières — En bois	Idem	15 »	10 »
Coques de bâtiments de mer et bateaux de rivières — En fer	Idem	50 »	40 »

(*NB.* Les machines et moteurs installés à bord de ces bâtiments seront taxés séparément d'après le chiffre des droits spécifiés sous la rubrique : *Machines et mécaniques.*)

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		EN 1863	AU 1er OCTOBRE 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
INDUSTRIES TEXTILES.			
Lin et chanvre:			
Lin et chanvre peigné	»	Exempt	
Fils de lin ou de chanvre mesurant au kilogramme:			
Simples — Écrus — 6,000 mètres ou moins	100	15 »	15 »
Simples — Écrus — Plus de 6,000 mètres; pas plus de 12,000	100	20 »	20 »
Simples — Écrus — Id. 12,000 id. 24,000	100	30 »	30 »
Simples — Écrus — Id. 24,000 id. 36,000	100	36 »	36 »
Simples — Écrus — Id. 36,000 id. 72,000	100	60 »	60 »
Simples — Écrus — Id. 72,000	100	100 »	100 »
Simples — Blanchis ou teints — 6,000 mètres ou moins	100	20 »	20 »
Simples — Blanchis ou teints — Plus de 6,000 mètres; pas plus de 12,000	100	27 »	27 »
Simples — Blanchis ou teints — Id. 12,000 id. 24,000	100	40 »	40 »
Simples — Blanchis ou teints — Id. 24,000 id. 36,000	100	48 »	48 »
Simples — Blanchis ou teints — Id. 36,000 id. 72,000	100	80 »	80 »
Simples — Blanchis ou teints — Id. 72,000	100	133 »	133 »
Retors — Écrus	Le droit afférent au fil simple écru employé au retordage augmenté de 30 %.		
Retors — Blanchis ou teints	Le droit afférent au fil simple teint ou blanchi employé au retordage augmenté de 30 %.		
(*NB.* Les fils de lin ou de chanvre mélangés suivront le même régime que les fils de lin ou de chanvre purs, pourvu que le lin ou le chanvre domine en poids.)			
Tissus de lin ou de chanvre unis ou ouvrés présentant, en chaîne, dans l'espace de 5 millimètres carrés:			
Écrus — 8 fils ou moins	100	28 »	28 »
Écrus — 9, 10 et 11 fils	100	55 »	55 »
Écrus — 12 fils	100	65 »	65 »
Écrus — 13 et 14 fils	100	90 »	90 »
Écrus — 15, 16 et 17 fils	100	115 »	115 »
Écrus — 18, 19 et 20 fils	100	170 »	170 »
Écrus — 21, 22 et 23 fils	100	260 »	260 »
Écrus — 24 fils et au dessus	100	400 »	400 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES		BASE	TAUX DES DROITS EN 1863	TAUX DES DROITS AU 1er OCTOBRE 1864
		Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Blanchis, teints ou imprimés	8 fils ou moins	100	38 »	38 »
	9, 10 et 11 fils	100	70 »	70 »
	12 fils	100	95 »	95 »
	13 et 14 fils	100	120 »	120 »
	15, 16 et 17 fils	100	155 »	155 »
	18, 19 et 20 fils	100	230 »	230 »
	21, 22 et 23 fils	100	350 »	350 »
	24 fils et au dessus	100	535 »	535 »
Coutils unis ou façonnés, écrus, blanchis, teints ou imprimés		De la valeur	16 %	16 %
Linge damassé		De la valeur	16 %	16 %
Batiste		Même régime que les toiles unies.		
Linon		Même régime que les toiles unies.		
Mouchoirs encadrés		Même régime que les toiles unies.		
Tulle de lin		De la valeur	15 %	15 %
Dentelles de lin		De la valeur	5 %	5 %
Bonneterie de lin		De la valeur	15 %	15 %
Passementerie de lin		De la valeur	15 %	15 %
Rubannerie de fil écrue, blanchie ou teinte				
Articles en lin ou en chanvre, confectionnés en tout ou en partie				
Vêtements et articles non dénommés				
Tissus de lin ou de chanvre mélangés, quand le lin ou le chanvre domine en poids		De la valeur	15 %	15 %
Jute :				
En brins, teillé ou peigné		»	Exempt	
Fils de jute, mesurant au kilogramme :				
Écrus	Moins de 1,400 mètres	100	7 »	5 »
	De 1,400 à 3,700 mètres exclusivement	100	9 20	6 »
	De 3,700 à 4,200	100	10 20	7 »
	De 4,200 à 6,000	100	15 »	10 »
	Plus de 6,000 mètres	Même régime que les fils de lin		
Blanchis ou teints.	Moins de 1,400 mètres	100	10 »	7 »
	De 1,400 à 3,700 mètres exclusivement	100	13 »	9 »
	De 3,700 à 4,200	100	15 »	10 »
	De 4,200 à 6,000	100	22 »	14 »
	Plus de 6,000 mètres	Même régime que les fils de lin.		

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		EN 1863	AU 1er OCTOBRE 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Tissus de jute, présentant, en chaîne, dans l'espace de 5 millimètres:			
Écrus — 1, 2 et 3 fils unis	100	15 »	10 »
Écrus — 1, 2 et 3 fils croisés	100	15 »	12 »
Écrus — 4 et 5 fils	100	21 »	16 »
Écrus — 6, 7 et 8 fils	100	30 »	24 »
Écrus — Plus de 8 fils	Même régime que les tissus de lin, suivant la classe		
Blanchis ou teints — 1, 2 et 3 fils unis	100	19 »	15 »
Blanchis ou teints — 1, 2 et 3 fils croisés	100	22 »	17 »
Blanchis ou teints — 4 et 5 fils	100	30 »	23 »
Blanchis ou teints — 6, 7 et 8 fils	100	44 »	35 »
Blanchis ou teints — Plus de 8 fils	Même régime que les tissus de lin, suivant la classe		
Tapis de jute ras ou à poil	100	32 »	24 »
(*NB.* Les fils de jute mélangés avec d'autres matières suivront le même régime que les fils de jute purs, pourvu que le jute domine en poids.)			
Tissus de jute mélangés, quand le jute domine en poids	De la valeur	20 %	15 %
Végétaux filamenteux:			
Phormium tenax, abaca et autres végétaux filamenteux non dénommés:			
Filaments — Bruts teillés	»	Exempts	
Filaments — Peignés ou tordus	»	Exempts	
Fils	De la valeur	5 %	5 %
Tissus	De la valeur	10 %	10 %
Crin:			
Crin brut de toute nature, même préparé ou frisé	»	Exempt	
Tissus et ouvrages de crin ou de poils de vaches purs ou mélangés	De la valeur	10 %	10 %
Coton:			
Coton de l'Inde en laine	»	Exempt	
Coton en feuilles cardées ou gommées (Ouates)	1	0 10	0 10
Fils de coton simple mesurant au demi-kilogramme:			
Écrus — 20,000 mètres ou moins	1	0 15	0 15
Écrus — De 21,000 à 30,000 mètres	1	0 20	0 20
Écrus — De 31,000 à 40,000	1	0 30	0 30
Écrus — De 41,000 à 50,000	1	0 40	0 40

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES		BASE	TAUX DES DROITS	
			En 1863	Au 1er octobre 1864
		Kilogrammes	Fr. c.	Fr. c.
Suit Écrus	De 51,000 à 60,000 mètres	1	0 50	0 50
	De 61,000 à 70,000	1	0 60	0 60
	De 71,000 à 80,000	1	0 70	0 70
	De 81,000 à 90,000	1	0 90	0 90
	De 91,000 à 100,000	1	1 »	1 »
	De 101,000 à 110,000	1	1 20	1 20
	De 111,000 à 120,000	1	1 40	1 40
	De 121,000 à 130,000	1	1 60	1 60
	De 131,000 à 140,000	1	2 »	2 »
	De 141,000 à 170,000	1	2 50	2 50
	De 171,000 mètres et au dessus	1	3 »	3 »
Blanchis		Le droit sur le fil simple écru, augmenté de 15 pour cent.		
Teints		Le droit sur le fil simple écru, augmenté de 25 centimes par kilogramme.		
Fils de coton retors en deux bouts.	Écrus	Le droit afférent au numéro du fil simple employé au retordage, augmenté de 50 pour cent.		
	Blanchis	Le droit sur le fil écru retors en deux bouts, augmenté de 15 pour cent.		
	Teints	Le droit sur le fil écru retors en deux bouts, augmenté de 25 centimes par kilogramme.		
Chaînes ourdies	Écrues	Le droit sur le fil simple, augmenté de 30 pour cent.		
	Blanchies	Le droit sur les chaînes ourdies, écrues, augmenté de 15 pour cent.		
	Teintes	Le droit sur les chaînes ourdies, écrues, augmenté de 25 centimes par kilogramme.		
Fils écrus, blanchis ou teints, en trois bouts ou plus :				
		Mètres		
A simple torsion		1000	0 06	0 06
A plusieurs torsions ou câbles		1000	0 12	0 12
Tissus de coton écrus, unis, croisés, coutils :				
		Kilogrammes		
1re classe (pesant 11 kilogrammes et plus, les 100 mètres carrés).	De 35 fils et au dessous aux 5 millimètres carrés	1	0 50	0 50
	De 36 fils et au dessus	1	0 80	0 80
2me classe (pesant de 7 à 11 kilogrammes exclusivement, les 100 mètres carrés).	De 35 fils et au dessous	1	0 60	0 60
	De 36 fils à 43 fils	1	1 »	1 »
	De 44 fils et au dessus	1	2 »	2 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		EN 1863	AU 1er OCTOBRE 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr, C.
3me classe (pesant de 3 à 7 kilogrammes exclusivement, les 100 mètres carrés). — De 27 fils et au dessous	1	0 80	0 80
3me classe (pesant de 3 à 7 kilogrammes exclusivement, les 100 mètres carrés). — De 28 fils à 35 fils	1	1 20	1 20
3me classe (pesant de 3 à 7 kilogrammes exclusivement, les 100 mètres carrés). — De 36 fils à 43 fils	1	1 90	1 90
3me classe (pesant de 3 à 7 kilogrammes exclusivement, les 100 mètres carrés). — De 44 fils et au dessus	1	3 »	3 »
Tissus de coton — Blanchis	15 % en sus du droit sur l'écru.		
Tissus de coton — Teints	25 centimes par kilogramme en sus du droit sur l'écru.		
Tissus de coton — Imprimés	De la valeur	15 %	15 %
Velours de coton :			
Façon soie (dite velvets) — Écrus	1	0 85	0 85
Façon soie (dite velvets) — Teints ou imprimés	1	1 10	1 10
Autres (cords, moleskins, etc.) — Écrus	1	0 60	0 60
Autres (cords, moleskins, etc.) — Teints ou imprimés	1	0 85	0 85
Tissus de coton écrus, unis ou croisés, pesant moins de 3 kilogrammes par 100 metres carrés			
Piqué, basins, façonnés, damassés et brillantés			
Couvertures de coton			
Tulles unis ou brodés	De la valeur	15 %	15 %
Garzes et mousselines brodées ou brochées pour ameublements ou tentures			
Vêtements et articles confectionnés en tout ou en partie, et articles non dénommés			
Broderies à la main	De la valeur	10 %	10 %
Dentelles et blondes de coton	De la valeur	5 %	5 %
(Les fils de coton mélangés paieront les mêmes droits que les fils de coton pur, pourvu que le coton domine en poids dans le mélange).		»	
Tissus de coton mélangé, quand le coton domine en poids	De la valeur	15 %	15 %
Laines :			
Laine en masse	»	Exempte	
Laine teinte en masse	100	25 »	25 »
Laine peignée, teinte ou non	100	25 »	25 »
Fils de laine, blanchis ou non, simples, mesurant au kilogramme :			
De 30,000 mètres et au dessous	1	0 25	0 25
De 31,000 à 40,000 mètres	1	0 35	0 35
De 41,000 à 50,000	1	0 45	0 45
De 51,000 à 60,000	1	0 55	0 55
De 61,000 à 70,000	1	0 65	0 65
De 71,000 à 80,000	1	0 75	0 75

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		EN 1863	AU 1er OCTOBRE 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
De 81,000 à 90,000 mètres	1	0 85	0 85
De 91,000 à 100,000	1	0 95	0 95
De 101,000 et au dessus	1	1 »	1 »
Fils de laine, blanchis ou non, retors pour tissage	Le droit afférent aux fils de laine simples employés au retordage, augmenté de 50 %.		
Id. retors pour tapisserie	Le droit sur le fil simple élevé au double.		
Fils de laine teints, simples ou retors	Le droit sur le fil non teint augmenté de 25 centimes par kilogramme.		
Tissus de laine	De la valeur	15 %	10 %
Feutres de toute sorte	De la valeur	15 %	10 %
Couvertures de laine	De la valeur	15 %	10 %
Tapis de toute espèce	De la valeur	15 %	15 %
Bonneterie de laine	De la valeur	15 %	10 %
Passementerie de laine	De la valeur	15 %	10 %
Rubannerie de laine	De la valeur	15 %	10 %
Dentelles de laines	De la valeur	15 %	10 %
Chaussons de lisières	De la valeur	10 %	10 %
Chales et écharpes de cachemire des Indes	De la valeur	5 %	5 %
Articles non dénommés	De la valeur	15 %	10 %
Lisières de draps de toute espèce, entières ou coupées	»	Exemptes	
Vêtements et articles confectionnés :			
Neufs	De la valeur	15 %	10 %
Vieux	100	20 »	20 »
Les fils et tissus d'alpaca, de lama, de vigogne et de chameau, purs ou mélangés de laine, suivront le même régime que les fils et tissus de laine, quelle que soit la proportion du mélange.			
Les fils et tissus de laine et des autres matières ci-dessus dénommées, mélangés de coton ou d'autres filaments quelconques, paieront les mêmes droits que les fils et tissus de laine pure, pourvu que la laine domine dans le mélange.			
Les fils de poil de chèvre conserveront le régime qui leur est actuellement applicable.			
Les tissus de poil de chèvre suivront le régime des tissus de laine.			
Soies :			
En cocons	»	Exemptes	
Grèges ou moulinées	»	Exemptes	
Teintes. à coudre, à broder et à dentelles	1	3 »	Exemptes
Teintes. autres	»	Exemptes	

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		En 1863	Au 1er octobre 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Bourre de soie : en masse	»	Exempte	
Bourre de soie : peignée	1	0 10	0 10
Bourre de soie : filée, simple et retorse, écrue, blanche, azurée, teinte : de 80,000 mètres simples au kilogramme et au dessous	1	0 75	0 75
Bourre de soie : filée, simple et retorse, écrue, blanche, azurée, teinte : de 81,000 id. id. et au dessus.	1	1 20	1 20
Tissus, bonneterie, dentelles de pure soie	»	Exempts	
Crêpes, façon d'Angleterre, écrus, noirs ou de couleur.	1	10 »	A partir de 1866 exempts
Tulles : unis, écrus	1	20 »	A partir de 1er octobre 1864 exempts
Tulles : apprêtés	De la valeur	15 %	Idem
Tulles : façonnés, écrus ou apprêtés	De la valeur	10 %	Idem
Tissus de bourre de soie pure, de soie et bourre de soie, écrus, blancs, teints, imprimés	1	2 »	2 »
Tissus, passementerie et dentelles de soie ou de bourre de soie	Même traitement que les tissus suivant l'espèce		
Avec or ou argent fin	1	12 »	12 »
Avec or ou argent mi-fin ou faux	1	3 50	3 50
Tissus de soie ou de bourre de soie mélangés, la soie ou la bourre de soie dominant en poids	1	3 »	3 »
Rubans de soie ou de bourre de soie :			
De velours	1	5 »	5 »
Autres	1	8 »	8 »
Mélangés	De la valeur	10 %	10 %
(Les vêtements et articles confectionnés en soie suivront le régime des tissus dominant en poids).			
PRODUITS CHIMIQUES.			
Iode	»	Exempts	
Brôme	»	Exempts	
Acides : Sulfurique	»	Exempts	
Acides : Gallique	»	Exempts	
Acides : Nitrique	»	Exempts	
Acides : Tartrique	»	Exempts	
Acides : Benzoïque	»	Exempts	
Acides : Borique	»	Exempts	
Acides : Citrique	»	Exempts	
Acides : Arsénieux	»	Exempts	

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		En 1863	Au 1er octobre 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Jus de citron :			
Oxides de fer			
Oxides de zinc gris			
Oxides d'étain			
Oxides d'urane			
Oxides de cuivre			
Safre et autres composés du cobalt			
Sulfure d'arsénic			
Chlorure de potassium			
Iodure de potassium			
Salin de betteraves			
Carbonate de potasse			
Sulfate de potasse			
Nitrate de potasse			
Tartrates de potasse			
Cendres végétales, vives et lessivées			
Lies de vin			
Borax brut			
Nitrate de soude		Exempts	
Soude de varech			
Noir d'os			
Os calcinés, blancs			
Phosphates naturels			
Citrates de chaux			
Sulfate de magnésie			
Carbonate de magnésie			
Chlorure de magnésium			
Acétate de fer liquide			
Garancine			
Sucre de lait			
Albumine			
Curcuma en poudre			
Maurelle			
Bleu de Prusse			
Carmins de toute sorte			

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		En 1863	Au 1er octobre 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Cendres bleues ou vertes			
Laque en teinture ou en trochisques			
Vert de montagne	»	Exempts	
Stil de grain			
Kermès en grains et en poudre (animal)			
Essence de houille et ses dérivés	De la valeur	5 %	5 %
Phosphore blanc	100	40 »	40 »
Oxyde de zinc	100	5 »	2 »
Oxydes et carbonates de plomb			
Acide oléique	100	5 »	5 »
Acide oxalique et oxalates de potasse	100	15 »	10 »
Prussiate de potasse jaune	100	20 »	20 »
Prussiate de potasse rouge	100	30 »	30 »
Extraits de bois de teinture. pour les noirs et violets	100	20 »	20 »
Extraits de bois de teinture. pour les rouges et jaunes	100	30 »	30 »
Acide hydrochlorique (acide muriatique)	100	0 60	0 60
Soude caustique	100	8 »	5 »
Carbonate de soude (sel de soude) à tous degrés	100	4 50	3 »
Soude artificielle brute	100	2 50	1 50
Carbonate de soude cristallisé (cristaux de soude)	100	2 50	1 50
Sulfate et sulfite de soude	100	1 20	1 20
Sulfate et sulfite de soude cristallisé (sel de Glauber)	100	1 »	0 70
Bicarbonate de soude et autres sels de soude non dénommés	100	5 25	3 50
Chlorure de chaux	100	4 25	2 80
Chlorate de potasse	100	38 60	25 75
Savons ordinaires et de parfumerie	100	6 »	6 »
Outre-mer	100	15 »	15 »
Phosphore rouge			
Aluminium			
Aluminate de soude			
Chlorure d'aluminium	De la valeur	10 %	10 %
Chromates de potasse			
Chromates de plomb			
Couleurs non dénommées, sèches, en pâte et liquides			
Acide stéarique	De la valeur	5 %	5 %
Colle forte et gélatine			

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		EN 1863	AU 1er OCTOBRE 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Vernis . . . à l'huile	De la valeur	10 %	10 %
Vernis . . . à l'essence			
Vernis . . . à l'esprit de vin			
Orseilles de toute sorte	De la valeur	5 %	5 %
Produits chimiques non dénommés			
VERRERIE ET CRISTALLERIE.			
Miroirs ayant moins de 1 mètre carré	De la valeur	10 %	10 %
Glaces . . . brutes	Par mètre carré de superficie	1 50	1 50
Glaces . . . étamées ou polies		4 »	4 »
Bouteilles de toutes formes	100	1 50	1 50
Verres . . . à vitres	100	3 50	3 50
Verres . . . de couleur, polis ou gravés			
Verres . . . de montre et d'optique			
Gobeleterie et cristaux blancs et colorés			
Vitrifications	De la valeur	10 %	10 %
Émaux			
Objets en verre non dénommés			
Groisil et verre cassé	»	Exempts	
Cristal de roche brut du ouvré			
(*NB.* Le cristal monté sera taxé comme la bijouterie et l'orfévrerie.)			
POTERIES.			
Poterie grossière:			
Carreaux, briques et tuiles	»	Exempts	
Cornues à gaz, tuyaux de drainage et autres creusets de toute sorte, y compris ceux en graphite et plombagine			
Pipes en terre			
Vernissée ou non, de toutes formes	»	Exempte	
Vernissée avec décorations en reliefs unicolores et multicolores, platerie et creux	100	5 »	5 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		En 1863	Au 1er octobre 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Poterie de grès:			
Ustensiles et appareils pour la fabrication des produits chimiques. . . .	»	Exempts	
Commune de toute sorte, platerie et creux, comprenant la forme bouteille, les carafes, objets de ménage, ustensiles de cuisine, etc.	100	4 »	4 »
Faïence:			
Stanifère, pâte colorée, glaçure blanche	»	Exempts	
Id. glaçure colorée, majoliques, vernissée multicolore.	De la valeur	20 %	15 %
Id. fine			
Grès fin.			
Porcelaines de toute sorte, blanches ou décorées, parian et biscuit blanc. .	De la valeur	10 %	10 %
ARTICLES DIVERS.			
Fleurs artificielles	»	Exemptes	
Objets de mode.	»	Exempts	
Tresses en paille de toute sorte	100	5 »	5 »
Chapeaux de paille.	100	10 »	10 »
Mercerie de toute sorte			
Boutons fins ou communs, autres que de passementerie	De la valeur	10 %	10 %
Brosserie de toute espèce.			
Instruments de musique et pièces détachées d'instruments.			
Epingles de toute sorte	100	50 »	50 »
Caoutchouc ouvré:			
Pur ou mélangé	100	20 »	20 »
Appliqué sur tissus en pièces ou sur d'autres matières	100	100 »	100 »
Vêtements confectionnés	100	120 »	120 »
En tissus élastiques, pièces de toute dimension	100	200 »	200 »
Chaussures	100	60 »	60 »
(*NB.* Les ouvrages en gutta-percha suivront le même régime.)			
Toiles cirées:			
Pour emballage	100	5 »	5 »
Pour ameublement, teintures et autres usages	100	15 »	15 »
Cire à cacheter	100	30 »	30 »
Cirage de toute sorte	100	4 »	4 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		En 1863	Au 1er octobre 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Encre à écrire, à dessiner ou imprimer	100	20 »	20 »
Filets de pêche	100	20 »	20 »
Poisson d'eau douce :			
Frais	»	Exempts	
Préparés	100	10 »	10 »
Epices préparées (sauces)	100	25 »	25 »
Fromage de pâte dure	100	4 »	4 »
Id. de pâte molle	100	3 »	3 »
Bière (en sus des droits de consommation)	1 hectolitre	2 »	2 »
Cidre	1 hectolitre	» 25	» 25
Huiles d'olive	100	3 »	3 »
Huiles essentielles, volatiles de toute sorte, à l'exception de l'huile de roses.	1	1 »	1 »
Jus d'oranges	»	Exempts	
Manne	100	8 »	8 »
Mélasses contenant : moins de 50 0/0 de richesse saccharine	100	14 50	14 50
Mélasses contenant : plus de 50 0/0 de richesse saccharine		Droit de consommation compris. Le droit sur le sucre brut.	
Mélasses contenant : importées pour la distillation	»	Exemptes.	
Alcool, par 100 degrés, en sus des droits de consommation	1 hectolitre	20 »	15 »
Eaux de vie en bouteilles, et liqueurs, sans distinction de degrés, en sus des droits de consommation	1 hectolitre	15 »	15 »
Ardoises : pour toitures	Le 1000 en nombre	4 »	4 »
Ardoises : en carreaux ou en tables, polies	Le 100 en nombre	10 »	10 »
Mules et mulets	Par tête	5 »	5 »
Poils non spécialement tarifés, bruts et filés	»	Exempts	
Poils de chèvre peignés	100	10 »	10 »
Plumes à écrire, brutes ou apprêtées	»	Exemptes	
Plumes à lit, de toute sorte, duvet et autres	100	50 »	50 »
Cire brute, jaune ou blanche	100	1 »	1 »
Cire ouvrée	100	4 »	4 »
Lait	»	Exempt	
Beurre frais ou fondu	»	Exempt	
Beurre salé	100	2 50	2 50
Miel	»	Exempt	
Oreillons	»	Exempts	

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		En 1863	Au 1er octobre 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Poissons de mer frais, secs, salés ou fumés, à l'exclusion de la morue, marinés ou à l'huile	100	10 »	10 »
Homards	»	Exempts	
Huitres fraiches	Le 1000 en nombre	1 50	1 50
Huitres marinées	100	6 »	6 »
Moules et autres coquillages pleins	»	Exempts	
Graisses de poisson	100	6 »	6 »
Graisses de toute sorte et dégras de peaux	»	Exemptes	
Blanc de baleine et de cachalot	100	2 »	2 »
Fanons de baleine bruts	»	Exempts	
Peaux de chien de mer et de phoques brutes, fraiches ou sèches	»	Exemptes	
Corail brut taillé et non monté	»	Exempt	
Drogueries. (Produits compris sous la désignation de drogueries):			
Cantharides desséchées, civette, musc, castoreum, ambre gris, fruits à distiller, storax, styrax, sarcocolle, kino et autres sucs végétaux desséchés, racines médicinales de toute espèce, herbes, fleurs, feuilles et écorces médicinales, agaric (amadou), kermès minéral, extrait de quinquina, camphre brut et raffiné, praiss, anis vert	100	2 »	2 »
Eponges de toute sorte	100	50 »	50 »
Os, sabots de bétail et dents de loup	»	Exempts	
Cornes de bétail:			
Brutes	»	Exemptes	
Préparées et débitées en feuilles de toute dimension	100	5 »	5 »
Résines de toute sorte même distillées	»	Exemptes	
Jus de réglisse	100	4 »	4 »
Safran	»	Exempt	
Sumac moulu	»	Exempt	
Liége brut et rapé de toute sorte	»	Exempt	
Liége ouvré	De la valeur	10 %	10 %
Bois de teinture, même moulus	»	Exempts	
Joncs et roseaux bruts	»	Exempts	
Ecorces à tan de toute sorte, même moulues	»	Exemptes	
Riz en grains	100	» 50	» 50
Riz en paille	100	» 25	» 25
Pâtes d'Italie	100	5 »	5 »
Betteraves	»	Exemptes	
Pommes de terre	»	Exemptes	
Houblon	100	20 »	20 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		EN 1863	AU 1er OCTOBRE 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Grains à ensemencer	»	Exempts	
Fruits et graines oléagineuses	»	Exempts	
Fruits de table frais, citrons, oranges et leurs variétés	100	2 »	2 »
Fruits secs ou tapés, pistaches, fruits confits, cornichons ou concombres, olives, capres, fruits conservés sans sucre ni miel	100	8 »	8 »
Légumes salés ou confits au vinaigre	100	3 »	3 »
Racines de chicorée vertes	100	» 25	» 25
Id. Id. sèches	100	1 »	1 »
Plantes alcalines	»	Exemptes	
Marbres et albâtre de toute sorte :			
Blancs statuaires	»	Exempts	
Bruts, équarris ou sciés à 16 centimètres et plus d'épaisseur	100	1 »	1 »
Bruts autrement sciés, sculptés, moulés ou polis	100	1 50	1 50
Ecaussines et autres pierres de construction, y compris les pierres d'ardoise :			
Brutes, taillées ou sciées	»	Exemptes	
Sculptées ou polies	100	» 50	» 50
Pierres gemmes de toute sorte	»	Exemptes	
Agates et autres pierres de même espèce ouvrées	De la valeur	10 %	10 %
Meules	»	Exemptes	
Pierres à aiguiser de toute sorte			
Chaux et plâtre			
Graphite et plombagine			
Crayons simples en pierre	100	1 »	1 »
Id. composés, à gaine de bois	De la valeur	10 %	10 %
Parfumeries :			
Alcooliques	»	Régime de l'alcool	
Autres	100	10 »	10 »
Moutarde en graines	»	Exempte	
Id. liquide ou composée	100	5 »	5 »
Chicorée brûlée ou moulue	100	5 »	5 »
Bougies de toute sorte	De la valeur	10 %	10 %
Chandelles			
Colle de poisson	100	40 »	40 »
Extraits de viande	»	Exempts	
Chocolat et cacao simplement broyé	100	35 »	35 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS	
		EN 1863	AU 1er OCTOBRE 1864
	Kilogrammes	Fr. C.	Fr. C.
Eaux minérales, cruchons compris	»	Exemptes	
Papier de toute sorte	100	10 »	8 »
Cartons en feuilles de toute sorte.	100	10 »	8 »
Cartons moulés, coupés et assemblés.	De la valeur	10 %	10 %
Livres en langues française, mortes ou étrangères			
Gravures, lithographies, photographies et dessins de toute sorte sur papier			
Cartes géographiques	»	Exempts	
Musique gravée			
Etiquettes imprimées, gravées et coloriées			
Objets de collection hors de commerce			
Statues modernes en marbre ou en pierre	»	Exemptes	
Id. en métal de grandeur naturelle au moins			
Bimbeloterie	De la valeur	10 %	10 %
Vannerie	De la valeur	10 %	10 %
Parasols et parapluies	De la valeur	10 %	10 %
Cheveux ouvrés.			
Balais communs	»	Exempts	
Bois de chêne et de noyer.			
Bitumes de toute sorte	»	Exempts	
Amidon.	100	1 50	1 50
Soufre brut, épuré ou sublimé	»	Exempt	
Cartes à jouer	De la valeur	15 %	15 %
Cordes et câbles	100	15 %	15 %
Sangsues			
Champignons et truffes			
Gibiers	»	Exempts	
Viande fraîche			
Volaille			
Racine de réglisse			

(L. S.) NIGRA.
(L. S.) SCIALOJA.
(L. S.) DROUYN DE LHUYS.
(L. S.) ROUHER.

TARIF B

annexé au Traité de Commerce.

(Art. 2)

DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
METAUX.		
Fer et fonte:		
Minerai de fer, écailles, pailles, limailles et scories	»	Exempts
Fonte en masse et débris de vieux ouvrages	»	Exempts
Ferrailles et débris de vieux ouvrages en fer	100	1 15
Fer de première fabrication, en barres, verges, etc., de toute forme ou diamètre	100	5 75
Fers en rails pour chemins de fer	100	1 15
Fer laminé en plaques, de 4 millimètres d'épaisseur et au dessus	100	5 75
Id. en plaques, au-dessous de 4 millimètres et même en tuyaux	100	9 25
Fer blanc (tôle étamée) non ouvré	100	9 25
Fil de fer au dessous de 7 millimètres	100	8 10
Acier:		
En barres ou verges et débris de vieux ouvrages	100	13 85
Laminé, en feuilles ou plaques		
Fil d'acier	100	25 10
Cuivre, laiton et bronze:		
Minerai de cuivre	»	Exempt
Limailles de cuivre, laiton et bronze	»	Exemptes
Cuivre, laiton et bronze, en pains, rosettes, masses et débris de vieux ouvrages	100	4 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
Cuivre ou laiton laminé	100	9 25
Id. battu et en fils	100	12 »
Id. doré ou argenté en lingots	100	34 65
Id. doré ou argenté filé sur fil ou soie	100	98 15
Id. doré ou argenté battu, étiré ou laminé, y compris les cannetilles et les paillettes	100	57 55
Zinc:		
Minerai	»	Exempt
De première fusion, en masses brutes, saumons, barres ou plaques et débris de vieux ouvrages	»	Exempt
Laminé	100	4 »
Plomb:		
Minerai	»	Exempt
Plomb en pains et en débris	100	» 50
Plomb battu, laminé	100	6 »
Id. au 1er octobre 1864	100	5 »
Plomb allié d'antimoine en masses	100	3 »
Vieux caractères d'imprimerie		
Etain:		
Minerai et en pains, saumons, barres et débris	»	Exempt
Battu, laminé et en feuilles	100	6 »
Cadmium brut		Exempts
Mercure natif		
Bismuth, étain de glaces		
Antimoine:		
Minerai	»	Exempt
Métallique ou régule	100	6 »
Nickel:		Même régime que le cuivre
Allié d'autres métaux (argentan), en lingots ou masses brutes	100	4 »
Battu, laminé et étiré	100	10 »
Manganèse, minerai	»	Exempt
Arsénic, métallique	»	Exempt

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
OUVRAGES EN MÉTAUX.		
Fonte :		
En coussinets pour chemins de fer	100	» 60
Fonte ouvrée, polie ou tournée, étamée, émaillée ou vernissée, même garnie d'autres métaux	100	4 60
Fonte ouvrée, non polie ni tournée, etc.	100	4 »
Fer :		
Fer simple, de seconde fabrication	100	11 55
Ancres, canons, enclumes, martinets, socs de charrue	100	8 »
Fer blanc ouvré, même avec de petites garnitures d'autres métaux	100	15 »
Fer ouvré, garni d'autres métaux	100	13 85
Acier :		
Acier ouvré	100	23 20
Aiguilles à coudre	100	57 75
Plumes métalliques, en métal autre que l'or et l'argent	100	57 75
Hameçons de toute espèce	Même régime que l'acier ouvré.	
Coutellerie pour les arts et les métiers et coutellerie avec les manches, en bois commun, non garnis	100	9 25
Coutellerie pour les arts et les métiers avec les manches de toute autre matière	Même régime que la mercerie.	
Instruments de chirurgie, de précision, de physique et de chimie (pour laboratoire)	100	10 »
Armes :		
Baïonnettes	100	23 10
Canons de fusil	La pièce	1 15
Id. de pistolet	La pièce	» 40
Fusils de calibre	La pièce	2 30
Canons de fusils de chasse	La pièce	3 45
Pistolets de mesure	La pièce	1 70
Lames de sabre ordinaires	100	27 70
Id. dorées ou damasquinées	La pièce	» 50
Sabres et épées avec poignée d'acier	La pièce	2 60
Id. d'argent	La pièce	6 95
Id. d'argent doré	La pièce	10 40
Id. d'autre métal	La pièce	1 75
Id. d'autre métal doré ou argenté	La pièce	3 45

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
Métaux divers :		
Outils en fer, en acier ou en fer et acier, pour les arts, les métiers et l'agriculture	100	9 25
Objets en fonte et fer	Régime de la matière dominante	
Toiles métalliques en fer et en acier	100	15 »
Id. au 1er octobre 1864	100	10 »
Toiles en fil de cuivre ou laiton	100	15 85
Cuivre ou laiton ouvré, non ferré	100	23 »
Id. au 1er octobre 1864	100	20 »
Id. ferré	100	17 30
Id. doré ou argenté	100	100 »
Bronze ouvré en cloches, canons et gros objets	100	17 30
Id. objets divers non dorés	100	30 »
Id. objets divers dorés	100	100 »
Ouvrages en zinc, tuyaux et autres ouvrages grossiers	100	6 95
Id. autres	100	8 »
Id. autres dorés	100	57 75
Ouvrages en plomb de toute sorte	100	6 »
Id. au 1er octobre 1864	100	3 »
Caractères d'imprimerie neufs	100	5 75
Poterie et autres ouvrages en étain pur ou allié d'antimoine	100	17 30
Ouvrages en nickel allié au cuivre ou au zinc (argentan)	100	100 »
Ouvrages en métaux plaqués, sans distinction de titre	100	100 »
Ouvrages en métaux dorés ou argentés, non dénommés	100	100 »
Orfévrerie et bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux	De la valeur	5 %
Horlogerie :		
Montres simples à boite d'or	La pièce	2 30
Id. à boite de tout autre métal	La pièce	1 15
Montres à répétition et carillon	La pièce	4 60
Horloges de table, horloges pour voyages et en tableaux	La pièce	3 50
Carillons à musique	La pièce	3 »
Mouvements de montres	La pièce	» 35
Id. d'horloges de table, d'horloges pour voyages, pour tableaux et pour pendules	100	57 75
Id. d'horloges de clocher	100	25 10
Cages de pendules en albâtre, bronze, cristal ou bois	Même régime que les ouvrages de la matière dont elles sont formées	
Fournitures d'horlogerie	100	57 75

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
MACHINES ET MÉCANIQUES.		
Machines et mécaniques non dénommées	De la valeur	1 %
(*NB.* Le Gouvernement italien se réserve la faculté de dénommer dans le tarif les machines non dénommées, et de les assujétir à des droits spécifiques qui, en tout cas, ne pourront dépasser les droits établis dans le tarif français).		
Pièces détachées de machines	Même régime que les machines.	
Peignes à tisser et broches	100	5 75
Ressorts pour carrosseries et autres	100	15 »
Cardes à carder et leurs garnitures	100	5 75
Or battu en feuilles	1	9 25
Argent battu en feuilles	1	4 60
Sucres raffinés	100	28 85
Sucres non raffinés	100	20 80
Voitures et wagons pour voyageurs	La pièce	10, plus 5 % de la valeur
Id. pour marchandises	La pièce	5, plus 5 % de la valeur
(La tabletterie et les ouvrages en ivoire sont compris dans la mercerie)		
Peaux brutes	Exemptes	
Id. vernies et maroquinées	100	80 »
Id. teintes de mouton	100	45 »
Peaux tannées, en 1863	100	40 »
Id. au 1er janvier 1864	100	25 »
Id. au 1er janvier 1865	100	15 »
Autres préparées de toute sorte, en 1863	100	20 »
Id. id. au 1er janvier 1864	100	15 »
Gants	*Ad valorem*	5 %
Ouvrages en peaux et en cuirs	100	30 »
Futailles vides, neuves ou vieilles, montées ou démontées — Cerclées en bois	»	Exemptes
Futailles vides, neuves ou vieilles, montées ou démontées — Cerclées en fer	De la valeur	10 %
Bois feuillards et merrains	»	Exempts
Bois de construction, brut, scié, ou simplement équarri	»	Exempts
Id. en éclisses, pour caisses, boîtes, tamis, etc.	»	Exempts
Avirons	»	Exempts
Echalas et perches	»	Exempts
Meubles en bois commun, vernissés ou plaqués, sculptés ou non, même garnis de métal, simples ou rembourrés	De la valeur	10 %
Ustensiles et ouvrages divers en bois	De la valeur	10 %
Bâtiments, barques et bateaux	»	Exempts

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
INDUSTRIES TEXTILES.		
Lin et Chanvre:		
Lin et chanvre, brut ou peigné	»	Exempt
Fils de lin ou de chanvre, simples, écrus, lessivés ou blanchis	100	11 55
Id. teints	100	23 10
Id. retors, écrus, lessivés ou blanchis	100	23 10
Id. teints	100	34 65
Tissus de lin ou de chanvre unis, ayant moins de 6 fils en chaîne dans l'espace de 5 millimètres, écrus ou blanchis	100	23 10
Tissus de lin ou de chanvre, de 6 fils en chaîne dans l'espace de 5 millimètres et au dessus, écrus, blanchis ou mélangés de blanc	100	57 75
Tissus de lin ou de chanvre teints ou fabriqués avec des fils teints :		
Ayant moins de 6 fils	100	38 »
Au dessus	100	90 »
Imprimés	1	1 15
Coutil, linge damassé, batiste, etc.	Comme les tissus	
Tulles et dentelles de lin	1	9 25
Bonneterie, passementerie et boutons	Comme les tissus	
Rubannerie de fil écru, blanchie ou teinte	1	» 80
Vêtements, lingerie et articles non dénommés	Comme l'étoffe principale dont ils sont formés.	
Tissus de lin ou de chanvre mélangés de laine ou de coton	Régime de la matière dominante.	
Tapis de pieds	1	» 40
Jute:		
Fils et tissus. — Même traitement que les fils et tissus de chanvre.		
Id. — A partir du 1er janvier 1864 mêmes droits que ceux du tarif franco-belge.		
Phormium tenax:		
Même régime que le lin et le chanvre.		
Crin:		
Brut de toute nature	»	Exempt
Frisé et cordes	100	3 »
Ouvrages grossiers	100	4 »
Tissus de crin pour tamis	100	25 »
Id. autres	100	40 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
Coton:		
Coton en laine ou en masse	»	Exempt
Coton en feuilles cardées ou gommées (ouates)	100	5 75
Fils de coton, écrus, simples, du numéro 45 et au dessous	100	11 55
Id. simples, au dessus	100	25 10
Id. retors, de tout numéro	100	28 85
Id. blanchis ou teints, de toute qualité ou numéro	100	34 65
Tissus de coton, écrus ou blanchis	100	46 20
Id. teints	100	69 30
Id. de fils teints	100	86 60
Id. imprimés	100	115 50
Id. brodés en lin, coton ou laine, gazes et mousselines brodées ou brochées	100	232 »
(*NB.* Le Gouvernement italien se réserve la faculté de remanier le tarif des fils et des tissus de coton. En tout cas, on ne pourra dépasser, pour les qualités inférieures, les droits du tarif conventionnel français, et, pour les qualités supérieures, 25 centimes le kilogramme pour les fils, et 90 centimes le kilogramme pour les toiles.)		
Velours de coton de toute espèce	100	85 »
Tapis de coton, de pieds	100	23 10
Tulles, dentelles et blondes	1	2 30
Vêtements, lingerie et autres articles non dénommés	Même régime que l'étoffe principale dont ils sont formés.	
Tissus de coton mélangés de lin ou de laine	Régime de la matière dominante.	
Laine:		
Laines en masse et bourre de laine	Exemptes	
Id. teintes	100	3 45
Fils de laine de toute espèce	100	46 20
Id. teints	100	69 50
Tissus de laine	*Ad valorem*	15 %
Id. au 1er octobre 1864	*Ad valorem*	10 %
(*NB.* Toutefois l'importateur aura la faculté de payer, au lieu des droits *ad valorem* sus-indiqués, le droit spécifique d'un franc soixante centimes par kilogramme pour les tissus de laine. L'importateur devra faire son option entre les droits à la valeur et les droits spécifiques au moment de la déclaration en douane).		
Feutres à doublage, pour semelles, et à filtrer	100	5 75
Feutres pour chapeaux	100	17 30
Couverture de bourre de laine, de lambeaux et lisières de drap	100	57 75
Id. de toute autre qualité	1	» 80

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
Tapis de laine	1	1 »
Bonneterie et passementerie de laine	Même régime que les tissus	
Rubannerie de laine ou poil, même mélangée de fil de coton	1	2 30
Dentelles de laine	1	2 30
Chales, mouchoirs, cravates et autres articles à la piece :		
Chales valant 50 fr. ou moins	1	3 45
Chales de valeur supérieure, même mélangés de soie ou bourre de soie, ou brodés	1	3 45, plus 5 % de la valeur
Vêtements et tous autres ouvrages non dénommés	Comme l'étoffe principale	
Id. vieux	La moitié du droit	
(Les poils et tissus de chèvre, d'alpaca, de vigogne et de chameau, purs ou mélangés de laine, suivront le même régime que les poils, fils et tissus de laine, quelle que soit la proportion du mélange. Les tissus de laine et des autres matières ci-dessus dénommées, mélangés de coton ou d'autres filaments quelconques, paieront les mêmes droits que les tissus de laine pure, pourvu que la laine domine en poids dans le mélange.)		
Soie :		
Soie en cocons, grège ou moulinée	»	» Exempte
Bourre de soie et déchets de soie, en masse ou filées	»	Exempte
Soie et bourre de soie, teinte	1	2 »
Id. au 1er octobre 1866	»	Exempte
Tissus de soie pure — En 1863	1	9 »
Tissus de soie pure — Au 1er janvier 1865	1	6 »
Tissus de soie pure — Id. 1868	1	3 »
Tissus de bourre de soie ou de bourre et de soie. — En 1863	1	8 »
Tissus de bourre de soie ou de bourre et de soie. — Au 1er janvier 1865	1	6 »
Tissus de bourre de soie ou de bourre et de soie. — Id. 1868	1	3 »
(Les tissus mélangés paieront le droit de la matière dominante en poids ; toutefois, lorsqu'ils contiendront plus de 12 % et jusqu'à 50 % de soie ou de bourre de soie ils seront soumis à un droit de 3 fr. par kilogramme.)		
Rubans de soie ou de bourre de soie — De velours — En 1863	1	9 »
Rubans de soie ou de bourre de soie — De velours — Au 1er janvier 1865	1	7 »
Rubans de soie ou de bourre de soie — De velours — Id. 1868	1	5 »
Rubans de soie ou de bourre de soie — Autres — En 1863	1	9 »
Rubans de soie ou de bourre de soie — Autres — Au 1er janvier 1865	1	8 »
Rubans de soie ou de bourre de soie — Mélangés	De la valeur	10 %
Foulards écrus, imprimés ou teints	1	3 »
Passementerie, bonneterie, couvertures et tapis	Comme les tissus	
Tulles et dentelles	De la valeur	5 %

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
Tissus, passementerie et dentelles avec or ou argent fin	1	11 55
Id. avec or ou argent faux	1	5 50
Vêtements et tout autre article non dénommé	Même régime que l'étoffe principale dont ils sont formés	
PRODUITS CHIMIQUES.		
Iode	100	2 »
Brôme	100	2 »
Acides — Sulfurique	100	1 »
Acides — Nitrique	100	1 »
Acides — Benzoïque	»	Exempt
Acides — Borique	»	Exempt
Acides — Gallique	»	Exempt
Jus de citrons, d'oranges et leurs variétés	»	Exempts
Oxyde de fer	100	2 »
Id. de zinc, gris ou blanc	100	2 »
Id. d'étain	100	2 »
Safre et autres composés de cobalt	100	1 »
Chlorure de potassium	100	2 »
Carbonates de potasse et cendres végétales	100	» 50
Nitrate de potasse	»	Exempts
Sulfate de potasse	100	» 50
Lies de vin	»	Exemptes
Borax brut	»	Exempt
Nitrate de soude	»	Exempt
Soude de varechs	»	Exempt
Noir d'os et os calcinés blancs	100	2 »
Phosphates naturels	»	Exempts
Sulfate de magnésie	100	1 »
Sulfure de mercure	100	1 »
Carbonate de barite	100	2 »
Sulfate de barite	100	1 »
Sulfate de fer, de manganèse, de cuivre et de zinc, et double de fer et de cuivre, dit vitriol d'Admonde et de Salzbourg	100	2 »
Sulfate d'alumine et de potasse ou alun de toute espèce	100	» 50
Garancine	100	2 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
Acétates de fer, de plomb, de cuivre et d'aluminium (pirolignites d'aluminium)	100	1 »
Curcuma en poudre	»	Exempt
Maurelle	»	Exempte
Stil de grain	»	Exempt
Kermès en grains et en poudre (animal)	100	2 »
Oxyde de plomb	100	2 »
Acide oxalique	100	8 »
Acide oléique	100	5 »
Prussiate de potasse rouge ou jaune	100	10 »
Acide hydrochlorique (acide muriatique)	100	2 »
Sel marin ou chlorure de sodium	Prohibé comme matière de monopole fiscal.	
Sel gemme, fossile, en cristaux	100	40 »
Soude artificielle	100	» 50
Carbonate de soude de toute espèce	100	» 50
Sulfate de soude	100	1 »
Chlorure de chaux	100	2 »
Chlorure de soude et de manganèse	100	2 »
Savons ordinaires et de parfumerie	100	6 »
Couleurs non dénommées en pâte ou en tablettes	100	4 »
Acide stéarique	100	5 »
Colle forte	100	10 »
Vernis de toute sorte	100	10 »
Orseilles de toute sorte	100	2 »
Racines et bois de teinture, et pour tannerie, non dénommés, moulus ou non	»	Exempts
Produits chimiques non dénommés y compris les acides	100	4 »
VERRERIE ET CRISTALLERIE.		
Glaces brutes	100	8 »
Glaces polies non étamées	100	15 »
Glaces polies étamées	100	25 »
Objets en cristal, unis ou moulés, non coloriés et non taillés	100	12 »
Id. taillés, gravés ou coloriés	100	15 »
Objets en verre, unis ou moulés, non coloriés et non taillés	100	6 »
Id. au 1er octobre 1864	100	5 »
Id. taillés, gravés ou coloriés	100	8 »
Id. au 1er octobre 1864	100	7 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
Verres à vitre	100	7 »
Id. au 1er octobre 1864	100	5 »
Bouteilles de toute forme	100	2 »
Groisil et verres cassés	»	Exempts
Cristal de roche brut ou ouvré	»	Exempt
POTERIES.		
Poterie grossière de terre et de grès commun:		
Carreaux, briques et tuiles	»	Exempts
Tuyaux de drainage et autres	»	Exempts
Carreaux enduits ou vernissés	100	» 90
Creusets, jarres à huile, fourneaux même incrustés de faïence et autres ouvrages grossiers	100	1 15
Poterie en terre et en grès commun	100	3 45
Poterie de faïence et de grès fin:		
Carreaux pour pavés	100	2 »
Ouvrages divers blancs	100	8 »
Objets dorés, peints ou coloriés	100	12 »
Porcelaine blanche	100	15 »
Id. 1er octobre 1864	100	12 »
Id. dorée, peinte ou coloriée	100	25 »
ARTICLES DIVERS.		
Fleurs artificielles et leurs fournitures	1	5, plus 5 % de la valeur
Objets de mode	1	5, plus 5 % de la valeur
Tresses en paille de toute sorte	100	5 »
Id. pour cordages	100	2 »
Chapeaux de paille	»	Exempts
Mercerie commune de bois	100	40 »
Id. commune autre	100	50 »
Id. fine	100	100 »
(Les boutons et la brosserie suivent le même régime.)		

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
Instruments de musique:		
Orgues pour église	100	10 »
Orgues portatifs	La pièce	4 »
Pianos	La pièce	7, plus 5 % de la valeur
Autres instruments	La pièce	» 50
Epingles	100	50 »
Caoutchouc et gutta-percha ouvrés	100	28 85
Id. en passementerie et rubans	100	115 50
Id. en fils et en courroies pour machines et mécaniques	100	4 60
Toiles cirées pour emballages, pour ameublement, tentures et autres usages	De la valeur	10 %
Cire à cacheter	De la valeur	10 %
Cirage de toute sorte	100	4 »
Encre à écrire ou à imprimer	100	11 55
Filets de pêche	100	15 85
Poissons d'eau douce frais	»	Exempts
Id. préparés	100	4 60
Epices préparées (sauces)	100	25 »
Fromages de pâte dure	100	4 »
Fromages de pâte molle	100	3 »
Bière	L'hectolitre	2, en sus du droit de consommation
Cidre	L'hectolitre	3 30
Mélasse	100	6 95
Eaux de vie et alcools:		
Eaux de vie et alcools en futailles simples de 22 degrés et au dessous	L'hectolitre	5 50
Id. en futailles simples au dessus de 22 degrés	L'hectolitre	10 »
Id. en futailles composés (liqueurs)	L'hectolitre	15 »
Id. en bouteilles, simples	La bouteille	» 10
Id. en bouteilles, composés	La bouteille	» 15
Ardoises	»	Exemptes
Plumes à écrire brutes ou apprêtées	»	Exemptes
Plumes à lit, de toute sorte, duvets et autres	100	11 55
Cire brute, jaune, blanche et ouvrée	De la valeur	3 %
Lait	»	Exempt
Beurre frais ou fondu	»	Exempt
Beurre salé	100	2 »

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
Miel	100	5 »
Oreillons	»	Exempts
Poissons de mer, frais, secs ou salés ou fumés	100	4 60
Id. marinés ou à l'huile	100	10 »
Graisses de poisson	100	5 75
Graisses de toute sorte et dégras de peaux	100	1 »
Blanc de baleine et de cachalot	100	2 »
Fanons de baleine bruts	»	Exempts
Peaux de chien de mer	»	Exemptes
Corail brut, taillé, non monté	»	Exempt
Drogueries:		
Cantharides desséchées, civette, musc, castoreum, ambre gris, fruits à distiller, storax, styrax, sarcocolle, kino et autres sucs végétaux desséchés, racines médicinales de tout espèce, herbes, fleurs, feuilles et écorces médicinales, agaric (amadou), kermès minéral, extrait de quinquina, camphre brut et raffiné, praiss, anis vert	100	2 »
Eponges ordinaires	100	20 »
Eponges fines	100	50 »
Os, sabots de bétail et dents de loup	»	Exempts
Cornes de bétail brutes	»	Exemptes
Cornes de bétail préparées	100	5 »
Résines ordinaires d'exsudation et de combustion	100	1 »
Résines ordinaires épurées	100	2 »
Résines exotiques et gommes résines, baumes	100	2 »
Jus de réglisse	100	4 »
Liége brut	»	Exempt
Liége ouvré	100	10 »
Bois de teinture même moulus		
Joncs et roseaux bruts		
Ecorces à tan de toute sorte, même moulues		
Sumac moulu	Exempts	
Betteraves		
Pommes de terre		
Houblon	100	2 50
Graines à ensemencer	»	Exemptes
Fruits et graines oléagineuses	»	Exempts
Fruits verts de table	»	Exempts
Oranges, citrons et leurs variétés	»	Exempts

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
Fruits secs et tapés	100	8 »
Id. confits, cornichons et concombres	100	8 »
Olives et picholines, câpres	100	8 »
Légumes salés ou confits au vinaigre	100	3 »
Racines de chicorée vertes	100	» 25
Racines de chicorée sèches	100	1 »
Plantes alcalines	»	Exemptes
Marbres et albâtres de toute sorte:		
Marbres et albâtres bruts, équarris, ébauchés et pulverisés	»	Exempts
Id. sciés en planches de 16 centimètres et plus d'épaisseur	100	1 »
Id. autrement sciés, sculptés, moulés ou polis	100	1 50
Ecaussines et autres pierres de construction, brutes, taillées ou sciées	»	Exemptes
Ecaussines sculptées ou polies	100	» 50
Pierres gemmes de toute sorte	»	Exemptes
Agate et autres pierres de même espèce, ouvrées	De la valeur	10 %
Meules et pierres à aiguiser	Exemptes	
Chaux et plâtre		
Graphite et plombagine	100	1 »
Crayons simples en pierres sciées ou taillées	De la valeur	10 %
Crayons composés, à gaîne de bois	De la valeur	10 %
Parfumerie	»	Exempte
Moutarde en graine	100	5 »
Moutarde liquide ou composée	100	5 »
Chicorée brulée ou moulue		
Bougies de toute sorte:	Régime de la cire ouvrée.	
Bougies en cire	100	10 »
Bougies d'acide stéarique	100	5 »
Chandelles de suif	100	11 50
Colle de poisson	»	Exempts
Extraits de viande	100	35 »
Chocolat et cacao simplement broyé	»	Exemptes
Eaux minérales (cruches et bouteilles non comprises)	100	10 »
Papier blanc et de pâte de couleur de toute qualité	100	25 »
Id. peint ou doré, et pour tenture	100	8 »
Id. grossier pour enveloppe et brouillard		

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
Cartons de toute espèce	100	8 »
Livres en langues italienne, mortes ou étrangères	»	Exempts
Livres reliés en velours ou autrement	1	1 »
Gravures, lithographies et étiquettes	»	Exemptes
Cartes géographiques	»	Exemptes
Musique gravée	100	15 »
Objets de collection hors de commerce	»	Exempts
Statues modernes en marbre ou en pierre	»	Exemptes
Id. en métal de grandeur naturelle au moins	»	Exemptes
Bimbeloterie	100	40 »
Vannerie grossière	100	5 »
Id. fine	100	20 »
Id. nattes	100	2 »
Parasols et parapluies en soie	La pièce	1 »
Id. d'autre étoffe	La pièce	» 50
Id. fournitures	100	20 »
Balais communs		
Bois de chêne et de noyer		Exempts
Bitume de toute sorte		
Amidon	100	1 50
Soufre brut, épuré ou sublimé	»	Exempt
Huiles fines d'olives	100	3 »
Id. de sésame, d'arachide, de pavôts et autres non dénommés, comestibles ou combustibles	100	6 »
Id. de lin, de chenevis, de palme, de coco, de noix, de poisson et autres non comestibles ni combustibles	100	5 75
Essences volatiles d'orange et leurs variétés	»	Exemptes
Cartes à jouer	Le jeu	» 20
Tarots	Le jeu	» 40
Cordes et câbles	100	3 »
Riz en grains.		
Pâtes d'Italie.		
Sangsues.		
Champignons et truffes		Exempts
Gibier		
Viande fraîche		
Volaille		

Suit DROITS A L'ENTRÉE EN ITALIE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	TAUX DES DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
Manne	100	2 »
Mules et mulets	Par tête	5 »
Eau de la Chartreuse	»	Exempte
Racines de réglisse	»	Exempte

A l'égard des articles tarifés spécifiquement à leur importation en Italie et tarifés à la valeur à leur importation en France, le Gouvernement italien se réserve la faculté de remplacer ces droits spécifiques par des droits à la valeur qui ne pourront être supérieurs à ceux fixés pour l'importation en France des dits articles.

Cette réserve n'est pas applicable aux tissus de laine.

(L. S.) NIGRA.

(L. S.) SCIALOJA.

(L. S.) DROUYN DE LHUYS.

(L. S.) ROUHER.

TARIF C

annexé au Traité de Commerce.

(Art. 3).

DROITS DE SORTIE DE FRANCE.

DÉNOMINATION DES ARTICLES	BASE	DROITS
	Kilogrammes	Fr. C.
Peaux brutes.		
Oreillons.		
Os de toute espèce et cornes de bétail.		
Tourteaux de graines oléagineuses.		
Engrais		
Soies :		
Soies en cocons.		
Soies teintes de toute sorte	Exempts	
Soies à coudre		
Bourre de soie filée.		
Chiffons de laine sans mélange.		
Chardons, cardères.		
Noir animal.		
Meules		
Bois de noyer		
Autres chiffons et drilles de toute espèce.	100	12 »
Pâte à papier.		
Vieux cordages goudronnés ou non	100	4 »

(L. S.) NIGRA.
(L. S.) SCIALOJA.
(L. S.) DROUYN DE LHUYS.
(L. S.) ROUHER.

6 aprile, ore di sera

La Commissione si adunò mancando il suo presidente Conte de Corporis, e a segretario Luca Bonfili. Sono presenti i commissarii dei primi sei uffizii, Chiapusso, Corsi, Pilla, Bonfili, Galeotti, Fiorini, Bonfanti, Nelli, Capponi.

Riferiscono i commissarii dei varii uffizii.

Il primo uffizio ha risoluto di proporre la questione sospensiva, quando non fosse ammessa nelle commissioni, ha detto mandato di fiducia al commissario.

Il secondo del pari.

Il terzo uffizio giudicò che si dovesse nella commissione fare una indagine sulle influenze che il trattato avrebbe avuto sull'interesse delle nostre dogane, e sulle sviluppo commerciale del paese, e della facoltà al commissario di astenersi conforme alle combinazioni che da quella indagine sarebbero state risolte.

Il quarto uffizio giudicò che il trattato si dovesse approvare, non si potendo senza danno politico rigettare, nè risultando che l'industria e commercio nazionale non si debbano vantaggiare.

Il quinto uffizio ritenne che il trattato di commercio fosse conforme ai buoni principii economici e vantaggioso al paese, e quanto al trattato di navigazione, che non si potesse ancora da quello giudicare dell'esattezza.

Il sesto uffizio credette che quando si debba principalmente riguardare, come fine, l'interesse del commerciante, il trattato non potrebbe essere tanto vantaggioso. Ma che non si potesse mentre credeva doversi all'interesse dei particolari, quando si vuol dare una direzione generale e quando vuolsi che l'Italia fa alla Francia e quelle questa fa all'Italia, così ha concluso all'approvazione del trattato.

Il settimo uffizio arrivò alle stesse conclusioni.

L'ottavo uffizio ha dato al suo commissario mandato di fiducia, dandogli incarico di presentare nella commissione molte considerazioni, delle quali non tenne conto nella ulteriore discussione.

Domandato il commissario dell'uno uffizio, è messa a voto la questione sospensiva, e rigettata con dodici contro due.

Passando al modo di procedere nell'esame del trattato, l'onor Galeotti propone che venga comunicata alla commissione i trattati di commercio e navigazione che la Francia aveva con diversi stati Italiani, e sia chiamato nel suo seno il Ministro d'agricoltura e commercio, perchè che si metta in comunicazione coi commissarii tre Francesi, che hanno negoziato il presente trattato.

L'onor Chiapusso propone che prima si tratti della comunicazione il trattato.

Il segretario espone quali carte siano state date dalla segreteria, e propone

che vieno chiesta al ministero d'agricoltura e Commercio le risposte delle Camere di Commercio.

L'onor. Nisco chiede la comunicazione delle corrispondenze intervenute tra il Commissario Italiano e il governo Italiano circa le quistioni delle cote dei nostri fondi alle borse di Parigi.

L'onor. Sella aggiunge i trattati delle Francia, col Belgio, e colle Germania, e l'inchiesta fatta in Francia ed in Inghilterra.

Gli onorevoli Giorgini e Sella propongono che si formino delle sottocommissioni, l'una per riferire sulle risposte delle Camere di Commercio e sulle petizioni, le seconde sul cabotaggio, la terza sull'industria serica.

La commissione approva.

~~Si nominano~~ Le prime sottocommissione sarà composta dei commissarii del primo, del secondo e del terzo ufficio; la seconda dai quelli del quarto, del quinto e del sesto; la terza da quelli del settimo, dell'ottavo e del nono.

1ª Sottocomm. Chiopuzzo,
Torrigiani
Conforti.
2. Borghi
Galeotti
Giorgini
3 Sella
Nisco
Capone

1 giugno. La riunione non fu in numero.

2 giugno. È stato nominato relatore l'onor. Giorgini, presenti gli onorevoli Galeotti, Borghi, Capone, Conforti, Giorgini.

Ministero
DEGLI AFFARI ESTERI

N.° 260.
Commerciale

2843.

Torino 19. Maggio 1863.

Comunicaz.ne di documenti commerciali

Restituiti i documenti

Facendo seguito alla sua Nota dell' 8. maggio N.° 257. commerciale, il Ministero degli Affari Esteri si pregia di trasmettere all' Onorevolissimo Sig.r Presidente della Camera dei Deputati i Documenti pubblicati alla Camera dei Rappresentanti del Belgio, ed alla Camera dei Comuni in Inghilterra relativamente ai Trattati di recente stipulati tra

All' Onorevolissimo
Sig.r Presidente della Camera dei Deputati
Torino

quegli Stati e la Francia.

Il sottoscritto trasmette pure una copia del Trattato di Commercio e di Navigazione conchiuso in Vienna fra la Corona e la Francia nel 1869, osservando ad un tempo che siffatta convenzione commerciale è in vigore pur il Governo Pontificio e la Francia: esiste solo un editto della Camera del 28. Aprile 1850, con cui si prescrive la massima generale che si attiene ad osservare agli stranieri lo stesso trattamento di cui godono nei rispettivi loro Stati i sudditi pontificii.

Avverte infine il Ministero dell'Estero di aver avuto notizia da quella di Agricoltura e Commercio che già furono da essa spedite alla Camera le relazioni che in ordine ai Trattati di navigazione e commercio colla Francia vennero rassegnate dalle diverse Camere di Commercio ed Arti;

M. Cerruti

Ministero
DEGLI AFFARI ESTERI

N. 263.
Commerciale

2844.

Torino 20. Maggio 1863.

Comunicazione
di Documenti commerciali

restituiti i documenti

A complemento della richiesta fatta dall'Onorevolissimo Signor Presidente della Camera dei Deputati, con Nota del 1° Maggio, il Sottoscritto si pregia di qui unito trasmettere un esemplare del Trattato di Commercio e di Navigazione concluso nel 1845 tra la Francia ed il cessato Regno delle due Sicilie

M. Cerruti

All'Onorevolissimo
Signor Presidente della Camera dei Deputati
Torino

Ministero
DEGLI AFFARI ESTERI

Torino 8. Maggio 1863.

Commerciale

Comunicaz.ne di documenti

Secondando il desiderio espresso dall'Onorevole Signor Presidente della Camera dei Deputati, con Nota del 1° corrente mese, il Ministero dell'Estero sta raccogliendo i documenti richiesti dalla Commissione incaricata dell'esame dei Trattati di Commercio e di Navigazione colla Francia.

Il Sottoscritto si pregia intanto di comunicare qui unita copia dei

Restituiti al M. Esteri i documenti

All'Onorevole Signore
Il Sig. Presidente
della Camera dei Deputati

dei Trattati di Commercio conclusi
dalla Francia col Belgio coll'Inghil-
terra e colla Svizzera, di un
volume contenente il risultato
dell'inchiesta fatta in Parigi
pel Trattato di Commercio colla
Gran Brettagna

Pel Ministro
M. Cernuschi

2927.

REGNO D' ITALIA

MINISTERO

DI

AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Divisione 3ª Uff.º Industria

N.º 4245.

Risposta al del Div.e 1 N.º 1

Oggetto

Trattati di Commercio e Navigazione colla Francia

A. B.

Tutti questi documenti vennero trasmessi al M.º colla legge approvata 29 Novembre 1863

Torino addì 10 giugno 1863

Secondando i desideri della Camera Elettiva ho l'onore di trasmettere all'Onorevolissimo Signor Presidente le osservazioni fatte da parecchie Camere di Commercio ed arti sopra il Trattato di Commercio e Navigazione italo-franco non ha guari stipulato, e sottoposto ora all'approvazione del Parlamento.

Unisco pure i dati statistici relativi alla navigazione ai nostri porti nel 1860 e quelli riguardanti la navigazione all'estero de' legni nazionali, oltre ad alcuni dati sul commercio degli Stati Esteri coll'Italia per l'anno 1861, ed una tabella statistica sulla pesca del corallo riferibile al 1860.

Si comunica ancora un quadro dei bastimenti varati nei cantieri dello Stato durante l'anno 1862.

Il Ministro

Manna

Onor.mo Signor Presidente della Camera Elettiva

Torino

Relazione

Lopresto

1

N 7 A

129

Signori

Il progetto di legge sul quale noi abbiamo l'onore di riferire alla Camera, sta tutto in un brevissimo articolo.

Un trattato di navigazione e un trattato di commercio sono stati conclusi tra il governo del Re e quello dell'Imperatore dei Francesi. Questi trattati sono il frutto di conferenze, che ebbero luogo a Parigi, nelle quali gli interessi Italiani erano rappresentati da un membro del nostro parlamento che è nel tempo stesso un ~~atto funzionario dell'amministrazione~~ abile amministratore e un illustrazione della scienza. Le conferenze durarono quasi due anni e non potrebbero riaprirsi: la convenzione di navigazione fu sottoscritta a Parigi il 13 Giugno 1862, e il trattato di commercio il 17 Gennajo 1863. Il Governo del Re chiede la facoltà di dare esecuzione a questi due atti; l'art.° unico del progetto può essere approvato o respinto, non può essere riformato.

Ma il voto della camera sebbene debba esser dato sopra l'insieme di questi due atti ~~del trattato~~

non può essere che il risultato di un esame esteso a tutte le ~~sue~~ loro parti.

Nell'istituire questo esame noi ci siamo studiati di eliminare dal conto ogni ~~elemento~~ considerazione di natura politica. Se è vero che i trattati di Commercio quando sono fondati su vantaggi scambievoli, servono a cementare le alleanze politiche, noi siamo convinti che ogni sacrifizio d'interessi materiali, imposto come il prezzo d'un alleanza, non potrebbe essere invece che un motivo d'avversione e un germe di discordia. La vivacità e la ~~forza~~ contradizione dei sentimenti, che la condotta del Governo Francese ha risvegliati in Italia, è una ragione di più per stare in guardia contro questi sentimenti. Ne i molti obblighi che noi abbiamo alla Francia potrebbero indurci ad accettare condizioni onorose per il nostro paese, nè il danno ed il torto ch'essa ci fa persistendo nell'occupazione di Roma, a rigettare un trattato che ci fosse utile. Gli interessi generali della civilizzazione, e tra questi debbono annoverarsi quelli del Commercio, si muovono in una sfera serena, dove non arriva il romore delle dissidenze che possono dividere

i governi, o spingere i popoli l'uno contro l'altro.

La lucida esposizione, che precede il progetto ministeriale, dispensandoci dall'obbligo di esporvi la storia dei negoziati, e i motivi delle singole disposizioni, ci permetterà di limitare le nostre osservazioni ai punti più importanti e più contrastati. Cominciamo dal trattato di navigazione.

Convenzione di navigazione.

Le principali questioni che il trattato di navigazione dovesse risolvere erano quella dei diritti differenziali e quella del cabotaggio.

La Sardegna aveva aboliti i diritti differenziali fino del 1855. La bandiera Italiana, tanto nel Commercio diretto quanto nell'indiretto, non godeva ~~[illegible]~~ nei nostri porti ~~[illegible]~~ verun privilegio su quella delle nazioni straniere, e ciò senza nessun riguardo al trattamento usato ai nostri Legni nei porti esteri, ossia senza condizione di reciprocità.

In Francia all'opposto i diritti differenziali si consideravano come il palladio della marina nazionale, e non s'erano mai potuti toccare senza commuovere un gran numero d'interessi, avvezzi a credersi sicuri solamente all'ancora della protezione e del privilegio.

Tuttavia i nostri plenipotenziari hanno potuto ottenere l'abolizione dei diritti differenziali nel Commercio diretto.

Perchè la Camera giudichi dell'importanza di questa concessione noi non abbiamo che a sottoporle alcune cifre.

Nel 1861 noi abbiamo importato dalla Francia in merci e prodotti d'ogni specie il valore di 185 milioni: e le nostre esportazioni per la Francia ammontarono a 173 milioni.

Il totale delle nostre importazioni e delle nostre esportazioni pure si ripartì in quell'anno nel modo indicato dall'annessa tabella. (a)

La Francia occupa dunque il primo posto tra le nazioni colle quali noi facciamo il commercio, e figura essa sola per un terzo nel nostro traffico estero.

I diritti differenziali ai quali erano assoggettate le navi italiane, impiegate nel commercio diretto colla Francia era un tributo che la dogana francese percepiva sui prodotti della nostra marina, ed era per il commercio un motivo di dare la preferenza ai legni francesi, che rubavano così la maggiore parte di questo movimento. L'abolizione dei diritti differenziali debbesi limitare al commercio diretto, sarà dunque riguardata dalla nostra marina come un immenso beneficio.

Il trattato di commercio, che fa seguito

a quello di navigazione, e del quale ci
mi a parlare tra poco accresce grandemente
il valore di questa concessione.

Molti articoli dei quali l'introduzio-
ne in Francia era assolutamente proibita vi
saranno d'ora innanzi ammessi; altri che
pagavano all'entrata dazi più o meno gravi
furono dalle nuove tariffe dichiarati esenti,
o per lo meno questi dazi furono notabilmente
ridotti. Tutte queste facilitazioni coll'impulso
che daranno al nostro commercio colla Fran-
cia, avranno per effetto di allargare il campo
che il trattato di navigazione apre all'attivi-
tà dei nostri armatori.

Abbiamo detto che il trattato lascia
sussistere i diritti differenziali per il commercio
indiretto: sono eccettuati i tessuti in canapa e lino
qualunque sia la loro origine e generalmen-
te le merci provenienti da tutti i porti che
la gran Bretagna possiede in Europa: finalmen-
te vogliamo notare come una conseguenza
del trattato, che la nostra bandiera si
troverà da qui avanti pareggiata alla
Francese, per l'importazione di tutti

li articoli, che la nuova tariffa ammette in franchigia, senza riguardo alle loro provenienze.

Senza dubbio, sarebbe stato meglio ottenere l'abolizione dei diritti differenziali anche nel commercio indiretto: ma che questo avrebbe potuto ottenersi, se i nostri plenipotenziari avessero insistito di più, è un asserzione per lo meno gratuita. Per immaginarsi che in una questione tanto vecchia, tanto studiata, tanto dibattuta, com'è quella della libera navigazione, potessero le opinioni del Governo Francese modificarsi dietro le osservazioni dei plenipotenziari Italiani bisogna attribuire all'abilità dei negoziatori, un influenza molto maggiore di quella che realmente abbiano sull'esito di certe trattative.

Più complicata era la questione del cabotaggio. La Legge del 15 Aprile 1855 offriva il cabotaggio a tutte le nazioni che fossero disposte a farci la stessa concessione: voleva insomma la reciprocità. L'Inghilterra, la Svezia, l'Olanda ci avevano dunque accordato il cabotaggio e l'aveano ottenuto. All'opposto il trattato conchiuso il tra la Sardegna

e la Francia l'aveva rifiutato in maniera alla bandiera nazionale.

Bisogna fr altro avvertire, che quando l'Italia era divisa in più stati, l'andare da Genova a Livorno, e poi da Livorno a Civitavecchia, e da Civitavecchia a Napoli, dirimpetto al diritto internazionale d'allora, era navigazione di scalo, che la Francia godeva in virtù di trattati stipulati colli antichi Governi.

Dopo la costituzione del nuovo regno, si sarebbe a rigore di termini potuto dire ai nostri alleati un vantaggio, che aveva cessato di esser un diritto per loro. Ma il trattato di ritirare contro la Francia le conseguenze d'un fatto dunque utile a noi, al quale essa aveva dunque contribuito, di fare un arme contro di lei dell'atto stesso col quale ci aveva riconosciuti, sarebbe stato fanciullesco impolitico.

Un solo partito ci rimaneva: dare il cabotaggio alla Francia e chiedere compensi.

Ma questi compensi si dice sono in

sufficienti, e la Francia ottiene realmente da noi molto più di quello che ci accordi. Mentre noi apriamo alla Francia tutti i nostri porti, il nostro cabotaggio dovrà limitarsi a quella porzione della costa Francese che è bagnata dal mediterraneo.

Prima di rispondere a queste obiezioni ci sia permesso di riferirne un'altra

Il favore si dice che la Francia vi accorda è poco meno che una derisione. Se la nostra marina è troppo debole per poter sostenere la concorrenza che la marina Francese le farà nei nostri stessi porti, come volete ch'essa vada a sfidarla, a portargli, così dire la guerra in casa? Se la nostra marina non basta ai bisogni del nostro cabotaggio, come volete che vada a incaricarsi di quello degli altri?

Questa seconda obiezione sarebbe la migliore risposta che potesse darsi alla prima: essa prova se non altro che l'opposizione fatta al trattato non sarebbe stata meno viva, se nelle stipulazioni relative al cabotaggio si fosse mantenuta la più rigorosa uguaglianza tra le due parti. E davvero non si capisce, come il diritto che ci fosse stato accordato di estendere il nostro cabotaggio a tutti

i porti dell'impero Francese avrebbe potuto pigliarsi sul serio, da quelli i quali hanno così poca opinione della nostra marina, che la stessa concessione limitata al mediterraneo è parsa loro una burla.

Lasciando dunque da parte la questione della reciprocità, esaminiamo piuttosto se le inquietudini concepite sulle conseguenze che il trattato concluso colla Francia avrà per la navigazione nazionale possano in qualche modo giustificarsi.

Se v'è industria per la quale l'Italia abbia nulla da temere, da nessuna concorrenza, questa ci pare appunto la navigazione.

L'Italia è forse per questa industria il popolo più favorito dalla natura. Posizione geografica, lunghezza di coste, facili approdi, stazioni sicure, popolazioni affollate sui lidi, avvezze da lunga mano a conoscere il mare, e ad affidarcisi, nulla insomma le manca di quanto può conferire allo sviluppo di una grande potenza marittima.

~~Numero di navi Italiane che sondegno ma no noleggiate dal Commercio estero basterebbe~~

Grazie a tutti questi vantaggi, e non ostante l'in-
dipendenza perduta, le industrie perite, i traffici illangui-
diti, senza colonie, senza scali, senza una marina da gue-
ra che aprisse, e rendesse sicure le vie del commercio, l'Ita-
lia ha potuto sui vasti mare conservare la sua vecchia re-
putazione. Il nostro naviglio mercantile supera a quest'ora
quello di ogni altra nazione, compresa la Francia, ed esclu-
sa la sola Inghilterra. E mentre il naviglio francese si
mantiene da più anni quasi stazionario, dalle statistiche
delle nostre costruzioni navali può invece rilevarsi come
il nostro riceve ogni anno un aumento che può calcolarsi
in media a 22 mila tonnellate

Ecco alcune cifre desunte da resoconti ufficiali che ci pare
utile di rimettere sott'occhio alla camera

Naviglio Mercantile a vela — marina

	Numero delle navi		Tonnellate	
Inghilterra		35,180	5,040,534	
Italia regno	16,500	20,656. 666	982,962	Italia Regno 666,024.
Patrimonio di S. Pietro	298			Patrimonio S.P. 4.688
Istria e Venezia	3,858			Istria e Venezia 312,250.
Francia		14,557.	704,529	

~~per dimostrare l'eccellente riputazione della quale gode y tutto la nostra marina.~~

Ciò che è vero della navigazione in generale è anche più vero del cabotaggio.

I dati ci mancano y determinare con precisione in che modo prima del 1860 il traffico de' nostri porti si ripartisse tra la bandiera estera e la Italiana. È naturale: nei registri di porto delli antichi stati, tutti i legni che non issavano la bandiera dello stato, erano notati come stranieri, ne c'era, mettiamo a Napoli o a Livorno, un motivo per distinguere nel novero de' legni stranieri, la bandiera Sarda da quella delle potenze Barbaresche.

I prospetti pubblicati a cura della presente amministrazione, ci mettono in grado d'istituire questo calcolo y il 1860.

Risulta da questo prospetto che su cento navi, entrate in quell'anno o uscite dai nostri porti ottanta sette spettano alla bandiera nazionale, e solamente tredici all'estero.

E quando si pensi che solamente un di questi legni appartiene alla Francia, che per effetto dei diritti differenziali, ai

quali era soggetta la nostra bandiera, la massima parte della nostra esportazione per la Francia dovette farsi da legni Francesi, si avrà quanto basta per convincersi che le operazioni di cabotaggio fatte realmente da legni Francesi nei nostri porti si ridussero a ben poca cosa.

Nè la cosa poteva andare diversamente. La potenza marittima d'una nazione si manifesta principalmente nella navigazione di lungo corso. Il cabotaggio, che su piccole barche va radendo la costa, non è che l'infanzia della navigazione, o meglio un industria a parte, riservata alla bandiera nazionale dalle condizioni nelle quali si esercita più assai che un privilegio sotto il quale crede necessario ricoverarsi. In prova di quanto affermiamo non citeremo che un solo fatto. L'Inghilterra e la Svezia hanno da lungo tempo rinunziato a questo privilegio. Si sarebbe creduto, che la marina più forte avrebbe in breve oppressa la più debole. Ciò non avvenne, e il caso di una nave Inglese che faccia operazioni di cabotaggio sulle coste della vicina Svezia, è talmente

raro, da non valere la pena che se ne faccia neanche menzione nei resiconti del Governo.

La regola generale può è vero soffrire qualche eccezione tutte le volte che per la continuità geografica delle coste, e le relazioni commerciali esistenti tra due paesi vicini, sia di reciproca convenienza che le navi dell'una possano spingersi più o meno innanzi lungo le spiagge dall'altra. Il trovarsi poi l'Italia distesa per lunghissimo tratto sulla via battuta dal Commercio d'oriente, procura ai grossi vapori che percorrono quella via il modo di associare al traffico diretto alcune operazioni di cabotaggio. Ma se queste considerazioni bastano da una parte a spiegare l'insistenza, con cui la Francia ci chiedeva di riconoscere esplicitamente un diritto del quale la sua bandiera aveva sempre goduto nei nostri porti, esse dimostrano dall'altra parte come questo diritto non sarà di fatti esercitato che dentro limiti molto ristretti.

Alle precedenti considerazioni, ci si permetta di aggiungerne un'altra.

Tutti quelli che vi consigliano

di respingere il trattato, sembrano preoccuparsi sopra tutto delle conseguenze, che un più largo adito aperto al vapore nel traffico di cabotaggio, avrebbe per quella parte della nostra marina a vela, che si dedica a quella specie di traffico. Un industria che tanto interessa le nostre popolazioni marittime, ed è come la scuola dalla quale la navigazione di lungo corso, e la stessa marina da guerra, traggono i migliori marinari, ed i migliori pilati, questa industria così gravemente ~~compiuta~~ minacciata dalle ferrovie, che in breve congiungeranno Bologna a Brindisi, e Genova a Reggio, non potrà in verun modo sostenere la concorrenza che le faranno sul mare i vapori Francesi.

Noi non siamo di questo parere. I fatti che si allegano per dimostrare che il cabotaggio a vela in un epoca più o meno lontana, dovrà scomparire davanti al numero sempre crescente dei piroscafi, ci sembrano tutt'altro che concludenti.

Senza mettere in dubbio nessuna delle ragioni che il Commercio in molti casi può avere per dare la preferenza ad un mezzo di trasporto più sicuro più rapido e più regolare,

l'esperienza dimostra come tutti questi vantaggi non bastino a compensare il più alto prezzo dei noli, sopra tutto quando si tratti di merci pesanti, e meno esposte ad alterarsi e deteriorarsi per effetto di un prolungato soggiorno sul mare.

In quanto al piccolo cabotaggio, il vapore non ha dunque potuto, in nessun luogo surrogare la vela, nemmeno sulle coste dell'Inghilterra, dove delle circostanze affatto speciali permisero di estendere ad ogni specie di lavoro meccanico l'applicazione del vapore, tanto meno un tale effetto dovrebbe temersi tra noi. La scarsezza dei capitali, e l'alto prezzo del combustibile, ci persuadono invece che la navigazione a vapore non potrebbe in alcun modo competere con una industria, che impiegando un capitale quasi nullo, e una forza gratuita, mette a profitto la robustezza, l'ardire, e la sobrietà straordinaria dei nostri uomini di mare. Il nostro cabotaggio a vela sostiene adesso una concorrenza molto più formidabile di quella che i vapori Francesi gli abbiano fatta, o possano fargli mai la concorrenza

dei vapori Italiani, largamente sovvenuti dallo Stato.

Può parere strano che quelli i quali hanno preso a sostenere con un zelo tanto lodevole gli interessi del piccolo cabotaggio, dal quale dipende, secondo essi, tutto l'avvenire della nostra navigazione, e della nostra marina da guerra, non si siano punto avveduti, o non abbiano almeno creduto di dover segnalare un pericolo che lo minaccia molto più gravemente e molto più da vicino.

Noi non intendiamo di riprovare per questo il principio delle sovvenzioni.

Oltre i motivi che l'Italia aveva comuni con altre nazioni per favorire la formazione di quelle grandi campagne, mediante le quali s'è potuto estendere al Commercio marittimo il beneficio della periodicità limitato prima alle comunicazioni terrestri, essa ne aveva una affatto speciale: il bisogno di ravvicinare e di stringere insieme Province lontane, e diverse, di tradurre in relazioni di Commercio e legame d'interessi il gran fatto politico che s'era compiuto colla costituzione del nuovo regno.

Ma per quanto fondati possano parere i motivi, che indussero la Camera ad accordare le sovvenzioni delle quali parliamo, non è men vero che le compagnie incaricate del servizio postale tra il continente e la Sardegna, tra i vari porti della penisola, tra questi e la Sicilia, escluderanno in breve le navi a vela da tutte le linee percorse dai loro piroscafi. Questi piroscafi con un sussidio che ammonta fino a 28 lire per ogni lega di mare coll'obbligo di fare ogni settimana un dato numero di viaggi, potranno eseguire i trasporti ad un prezzo, fino al quale la stessa marina a vela non potrebbe discendere: ed è appunto in vista di questo traffico che la principale delle nostre compagnie fa costruire grossi vapori a elice della portata di quattro cinque e sei cento tonnellate, che non sarebbe di certo la più conveniente per legni destinati al trasporto delle lettere e dei passeggieri. Se le nostre informazioni sono esatte, il cabotaggio a vela sarebbe a quest'ora quasi annichilato tra i porti visitati dai vapori postali: e ciò che è più singolare, senza danno delle popolazioni che vivono di quell'industria. Mentre

lo sviluppo della navigazione a vapore rende più attivo il traffico tra porto e porto, il movimento tra ciascuno di questi porti e il circondario che ne dipende cresce in proporzione, e in questo movimento crescente trova il cabotaggio a vela un alimento, e un compenso per ciò che ha perduto. A ogni modo e quando anche dovesse la rovina della navigazione a vela riguardarsi come una conseguenza inevitabile dei progressi che va facendo ogni giorno la navigazione a vapore, è chiaro che questa rovina non potrebbe impedirsi ~~coll'escludere~~ chiudendo i nostri porti ai vapori francesi. ~~Dai nostri porti~~ Battuti dai postali Italiani, questi vapori dovranno ~~un giorno~~ in breve ritirarsi anch'essi dalla lotta. E già si annunzia che la compagnia Valery stia per cedere il campo, e per tentare altre vie. La stessa Società delle messaggerie imperiali avrebbe ridotte le sue corse da due a una la settimana, sebbene essa sfrutti ora sola tutto il traffico di Civitavecchia, che deve pure in gran parte sfuggirle, il giorno in cui quelle nostre acque, sottratte al giogo ~~in degno~~ del papa impareranno a conoscere la nostra bandiera

Trattato di Commercio

Passiamo al trattato di Commercio.

La tariffa Francese è stata rifusa da capo a fondo tutte: le proibizioni sono state abolite: Gli articoli dei quali era proibita l'introduzione in Francia vi saranno di qui avanti ammessi mediante un dazio sul valore, che varia tra il 5 e il 20%, ovvero sul peso; tale però che anche in questo caso non arriva mai al 30% del valore.

I dazi più o meno gravi che colpivano un numero anche più grande di articoli sono stati notabilmente ridotti.

Finalmente altri articoli dei quali era proibita l'introduzione, o pagavano un dazio all'entrata furono dichiarati esenti.

Così fra proibizioni tolte gravi ed esenzioni ottenute oltre 500 articoli goderanno di un trattamento più favorevole, e in questo numero sono compresi tutti i prodotti di qualche importanza per il nostro Commercio.

Perchè la Camera giudichi del vantaggio che il nostro commercio risentirà da questa riforma, noi abbiamo voluto mettere a confronto, i dazi che furono pagati a norma della tariffa

generale sulle principali merci immesse dall'Italia in Francia nel 1862 con quelli che avrebbero dovuto pagarsi se fosse stato in vigore la tariffa annessa al trattato. Risulta da questo confronto un risparmio del 75% che il Commercio Italiano avrebbe fatto, risparmio che ammonta per questi soli articoli alla somma di 1,400,308 lire, come può vedersi nella tabella che segue (6)

Una diminuzione sul dazio che i tessuti di lana e di seta pagano all'entrata nel nostro territorio è la sola concessione, di qualche rilievo che noi abbiamo fatto alla Francia, in contraccambio di tutte queste facilitazioni.

Vogliamo noi dire che l'Italia ha ragione di essere molto soddisfatta del trattato?

Di questo trattato si possono fare opposti giudizi secondo il punto di veduta nel quale uno si colloca.

Se per termine di confronto si prende il diritto esistente, il diritto anteriore al trattato si dovrà riconoscere che il trattato è nel suo complesso vantaggioso per l'Italia: che la Francia ha fatto a noi concessioni molto più importanti di quelle che noi abbiamo fatto alla Francia

Se all'opposto il trattato si considera di rimpetto al diritto generale, alla giustizia assoluta, si dovrà invece riconoscere che il vantaggio rimane dalla parte della Francia, che la Francia stipula realmente per la sua navigazione e per il suo commercio, condizioni più favorevoli di quelle che accorda alla bandiera e ai prodotti Italiani.

Come questo dovesse succedere facilmente s'intende.

La tariffa generale francese, era delle più elevate, e l'Italiana delle più liberali del mondo.

I dazi della tariffa francese nonostante le forti riduzioni che abbiamo ottenute, restano dunque generalmente parlando, più elevati dei nostri, e noi siamo ancora dopo il trattato molto lontani da quella perfetta reciprocità, che potrebbe desiderarsi nell'interesse delle due nazioni: ma il divario non è più così grande com'era sotto le tariffe precedenti, e questo basterebbe a dimostrare l'utilità del trattato.

Dall'altra parte si potrebbe domandare se la reciprocità sia veramente un

principio, una regola di giustizia internazionale talmente assoluta, che ogni trattato, dove non fosse osservata, si dovesse per questa sola ragione respingere. Noi crediamo che questa tesi sarebbe tanto difficile a sostenersi dal punto di vista del regime protettore, come da quello del libero cambio.

E voglia il vero: o si teme che l'industria straniera più forte, schiaccia la nazionale più debole, ed è chiaro che per impedirlo la reciprocità di trattamento non basta.

O si crede che lo stimolo della concorrenza straniera giovi all'industria nazionale, obbligandola a fare ogni sforzo per non lasciarsi ~~vincere~~ sopraffare da quella delle altre nazioni, ed è chiaro ugualmente, che a ottenere questo effetto, la reciprocità di trattamento non è necessaria.

Qualunque sia l'opinione che si professi sul libero cambio, è dunque evidente, che la reciprocità non è il principio, sul quale uno stato possa fondarsi per regolare la sua tariffa, lo scopo che debba proporsi nello stringere relazioni commerciali con altri stati.

Così noi abbiamo veduta la grande

Inghilterra e il piccolo Piemonte stanciarsi primi nella via delle riforme doganali, senza guardare se altri li seguirono, e quanto agli avversari del libero cambio, sarebbe molto difficile dire in che la reciprocità, come oggi la concepiscono, differisca dalla protezione.

La reciprocità non consiste, secondo essi, nella materiale uguaglianza del dazio, da cui i prodotti similari d'un industria sono colpiti all'ingresso nei due paesi, ma in un regime doganario, che tenuto conto delle differenti condizioni nelle quali la medesima industria può trovarsi collocata nei due paesi, tenda a ristabilire l'equilibrio alterato da questa differenza, in modo che i prodotti dell'uno arrivino sempre sul mercato dell'altro, gravati di un dazio che non permetta di cederli a un prezzo minore di quello che si crede assolutamente necessario a rimunerare l'industria nazionale.

Noi diciamo che questo regime sarebbe la protezione, e ne avrebbe tutti gli inconvenienti. Il suo effetto inevitabile sarebbe la soppressione del commercio internazionale. La ragione di questo gran movimento, che rappresenta una

circolazione annua di oltre 20 miliardi, e confondendo tutti gli interessi, tende a fare di tutti i popoli una sola famiglia, è appunto riposta in quelle naturali disuguaglianze che la dogana dovrebbe coreggere, e sarebbe ridotto a nulla il giorno, in cui si fosse riusciti davvero a stabilire un equilibrio fattizzio fondato sulla tariffa. Allora la concorrenza straniera non sarebbe più temibile, e l'industria si troverebbe convertita di fatto in una nuova specie di feudalità, che dividerebbe colla dogana il diritto di taglieggiare la massa dei consumatori. Ma l'elevazione dei prezzi, restringendo la consumazione, non basterebbe a salvarla da una rapida decadenza, e proverebbe una volta di più, che tutte le violazioni della giustizia, ricadono finalmente su quelli stessi, a vantaggio dei quali sono state commesse.

È a bella posta che noi abbiamo parlato di giustizia.

La reciprocità, come il protezionismo si fondano ugualmente sul falso supposto, che il solo interesse impegnato nella questione del libero scambio, il solo almeno del quale lo stato debba occuparsi sia l'interesse di chi vende: che la questione delle tariffe debba per conseguenza

dibattersi tutta tra produttori nazionali, e produttori stranieri.

Nell'un caso come nell'altro si dimentica, che oltre i molti che fanno in questo mondo professione di vendere c'è il numero anche più grande di quelli che fanno professione di comprare.

Dall'altra parte se al Governo incombesse l'obbligo rigoroso di correggere per mezzo della tariffa la naturale disuguaglianza delle condizioni nelle quali s'impegna la concorrenza, non si vedrebbe davvero come questo obbligo potesse limitarsi al commercio estero. L'industria deve essere protetta ugualmente su tutti i punti del territorio nazionale: ora è chiaro che il proprietario di ferriere stabilito in una Provincia dove il minerale e il carbone dovessero provvedersi da lontano, i mezzi di comunicazione fossero poco sviluppati, la mano d'opera molto cara, non potrebbe sostenere la concorrenza che gli farebbero sul mercato nazionale i prodotti di Province più favorite. Egli avrebbe dunque lo stesso titolo per reclamare la protezione dello stato, lo stesso diritto a essere sostenuto in una lotta non meno disuguale. Sono raffinamenti dei quali il regime

produttore offrirebbe qualche compenso anche dopo la soppressione delle dogane interne. Così in Francia prima del trattato coll'Inghilterra il carbon fossile pagava un dazio di 3,60 la tonnellata, se l'importazione aveva luogo per la frontiera di mare da Sables d'Olonne a Dunkerque. Questo dazio era invece di 1,80 per tutte le altre frontiere di terra e di mare, eccetto quella della Manica, per la quale veniva ridotto a 1 fr. e 20 cent.

Queste osservazioni si fondano sufficienti per ridurre al suo giusto valore il principale argomento che si produce in opera contro il trattato, la mancanza di reciprocità.

La teoria della reciprocità è stata veramente un progresso in questo senso, che tra popoli imbevuti d'idee protezioniste, essa ha reso possibile un abbassamento graduale della tariffa. Finchè s'è creduto che la riduzione d'un dazio qualunque fosse sempre una concessione fatta allo straniero, a detrimento dell'industria nazionale, nessuna riduzione si sarebbe accordata, che non avesse avuto il suo corrispettivo in una riduzione ottenuta. E questo è appunto il servizio che le tariffe

convenzionali hanno reso alla causa del libero
scambio la riforma ha progredito nell'ordine
dei fatti, anche prima che forme materiali in
grado delle idee, e l'esperienza, arrivando in tempo
per prender parte a un abbattimento scientifico,
che non era anche finito, lo ha notabilmente abbre-
viato.

Due cose dunque in fatto di protezione sono
ormai fuori di controversia. La prima è che il
libero cambio è lo scopo al quale deve tendere
la riforma doganale: la seconda è che questa ri-
forma non deve essere subitanea, ma deve
lasciare all'industria nazionale, lungamente pro-
tetta all'ombra del privilegio, il tempo del quale
ha bisogno di riconoscersi, riordinarsi, e compiere
la sua trasformazione.

Ma a noi non basta che questi principii
siano ormai ammessi da tutti, la riforma
doganale fuori sempre delle più contrastate. In
tutti i luoghi in tutti i tempi, la industria che
l'abbassamento d'una tariffa esponeva al
pericolo di veder diminuire i loro profitti, si
sono commosse, hanno dichiarato inevitabile
la loro rovina, e procurato di ingannare

nella difesa dei loro interessi le vive simpatie che unita a buon diritto la sorte delle classi laboriose. Nonostante le solenni mentite che tante ~~queste~~ predizioni sinistre hanno sempre ricevute dall'esperienza, nonostante che l'industria nazionale abbia progredito per tutto di pari passo collo sviluppo del commercio estero, esse si sono sempre riprodotte nelle medesime circostanze.

La protezione, si dice non è un principio, non è lo stato normale, definitivo è un espediente transitorio è il vaso nel quale deve essere educato il tenero germoglio destinato a vivere un giorno in piena terra. L'industria non chiede che il tempo il suo motto di tutti i giorni è „domani sì, oggi no". L'inchiesta fatta dal Governo Francese all'occasione del trattato di commercio coll'Inghilterra, provò che alcuni prodotti dell'industria Francese, fortemente protetti, non solo si esportavano, ma erano ancora, grazie alla protezione, venduti più caro in Francia che all'estero. Tuttavia l'industria chiedeva tempo.

Dio ci guardi dal mettere in dubbio la buona fede di chiunchessia. Queste apprensioni

sono in gran parte sincere. È il sentimento del pericolo che si desta, quando a un tratto ci manchi un appoggio sul quale a torto o a ragione s'era avvezzi a contare: è l'obbligo di cercare in un raddoppiamento di attività, e di sforzi un compenso per la sicurezza gratuita della quale si godeva sotto il regime del privilegio: è l'inclinazione naturale ad esagerarsi le difficoltà d'un impresa alla quale uno si trova spinto suo malgrado, e prima di avere acquistata nella sua forza quella piena fiducia che solamente il successo può dare.

In ogni modo queste disposizioni comuni ai fabbricanti di tutti i tempi e di tutti i paesi bastano a spiegare l'inquietudine che all'annunzio del trattato concluso colla Francia s'è manifestata in alcuni distretti manifatturieri. Ma se esse sono una ragione sufficente per stare in guardia contro apprensioni, che una lunga esperienza ci da il diritto di credere esagerato, non ci dispensano dall'obbligo di sottoporre all'esame più attento e più scrupoloso le numerose petizioni, che furono in questa occasione dirette alla camera.

Un altra serie di documenti, ai

quali dovea rivolgersi la nostra attenzione erano ~~[illegible]~~ i pareri delle camere di commercio che il Governo aveva stimato utile di raccogliere, e ci aveva comunicati.

Noi non vedemmo far torto alle camere di Commercio affermando, che queste corporazioni rappresentano principalmente l'industria manifattrice di un determinato distretto. Non dovemmo dunque maravigliarci, se dopo gli omaggi d'uso, resi al principio del libero cambio, essi hanno pensato che non dovesse per ora questo principio applicarsi a certe manifatture, e chiesto a loro favore l'aumento, o per lo meno la conservazione delle tariffe esistenti. Non che queste manifatture siano proprie del distretto che la camera rappresenta, come la seta, l'acciaio a Brescia, la canapa del lino a Valenza, e fino i capelli di Puglia a Firenze! La camera di Genova, è la sola tra quelle delle Provincie manifattrici, che accettò il trattato senza riserve. Essa non vedrebbe inconveniente alcuno che li stracci, per esempio, andassero da Genova a Marsiglia e poi da Marsiglia tornassero a Genova, convertiti

in carta, per essere sotto quella forma ricevuti sui nostri mercati. Ci duole solamente che i principii del libero cambio, così generalmente propugnati nella sua bella relazione sul trattato di commercio, non le siano parsi una guida ugualmente sicura per quello di navigazione. Epure l'industria dei trasporti marittimi non differisce da tutte l'altre! La riserva del cabotaggio alla bandiera nazionale è una vera proibizione come i diritti differenziali stabiliti a favore del Regno sono un dazio protettore. L'economia dei trasporti interessa al più alto grado tutte le industrie che vogliono fornire materia di cambio internazionale e poco al commercio gioverebbe la riduzione stessa delle tariffe, se il suo sviluppo dovesse poi trovare un ostacolo nella elevazione dei noli.

Premesse queste generali considerazioni noi prenderemo senz'altro ad esaminare quelli articoli della tariffa che hanno sollevato un maggior numero di obiezioni, e che riguardano le più importanti tra le nostre industrie:

1° Le Sete
2° Le Macchine
3° La manifattura del cotone.

La Seta

Le Seterie Italiane sono dalla tariffa convenzionale Francese dichiarata esenti.

Per la tariffa generale del 1852 le seterie provenienti dall'estero, pagavano alla loro entrata in Italia, un dazio di lire 10; questo dazio sarà dopo la pubblicazione del trattato ridotto a lire 9, scenderà nel 1866 a lire 6, e nel 1868 resterà invariabilmente fissato a Lire 3.

Sarebbe egli vero che questa riduzione equivale ad una sentenza di morte lanciata contro l'industria nazionale?

Disgraziatamente non tutte le cause dalle quali dipende la superiorità di una nazione in una data industria si assoggettano al calcolo. Ci sono le abitudini del Commercio, i capricci del gusto, i porti presi che possono fino ad un certo punto alterare a vantaggio di un popolo e a pregiudizio di un altro le naturali condizioni della concorrenza: e noi non esitiamo a riconoscere che tutti questi vantaggi perciò che riguarda i tessuti di seta, e specialmente

le qualità superiori, stanno dalla parte della Francia. I tessitori Torinesi che hanno condotta la loro industria a un così alto grado di perfezione, si lamentano a buon diritto che gli articoli di Francia, per il solo motivo della loro provenienza, sul mercato stesso di Torino si preferiscano ai nostrati. Sebbene siano questi di miglior qualità, e offerti a migliori patti. Ma oltre che i vantaggi dei quali parliamo sono limitatati ai tessuti sopraffini, che la moda ed il lusso non cesserebbero di ricercare, quando anche fossero colpiti da un dazio più forte di quello stabilito dalla tariffa convenzionale, tuttociò che si va ogni giorno ripetendo, per dimostrare la debolezza relativa dell'industria Italiana, non può che accrescere la voga della quale le manifatture Francesi godono a scapito delle nostrali. Pochi anni sono l'industria di Manchester diresse alle camere dei comuni una petizione, perchè i tessuti Francesi fossero ammessi nel regno unito, esenti da ogni dazio: la conservazione dei dazi protettori sarebbe stata, diceva essa, una causa di discredito pe' suoi prodotti

1621

pei mercati stranieri!

Perciò che riguardi le condizioni materiali della produzione, la mancanza di dati precisi che solamente un inchiesta estesa ai due paesi, avrebbe potuto fornire, non ci permette di dare al confronto una base, diremo così, aritmetica. Ma non ci è sembrato che una indagine troppo minuta, e che non va mai affatto scevra di contradizioni e d'errori fosse necessaria per dimostrare l'insussistenza dei pericoli dai quali l'industria Italiana si crede minacciata. Il prezzo di fabbrica d'un articolo manifatturato dipende da un gran numero di elementi, che possono combinarsi in proporzioni molto diverse.

Ci sono spese che crescono in proporzione del prodotto. Così per avere due o tre chilogrammi di cotone filato di un dato numero, la spesa da farsi in acquisto di materia prima, e mano d'opera, sarà esattamente il doppio o il triplo di quella che occorre per averne uno.

Ce ne sono altre che affettano tanto meno il prezzo d'un articolo, quanto è più grande la mano dei prodotti sui

quali si ripartiranno. Tali sono le spese per disegni, modelli, e un grado minore, le spese d'impianto, d'amministrazione, e via discorrendo.

Per le prime noi siamo in condizioni molto migliori de' nostri vicini: I salari sono più bassi da noi che in Francia, e la materia prima costituisce uno dei principali rami della nostra produzione agricola, e della nostra esportazione. Quanto alla seta dell'asia che l'industria Francese impiega di preferenza per alcune qualità di tessuti, e che la Francia stessa riceve di seconda mano dall'Inghilterra, nessuna nazione è meglio situata dell'Italia per stabilire delle relazioni dirette coi porti dell'Indo-China. Lo sviluppo della nostra navigazione, lo stabilimento di alcuni consolati, nei paraggi, a noi quasi ignoti o dimenticati, dove l'oriente convita il commercio colla splendida mostra de' suoi variati prodotti, e finalmente l'apertura del canale di Suez assicurano all'Italia vantaggi, dei quali l'arte della seta sarà la prima a giovarsi.

Le spese generali all'opposto costituiscono per noi una causa reale d'inferiorità.

Le linee doganali interne, colla ristrettezza dei mercati, che n'era la conseguenza, avevano obbligato le nostre fabbriche a limitare la loro produzione. Ma per non esagerare l'importanza di questa osservazione conviene anche avvertirne due altre. La prima è che tra tutte le grandi industrie il setificio è forse quella, nella quale le spese generali hanno una minore influenza sui prezzi di fabbrica. Non v'era non impiego, né i vasti opifici, né i complicati meccanismi, che esigono ingente capitale la manipolazione del cotone o del ferro. La seconda è che noi abbiamo fatto l'Italia. L'ostacolo che impediva la fabbricazione in grande, la divisione del lavoro, lo sviluppo immenso delle nostre manifatture non esiste più dopo la costituzione del regno d'Italia.

N. B. = qui manca alcune osservazioni statistiche sull'importazione e sull'esportazione e sulle importazioni per le quali mi occorrevano dati e documenti che mi proposero di procurarmi subito dopo il mio ritorno a Torino =

Macchine e Il Cotone ~~Le meccaniche~~

Prima che si aprissero i negoziati per un trattato di commercio colla Francia, l'industria del Cotone, che traversava una delle crisi più dolorose, aveva molto insistito perchè la tariffa del 18 Giugno 1861 fosse modificata in un senso favorevole alla fabbricazione nazionale. Il trattato mantenne i dazi stabiliti da quella tariffa, ma il Governo Italiano, si riservò espressamente il diritto di accrescerli, quando lo creda opportuno, senza oltrepassare però i limiti indicati dal trattato medesimo. Una eguale riserva fu stipulata per le macchine.

Non dobbiamo ingolfarci in questi limiti e in queste riserve. I diritti d'entrata sulle macchine sono un ostacolo allo sviluppo della produzione. Dopochè il vapore, e gli organismi di ferro, che il vapore anima e move hanno rimpiazzato in quasi tutte le industrie la forza muscolare e la mano dell'uomo, il prezzo delle macchine ha dovuto influire su quello di tutti i prodotti. Tutte le industrie sono dunque interessate, perchè

a diversi gradi, perchè i diritti d'entrata alle macchine restino nei limiti di un dazio puramente fiscale. Creare un ostacolo artificiale allo sviluppo di tutte quante le industrie, condannarle tutte all'immobilità per farne progredire una sola, sarebbe ingiustizia tanto meno sensibile in quanto che l'industria così favorita è appunto quella che da meno speranza di volersi muoversi e progredire.

Ò In nessuna industria di fatti la nostra inferiorità è più manifesta che in quella delle macchine. Quando i potenti soffietti mossi dal vapore ebbero dato modo di utilizzare il carbone minerale per il trattamento del ferro, l'Inghilterra che possedeva essa sola la maggior parte del carbone minerale sparso su tutta la superficie del globo, si trovò in questa industria senza rivali. Perciò che riguarda l'Italia non basta dire, che la nostra produzione in lavori di ferro d'ogni specie è dell'Inglese: bisogna aggiungere che la produzione Inglese potrebbe essere facilmente raddoppiata e triplicata senza che il prezzo del

carbone minerale crescesse sensibilmente, laddove al minimo aumento del carbone di legna terrebbe dietro in Italia un aumento immediato nel prezzo di questo combustibile. Può darsi che il raffinamento a aria compressa immaginato dal Sig.re Bessemer debba surrogare nella fabbricazione dell'acciajo l'attuale e costoso processo della calcinazione, procurando come si annunzia un risparmio di 12 tonnellate di carbone per ogni tonnellata di ferro raffinato, e noi dobbiamo esser grati al nostro collega l'onorevole di Vincenzi, dell'esperimento che di quel metodo ha fatto sui ferracci Italiani. Può darsi diciamo che questo o un altro trovato della scienza, uno di quei trovati che sono una rivoluzione, venga un giorno o l'altro a mutare sostanzialmente le condizioni dell'industria metallurgica; ma finchè questo non sia noi daremo probabilmente limitarci alla fabbricazione di quelli articoli, che racchiudono sotto un piccolo volume un gran costo di mano d'opera, o che dovendo soddisfare a bisogni ed usi locali, devono essere fabbricati sul luogo.

Chi poi volesse una prova dell'influenza che il buon mercato delle macchine può avere sulla prosperità di tutte le indu-

strie, e specialmente su quelle del cotone, non avrebbe a cercarla che in Inghilterra. Se l'industria del regno unito fornisce ogni anno alla consumazione interna tessuti di cotone per una lunghezza di 500 mila chilometri, se dopo avere soddisfatto ad una consumazione così enorme, ne versa su tutti i mercati del globo per una lunghezza uguale a 120 volte il raggio di questo globo, una potenza così prodigiosa che sembra sfidare l'immaginazione, e non s'esprime in numeri senza uscire dai limiti angusti del nostro pianeta si deve principalmente al buon mercato delle macchine e del combustibile.

L'Inghilterra di fatti non produce la materia prima ma la ritira dall'America e dall'India, e se essa vince le altre nazioni per l'economia dei trasporti, ciò dipende ancora dal vantaggio che per le sue comunicazioni di terra e di mare trova nel basso prezzo delle macchine e del combustibile.

Il dazio sull'introduzione delle macchine senza essere un ajuto per il progresso di quell'industria sarebbe dunque

un incaglio al progresso di tutte l'altre. E quando tutte le industrie che impiegano macchine languissero, chi comprerebbe le macchine? Le ragioni sulle quali i rappresentanti dell'industria cotoniera si fondano per chiudere una più forte protezione, sono dunque in primo luogo il maggior costo delle macchine e della forza motrice.

I grossi guadagni che l'Inghilterra ha fatto in un mezzo secolo d'inaudita prosperità si sono aumentati: il capitale vi abbonda, e per conseguenza val meno.

L'istruzione tecnica v'è incomparabilmente più avanzata e più diffusa: la popolazione dedita al lavoro vi si trova distribuita, agglomerata secondo i bisogni delle diverse manifatture.

Vaste possessioni assicurano in tutte le parti del mondo un facile smercio ai prodotti delle industrie Brittaniche: e a smaltire il soverchio il cannone Amstrongh, bandisce dai porti della China e del Giappone la dottrina del libero scambio.

L'Inghilterra è insomma una macchina immensa, nella quale tutto è preveduto, calcolato e disposto, in vista della produzione e del traffico.

È inutile ricercare a qual grado, e in quali proporzioni queste cause d'inferiorità, comuni a tutte

le industrie, affettino in particolare quelle del cotone. Noi lo abbiamo detto parlando della seteria. Le operazioni numeriche colle quali si pretende determinare il prezzo d'un articolo manifatturato si fondano sopra dati, che variano troppo da un luogo all'altro, e dei quali è troppo difficile verificare l'esattezza. Questi dati poi ci mancano affatto per la fabbricazione estera: nè si deve credere che i filatori Inglesi ci menino buono tutto quello che dei loro grossi guadagni si ragiona di qua dallo stretto. Tale è da per tutto la modestia dei filatori!

(Vedi a tergo) È un altro fatto che le condizioni dell'industria Italiana sono migliorate dopo la pubblicazione di quel decreto; che la distanza tra l'Italia e le nazioni entrate prima nella via del progresso industriale, e per conseguenza procedute più oltre, diminuisce ogni giorno.

È il momento in cui, le barriere doganali tolte, le strade di ferro costruite, le compagnie di navigazione sussidiate, le istituzioni

Ma il fatto è, che l'industria del co-
tone s'era animata in Italia dopo la
pubblicazione dell'infausto decreto (18 Agosto 1860): che del
cotone in lana, e de meccanismi che servo-
no a ridurlo in fili e tessuti, l'importazio-
ne cresceva; e che le istanze dirette al governo
per lo stabilimento di nuovi opici lungo
i corsi d'acqua si moltiplicavano: segno
evidente, che l'industria era oramai arri-
vata, a quel grado di sviluppo, in cui o fosse
la minore distanza dai luoghi di smercio,
o fosse il minor prezzo delle mano d'opera,
o qualunque altra ragione, che a noi non
importa sapere, essa poteva credersi sul mercato interno abbastan-
za protetta dal piccolo dazio che il decreto del
18 Agosto ~~1860~~ aveva conservato.

di credito promosse, le scuole tecniche ~~am-~~
~~plicate~~, moltiplicate promettono all'in-
dustria un'era di non sperata felicità ~~e ap-~~
non ci pare bene scelto per ~~punto quello che si scioglierebbe~~ chiedere
l'aumento d'un dazio sotto il quale essa
aveva potuto non solo vivere ma progredire.

Certo la guerra d'America venne
in mal punto a reprimere lo slancio che
la manifattura del cotone prendeva tra noi.
Ma il rincaro della materia prima
che fu la conseguenza di quella guerra non
si limitò all'Italia. Gli effetti del rin-
caro si fecero sentire per tutto e in
nessun luogo più che in Inghilterra. E
anche in Inghilterra si videro opifizj
chiusi, e rovine di fabbricanti, e sciopero
di braccia, e miseria di famiglie, ~~e mira-~~
coli di carità. Può darsi che la gran quanti-
tà di cotoni greggi e lavorati, esistenti
al principio della crisi nei magazzini In-
glesi, abbia impedito che il rincaro dei fila-
ti e dei tessuti fosse così rapido, come
fu quello della materia prima: abbia
impedito ai fabbricanti degli altri paesi

di far pagare al consumatore, e così di lu-
crare tutta la differenza tra il prezzo corren-
te del cotone in lana, e quello al quale
erano state fatte le provviste. può darsi
che dopo avere esaurite le loro provviste,
i fabbricanti Italiani abbiano pensato
che non mettesse loro conto di rinnovarle
finchè l'equilibrio tra il prezzo del produt-
to manifatturato e quello della materia pri-
ma, turbato dalla concorrenza Inglese, non
si fosse ristabilito. Noi ammettiamo tutto
questo: ma non possiamo ammettere che le conseguenze in gran parte scon-
tate di un disastro momentaneo ~~non potrebbero~~ abbiano
a servirci di regola per la fissazione di un
dazio normale.

Le condizioni generali della concorren-
za, giova ripeterlo, sono nella manifattu-
ra del cotone come in tutte l'altre nota-
bilmente cangiate a nostro vantaggio dopo
la pubblicazione del decreto 18 Agosto 1860. Supe-
rato il difficile passo, nel quale questa mani-
fattura si trova impegnata, non tarderà a pro-
vare i benefici effetti della nostra grande
rivoluzione e della viva sollecitudine, che

il Governo nazionale ha dimostrato per tutti gli interessi dell'industria. Gli esperimenti già in corso ci danno speranza di vedere la cultura del cotone propagarsi nella Sardegna, e nelle vastissime Puglie. Se le caldaie tubulari ci mancano noi abbiamo invece il vapore, che i raggi del sole innalzano dalla superficie umida della ~~globa~~ terra, e che raccolto in grande abbondanza nelle cavità delle nostre montagne, ne sgorga in fontane perenni, come per dare una voce a cento valli romite, che l'industria deve un giorno popolare e arricchire.

Certo i doni della natura non servono a nulla senza l'opera dell'uomo. Nulla in questo mondo è gratuito, e Dio ha voluto che il successo sia in ogni cosa il premio d'un lavoro assiduo e di sforzi perseveranti. Se noi vorremo rialzare davvero le nostre manifatture, ci converrà uscire dalle vie battute, rompere delle vecchie abitudini, studiare appropriarci i progressi fatti dalle altre nazioni, i metodi di fabbricazione ai quali si deve la perfezione dei loro prodotti. Questi metodi non sono un segreto. Passarono

i tempi quando la repubblica fiorentina decretava la pena di morte, contro chi avesse portata fuori l'arte della lana o della seta. Il segreto è divenuto impossibile come il privilegio. Libri, giornali, viaggi, commerci, associazioni scientifiche, esposizioni internazionali, diffondono le utili cognizioni da un capo all'altro del mondo. Noi non abbiamo dunque nessuna ragione per schivare ~~la lotta~~ o per differire una lotta che non è superiore alle nostre forze, che è necessaria per darci quello che ancora ci manca; la coscienza e l'uso delle nostre forze. Accettiamo dunque questa lotta ~~Nella lotta noi troveremo le forze che ancora ci mancano. Lotta~~ feconda, dove non ci sono vincitori nè vinti, dove quelli che credono di combattersi, lavorano insieme, camminano insieme verso il medesimo scopo: scopo che risponde a tutti i bisogni e a tutti gli istinti della civiltà moderna = l'aumento della produzione ~~l'abbassamento graduale~~ dei prezzi = ossia i comodi e i piaceri dell'esistenza assicurati a un numero sempre più grande di creature umane! E veramente, dopo quella del cotone noi non conosciamo un industria nella quale l'interesse della consumazione esiga maggiori riguardi. Per formarci un idea del sacrifizio che un dazio anche moderato più

Capo Verso

tessuti di cotone impone ai contribuenti, supponiamo pure che la consumazione annua per tutta l'Italia possa essere fissata a 75 milioni di chilogrammi, e che il dazio destinato a proteggere l'industria nazionale sia in media di 25 franchi per ogni 100 chilogrammi. La somma prelevata da questa industria sulla massa dei contribuenti sarebbe ~~dunque~~ a un di presso di 19 milioni ~~750 mila~~ di franchi l'anno. E quando si consideri, che il cotone fornisce i quattro quinti dei tessuti dei quali il popolo si veste, e che nelle nostre condizioni di clima, e di civiltà, il vestirsi non è meno indispensabile del nutrirsi, si vedrà facilmente, che questa morme contribuzione colpisce appunto le classi più bisognose. Sarebbe da vedere piuttosto se le ragioni che indussero parecchi stati moderni a sopprimere i dazi di entrata sulle derrate alimentari, non valessero anche pei tessuti di cotone. E dovrebbe ancora considerarsi come, a parte l'interesse che possono avere in questo la morale e l'igiene, il buon mercato di tessuti morbidi ed eleganti, diffonda l'abitudine della nettezza, dirozzi il gusto, ingentilisca le maniere, e procurando innocenti sodisfazioni di amor proprio, educhi l'uomo del

proposto al giudizio della sua dignità e del rispetto di se medesimo.

Noi ci congratuliamo dunque col governo del re perchè resistendo alle vive premure che gli erano fatte da molte parti egli abbia tenuta ferma la tariffa del 1860. Nè lapprezziamo biasimarlo delle riserve introdotte nel trattato, che gli lasciano la facoltà di accrescere entro certi limiti i dazi portati da quella tariffa, sebbene non vediamo probabile il caso ch egli abbia a giovarsene, nè vorremmo che gli debba rincrescere a giovarsene ora. In ogni modo il trovarsi quelle riserve introdotte nel trattato deve rassicurare anche quelli che non sono del nostro parere - La questione rimane sospesa, e potrà ancora riproporsi anche dopo l'approvazione del trattato, quando uno studio più profondo o una più lunga esperienza facciano sentire il bisogno d'una riforma

Poco avremo a dire dei diritti di esportazione.

Gli oli che uscivano per via di mare dalle Province Meridionali, ed i cenci di sostanze vegetabili, pagavano non solo un dazio molto maggiore di quello che colpiva li stessi generi all'uscita dalle Province settentrionali o centrali, ma lo pagavano anche indistintamente sia che questi generi fossero spediti all'estero sia che fossero spediti all'interno del regno. Lo stesso si dica delli Zolfi che uscivano dalla Sicilia. Queste anomalie tante volte denunziate alla Camera, e tante volte condannate dovevano cessare.

Il dazio sugli oli che era di fr. il quintale per le Province appartenenti all'ex Reame, e di soli 30 cent., per le rimanenti è stato fissato per tutti indistintamente ad 1 fr. il quintale: parimente il dazio sui solfi di Sicilia destinati all'esportazione, fu ridotto ad 1 franco il quintale, ed esteso a tutto il regno. Sono piccoli dazi che non potendo appunto per la estrema loro mitezza recare il menomo pregiudizio al commercio di questi importanti prodotti, daranno per la

grande quantità che se ne esporta un di-
screto provento all'erario. A ogni modo chi
si credesse ancora troppo forti, deve considerare
che il Governo Italiano col trattato si obbliga
bensì a non accrescerli, ma rimane libero di ab-
bassarli, quanto e quando gli piaccia.

Un carattere essenzialmente protetto-
re avrebbe invece il dazio uniforme di fran-
chi 12 il quintale che i fabbricanti di carta
vorrebbero sostituito, a quello che ora si paga
per l'estrazione dei cenci, e che era di 6 ducati
per ogni 89 Kil. nelle Provincie meridionali, e di so-
li 4 fr. il quintale nelle altre parti del regno.
Senza dubbio non c'è una industria parti-
colare che abbia per oggetto la produzione
dei cenci, ne avrebbe a temersi che per effetto di
un dazio più forte questa produzione diminuisse.
Si può invece dubitare se ci sia in questo una
ragione sufficente per sacrificare senza scrupolo
alcuno i possessori di cenci ai fabbricanti di carta.
Se il possessore di cenci non è un produttore,
non cessa per questo di essere un proprietario, e
quando la legge mette un proprietario nella
necessità di dare il suo per un prezzo

inferiore a quello che avrebbe potuto ricavarne, se fosse stato libero nel dibattere le condizioni del contratto quando limita la libertà, altera l'uguaglianza delle parti, essa deroga sempre al diritto individuale.

Dall'altra parte l'esperienza fatta nelle antiche provincie dovrebbe bastare ad illuminarci.

L'estrazione dei cenci era proibita in Piemonte prima del 1851. La proibizione fu tolta in quell'anno, e il dazio d'uscita fissato a fr. 4 il quintale. I fabbricanti di carta si diedero, al solito, per morti e sepolti. Che cosa avvenne?

Crebbe è vero l'esportazione dei cenci, ma crebbe insieme anche quella della carta, e diminuì con una progressione anche più rapida l'importazione della carta estera: i fabbricanti si trovarono dunque più vivi e più vispi di prima.

Quando si consideri l'aumento che si verificò nel consumo della carta dal 1851 al 1861 questi risultati basteranno a dare un idea dello sviluppo che

la fabbricazione nazionale ha dovuto premere sotto il regime della nuova tariffa. Nè deve far maraviglia che il consumo cresciuto a un tratto e fuor di misura nel 1862, per gli avvenimenti politici dell'anno precedente desse luogo ad una maggiore importazione di carta estera. Ma è da notarsi come nonostante o per effetto della consumazione interna accresciuta, l'esportazione della carta presenti un leggero aumento, e quella dei cenci una forte diminuzione: prova evidente di crescente prosperità per l'industria nazionale.

Nessuna ragione si avrebbe dunque per accrescere il dazio portato dalla tariffa Sarda del 1851. Ma il Governo del Re posto tra i 4 fr. di quella tariffa, e i 12 fr. chiesti dai fabbricanti del mezzogiorno, ha creduto bene di dare nel mezzo, fissando il nuovo dazio a fr. 8. il 9 e noi non insisteremo più oltre su questo punto probono pacis.

Concludendo: Noi vi proponiamo di approvare la convenzione di navigazione e il trattato di commercio concluso tra il Governo del Re, e quello dell'imperatore

dei Francesi, votando l'articolo unico della legge.

Se tutte le disposizioni contenute in quegli atti, non rispondono ugualmente ai voti che avrebbero potuto formarsi nell'interesse delle due nazioni, considerate nel loro insieme, queste disposizioni costituiscono un vero progresso sono un passo nuovo che la Francia ha fatto per una via tracciata oramai dall'alta e ferma intelligenza che ne regge i destini — un passo che la Francia ha fatto con noi; o piuttosto dietro di noi verso quella meta, a cui nonostante tutte le esitazioni, e tutte le resistenze, la necessità delle cose, e la corrente delle opinioni, spinge miserabilmente noi, la Francia, ed il mondo. —

Osservazioni

Nel quadro che segue si sono indicati alcuni articoli di commercio che sono fra i principali che s'importano dall'Italia in Francia, contrapponendo a ciascuno il dazio che avrebbe dovuto pagare secondo le antiche tariffe e quello che pagherebbe colla tariffa del nuovo trattato. Nelle indicazioni delle quantità delle merci importate si sono mandende a un dipresso quelle portate dal Movimento commerciale della Francia pel 1862.

Oppure le differenze in meno degl'introiti che la nostra Dogana percepirà in conseguenza del nuovo trattato possono riguardarsi, rispetto ai detti articoli, come un risparmio pel Commercio Italiano.

Né qui s'arresta il vantaggio a cui il nostro commercio può attendersi dal nuovo trattato, poiché secondo la vecchia tariffa v'erano articoli che, mentre s'introducevano in franchigia se immessi con bandiera francese, pagavano dazi allorché l'importazione facevasi con bandiera italiana; la qual differenza sparisce col nuovo trattato che non ammette differenza fra bandiera e bandiera.

N° d'ordine	Denominazione delle Mercanzie	Unità	Quantità	Dazio imposto dalla vecchia tariffa	Dazio imposto dalla nuova tariffa	Dazi pagati secondo la vecchia tariffa	Dazi che si pagherebbero colla nuova tariffa	Differenze
1	Seta grezza e torta	Chilogram.	1 000 000	0,5 per chilog.	Esente	50 000	—	— 50,000
2	Olio d'olivo	"	8 000 000	7. per 100	3. —	560,000	240 000	— 320 000
3	Riso	"	12 000 000	2. " "	0,50 —	240,000	60 000	— 180,000
4	Canapa pettinata	"	4 000 000	16. " "	Esente	89,000	—	— 89,000
5	Pelli fresche e secche	"	4 000 000	2,50 " "	id	100 000	—	— 100 000
6	Olii volatili	"	26 000	5,80 per kilog.	1. —	150 800	26,000	— 124 800
7	Limoni, aranci	"	1 500 000	4,40 per 100	2 —	66 000	30 800	— 36 000
8	Frutta secche	"	1 500 000	17,60 " "	8 —	264 000	120 000	— 144 000
9	Gioiellerie d'oro	Ettogramma	840	22. per Ettog.	0,50 —	18 480	420	— 18 060
10	Grassi	Chilog.	1 000 000	2. per 100	Esente	20 000	—	— 20 000
11	Lane in massa	"	400 000	3. " "	id	12 000	—	— 12 000
12	Marmi bianchi statuarii	"	5 000 000	2. " "	id	100,000	—	— 100 000
13	Succo di limone naturale	"	500 000	0,5 per Chilog.	id	25 000	—	— 25 000
14	Tela di lino e canape a 8 fili	"	12 000	60. per 100	28. —	7 200	3 360	— 3 840
15	Formaggi duri	"	100 000	16,50 " "	4. —	16,500	4 000	— 12 500
16	Pietra da arrotare	"	250 000	1. " "	Esente	2 500	—	— 2 500
17	Sommaco macinato ed in natura	"	2 803 371		Esente	4 895	—	— 4 895
	(Il Dazio è sul solo macinato).					1,726 375	483 780	1,242,595
18	Libri in lingua straniera	"	9 [illegible]		esente	1 141	"	1 141
19	Burro fresco o fuso	"	139 [illegible]		esente	3 040	"	3 040
20	Corallo intagliato non montato	"	3 [illegible]		esente	3 161	"	3 161
21	Semenze oleose	"	1 216 [illegible]		esente	7 964	"	7 964
22	Oli volatili ed essenziali	"	26 515	5 fr. al Kil.	1 fr. 7 100 Kil.	127 685	26 515	101 170
23	Legname comune	"	"		esente	37 777	"	37 777
24	Piombo 23 1/2	"	10, 186 [illegible]		esente	3 460	"	3 460
3	N. B. Pe' cappelli di paglia il dazio è ora di cent. 25 l'uno	10	6	8	2	1,910,603	510,295	1,400,308

e se ne sono immessi in Francia N.° 639,316 che hanno pagato il dazio di fr. 507,269. Secondo il trattato pagheranno 10 cent. il Kilo.
La differenza in meno comunque enorme non può indicarsi.

SESSIONE 1863

N° 7-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CHIAPUSSO, TORRIGIANI, SELLA, BONGHI, GALEOTTI, GIORGINI, CONFORTI, NISCO, CAPONE

sul progetto di legge presentato dal ministro degli affari esteri

nella tornata del 29 *maggio* 1863

Convenzione di navigazione e trattato di commercio conchiusi colla Francia

Tornata del 17 novembre 1863.

SIGNORI! — Il progetto di legge sul quale noi abbiamo l'onore di riferire alla Camera, sta tutto in un brevissimo articolo.

Un trattato di navigazione e un trattato di commercio sono stati conclusi tra il Governo del Re e quello dell'Imperatore dei Francesi. Dopo negoziati che durarono quasi due anni, il primo fu sottoscritto a Parigi il 13 giugno 1862 e il secondo il 17 gennaio 1863. Il Governo del Re chiede la facoltà di dare esecuzione a questi trattati. L'articolo unico del progetto può essere approvato o respinto, non può essere riformato.

Ma il voto della Camera, sebbene debba esser dato sopra l'insieme di questi due atti, non può essere che il risultato di un esame esteso a tutte le loro parti.

Nell'istituire questo esame, noi ci siamo studiati di mettere da parte ogni considerazione di natura politica. Se è vero che i trattati di commercio, quando sono fondati su vantaggi scambievoli, servono a cementare le alleanze politiche, noi siamo convinti che ogni sacrifizio d'interessi materiali, imposto come il prezzo d'un'alleanza, non potrebbe essere invece che un mo-

(7-A) tivo d'avversione, e un germe di discordia. La vivacità e la contraddizione dei sentimenti che la condotta del Governo francese ha risvegliati in Italia, è una ragione di più per stare in guardia contro questi sentimenti. Se la Francia si ostina a volerci sbarrare una via, sulla quale essa medesima ci aveva spinti; se mentre ci conforta a costituire e consolidare la nostra unità, si ostina a tener viva la radice di quelle difficoltà, contro le quali vanno a rompersi tutti i nostri sforzi, ciò non ha che fare col trattato di commercio. Gl'interessi generali della civilizzazione, e tra questi debbono annoverarsi quelli del commercio, si muovono in una sfera serena, dove non arrivano i rancori e le diffidenze, che possono raffreddare l'amicizia dei Governi, o alterare l'umore dei popoli. La guerra stessa si sforza di rispettarli; ed è questo uno dei progressi più veri e più assicurati che onorino il secolo nel quale viviamo.

La lucida esposizione, che precede il progetto ministeriale, dispensandoci dall'obbligo di esporvi lo storia dei negoziati, e i motivi delle singole disposizioni, ci permetterà di limitare le nostre osservazioni ai punti più importanti e più contrastati. Cominciamo dal trattato di navigazione.

Convenzione di navigazione.

Le principali questioni che il trattato di navigazione dovesse risolvere erano:

1° *Quella dei diritti differenziali;*

2° *Quella del cabotaggio.*

La Sardegna aveva aboliti i diritti differenziali fin dal 1855. La bandiera italiana tanto nel commercio diretto, quanto nell'indiretto, non godeva nei nostri porti verun privilegio su quella delle nazioni straniere, e ciò senza nessun riguardo al trattamento usato ai nostri legni nei porti esteri, ossia senza condizione di reciprocità.

In Francia all'opposto i diritti differenziali si consideravano come il palladio della marina nazionale, e non s'erano mai potuti toccare senza commuovere un gran numero d'interessi, avvezzi a credersi sicuri solamente all'ombra della protezione e del privilegio.

Tuttavia i nostri plenipotenziari hanno potuto ottenere l'abolizione dei diritti differenziali nel commercio diretto.

Perchè la Camera giudichi dell'importanza di questa concessione noi non abbiamo che a sottoporle alcune cifre. (7-A)

Nel 1860 noi abbiamo importato dalla Francia in merci e prodotti d'ogni specie per il valore di 183 milioni, e le nostre esportazioni per la Francia ammontarono a 173 milioni.

Il totale delle nostre importazioni superò di poco in quell'anno i 607 milioni, e quello delle nostre esportazioni rimase di poco inferiore ai 570 milioni.

La Francia occupa dunque il primo posto tra le nazioni colle quali noi facciamo il commercio, e figura essa sola per un terzo nel nostro traffico estero.

I diritti differenziali ai quali erano assoggettate le navi italiane impiegate nel commercio diretto colla Francia, erano un tributo che la dogana francese percepiva sui prodotti della nostra marina, ed erano per il commercio un motivo di dare la preferenza ai legni francesi, che sfruttavano così la massima parte di questo movimento. L'abolizione dei diritti differenziali, sebbene limitata al commercio diretto, sarà dunque riguardata dalla nostra marina come un immenso benefizio.

Il trattato di commercio che fa seguito a quello di navigazione, e del quale avremo a parlare tra poco, accresce grandemente il valore di questa concessione.

Molti articoli dei quali l'introduzione in Francia era assolutamente proibita, vi saranno d'ora innanzi ammessi; altri, che pagavano all'entrata dazi più o meno gravi, furono dalle nuove tariffe dichiarati esenti, o per lo meno questi dazi furono notabilmente ridotti. Tutte queste facilitazioni, coll'impulso che daranno al nostro commercio colla Francia, avranno per effetto di allargare il campo che il trattato di navigazione apre all'attività dei nostri armatori.

Abbiamo detto che il trattato lascia sussistere i diritti differenziali per il commercio indiretto: sono eccettuati i tessuti di canapa e lino, qualunque sia la loro origine, e generalmente le merci provenienti da tutti i porti che la Gran Bretagna possiede in Europa; finalmente vogliamo notare come una conseguenza del trattato, che la nostra bandiera si troverà da qui avanti pareggiata alla francese, per l'importazione di tutti gli articoli, che la nuova tariffa ammette in franchigia senza riguardo alla loro provenienza.

Senza dubbio sarebbe stato meglio ottenere l'aboli-

(7-A) zione dei diritti differenziali anche nel commercio indiretto; ma che questo avrebbe potuto ottenersi se i nostri plenipotenziari avessero insistito di più, è un'asserzione per lo meno gratuita. Per immaginarsi che in una questione tanto vecchia, tanto studiata, tanto dibattuta, com'è quella della libera navigazione, potessero le opinioni del Governo francese modificarsi dietro le osservazioni dei plenipotenziari italiani, bisogna attribuire all'abilità dei negoziatori un'influenza molto maggiore di quella che realmente abbiano sull'esito di certe trattative.

Più complicata era la questione del cabotaggio. La legge del 15 aprile 1855 offriva il cabotaggio a tutte le nazioni che fossero disposte a farci la stessa concessione, voleva insomma la reciprocità. L'Inghilterra, la Svezia, l'Olanda ci avevano dunque accordato il cabotaggio e l'avevano ottenuto. All'opposto il trattato conchiuso il 6 febbraio 1851 tra la Sardegna e la Francia l'aveva riservato in massima alla bandiera nazionale.

Bisogna per altro avvertire che quando l'Italia era divisa in più Stati, l'andare da Genova a Livorno, e poi da Livorno a Civitavecchia, e da Civitavecchia a Napoli, dirimpetto al diritto internazionale d'allora, era navigazione di scalo, che la Francia esercitava in virtù di trattati stipulati cogli antichi Governi.

Dopo la costituzione del nuovo regno si sarebbe, a rigore di termini, potuto disdire ai nostri alleati un vantaggio, che aveva cessato di essere un diritto per loro. Ma il tentative di ritorcere contro la Francia le conseguenze d'un fatto tanto utile a noi, e al quale essa aveva tanto contribuito, di farci un'arme contro di lei dell'atto stesso col quale ci aveva riconosciuti, sarebbe stato sommamente impolitico.

Un solo partito ci rimaneva: dare il cabotaggio alla Francia e chiedere compensi.

Ma questi compensi, si dice, sono insufficienti, e la Francia ottiene realmente da noi molto più di quello che ci accorda. Mentre noi apriamo alla Francia tutti i nostri porti, il nostro cabotaggio dovrà limitarsi a quella porzione della costa francese che è bagnata dal Mediterraneo.

Prima di rispondere a questa obbiezione ci sia permesso di riferirne un'altra.

Il favore, si dice, che la Francia vi accorda è poco meno che una derisione. Se la nostra marina è troppo debole, per poter sostenere la concorrenza che la ma-

rina francese le farà nei nostri stessi porti, come volete ch'essa vada a sfidarla, a portargli, per così dire, la guerra in casa? Se la nostra marina non basta ai bisogni del nostro cabotaggio, come volete che vada a incaricarsi di quello degli altri? (7-A)

Questa seconda obbiezione sarebbe la migliore risposta che potesse darsi alla prima: essa prova per lo meno, che l'opposizione fatta al trattato sarebbe stata viva ugualmente, se nelle stipulazioni relative al cabotaggio si fosse mantenuta la più rigorosa uguaglianza tra le due parti. E davvero non si capisce come il diritto, che ci fosse stato accordato, di estendere il nostro cabotaggio a tutti i porti dell'impero francese, avrebbe potuto pigliarsi sul serio da quelli, i quali hanno così poca opinione della nostra marina, che la stessa concessione limitata al Mediterraneo è parsa loro una burla.

Lasciando dunque da parte la questione della reciprocità, esaminiamo piuttosto se le inquietudini concepite sulle conseguenze, che il trattato concluso colla Francia avrà per la navigazione nazionale, possano in qualche modo giustificarsi.

Se v'è industria per la quale l'Italia non abbia nulla da temere da nessuna concorrenza, questa ci pare appunto la navigazione.

L'Italia è forse per questa industria il popolo più favorito dalla natura. Posizione geografica, lunghezza di coste, facili approdi, stazioni sicure, popolazioni affollate sui lidi, avvezze da lunga mano a conoscere il mare e ad affidarcisi, nulla insomma le manca di quanto può conferire allo sviluppo di una grande potenza marittima.

Grazie a tutti questi vantaggi, e non ostante l'indipendenza perduta, le industrie perite, i traffici illanguiditi, senza colonie, senza scali, senza una marina da guerra, che aprisse e rendesse sicure le vie del commercio, l'Italia ha potuto sui vasti mari conservare la sua vecchia riputazione. Il nostro naviglio mercantile supera a quest'ora quello di ogni altra nazione, compresa la Francia, ed esclusa la sola Inghilterra. E mentre il naviglio francese si mantiene da più anni quasi stazionario, dalle statistiche delle nostre costruzioni navali può invece rilevarsi, come il nostro riceva ogni anno un aumento che può calcolarsi in media a 22 mila tonnellate.

Ciò che è vero della navigazione in generale è anche più vero del cabotaggio.

(7-A) I dati ci mancano per determinare con precisione in che modo prima del 1860 il traffico dei nostri porti si ripartisse tra la bandiera estera e l'italiana. È naturale: nei registri di porto degli antichi Stati, tutti i legni che non issavano la bandiera dello Stato erano notati come stranieri, nè c'era a Napoli o a Livorno un motivo, per distinguere nel novero dei legni stranieri, la bandiera sarda da quella delle potenze barbaresche.

I prospetti pubblicati a cura della presente amministrazione ci mettono in grado d'istituire questo calcolo per il 1860.

Risulta da questo prospetto che su cento navi entrate in quell'anno, o uscite dai nostri porti, ottantasette spettano alla bandiera nazionale, e solamente tredici all'estera.

E quando si pensi che per effetto dei diritti differenziali, ai quali era soggetta la nostra bandiera, la massima parte della nostra esportazione per la Francia dovette farsi da legni francesi, si avrà quanto basta per convincersi che le operazioni di cabotaggio, fatte realmente da questi legni nei nostri porti, si ridussero a ben poca cosa.

Nè poteva andare diversamente. La potenza marittima d'una nazione si manifesta principalmente nella navigazione di lungo corso. Il cabotaggio, che su piccole barche va radendo la costa, non è che l'infanzia della navigazione, o meglio un'industria a parte, riservata alla bandiera nazionale dalle condizioni nelle quali si esercita, più assai che dal privilegio sotto il quale crede necessario ricoverarsi. In prova di quanto affermiamo non citeremo che un solo fatto. L'Inghilterra e la Svezia hanno da lungo tempo rinunziato a questo privilegio. Si sarebbe creduto che la marina più forte avrebbe in breve oppressa la più debole. Ciò non avvenne: e il caso di una nave inglese che faccia operazioni di cabotaggio sulle coste della vicina Svezia è talmente raro, da non valere la pena che se ne faccia neanche menzione nei resoconti del Governo.

La regola generale può, è vero, soffrire qualche eccezione, tutte le volte che per la continuità geografica delle coste, e le relazioni commerciali esistenti tra due paesi vicini, sia di reciproca convenienza che le navi dell'una possano spingersi più o meno innanzi lungo le spiagge dell'altra. Il trovarsi poi l'Italia distesa per lunghissimo tratto sulla via battuta dal commercio d'Oriente, procura ai grossi vapori che percorrono

quella via il modo di associare al traffico diretto alcune operazioni di cabotaggio. Ma se queste considerazioni bastano da una parte a spiegare l'insistenza con cui la Francia ci chiedeva di riconoscere esplicitamente un diritto, del quale la sua bandiera aveva sempre goduto nei nostri porti, esse dimostrano dall'altra parte come questo diritto non sarà di fatti esercitato che dentro limiti molto ristretti. (7-A)

Alle precedenti considerazioni ci si permetta di aggiungerne un'altra.

Tutti quelli che ci consigliano di respingere il trattato, sembrano preoccuparsi sopra tutto delle conseguenze, che un più largo adito aperto al vapore nel traffico di cabotaggio avrebbe per la marina a vela. Un'industria che tanto interessa le nostre popolazioni marittime, ed è come la scuola dalla quale la navigazione di lungo corso, e la stessa marina da guerra, traggono i migliori marinai ed i migliori piloti, questa industria così gravemente minacciata dalle ferrovie, che in breve congiungeranno Bologna a Brindisi, e Genova a Reggio, non potrà, dicono essi, sostenere la concorrenza che le faranno sul mare i vapori francesi.

Noi non siamo di questo parere. I fatti che si allegano per dimostrare che il cabotaggio a vela in una epoca più o meno lontana dovrà scomparire davanti al numero sempre crescente dei piroscafi, ci sembrano tutt'altro che concludenti.

Senza mettere in dubbio nessuna delle ragioni che il commercio in molti casi può avere per dare la preferenza ad un mezzo di trasporto più sicuro, più rapido e più regolare, l'esperienza dimostra come tutti questi vantaggi non bastino a compensare il più alto prezzo dei noli, sopratutto quando si tratti di merci pesanti e meno esposte ad alterarsi e deteriorarsi per effetto di un prolungato soggiorno sul mare.

Se nel piccolo cabotaggio, l'elica non ha potuto surrogare la vela, nemmeno sulle coste dell'Inghilterra, dove delle circostanze affatto speciali permisero di estendere ad ogni specie di lavoro meccanico l'applicazione del vapore, tanto meno un tale effetto dovrà temersi tra noi. La scarsezza dei capitali e l'alto prezzo del combustibile ci persuadono invece, che la navigazione a vapore non sia punto destinata a schiacciare un'industria, che mediante un capitale quasi nullo, e una forza gratuita, mette a profitto la destrezza, l'ardire e la parsimonia dei nostri uomini di mare.

(7-A) Il cabotaggio a vela sostiene adesso una concorrenza molto più formidabile di quella che i vapori francesi gli abbiano fatta, o possano fargli mai: la concorrenza dei vapori italiani largamente sovvenuti dallo Stato.

Può parere strano che quelli, i quali hanno preso a sostenere con un zelo tanto lodevole gl'interessi del piccolo cabotaggio, dal quale dipende, secondo essi, tutto l'avvenire della nostra navigazione e della nostra marina da guerra, non si siano punto avveduti, o non abbiano almeno creduto di dover segnalare un pericolo, che lo minaccia molto più gravemente e molto più da vicino.

Noi non intendiamo di riprovare per questo il principio delle sovvenzioni.

Oltre i motivi che l'Italia aveva comuni con altre nazioni per favorire la formazione di quelle grandi compagnie, mediante le quali s'è potuto estendere al commercio marittimo il benefizio della periodicità, limitato prima alle comunicazioni terrestri, essa ne aveva una affatto speciale: il bisogno di ravvicinare e di stringere insieme provincie lontane e diverse, di tradurre in relazioni di commercio e legame d'interessi il gran fatto politico che s'era compiuto colla costituzione del nuovo regno.

Ma per quanto fondati possano parerci i motivi che indussero la Camera ad accordare le sovvenzioni delle quali parliamo, non è men vero che le compagnie incaricate del servizio postale tra il continente e la Sardegna, tra i varii porti della Penisola, tra questi e la Sicilia, escluderanno in breve le navi a vela da tutte le linee percorse dai loro piroscafi. Questi piroscafi con un sussidio che ammonta fino a 28 lire per ogni lega di mare, coll'obbligo di fare ogni settimana un dato numero di viaggi, potranno eseguire i trasporti ad un prezzo, fino al quale la stessa marina a vela non potrebbe discendere. Ed è appunto in vista di questo traffico che la principale delle nostre compagnie fa costruire grossi vapori a elice, della portata di quattro, cinque e sei cento tonnellate, che non sarebbe di certo la più conveniente per legni destinati al trasporto delle lettere e dei passeggieri. Se le nostre informazioni sono esatte, il cabotaggio a vela sarebbe a quest'ora quasi annichilato tra i porti visitati dai vapori postali, e, ciò che è più singolare, senza danno delle popolazioni che vivono di quell'industria. Mentre lo sviluppo della navigazione a vapore rende più attivo il traffico tra porto

e porto, il movimento tra ciascuno di questi porti e il circondario che ne dipende cresce in proporzione, e in questo movimento cresciuto trova il piccolo cabotaggio un alimento e un compenso per ciò che ha perduto. Ad ogni modo, e quando anche dovesse la rovina della navigazione a vela riguardarsi come una conseguenza inevitabile dei progressi che va facendo ogni giorno la navigazione a vapore, è chiaro che questa rovina non potrebbe impedirsi chiudendo i nostri porti ai vapori francesi. Battuti dai postali italiani, questi vapori dovranno in breve ritirarsi anch'essi dalla lotta. E già si annunzia che la compagnia Valery stia per cedere il campo, e per tentare altre vie. La stessa società delle messaggerie imperiali avrebbe ridotte le sue corse da due a una la settimana, sebbene essa sfrutti ora sola tutto il traffico di Civitavecchia, che deve pure in gran parte sfuggirle, il giorno in cui quelle nostre acque, sottratte al giogo del papa, impareranno a conoscere la bandiera italiana. (7-A)

Trattato di commercio.

Passiamo al trattato di commercio.

La tariffa francese è stata rifusa da capo a fondo. Tutte le proibizioni sono state abolite. Gli articoli, dei quali era proibita l'introduzione in Francia, vi saranno da qui avanti ammessi, mediante un dazio sul valore che varia tra il 5 e il 20 per cento, o mediante un dazio sul peso, che non arriva mai al 30 per cento del valore.

I dazi più o meno gravi che colpivano un numero anche più grande di articoli sono stati notabilmente ridotti.

Finalmente altri articoli, dei quali era proibita l'introduzione, o pagavano un dazio all'entrata, furono dichiarati esenti.

Così fra proibizioni tolte, sgravi ed esenzioni ottenute, oltre 500 articoli godranno di un trattamento più favorevole, e in questo numero sono compresi tutti i prodotti di qualche importanza per il nostro commercio.

Perchè la Camera giudichi del vantaggio che il nostro commercio risentirà da questa riforma, noi abbiamo voluto mettere a confronto i dazi che furono pagati, a norma della tariffa generale, sulle principali merci immesse dall'Italia in Francia nel 1862, con

(7-A) quelli che avrebbero dovuto pagarsi, se fosse stata in vigore la tariffa annessa al trattato. Risulta da questo confronto un risparmio del 75 per cento, che il commercio italiano avrebbe fatto, risparmio che ammonta per questi soli articoli alla somma di 1,400,308 lire, come può vedersi nell'annessa tabella *A*.

Una diminuzione sul dazio che i tessuti di seta pagano all'entrata nel nostro territorio, è la sola concessione di qualche rilievo che noi abbiamo fatto alla Francia in contraccambio di tutte queste facilitazioni.

Vogliamo noi dire che l'Italia ha ragione di essere molto soddisfatta del trattato di commercio?

Di questo trattato si possono fare opposti giudizi, secondo il punto di veduta nel quale uno si colloca.

Se per termine di confronto si prende il diritto esistente, il diritto anteriore al trattato, si dovrà riconoscere che il trattato è nel suo complesso vantaggioso per l'Italia, che la Francia ha fatte a noi concessioni molto più importanti di quelle che noi abbiamo fatte alla Francia.

Se all'opposto il trattato si considera dirimpetto al diritto generale, alla giustizia assoluta, si dovrà invece riconoscere che il vantaggio rimane dalla parte della Francia; che la Francia stipula realmente per la sua navigazione e per il suo commercio, condizioni più favorevoli di quelle che accorda alla bandiera e ai prodotti italiani.

Come questo dovesse succedere facilmente s'intende.

La tariffa generale francese era delle più elevate, e l'italiana delle più liberali del mondo.

I dazi della tariffa francese, non ostante le forti riduzioni che abbiamo ottenute, restano dunque, generalmente parlando, più elevati dei nostri, e noi siamo ancora, dopo il trattato, molto lontani da quella perfetta reciprocità che potrebbe desiderarsi nell'interesse delle due nazioni; ma il divario non è più così grande com'era sotto le tariffe precedenti, e questo basterebbe a dimostrare l'utilità del trattato.

Dall'altra parte si potrebbe domandare, se la reciprocità sia veramente un principio, una regola di giustizia internazionale talmente assoluta, che ogni trattato, dove non fosse osservata, si dovesse per questa sola ragione respingere. Noi crediamo che questa tesi sarebbe tanto difficile a sostenersi dal punto di vista del regime protettore, come da quello del libero cambio.

E vaglia il vero: o si teme che l'industria straniera più forte schiacci la nazionale più debole, ed è chiaro che per impedirlo la reciprocità non basta; (7-A)

O si crede che lo stimolo della concorrenza straniera giovi all'industria nazionale, obbligandola a fare ogni sforzo, per non lasciarsi sopraffare da quella delle altre nazioni, ed è chiaro ugualmente che, ad ottenere questo effetto, la reciprocità non è necessaria.

Qualunque sia l'opinione che si professi sul libero cambio, è dunque evidente che la reciprocità non è il principio sul quale uno Stato possa fondarsi per regolare la sua tariffa, lo scopo che debba proporsi nello stringere relazioni commerciali con altri Stati.

Così noi abbiamo veduta la grande Inghilterra e il piccolo Piemonte slanciarsi primi nella via delle riforme doganali, senza guardare se altri li seguisse; e quanto agli avversari del libero cambio, sarebbe molto difficile dire in che la reciprocità, come essi la concepiscono, differisca dalla protezione.

La reciprocità non consiste, secondo essi, nella materiale uguaglianza del dazio, da cui i prodotti similari di un'industria sono colpiti all'ingresso nei due paesi: ma in un regime daziario che, tenuto conto delle differenti condizioni nelle quali la medesima industria può trovarsi collocata nei due paesi, tende a ristabilire l'equilibrio alterato da questa differenza, per modo che i prodotti dell'uno arrivino sempre sul mercato dell'altro gravati di un dazio, che non permetta di cederli a un prezzo minore di quello creduto strettamente necessario per rimunerare l'industria nazionale.

Noi diciamo che questo regime sarebbe la protezione, e ne avrebbe tutti gl'inconvenienti. Il suo effetto inevitabile sarebbe ancora la soppressione del commercio internazionale. La ragione di questo gran movimento, che rappresenta una circolazione annua di oltre 20 miliardi, e confondendo tutti gl'interessi, tende a fare di tutti i popoli una sola famiglia, è appunto riposta in quelle naturali disuguaglianze, che la dogana dovrebbe correggere, e sarebbe ridotto a nulla, il giorno in cui si fosse riusciti davvero a stabilire un equilibrio fattizio fondato sulla tariffa. Allora la concorrenza straniera non sarebbe più temibile, e l'industria si troverebbe convertita di fatto in una nuova specie di feudalità, che dividerebbe colla dogana il diritto di taglieggiare la massa dei consumatori. Ma l'elevazione dei prezzi, restringendo la consumazione, non basterebbe a salvarla.

(7-A) da una rapida decadenza, e proverebbe una volta di più, che tutte le violazioni della giustizia ricadono finalmente su quelli stessi, a vantaggio dei quali sono state commesse.

È a bella posta che noi abbiamo parlato di giustizia.

La reciprocità, come il protezionismo, si fondano ugualmente sul falso supposto, che il solo interesse impegnato nella questione del libero scambio, il solo almeno del quale lo Stato debba occuparsi, sia l'interesse di chi vende; che la questione delle tariffe debba per conseguenza dibattersi tutta tra produttori nazionali e produttori stranieri.

Nell'un caso come nell'altro si dimentica che, oltre i molti che fanno in questo mondo professione di *vendere*, c'è il numero anche più grande di quelli che hanno necessità di *comprare*.

Dall'altra parte se al Governo incombesse l'obbligo rigoroso di correggere per mezzo della tariffa la naturale disuguaglianza delle condizioni, nelle quali s'impegna la concorrenza, non si vedrebbe davvero come quest'obbligo potesse limitarsi al commercio estero. L'industria dev'essere protetta ugualmente su tutti i punti del territorio nazionale; ora è chiaro che il proprietario di ferriere stabilite in una provincia dove il minerale ed il carbone dovessero provvedersi da lontano, i mezzi di comunicazione fossero poco sviluppati, la mano d'opera molto cara, non potrebbe sostenere la concorrenza che gli farebbero sul mercato nazionale i prodotti di provincie più favorite. Egli avrebbe dunque lo stesso titolo per reclamare la protezione dello Stato, lo stesso diritto a essere sostenuto in una lotta non meno disuguale. Sono raffinamenti dei quali il regime protettore offrirebbe qualche esempio anche dopo la soppressione delle dogane interne. Così in Francia, prima del trattato coll'Inghilterra, il carbon fossile pagava un dazio di 3 60 la tonnellata, se l'importazione aveva luogo per la frontiera di mare da Sables-d'Olonne a Dunkerque. Questo dazio era invece di 1 80 per tutte le altre frontiere di terra e di mare, eccetto quella della Meuse, per la quale veniva ridotto a lire 1 e 20.

Queste osservazioni ci sembrano sufficienti per ridurre al suo giusto valore il principale argomento che si sia messo in opera contro il trattato, la mancanza di reciprocità.

La teoria della reciprocità è stata veramente un progresso in questo senso, che tra popoli imbevuti

d'idee protezioniste essa ha reso possibile un abbassamento graduale della tariffa. Finchè s'è creduto che la riduzione di un dazio qualunque fosse sempre una concessione fatta allo straniero, a detrimento dell'industria nazionale, nessuna riduzione si sarebbe accordata, che non avesse avuto il suo corrispettivo in una riduzione ottenuta. E questo è appunto il servizio che le tariffe convenzionali hanno reso alla causa del libero scambio; la riforma ha progredito nell'ordine dei fatti, anche prima che fosse matura in quello delle idee; e l'esperienza, arrivando in tempo per prender parte a un dibattimento scientifico, che non era anche chiuso, lo ha notabilmente abbreviato. (7-A)

Due cose dunque in fatto di protezione sono ormai fuori di controversia. La prima è che il libero cambio è lo scopo al quale deve tendere la riforma daziaria; la seconda è che questa riforma non deve essere subitanea, ch'essa deve lasciare all'industria nazionale, lungamente vissuta all'ombra del privilegio, il tempo del quale ha bisogno per riconoscersi, riordinarsi, e compiere la sua trasformazione.

Ma non ostante che questi principii siano oramai ammessi da tutti, le riforme daziarie sono sempre delle più contrastate. In tutti i luoghi, in tutti i tempi, le industrie che l'abbassamento di una tariffa esponeva al pericolo di veder diminuire i loro profitti, si sono commosse, hanno dichiarata inevitabile la loro rovina, e procurato di usufruttare, nella difesa dei loro interessi, le vive simpatie che eccita a buon diritto la sorte delle classi laboriose. Non ostante le solenni mentite che tante predizioni sinistre hanno sempre ricevute dall'esperienza, non ostante che l'industria nazionale abbia progredito per tutto di pari passo collo sviluppo del commercio estero, esse si sono sempre riprodotte nelle circostanze più diverse.

Tutte le volte che l'industria è stata consultata sull'opportunità d'una riforma doganale, la sua risposta è stata la medesima: *domani sì, oggi no.*

L'inchiesta fatta dal Governo francese, all'occasione del trattato di commercio coll'Inghilterra, provò che alcuni prodotti dell'industria francese, fortemente protetti, non solo si esportavano, ma erano ancora, grazie alla protezione, venduti più cari in Francia che all'estero. Tuttavia l'industria chiedeva tempo.

Dio ci guardi dal mettere in dubbio la buona fede di chicchessia. Queste apprensioni sono in gran parte

(7-A)

sincere. È il sentimento del pericolo che si desta quando a un tratto ci manchi un appoggio sul quale, a torto o a ragione, si era avvezzi a contare; è l'obbligo di cercare in un raddoppiamento di attività e di sforzi una sicurezza, che non costava nulla, sotto il regime del privilegio; è l'inclinazione naturale ad esagerarsi le difficoltà di un'impresa, alla quale uno si trova spinto suo malgrado, e prima di avere acquistata nelle sue forze quella piena fiducia, che solamente il successo può dare.

In ogni modo queste disposizioni, comuni ai fabbricanti di tutti i tempi e di tutti i paesi, bastano a spiegare l'inquietudine, che all'annunzio del trattato concluso colla Francia si è manifestata in alcuni distretti manifatturieri. Ma se esse sono una ragione sufficiente per stare in guardia contro apprensioni, che una lunga esperienza ci dà il diritto di credere esagerate, non ci dispensano dall'obbligo di sottoporre all'esame più attento e più scrupoloso le numerose petizioni che furono in quest'occasione dirette alla Camera.

Un'altra serie di documenti, ai quali doveva rivolgersi la nostra attenzione, erano i pareri delle Camere di commercio che il Governo aveva stimato utile di raccogliere, e ci aveva comunicati.

Noi non crediamo far torto alle Camere di commercio affermando, che queste corporazioni rappresentano principalmente l'industria manufattrice delle rispettive provincie. Non dovremo dunque maravigliarci se dopo gli omaggi d'uso resi al principio del libero cambio, esse abbiano chiesto l'aumento, o per lo meno la conservazione delle tariffe esistenti, a favore delle manifatture particolarmente coltivate nel loro distretto. La Camera di Genova è la sola, tra quelle delle provincie manifattrici, che accetti il trattato senza riserve. Essa non vedrebbe inconveniente alcuno che gli stracci, per esempio, andassero da Genova a Marsiglia, e poi da Marsiglia tornassero a Genova convertiti in carta, per essere sotto quella forma rivenduti sui nostri mercati. Ci duole solamente che i principii del libero cambio, così fermamente propugnati nella sua bella relazione sul trattato di commercio, non le siano parsi una guida ugualmente sicura per quello di navigazione. Eppure l'industria dei trasporti marittimi non differisce da tutte l'altre! La riserva del cabotaggio alla bandiera nazionale è una vera proibizione, come i diritti differenziali stabiliti a suo vantaggio sono un

dazio protettore. L'economia dei trasporti interessa al più alto grado tutte le industrie, che possono fornire materia di cambio internazionale; e poco al commercio gioverebbe la riduzione stessa delle tariffe, se il suo sviluppo dovesse poi trovare un ostacolo nell'elevazione dei noli. (7-A)

Premesse queste generali considerazioni, noi prenderemo senz'altro ad esaminare quegli articoli della tariffa che hanno sollevato un maggior numero di obbiezioni, e che riguardano:

1° Le seterie;
2° Le macchine;
3° La manifattura del cotone.

La seta.

Le seterie italiane sono dalla tariffa convenzionale francese dichiarate esenti.

Per la tariffa generale del 1852 le seterie provenienti dall'estero pagavano alla loro entrata in Italia un dazio di lire 10; questo dazio sarà dopo la pubblicazione del trattato ridotto a lire 9, scenderà nel 1866 a lire 6, e nel 1868 resterà invariabilmente fissato a lire 3.

Sarebbe egli vero che questa riduzione equivale ad una sentenza di morte lanciata contro l'industria nazionale?

Disgraziatamente non tutte le cause, dalle quali dipende la superiorità di una nazione in una data industria, si assoggettano al calcolo. Ci sono le abitudini del commercio, i capricci del gusto, i posti presi, che possono fino ad un certo punto alterare a vantaggio di un popolo, e a pregiudizio di un altro, le naturali condizioni della concorrenza; e noi non esitiamo a riconoscere che tutti questi vantaggi, per ciò che riguarda i tessuti di seta, e specialmente le qualità superiori, stanno dalla parte della Francia. I tessitori torinesi, che hanno condotta la loro industria a un così alto grado di perfezione, si lamentano a buon diritto che gli articoli di Francia, per il solo motivo della loro provenienza, sul mercato stesso di Torino si preferiscano ai nostrali, *sebbene siano questi di miglior qualità e offerti a migliori patti.* Ma oltre che i vantaggi dei quali parliamo sono limitati ai tessuti sopraffini, che la moda ed il lusso non cesserebbero di ricercare, quando anche fossero colpiti da un dazio più forte di quello stabilito dalla tariffa convenzionale, tutto ciò

(7-A) che si va ogni giorno ripetendo, per dimostrare la debolezza relativa dell'industria italiana, non può che accrescere la voga della quale le manifatture francesi godono a scapito delle nostrali. Come si combattono le prevenzioni contrarie, quando non si credono fondate, mostrarono di averlo molto bene capito i fabbricanti inglesi. Pochi anni sono i tessitori di Manchester dirigevano alla Camera dei comuni una petizione, perchè le seterie francesi fossero ammesse nel Regno Unito esenti da ogni dazio; la conservazione dei dazi protettori sarebbe stata, dicevano essi, una causa di discredito pe' loro prodotti sui mercati stranieri.

Per ciò che riguarda le condizioni materiali della produzione, la mancanza di dati precisi, che solamente un'inchiesta estesa ai due paesi avrebbe potuto fornire, non ci permette di dare al confronto una base, diremo così, aritmetica. A raccogliere e verificare questi dati sarebbero occorsi mezzi e poteri dei quali sono in Inghilterra provvedute sempre le Commissioni della Camera, e solamente in alcuni casi tra noi. Dall'altra parte non ci è sembrato che un'indagine troppo minuta, e non mai affatto scevra di contraddizioni e di errori, fosse necessaria per dimostrare l'insussistenza dei pericoli dai quali l'industria italiana si crede minacciata.

Il prezzo di fabbrica di un articolo manifatturato dipende da un gran numero di elementi, che possono combinarsi in proporzioni molto diverse.

Ci sono spese che crescono in proporzione del prodotto. Così per avere due o tre chilogrammi di cotone filato di un dato numero, la spesa da farsi in acquisto di materia prima e mano d'opera sarà esattamente il doppio o il triplo di quella che occorre per averne uno.

Ce ne sono altre che affettano tanto meno il prezzo di un articolo, quanto è più grande la massa dei prodotti sui quali si ripartiscono; tali sono le spese per disegni, modelli, e, a un grado minore, le spese d'impianto, d'amministrazione, e via discorrendo.

Per le prime noi siamo in condizioni molto migliori dei nostri vicini. I salari sono più bassi da noi che in Francia, e la materia prima costituisce uno dei principali rami della nostra produzione agricola e della nostra esportazione. Quanto alle sete dell'Asia, che l'industria francese impiega di preferenza per alcune qualità di tessuti, e che la Francia stessa riceve di seconda mano dall'Inghilterra, nessuna nazione è meglio situata

dell'Italia per istabilire delle relazioni dirette coi porti dell'Indo-Cina. Lo sviluppo della nostra navigazione, lo stabilimento di alcuni consolati nei paraggi, a noi quasi ignoti o dimenticati, dove l'Oriente convita il commercio colla splendida mostra de' suoi variati prodotti, e finalmente l'apertura imminente del canale di Suez assicurano all'Italia vantaggi, dei quali l'arte della seta sarà la prima a giovarsi. (7-A)

Le spese generali all'opposto costituiscono per noi una causa reale d'inferiorità. Finchè l'Italia fu divisa in più Stati o, come anche dicevano, nazioni, le fabbriche d'ogni paese avevano un circolo di smercio tracciato dalla sua frontiera doganale. Dovendo esse bastare a tutti i bisogni di un mercato ristretto, erano da una parte obbligate a variare la qualità, ed a limitare dall'altra la quantità della loro produzione. È questa la peggiore condizione in cui possa un'industria trovarsi rispetto alle spese generali. Ma per non esagerare l'importanza di questa osservazione conviene osservare ancora due cose. La prima è che il setificio, non impiegando nè i vasti opifizi, nè i potenti meccanismi, che occorrono per esempio alla manipolazione del cotone o del ferro, è forse l'industria nella quale le spese generali meno influiscono sui prezzi di fabbrica. La seconda è, che la creazione di un gran mercato nazionale, permettendo alle nostre manifatture d'applicarsi esclusivamente alla fabbricazione di alcuni articoli speciali, si potranno, in tutti i rami dell'industria serica, introdurre i perfezionamenti e i risparmi propri della fabbricazione in grande.

Veramente la creazione di un gran mercato nazionale, è piuttosto compenso che guadagno per le provincie che nel 1859 facevano ancora parte dell'impero austriaco. S'intende anzi molto facilmente, come il danno d'una barriera, sorta a un tratto, tra le fabbriche di Como e lo sbocco principale dei loro prodotti, abbia dovuto risentirsi, prima del benefizio, che si sperava dalla soppressione delle barriere interne: ma non ci pare che alle sofferenze, delle quali l'industria di Como si lagna, e che noi crediamo reali, possa venire qualche sollievo dalla tariffa. Il maggior dazio che colpisse le seterie francesi al loro ingresso in Italia, non ci sarebbe di nessuna utilità sulla piazza di Vienna; e quanto all'Italia, noi siamo convinti, che il dazio esistente dovendo abbassarsi gradatamente, e non scendere al suo ultimo limite che nel termine di cinque

(7-A) anni, debba questo tempo bastare, perchè l'industria nazionale pigli nel mercato interno il posto che le appartiene. Col passo di cui vanno le cose, sono cinque anni un periodo abbastanza lungo nella vita delle nazioni.

Le macchine e il cotone.

Prima che si aprissero i negoziati per un trattato di commercio colla Francia, l'industria del cotone che traversava una delle crisi più dolorose, aveva molto insistito, perchè la tariffa del 18 agosto 1860 fosse modificata in un senso favorevole alla fabbricazione nazionale. Il trattato mantenne i dazi stabiliti da quella tariffa: ma il Governo italiano si riservò espressamente il diritto di accrescerli, quando lo credesse opportuno, senza oltrepassare però i limiti indicati dal trattato medesimo. Un'uguale riserva fu stipulata per le macchine. Poco avremo a dire delle macchine.

I diritti d'entrata sulle macchine sono evidentemente un ostacolo allo sviluppo della produzione. Dopo che il vapore e gli organismi di ferro, che il vapore anima e move, hanno rimpiazzato in quasi tutte le industrie la forza muscolare e la mano dell'uomo, sul prezzo delle macchine ha dovuto regolarsi quello di tutti i prodotti. Tutte le industrie sono dunque interessate, sebbene a diversi gradi, perchè i diritti di entrata sulle macchine restino nei limiti di un dazio puramente fiscale. Creare un ostacolo artificiale allo sviluppo di tutte quante le industrie, condannarle tutte all'immobilità, per farne progredire una sola, sarebbe ingiustizia tanto meno scusabile, inquantochè l'industria così favorita è appunto quella che dà meno speranza di volere muoversi, e progredire.

In nessuna industria difatti la nostra inferiorità è più manifesta che in quella delle macchine. Quando i potenti soffietti mossi dal vapore ebbero dato modo di utilizzare il carbone minerale per il trattamento del ferro, l'Inghilterra si trovò in questa industria senza rivali. Per ciò che riguarda l'Italia non basta dire, che la nostra produzione in lavori di ferro d'ogni specie è nulla a paragone dell'inglese: bisogna aggiungere che la produzione inglese potrebbe essere facilmente raddoppiata e triplicata, senza che il prezzo del carbone minerale crescesse sensibilmente; laddove al minimo aumento nel consumo del carbone di legna, terrebbe

dietro in Italia un aumento immediato nel prezzo di questo combustibile. Può darsi che il raffinamento a aria compressa, immaginato dal signor Bessemer, debba surrogare nella fabbricazione dell'acciaio l'attuale e costoso processo della calcinazione, procurando, come si annunzia, un risparmio di 12 tonnellate di carbone per ogni tonnellata di ferro raffinato: e noi dobbiamo essere grati al nostro collega, l'onorevole De Vincenzi, dell'esperimento che di quel metodo ha fatto sui ferracci italiani. Può darsi, diciamo, che questo o un altro trovato della scienza, uno di quei trovati che sono una rivoluzione, venga un giorno o l'altro a mutare sostanzialmente le condizioni dell'industria metallurgica; ma finchè questo non sia, noi dovremo probabilmente limitarci alla fabbricazione di quegli articoli che racchiudono sotto un piccolo volume un gran costo di mano d'opera, o che dovendo soddisfare a bisogni ed usi locali, devono essere fabbricati sul luogo. (7-A)

Quanto alla manifattura del cotone, il primo vantaggio che l'Inghilterra abbia sopra di noi è appunto il minor costo delle macchine.

Questo vantaggio non è il solo che si faccia valere. Collo sviluppo che ha dato alle sue comunicazioni di terra e di mare, l'Inghilterra vince tutte le altre nazioni nell'economia dei trasporti.

I grossi guadagni che ha fatti, in un mezzo secolo d'inaudita prosperità, si sono accumulati; il capitale abbonda, e per conseguenza val meno.

L'istruzione tecnica ci è incomparabilmente più avanzata e più diffusa; la popolazione dedita al lavoro ci si trova distribuita, agglomerata, secondo i bisogni delle diverse manifatture.

Vaste possessioni assicurano in tutte le parti del mondo un facile smercio ai prodotti delle industrie britanniche; e a smaltire il soverchio, il cannone Armstrong bandisce dai porti della Cina e del Giappone la dottrina del *libero scambio*.

L'Inghilterra è insomma una macchina immensa, nella quale tutto è preveduto, calcolato, disposto, in vista della produzione e del traffico.

È inutile ricercare a qual grado e in quali proporzioni queste cause d'inferiorità comuni a tutte le industrie affettino in particolare quella del cotone.

Noi lo abbiamo detto parlando delle seterie.

Le operazioni numeriche, colle quali si pretende determinare il prezzo di un articolo manifatturato, si fon-

(7-A) dano sopra dati, che variano troppo da un luogo all'altro, e dei quali è troppo difficile verificare l'esattezza per essere una guida sempre sicura. Questi dati poi ci mancano affatto per la fabbricazione estera; nè si deve credere che i filatori inglesi ci menino buono tutto quello che dei loro guadagni si buccina di qua dallo Stretto. Tale è dappertutto la modestia dei filatori!

Ma il fatto è che l'industria del cotone si era come a un tratto risvegliata in Italia dopo la pubblicazione del decreto 18 agosto 1860: che del cotone in lana, e dei meccanismi che servono a ridurlo in fili e tessuti, l'importazione cresceva; che le istanze dirette al Governo, per lo stabilimento di nuovi opifizi lungo i corsi d'acqua, si moltiplicavano; segno evidente che l'industria era oramai arrivata a quel grado di sviluppo in cui, o fosse la minore distanza dai luoghi di smercio, o fosse il minor prezzo della mano d'opera e della forza motrice, o qualunque altra ragione che a noi non importa sapere, essa poteva credersi sul mercato interno abbastanza protetta dal piccolo dazio, che il decreto del 18 agosto aveva conservato.

È un altro fatto che le condizioni dell'industria italiana sono migliorate, dopo la pubblicazione di quel decreto; che la distanza tra l'Italia e le nazioni, entrate prima nella via del progresso industriale, e per conseguenza procedute più oltre, diminuisce ogni giorno.

E il momento in cui le barriere doganali tolte, le strade di ferro costruite, le compagnie di navigazione sussidiate, le istituzioni di credito promosse, le scuole tecniche moltiplicate, promettono all'industria un'èra di non sperata felicità, non ci pare bene scelto per chiedere l'aumento d'un dazio, sotto il quale essa aveva potuto non solo vivere, ma prosperare.

Certo la guerra d'America venne in mal punto a reprimere lo slancio che la manifattura del cotone prendeva tra noi. Ma il rincaro della materia prima, che fu la conseguenza di quella guerra, non si limitò all'Italia. Gli effetti del rincaro si fecero sentire per tutto e in nessun luogo più che in Inghilterra. E anche in Inghilterra si videro opifizi chiusi, e rovine di fabbricanti, e sciopero di braccia, e miseria di famiglie. Può darsi che la gran quantità di cotoni greggi e lavorati, esistenti al principio della crisi nei magazzini inglesi, abbia impedito che il rincaro dei filati e dei tessuti fosse così rapido, come fu quello della materia prima; abbia impedito ai fabbricanti degli altri paesi di far

pagare al consumatore, e così di lucrare tutta la differenza tra il prezzo corrente del cotone in lana, e quello al quale erano state fatte le provviste; può darsi, che dopo avere esaurite le loro provviste, i fabbricanti italiani abbiano pensato che non mettesse loro conto di rinnovarle, finchè l'equilibrio tra il prezzo del prodotto manifatturato e quello della materia prima, turbato dalla concorrenza inglese, non si fosse ristabilito. Noi ammettiamo tutto questo; ma non possiamo ammettere che le conseguenze, in gran parte scontate, di un disastro momentaneo, abbiano a servirci di regola per la fissazione di un dazio normale. (7-A)

Le condizioni generali della concorrenza, giova ripeterlo, sono nella manifattura del cotone, come in tutte l'altre, notabilmente cangiate a nostro vantaggio dopo la pubblicazione del decreto 18 agosto 1860. Superato il difficile passo, nel quale questa manifattura si trova impegnata, non tarderà a provare i benefici effetti della nostra grande rivoluzione, e della viva sollecitudine che il Governo nazionale ha dimostrato per tutti gl'interessi dell'industria. Gli esperimenti già in corso ci danno speranza di vedere la coltura del cotone propagarsi nella Sardegna e nelle vastissime Puglie. Se le caldaie tubulari ci mancano, noi abbiamo invece il vapore che i raggi del sole innalzano dalla superficie umida della terra, e che raccolto in grande abbondanza nelle cavità delle nostre montagne, ne sgorga in fontane perenni, come per dare una voce a cento valli romite, che l'industria deve un giorno popolare e arricchire.

Certo i doni della natura non servono a nulla senza l'opera dell'uomo. Nulla in questo mondo è gratuito, e Dio ha voluto che il successo sia in ogni cosa il premio di un lavoro assiduo e di sforzi perseveranti. Se noi vorremo rialzare davvero le nostre manifatture, ci converrà uscire dalle vie battute, rompere delle vecchie abitudini, studiare, appropriarci i progressi fatti dalle altre nazioni, i metodi di fabbricazione ai quali si deve la perfezione dei loro prodotti. Questi metodi non sono un segreto. Passarono i tempi quando la repubblica fiorentina decretava la pena di morte contro chi avesse portata fuori l'arte della lana o della seta. Il segreto è divenuto impossibile come il privilegio. Libri, giornali, viaggi, commerci, associazioni scientifiche, esposizioni internazionali, diffondono le utili cognizioni da un capo all'altro del mondo. Noi non abbiamo dun-

(7-A) que nessuna ragione per schivare o per differire una lotta, che non è superiore alle nostre forze, che è necessaria per darci quello che ancora ci manca: la coscienza e l'uso delle nostre forze. Accettiamo dunque questa lotta feconda, dove non ci sono vincitori nè vinti, dove quelli che credono di combattersi lavorano insieme, camminano insieme verso il medesimo scopo: l'aumento della produzione, l'abbassamento dei prezzi, ossia i comodi e i piaceri dell'esistenza assicurati a una porzione sempre più grande del genere umano!

E veramente, tornando al cotone, noi non conosciamo un'industria nella quale l'interesse della consumazione esiga maggiori riguardi. Per formarci un'idea del sacrifizio che un dazio anche moderato sui tessuti di cotone impone ai contribuenti, supponiamo pure che la consumazione annua per tutta l'Italia possa essere fissata a 75 milioni di chilogrammi, e che il dazio destinato a proteggere l'industria nazionale sia in media di 25 franchi per ogni 100 chilogrammi. La somma prelevata da questa industria sulla massa dei contribuenti sarebbe a un dipresso di 19 milioni di franchi. E quando si consideri che il cotone fornisce i quattro quinti dei tessuti dei quali il popolo si veste, e che nelle nostre condizioni di clima e di civiltà il vestirsi non è meno indispensabile del nutrirsi, si vedrà facilmente che questa enorme contribuzione colpisce appunto le classi più bisognose. Sarebbe da vedere piuttosto se le ragioni che indussero parecchi Stati moderni a sopprimere i dazi di entrata sulle derrate alimentari, non valessero anche pei tessuti di cotone. E dovrebbe ancora considerarsi come, a parte l'interesse che possono avere in questo la morale e l'igiene, il buon mercato di tessuti morbidi ed eleganti, diffonda l'abitudine della nettezza, dirozzi il gusto, ingentilisca le maniere, e procurando innocenti soddisfazioni di amor proprio, educhi l'uomo del popolo al sentimento della sua dignità, e al rispetto di sè medesimo.

Noi ci congratuliamo dunque col Governo del Re, perchè resistendo alle vive premure che gli erano fatte da molte parti, egli abbia tenuta ferma la tariffa del 1860. Nè sapremmo biasimarlo della riserva introdotta nel trattato, che gli lascia la facoltà di accrescere dentro certi limiti i dazi portati da quella tariffa, sebbene non vediamo probabile il caso che egli abbia a giovarsene, nè crediamo che si debba invitarlo a giovarsene ora.

A ogni modo il trovarsi quella riserva introdotta nel trattato deve rassicurare anche quelli che non sono del nostro parere. La questione rimane sospesa, e potrà essere riproposta anche dopo l'approvazione del trattato, quando uno studio più profondo o una più lunga esperienza facessero sentire il bisogno di nuove riforme. (7-A)

Dazi di esportazione.

Una parola dei diritti di esportazione.

Gli oli che uscivano per via di mare dalle provincie meridionali, e i cenci di sostanze vegetabili, pagavano non solo un dazio molto maggiore di quello che colpiva gli stessi generi all'uscita dalle provincie settentrionali o centrali, ma lo pagavano anche indistintamente, sia che questi generi fossero spediti all'estero, sia che fossero spediti all'interno del regno. Lo stesso si dica degli zolfi che uscivano dalla Sicilia. Queste anomalie tante volte denunziate alla Camera e tante volte condannate dovevano cessare.

Il dazio sugli oli, che era di lire 9,07 il quintale per le provincie appartenenti all'ex-reame, e di soli 50 centesimi per le rimanenti, è stato fissato per tutti indistintamente ad una lira il quintale; parimente il dazio sugli zolfi di Sicilia destinati all'esportazione fu ridotto a una lira il quintale, ed esteso a tutto il regno. Sono piccoli dazi che non potendo, appunto per la estrema loro mitezza, recare il menomo pregiudizio al commercio di questi importanti prodotti, daranno, per la grande quantità che se n'esporta, un discreto provento all'erario. Ad ogni modo chi li credesse ancora troppo forti deve considerare che il Governo italiano col trattato si obbliga bensì a non accrescerli, ma rimane libero di abbassarli quanto e quando gli piaccia.

Un carattere essenzialmente protettore avrebbe invece il dazio uniforme di lire 12 il quintale, che i fabbricanti di carta vorrebbero sostituito a quello che ora si paga per l'estrazione dei cenci, e che era di 6 ducati per ogni 89 chilogrammi nelle provincie meridionali, e di sole 4 lire il quintale nelle altre parti del regno. Senza dubbio non c'è un'industria particolare che abbia per oggetto la produzione dei cenci, nè avrebbe a temersi, che per effetto di un dazio più forte, questa produzione diminuisse. Si può invece dubitare se ci sia in questo una ragione sufficiente per sacrificare senza scrupolo alcuno i possessori di cenci ai fabbricanti di

(7-A) carta. Se il possessore di cenci non è un *produttore*, non cessa per questo di essere un proprietario; e quando la legge mette un *proprietario* nella necessità di dare il suo per un prezzo inferiore a quello che avrebbe potuto ricavarne, se fosse stato libero nel dibattere le condizioni del contratto, quando limita la libertà, quando altera l'uguaglianza delle parti, essa deroga sempre al diritto individuale.

Dall'altra parte l'esperienza fatta nelle antiche provincie dovrebbe bastare ad illuminarci.

L' estrazione dei cenci era proibita in Piemonte prima del 1851. La proibizione fu tolta in quell'anno, e il dazio d'uscita fissato a lire 4 il quintale. I fabbricanti di carta si credettero, al solito, perduti. Che cosa avvenne?

Crebbe è vero l'esportazione dei cenci, ma crebbe insieme anche quella della carta, e diminuì con una progressione anche più rapida l' importazione della carta estera; i fabbricanti si trovarono dunque più vivi e più vispi di prima.

Quando si consideri l'aumento che si verificò nel consumo della carta dal 1851 al 1861, questi risultati basteranno per dare un'idea dello sviluppo che la fabbricazione nazionale ha dovuto prendere sotto il regime della nuova tariffa. Nè deve far maraviglia che il consumo, cresciuto ad un tratto e fuor di misura nel 1862, per gli avvenimenti politici dell'anno precedente, desse luogo ad una maggiore importazione di carta estera. Ma è da notarsi come non ostante l'importazione accresciuta, l'esportazione della carta presenti un leggiero aumento, e quella dei cenci una forte diminuzione; prova evidente di condizioni migliorate per l'industria nazionale.

Nessuna ragione si avrebbe dunque per accrescere il dazio portato dalla tariffa sarda del 1851. Ma il Governo del Re posto tra le lire 4 di quella tariffa e le lire 12 chieste dai fabbricanti del Mezzogiorno, ha creduto bene di dare nel mezzo, fissando il nuovo dazio a lire 8 il quintale. A noi pare che questo dazio costituisca per l'industria della carta una protezione insolita, e poco consentanea collo spirito generale della nostra tariffa.

L'industria della carta, vantaggiata dalle spese di porto, che le fabbriche estere devono pagare due volte, una sulla materia prima, e un'altra sul prodotto, è anche protetta da un doppio dazio. Se al dazio sull'im-

portazione della carta, che è di lire 10 per ogni 100 chilogrammi, si unisce quello sull'esportazione degli stracci, fissato a 8 lire, e si tien conto del calo che si verifica nel peso degli stracci quando sono convertiti in carta, si vedrà che le carte nazionali godranno realmente di una protezione, che sarà, in alcuni casi, superiore al 30 per cento sul valore; protezione che, come abbiamo detto, ci pare esorbitante. (7-A)

Tuttavia, siccome il dazio di 8 lire per ogni 100 chilogrammi sull'esportazione dei cenci deve considerarsi come un *maximum*; e siccome il Governo italiano, obbligandosi verso la Francia a non oltrepassare questo *maximum*, conserva la facoltà di abbassarlo, noi crediamo di non dover insistere sopra un punto che potrà formare l'oggetto di studi e di risoluzioni ulteriori.

Concludendo: noi vi proponiamo di approvare la convenzione di navigazione e il trattato di commercio concluso tra il Governo del Re e quello dell'imperatore dei Francesi, votando l'articolo unico della legge.

Se tutte le disposizioni contenute in quegli atti non rispondono egualmente ai voti che avrebbero potuto formarsi nell'interesse delle due nazioni, considerate nel loro insieme, queste disposizioni costituiscono un vero progresso. Sono un passo nuovo che la Francia ha fatto per una via, tracciata oramai dall'alta e ferma intelligenza che ne regge i destini; un passo che la Francia ha fatto con noi, o piuttosto dietro di noi, verso quella meta, a cui, non ostante tutte le esitazioni e tutte le resistenze, la necessità delle cose e la corrente delle opinioni, spinge noi, la Francia, ed il mondo.

GIORGINI, *relatore*.

Tabella A.

Tabella A.

N° D'ORDINE	DENOMINAZIONE DELLE MERCANZIE	UNITÀ	QUANTITÀ	DAZIO IMPOSTO		DAZI		DIFFERENZE	OSSERVAZIONI
				DALLA VECCHIA TARIFFA	DALLA NUOVA TARIFFA	PAGATI SECONDO LA VECCHIA TARIFFA	CHE SI PAGHEREBBERO COLLA NUOVA TARIFFA		
1	Seta grezza e torta	Chilogramma	1,000,000	L. 0 05 per chilogr.	Esente	50,000	»	50,000	Pei cappelli di paglia il dazio è ora di centesimi 25 l'uno, e se ne sono immessi in Francia n° 639,316 che hanno pagato il dazio di lire 507,369. Secondo il trattato pagherannno 10 centesimi il chilogramma. La differenza in tutto comunque enorme non può indicarsi.
2	Olio d'oliva	Id.	8,000,000	L. 7 per cento	L. 3 per cento	560,000	240,000	320,000	
3	Riso	Id.	12,000,000	L. 2 per cento	L. 0 50 per cento	240,000	60,000	180,000	
4	Canapa pettinata	Id.	4,000,000	L. 16 per cento	Esente	89,000	»	89,000	
5	Pelli fresche e secche	Id.	4,000,000	L. 2 50 per cento	Esente	100,000	»	100,000	
6	Olii volatili	Id.	26,000	L. 5 80 per chilogr.	L. 1 per chilogr.	150,800	26,000	124,800	
7	Limoni, aranci	Id.	1,500,000	L. 4 40 per cento	L. 2 per cento	66,000	30,000	36,000	
8	Frutta secche	Id.	1,500,000	L. 17 60 per cento	L. 8 per cento	264,000	120,000	144,000	
9	Gioiellerie d'oro	Ettogramma	840	L. 22 per ettogr.	L. 0 50 per ettogr.	18,480	420	18,060	
10	Grassi	Chilogramma	1,000,000	L. 2 per cento	Esente	20,000	»	20,000	
11	Lane in massa	Id.	400,000	L. 3 per cento	Esente	12,000	»	12,000	
12	Marmi bianchi statuarii	Id.	5,000,000	L. 2 per cento	Esente	100,000	»	100,000	
13	Succo di limone naturale	Id.	500,000	L. 0 05 per chilogr.	Esente	25,000	»	25,000	
14	Tela di lino e canape a 8 fili	Id.	12,000	L. 60 per cento	L. 28 per cento	7,200	3,360	3,840	
15	Formaggi duri	Id.	100,000	L. 16 50 per cento	L. 4 per cento	16,500	4,000	12,500	
16	Pietra da arrotare	Id.	250,000	L. 1 per cento	Esente	2,500	»	2,500	
17	Sommaco macinato ed in natura (Il dazio è sul solo macinato)	Id.	2,803,371	»	Esente	4,895	»	4,895	
						1,726,375	483,780	1,242,595	
18	Libri in lingua straniera	Id.	9,219	»	Esente	1,141	»	1,141	
19	Burro fresco o fuso	Id.	139,140	»	Esente	3,040	»	3,040	
20	Corallo intagliato non montato	Id.	3,359	»	Esente	3,161	»	3,161	
21	Semenze oleose	Id.	1,216,331	»	Esente	7,964	»	7,964	
22	Olii volatili ed essenziali	Id.	26,515	L. 5 per chilogr.	L. 1 i 100 chilogr.	127,685	26,515	101,170	
23	Legname comune	Id.	»	»	Esente	37,777	»	37,777	
24	Piombo	Id.	10,186,859	»	Esente	3,460	»	3,460	
						1,910,603	510,295	1,400,308	

28

PROGETTO DEL MINISTERO	PROGETTO DELLA COMMISSIONE
Articolo unico.	~~*Articolo unico.*~~
Il Governo del Re è incaricato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione di navigazione ed al trattato di commercio conchiusi colla Francia e firmati in Parigi il 13 giugno 1862 e 17 gennaio 1863.	~~*Identico al qui contro.*~~

Approvato nella tornata del 26 Novembre 1863.

Sclopis